

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) | » | 377 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 14 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 30 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 36 |
| DIFESA (IV) | » | 53 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 63 |
| FINANZE (VI) | » | 88 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 178 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 212 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 225 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 235 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 246 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 288 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 318 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 350 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 368 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | » | 370 |
| COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | » | 371 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | » | 373 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 375 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 443 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>) | 3 |
|--|---|

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>) | 9 |
|--|---|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Eduardo Gianfrancesco; prof. Roberto Zaccaria) | 13 |
|--|----|

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 14 novembre 2018.— Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1346 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della si-

curezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; in questo contesto appaiono meritevoli di approfondimento, per quanto concerne il rispetto dell'omogeneità di contenuto, le disposizioni di cui all'articolo 15 (in materia di attribuzione all'Avvocatura dello Stato delle competenze di agente dello stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e di processo amministrativo telematico), all'articolo 32-*quater* (disposizioni in materia di tecnologia 5G) e all'articolo 32-*sexies* (istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 74 articoli del provvedimento solo 10 rinviano a successivi provvedimenti attuativi;

i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, contengono due deleghe al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, rispettivamente, del personale delle forze armate e di quello delle forze di polizia; si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo *iter* parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti norma-

tivi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, prevede la decisione entro cinque giorni sulla domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro; il successivo capoverso 1-*ter* prevede invece l'applicazione per i medesimi soggetti di una procedura di esame della domanda che contempla la decisione finale entro nove giorni complessivi;

l'articolo 14, comma 1, lettera *d*), introduce nell'ordinamento la fattispecie della revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio, per naturalizzazione o da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione; la disposizione non chiarisce però se la revoca operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente);

altre disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che concerne la chiarezza della formulazione; in particolare:

l'articolo 7-*bis*, comma 1, lettera *b*), prevede che la decisione di rigetto di una

domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso; al riguardo andrebbe approfondito se la formulazione adottata sia idonea ad evitare che, in sede applicativa, si giunga all'utilizzo della medesima formula *standard* di diniego della protezione internazionale per tutti i soggetti provenienti da un medesimo Paese designato sicuro; con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma andrebbe valutata alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di stranieri (si ricorda che, nella sentenza *Conka v. Belgio* del 5 febbraio 2002, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione di tale articolo anche perché le autorità belghe, sia pure in connessione con altri comportamenti oggetto di censura, avevano motivato l'espulsione di un gruppo di richiedenti protezione in termini identici per tutti);

L'articolo 21-*quater* introduce il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, prevedendo anche il « sequestro » del materiale connesso al reato, misura solo cautelare; in proposito andrebbe chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla « confisca » (vale a dire all'espropriazione definitiva a favore dello Stato);

L'articolo 35-*bis* consente una deroga per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale; la disciplina oggetto di deroga viene indicata come quella di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità 2016), la quale tuttavia dispone solo per gli anni 2016, 2017, 2018; andrebbe quindi chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

L'articolo 17, comma 3, e l'articolo 32-*bis*, comma 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito alla soppressione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 7-*bis*, comma 1, lettera *b*); 9, comma 1, lettera *b*); 14, comma 1, lettera *d*); 21-*quater* e 35-*bis*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare, per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 32-bis, comma 4, il ricorso a decreti di natura non regolamentare. ».

Andrea GIORGIS ricorda che il Comitato nella precedente Legislatura si è spesso interrogato su quale fosse la migliore posizione da assumere rispetto ad eventuali rilievi sulla costituzionalità dei provvedimenti sottoposti al Suo esame; da un lato, è infatti evidente che il Comitato non ha competenze su tale profilo; dall'altro lato, è singolare che il Comitato non faccia in alcun modo riferimento a quelle disposizioni che presentino consistenti *fumus* di incostituzionalità, anche perché si tratta di elementi che poi oggettivamente influiscono sul modo in cui il provvedimento si andrà a collocare nell'ordinamento complessivo. Segnala, come esito di questa riflessione, che in alcune occasioni, il Comitato ha fatto riferimento nelle premesse del parere all'esigenza di approfondire, nelle opportune sedi, i profili di costituzionalità ovvero ha ricordato che, alla luce delle sue competenze, non si pronunciava su tali aspetti, comunque inviando così un segnale di attenzione alla Commissione competente. Ritiene che, per il provvedimento in esame occorrerebbe procedere in questo modo con riferimento a due specifici aspetti. In primo luogo, la revoca della cittadinanza prevista dall'articolo 14, disposizione che presenta profili di incostituzionalità assai consistenti in quanto per alcuni individui si prefigura una sorta di estromissione dallo Stato di diritto, tanto più nel caso in cui si verifici, a seguito della revoca, una condizione di apolidia. In secondo luogo, la questione del rapporto tra le disposizioni del provvedimento e norme dell'Unione europea e di derivazione internazionale. Ricorda infatti che ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione l'ordinamento giuridico

italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali; inoltre, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In tale ottica, il contrasto con norme internazionali e dell'Unione europea – che appare molto probabile per le disposizioni del provvedimento in materia di protezione umanitaria – configura anche un problema di rapporto tra fonti diverse nel sistema delle fonti, dal momento che l'ordinamento italiano assume come « sue » fonti anche le consuetudini del diritto internazionale, le disposizioni dei trattati internazionali ratificati e quelle dell'Unione europea; si tratta in questo caso di un profilo che rientra nell'ambito di competenza del Comitato.

Devis DORI, *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse, ritiene che la proposta di parere possa essere integrata inserendo prima del dispositivo una premessa che richiami l'ambito di competenza del Comitato, il quale non esprime un sindacato né sul merito del provvedimento né sulla costituzionalità delle norme né sugli aspetti generali dei rapporti tra le fonti, quando questi ultimi non prefigurino manifesti dubbi interpretativi sul significato della norma. Segnala che si tratta di una formulazione coerente con i precedenti del Comitato; ricorda in particolare che essa riprende quanto affermato nel parere reso nella seduta del 30 maggio 2017 sul progetto di legge C. 3225 recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali; una premessa analoga era stata inserita anche nel parere sul disegno di legge C. 4394, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 nella

seduta del 5 aprile 2017. Formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1346 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; in questo contesto appaiono meritevoli di approfondimento, per quanto concerne il rispetto dell'omogeneità di contenuto, le disposizioni di cui all'articolo 15 (in materia di attribuzione all'Avvocatura dello Stato delle competenze di agente dello stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e di processo amministrativo telematico), all'articolo 32-*quater* (disposizioni in materia di tecnologia 5G) e all'articolo 32-*sexies* (istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno);

per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 74 articoli del provvedimento solo 10 rinviano a successivi provvedimenti attuativi;

i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, contengono due deleghe al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, rispettivamente, del personale delle forze armate e di quello delle forze di polizia; si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera *a*) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo

possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo *iter* parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, prevede la decisione entro cinque giorni sulla domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro; il successivo capoverso 1-*ter* prevede invece l'applicazione per i medesimi soggetti di una procedura di esame della domanda che contempla la decisione finale entro nove giorni complessivi;

l'articolo 14, comma 1, lettera *d*), introduce nell'ordinamento la fattispecie della revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio, per naturalizzazione o da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione; la disposizione non chiarisce però se la revoca operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della

Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente);

altre disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che concerne la chiarezza della formulazione; in particolare:

l'articolo 7-*bis*, comma 1, lettera *b*), prevede che la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso; al riguardo andrebbe approfondito se la formulazione adottata sia idonea ad evitare che, in sede applicativa, si giunga all'utilizzo della medesima formula *standard* di diniego della protezione internazionale per tutti i soggetti provenienti da un medesimo Paese designato sicuro; con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma andrebbe valutata alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di stranieri (si ricorda che, nella sentenza *Conka v. Belgio* del 5 febbraio 2002, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione di tale articolo anche perché le autorità belghe, sia pure in connessione con altri comportamenti oggetto di censura, avevano motivato l'espulsione di un gruppo di richiedenti protezione in termini identici per tutti);

l'articolo 21-*quater* introduce il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, prevedendo anche il « sequestro » del materiale connesso al reato, misura solo cautelare; in proposito andrebbe chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento

alla « confisca » (vale a dire all'espropriazione definitiva a favore dello Stato);

l'articolo 35-*bis* consente una deroga per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale; la disciplina oggetto di deroga viene indicata come quella di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (L. di stabilità 2016), la quale tuttavia dispone solo per gli anni 2016, 2017, 2018; andrebbe quindi chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 17, comma 3, e l'articolo 32-*bis*, comma 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal Legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complessivo sistema delle fonti;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e

96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito alla soppressione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 7-bis, comma 1, lettera b); 9, comma 1, lettera b); 14, comma 1, lettera d); 21-quater e 35-bis;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare, per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 32-bis, comma 4, il ricorso a decreti di natura non regolamentare. ».

Fabiana DADONE, *presidente*, ritiene utile la premessa da ultimo inserita nella proposta di parere, al fine di chiarire l'ambito di competenza del Comitato, che non può intervenire sui profili di costituzionalità.

Andrea GIORGIS ringrazia il relatore per l'approfondimento svolto; ritiene infatti che compito del Comitato debba essere quello di fornire elementi di conoscenza sui profili problematici dei provvedimenti sottoposti al suo esame, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dal Regolamento.

Alessio BUTTI, con riferimento alla condizione inserita nel parere e volta alla soppressione delle disposizioni di delega inserite nel disegno di legge di conver-

sione, pur ritenendola condivisibile dal punto di vista dei criteri del Comitato, si interroga se sia opportuno utilizzare una formulazione precettiva così forte, alla luce della circostanza che il provvedimento non potrà comunque essere modificato alla Camera; si rischia così di svilire, a suo giudizio, l'autorevolezza e l'effettività delle condizioni contenute nel parere.

Andrea GIORGIS segnala l'esigenza di difendere comunque il ruolo del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere nella nuova formulazione.

La seduta termina alle 9.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1334, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene

una disposizione (articolo 17, comma 6) finalizzata ad operare una delegificazione « ai sensi dell'articolo 17, comma 2, » della legge n. 400 del 1988;

rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge di bilancio contiene, in ragione della funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, disposizioni che incidono su diversi settori dell'ordinamento nell'ottica della manovra di finanza pubblica; peraltro, i Regolamenti parlamentari disciplinano in modo specifico il vaglio, affidato alle Presidenze di Assemblea, volto ad accertare che il disegno di legge di bilancio non contenga disposizioni estranee al suo oggetto e che rispetti le prescrizioni, presenti nella legislazione vigente, relative al suo contenuto proprio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il paragrafo 2, lettera *b*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive che « ogni precetto normativo contenuto nell'atto sia formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione »; al riguardo, alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione adottata; in particolare:

l'articolo 5 prevede un'imposta sostitutiva per le attività di ripetizione svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, senza specificare se si faccia riferimento alle sole istituzioni scolastiche statali o anche a quelle paritarie;

il comma 1 dell'articolo 30 autorizza « assunzioni straordinarie nelle forze di polizia con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le

modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis* » del decreto-legge n. 112 del 2008 (vale a dire un'apposita procedura che stabilisce anche limiti alle facoltà assunzionali); non risulta quindi chiaro quale sia la procedura da adottare;

il comma 2 dell'articolo 38 fa riferimento al « convivente *more uxorio* »; al riguardo il riferimento andrebbe coordinato con la normativa vigente richiamando la legge n. 76 del 2016 che ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze;

l'articolo 51 prevede la disapplicazione, in determinate circostanze, delle procedure di razionalizzazione straordinaria di partecipazioni pubbliche previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, senza tuttavia coinvolgere le procedure di razionalizzazione periodica previste dal precedente articolo 20 del medesimo decreto legislativo; poiché entrambe le procedure possono condurre all'alienazione delle partecipazioni, si potrebbe pertanto determinare l'effetto che per una medesima partecipazione l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20;

i commi 7 e 8 dell'articolo 57 abrogano disposizioni normative concernenti agevolazioni tariffarie in materia di imprese editrici e radiotelevisive, agevolazioni che sono soppresse anche dal precedente comma 6;

il comma 15 dell'articolo 57 autorizza il Ministero degli affari esteri a « rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte » senza specificare a quale accordo si faccia riferimento (peraltro è presumibile che si tratti di diversi accordi internazionali, la cui ratifica è stata autorizzata da leggi distinte, che andrebbero singolarmente individuate);

l'articolo 58, comma 1, lettera *h*), numero 1), prevede che le graduatorie dei

concorsi per l'insegnamento nella scuola secondaria – che, con innovazione rispetto alla disciplina vigente, includono i soli vincitori e non anche gli idonei – abbiano durata biennale; allo stesso tempo si prevede però che i vincitori di concorso possano essere assunti in ruolo anche oltre il biennio;

l'articolo 59, comma 1, prevede una riduzione delle « spese militari » in termini generici, senza fornire ulteriori specificazioni;

la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda anche, al paragrafo 4, di « ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso corrente » ovvero « non abbiano un significato giuridico già definito in quanto utilizzati in altri atti normativi »; al riguardo, si segnala che:

il testo e la rubrica dell'articolo 19 utilizzano le espressioni *Blockchain*, *Internet of Things* e *Voucher Manager*, espressioni delle quali tuttavia non esiste allo stato una chiara definizione normativa; tale definizione andrebbe quindi introdotta, valutando altresì la possibilità di utilizzare espressioni in lingua italiana ai sensi del paragrafo 4, lettera *m*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; peraltro, con riferimento a tale ultimo aspetto, al medesimo articolo, l'espressione *Venture Capital*, pure già utilizzata dalla normativa, potrebbe essere sostituita con quella « capitale di rischio »;

il comma 1 dell'articolo 21 non reca una definizione di « pensioni di cittadinanza », definizione anch'essa mancante, allo stato, nell'ordinamento;

al comma 1 dell'articolo 33 l'utilizzo dell'espressione *federal building* non appare coerente con il già richiamato paragrafo 4, lettera *m*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di evitare l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

al comma 22 dell'articolo 57 si dispone, tra le altre cose, l'abrogazione di una norma novellante (il comma 209 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, L. di stabilità 2016, che ha modificato l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) anziché prevedere la modifica delle disposizioni novellate, in coerenza con il paragrafo 3, lettera *a*), della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 4 dell'articolo 17 prevedono l'adozione di uno o più DPCM di concerto con specifici ministri, mutuando per i DPCM, che rimangono, allo stato, un atto atipico nel sistema delle fonti, procedure proprie di atti di natura regolamentare;

il comma 4 dell'articolo 16 sostituisce il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; il nuovo testo del comma 5 non prevede più l'adozione di un DPCM per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza (tali ambiti sono ora stabiliti direttamente dal nuovo comma 5); tuttavia al comma 8 del medesimo articolo 37 si richiama il decreto di cui al comma 5;

il comma 6 dell'articolo 17 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione per l'organizzazione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche e per il coordinamento delle attività della Centrale con le attività svolte dagli organismi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da CONSIP, senza tuttavia indicare, come invece prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, le norme regolatrici della materia;

i commi da 10 a 12 dell'articolo 28 modificano disposizioni contenute nel decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. « DL Genova »), ancora in corso di conversione, sia

pure già approvato da un ramo del Parlamento, la Camera, ed attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato;

il comma 4 dell'articolo 44 riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 243 del 2016;

il comma 1 dell'articolo 57 abroga i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. « DL fiscale »), che tuttavia è ancora in corso di conversione, in prima lettura, presso il Senato;

il comma 3 dell'articolo 74 prevede il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito a:

prevedere specifiche norme regolatrici della materia nell'ambito della procedura di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 6;

evitare, ai commi da 10 a 12 dell'articolo 28, modifiche del decreto-legge n. 109 del 2018, ancora in corso di conversione;

evitare, al comma 1 dell'articolo 57, l'abrogazione espressa di disposizioni del decreto-legge n. 119 del 2018 ancora in corso di conversione;

il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione delle disposizioni di cui agli articoli 5; 30, comma 1; 38, comma 2; 51; 57, commi 6, 7, 8 e 15; 58, comma 1, lettera h), numero 1); 59, comma 1;

introdurre all'articolo 19, definizioni specifiche per le espressioni *Blockchain*, *Internet of Things* e *Voucher Manager* nonché sostituire l'espressione *Venture Capital* con quella « capitale di rischio »;

introdurre all'articolo 21, comma 1, una definizione di « pensioni di cittadinanza »;

evitare, al comma 1 dell'articolo 33, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzo dell'espressione « *federal building* »;

fare riferimento, al comma 22 dell'articolo 57, alla modifica delle disposizioni novellate (l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) anziché all'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 209, della legge n. 208 del 2015, Legge di stabilità per il 2016);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la congruità con il sistema delle fonti del ricorso a DPCM,

emanati di concerto con specifici ministri, nell'articolo 16, comma 3, e nell'articolo 17, comma 4;

coordinare il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, introdotto dall'articolo 16, comma 4, con il comma 8 del medesimo articolo 37 del codice;

sopprimere il comma 4 dell'articolo 44;

evitare, al comma 3, dell'articolo 74, il ricorso a un decreto di natura non regolamentare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Eduardo Gianfrancesco; prof. Roberto Zaccaria).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 14 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 26 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 16 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 22 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 29 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 25 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che sono state presentate 7 proposte emendative (*vedi allegato 1*) riferite alle parti del disegno di legge di competenza della I Commissione, le quali devono ritenersi ammissibili.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, in relazione alle considerazioni espresse dal deputato Ceccanti nella seduta di ieri, rileva come la lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio Conte ha dei contenuti perfettamente con-

divisibili rispetto ai temi contenuti nel disegno di legge di Bilancio presentata dal Governo, ma non aggiunge nulla alla discussione e valutazione del testo per quanto riguarda le competenze della I commissione.

Il Presidente della Repubblica, infatti, condivide con noi l'obiettivo « di una legge di bilancio che difenda il risparmio degli italiani, rafforzi la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli operatori economici e ponga l'Italia al riparo dall'instabilità finanziaria ».

Per quanto riguarda i richiami agli articoli 81 e 97 della Costituzione ricordo che il principio di « equilibrio di bilancio » lì richiamato non può rappresentare, all'interno di una carta costituzionale, un mero richiamo quantitativo, ma è un concetto dinamico da parametrare rispetto alle condizioni economico-sociali e alle prospettive politiche considerate.

Se così non fosse, questo limite matematico produrrebbe tre effetti gravissimi, del tutto incompatibili con gli stessi principi costituzionali fondamentali:

1) il rischio di compressione indiscriminata dei diritti fondamentali proprio per le limitazioni di bilancio;

2) l'esautorazione della rappresentanza parlamentare;

3) la Carta costituzionale si piegerebbe a questa o quella dottrina economica, a questa o quella teoria di finanza pubblica eludendo il carattere di liberalità e terzietà dei principi in essa contenuti.

Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 117, ovvero il richiamo a legiferare nel limite dei vincoli comunitari, fa presente che questi vincoli rappresentano dei limiti non automatici né applicabili in modo meccanico, ma attivati ed applicati sulla base di discrezionalità politica, come dimostra la storia recente di diversi altri Stati membri e il comportamento di precedenti Governi italiani, che si sono avvalsi in materia di ampi margini di flessibilità, anche a seguito di un confronto, a volte molto aspro, con la Commissione europea.

Ritiene quindi che, in sede di approvazione della legge di bilancio, il dialogo con le istituzioni europee sia inevitabile per un confronto con il contesto economico continentale e per un coordinamento sostanziale con le politiche di crescita complessive, ma questo dialogo, Costituzione alla mano, non può concretizzarsi in atti giuridici meramente prescrittivi da parte degli enti sovranazionali, tali da condizionare e comprimere la discrezionalità politica della rappresentanza parlamentare nazionale.

Emanuele PRISCO (FdI), al di là del merito delle scelte politiche compiute dalla maggioranza con il disegno di legge di bilancio, sottolinea la necessità di affermare il principio per cui l'Italia, tramite il Parlamento, può, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, adottare autonomamente e senza vincoli preclusivi le proprie determinazioni per quanto concerne la politica di bilancio. Richiama, al riguardo, la proposta di legge costituzionale C. 298, all'esame della Commissione, che intende sancire in Costituzione il rispetto della sovranità nazionale.

Marco DI MAIO (PD) ritiene che la lettera del Presidente della Repubblica sia da tenere nella debita considerazione dalla relatrice dal momento che essa, a prescindere dalle più dirette competenze della I Commissione, richiama questioni rilevanti attinenti alla tutela del risparmio dei cittadini e alla salvaguardia della stabilità finanziaria del Paese. Dopo aver rilevato altresì che non è consueto che il disegno di legge di bilancio sia accompagnato da simili considerazioni del Presidente della Repubblica, invita la Commissione ad approfondirne il contenuto in termini adeguati.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nel corso della quale si dovrà concludere l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

Emanuele FIANO (PD), dopo aver ricordato come sul provvedimento in esame sia stata posta al Senato la questione di fiducia, chiede preliminarmente di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa l'eventuale posizione della questione di fiducia anche nel corso dell'esame presso la Camera.

Quanto al contenuto del decreto-legge in esame, osserva come, al di là del titolo, esso riguardi essenzialmente la materia dell'immigrazione, ed esprime una posizione critica sia sulla filosofia di fondo sottesa alle misure previste sia sull'efficacia delle stesse.

In primo luogo, rileva come il provvedimento rechi all'articolo 1 un intervento molto restrittivo sui requisiti per l'accesso alla protezione umanitaria e come ciò comporti il rischio di un incremento della presenza di stranieri irregolari, in quanto coloro che vedranno scadere il permesso

di soggiorno per motivi di protezione umanitaria non potranno più chiederne il rinnovo.

Rileva, inoltre, come il decreto-legge sia volto al superamento del sistema SPRAR, che prevede un sistema di accoglienza diffusa con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, in favore di centri di permanenza di notevoli dimensioni. Osserva come in tal modo si rinunci a un importante strumento di integrazione e come la concentrazione di un elevato numero di migranti in pochi centri possa rendere più difficile la gestione di eventuali problemi di ordine pubblico.

Richiama, quindi, l'attenzione su alcuni interventi che giudica positivamente, adottati in continuità con le scelte perseguite dal precedente Governo. Si riferisce, in particolare, al piano pluriennale di assunzioni nelle forze dell'ordine, che consentirà di portare a compimento gli interventi già promossi dal Ministro Minniti fino al completamento della pianta organica. Stigmatizza, al riguardo, il fatto che il Ministro Salvini rivendichi, durante le visite che compie nelle diverse questure, il merito di tali assunzioni, che in realtà va ascritto al suo predecessore e al precedente Governo. Per quanto concerne, invece, gli aspetti economici, ricorda come, sul finire della scorsa legislatura, sia stato stipulato, dopo oltre sette anni di attesa, il contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi gli appartenenti alle forze dell'ordine, e giudica insufficienti gli incrementi retributivi previsti per effetto del provvedimento in esame. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di addivenire alla stabilizzazione dei cosiddetti « discontinui » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sta avvenendo a rilento, e ricorda al riguardo un atto di indirizzo della I Commissione approvato all'unanimità nella scorsa legislatura.

Dopo aver ricordato che il decreto-legge contenga disposizioni in materia di polizia locale, ritiene ineludibile l'adozione di una legge di riforma organica della materia, in quanto al momento la polizia locale è priva di una regolamentazione

unitaria a livello nazionale. Esprime una posizione non pregiudizialmente contraria alla tendenza, delineata nel provvedimento in esame, a inserire la polizia locale non tanto nel comparto sicurezza (ipotesi sulla quale sussistono riserve da parte delle altre forze di polizia, anche in considerazione delle diverse modalità di reclutamento e formazione del personale) quanto nel sistema nazionale della sicurezza. Quanto alla previsione, contenuta nell'articolo 19 del decreto-legge, di dotare le forze di polizia locale di armi ad impulsi elettrici, ritiene che la questione delle armi in dotazione a tali forze vada affrontata in modo complessivo, anche in considerazione del fatto che esse sono spesso chiamate a svolgere funzioni di polizia giudiziaria.

Giudica positivamente le misure atte a rafforzare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, esprimendo tuttavia un giudizio negativo sulle norme concernenti la vendita di tali beni, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti della criminalità organizzata. Esprime, altresì, un giudizio positivo sulla norma di cui all'articolo 20-*bis*, che prevede l'incremento della quota di finanziamento delle spese per l'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi posta a carico delle società calcistiche, ricordando di essere stato promotore di tale misura.

Per quanto concerne il tema dell'occupazione abusiva di immobili, con riferimento al recente sgombero a Roma dell'area occupata dal centro Baobab e al contestuale mancato sgombero degli immobili occupati dagli esponenti dell'organizzazione Casapound, rileva come il Governo si mostri forte con i deboli e debole con i forti, e preannuncia una battaglia politica al riguardo.

Chiede, infine, di conoscere quali contributi forniti dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta presso il Senato siano disponibili, e in particolare se essi ricomprendano anche memorie depositate da rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, ri-

tenendo imprescindibile l'acquisizione, se necessario in sede di audizione, del punto di vista delle organizzazioni sindacali sulle misure concernenti il predetto personale.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) esprime, a nome del proprio gruppo, forte preoccupazione per il provvedimento in esame, che contiene misure le quali avranno l'effetto di accrescere il novero delle persone sospinte verso una condizione di marginalità sociale. In particolare, il divieto di iscrizione anagrafica previsto dall'articolo 13 esporrà i richiedenti asilo al rischio di venire reclutati dal caporalato ed impiegati nel lavoro nero.

Ritiene inoltre che l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari contrasti con i principi fondamentali della Costituzione, in particolare con gli articoli 3 e 10. Giudica quindi eccessive e sproporzionate le pene previste dall'articolo 30 per il reato di invasione di terreni o edifici ed esprime preoccupazione per le norme concernenti la vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ritenendo che esse non siano idonee a prevenire il riacquisto degli stessi da parte di esponenti delle organizzazioni criminali cui sono stati sottratti.

Ritiene conclusivamente che il provvedimento in esame, anziché perseguire l'obiettivo della sicurezza, susciti ulteriori preoccupazioni al riguardo.

Emanuele PRISCO (FdI) fa notare come il provvedimento, pur rappresentando un cambio di rotta rispetto al passato, appaia migliorabile in diversi suoi aspetti e rechi un contenuto per certi aspetti deludente rispetto alle attese. Ritiene, infatti, che si sarebbe potuto fare di più sul versante del superamento della protezione umanitaria, atteso che vengono fatte salve alcune fattispecie eccezionali, nonché in materia di disciplina dei centri di permanenza. Si sarebbe poi aspettato più coraggio in tema di norme riguardanti le modalità di esecuzione dell'espulsione, non stabilendosi nulla riguardo agli stranieri comunitari, nonché in materia di accordi in vista dei rimpatri verso i Paesi

di origine, atteso che non si interviene, ad esempio, in tema di esecuzione della pena nel Paese di provenienza. Avrebbe poi auspicato norme incisive in materia di contrasto al radicalismo islamico, rilevando altresì che il provvedimento nulla dispone in tema di contrasto a certi tipi di mafia, collegati a determinate etnie presenti nel Paese, come quella nigeriana. Si dichiara poi deluso dalla mancanza di norme adeguate in materia di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, facendo inoltre notare che non appaiono del tutto sufficienti le risorse a favore delle forze del comparto sicurezza. Propone, al riguardo, di destinare le somme provenienti dalla vendita dei beni legati alla mafia agli stipendi delle forze dell'ordine. Chiede infine se il decreto sia blindato o se ci sono margini per migliorarlo in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI osserva come il provvedimento in esame, che considera un testo di elevata qualità giuridica, sia il frutto di un proficuo lavoro svolto al Senato, dove si è registrata un'ampia partecipazione di tutti i gruppi, che ha condotto anche ad accogliere proposte di modifica provenienti dalle minoranze.

Evidenzia quindi come il testo affronti diverse complesse tematiche che riguardano il tema della sicurezza, sia intesa nella sua dimensione urbana e nazionale, sia in una prospettiva di contrasto a fenomeni di terrorismo internazionale, investendosi peraltro ingenti risorse sul versante del relativo comparto.

Sottolinea poi il grande impegno profuso sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, attuato attraverso il miglioramento del funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ritiene, in proposito, che il versante della lotta alla criminalità debba essere un terreno di lotta comune scevro da condizionamenti di schieramento.

Osserva inoltre che, in materia di immigrazione, il provvedimento miri a cor-

reggere alcune storture del sistema di accoglienza, riguardanti in particolare la protezione umanitaria, che viene superata e sostituita con talune fattispecie speciali tassativamente disciplinate. Dopo aver rilevato che sono rimaste inalterate sia la protezione internazionale e lo *status* di rifugiato sia la protezione sussidiaria, osserva che della protezione umanitaria si è negli anni abusato, atteso che essa si trasformata da strumento straordinario in strumento ordinario. Ciò, a suo avviso, ha portato alla conseguenza che molti soggetti – anche laddove titolari di permessi di soggiorno, peraltro rinnovati automaticamente – risiedono nel territorio sostanzialmente al di fuori di ogni controllo, facendo notare che soltanto in una piccola percentuale la loro presenza viene poi giustificata da effettivi motivi di lavoro. Fa notare, dunque, che il provvedimento prevede la possibilità di espulsione per chi non ottiene la protezione umanitaria, nel tentativo di porre fine a fenomeni di sostanziale irregolarità. Evidenzia inoltre come il decreto-legge, in armonia con quanto previsto in ambito europeo, intervenga a velocizzare le procedure per le richieste di asilo, peraltro a tutela degli stessi immigrati, spesso costretti a vivere in un limbo temporale di incertezza, prevedendosi altresì un rafforzamento delle strutture territoriali e di frontiera. Rileva poi che l'articolo 7-bis prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi, osservando che tale disposizione, la quale richiederà l'elaborazione di un elenco sulla base di criteri oggettivi e imparziali, agevolerà i rapporti con alcuni Paesi, tra cui richiama la Tunisia, evitando che venga intasato il sistema di accoglienza.

Si sofferma poi sull'articolo 15, commi 1 e 2, che modificano il testo unico delle spese di giustizia, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impu-

gnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.

Sottolinea quindi la parte dell'articolo che interviene sulla disciplina dei centri di permanenza per il rimpatrio, che giudica uno strumento importante anche in vista del raggiungimento degli accordi con i Paesi di provenienza. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 2, che prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Fa notare che la norma autorizza, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri medesimi. Osserva che si attribuisce all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti e prevede forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri. Fa notare poi che il provvedimento prevede risorse a favore del personale del comparto sicurezza, sia per assunzioni sia per aumenti stipendiali, osservando che ulteriori somme saranno stanziare con l'approvazione del disegno di legge di bilancio. Rileva come si tenda in tal modo a completare un percorso, effettivamente già avviato da alcuni anni, teso a rafforzare gli organici di tale personale, anche alla luce delle conseguenze negative imposte dal blocco del *turn over*.

Osserva altresì che l'articolo 1 del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge. L'articolo 35 istituisce infatti un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge C. 1334, recante il bilancio 2019, presentato alla Camera, all'articolo 36, dispone un incre-

mento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo fondo di cui all'articolo 35.

Rileva poi come il provvedimento intervenga in materia di polizia locale, sostenendo un modello di sicurezza partecipata, già sperimentato con successo in regioni quali la Lombardia, che prevede una collaborazione con le forze di polizia di Stato, alle quali rimane una competenza generale.

Si sofferma quindi sulle disposizioni che investono risorse sulla sicurezza urbana, in particolare sull'articolo 35-*quater*, che istituisce un Fondo specifico, richiamando poi l'articolo 21-*quater*, il quale introduce nel codice penale, all'articolo 669-*bis*, il reato di esercizio molesto dell'acconciatore e l'articolo 21-*sexies*, che interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Rileva quindi come il provvedimento, all'articolo 30 modifichi la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale, prevedendo altresì, all'articolo 31-*ter*, previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili, al fine di assicurare tempi certi per gli sgomberi e inserendo, all'articolo 31, tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni, anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.

Dopo aver fatto notare che spetterà al Consiglio dei ministri, valutare l'eventuale posizione della questione di fiducia, auspica, in conclusione, che il provvedimento sia approvato in tempi rapidi, pur nell'ambito di un dibattito civile e fruttuoso, alla stregua di quanto già avvenuto al Senato.

Gennaro MIGLIORE (PD) ritiene che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune specifiche misure condivisibili, sia sostanzialmente una norma-manifesto che non soltanto non migliora la sicurezza dei cittadini, ma rischia anche di favorire situazioni di irregolarità.

Esprime un giudizio fortemente negativo sull'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria di cui all'articolo 1, che a suo avviso costituisce l'elemento centrale del provvedimento. Osserva come venga eliminato un istituto che costituiva una norma di chiusura volta a dare attuazione al diritto d'asilo sancito dall'articolo 10 della Costituzione e come tale norma costituzionale, che prevede la possibilità di richiedere l'asilo quale prerogativa individuale, rischi di essere in tal modo vanificata. Rileva come con tale carattere individuale della domanda d'asilo si ponga altresì in contrasto la previsione di una lista di Paesi sicuri e come spesso sia impossibile valutare la sicurezza di un Paese nel suo complesso, potendo sussistere al suo interno situazioni differenziate, e cita al riguardo il caso della Nigeria.

Ritiene sarebbe stato opportuno perseguire l'obiettivo di una gestione ordinata dei flussi migratori, atteso che, grazie peraltro alle politiche poste in essere dal precedente Governo, non siamo affatto in presenza di una situazione di emergenza. Sottolinea come da parte dell'attuale Governo non sia stato concluso alcun accordo di riammissione e rileva come tali accordi si fondino su criteri di reciprocità e come dunque il relativo negoziato debba essere condotto in modo rispettoso nei confronti della controparte, di cui deve essere riconosciuta la pari dignità, evitando atteggiamenti ispirati da senso di superiorità o da un sovranismo miope. Cita al riguardo l'esempio della Tunisia, nella quale vi è un'opinione pubblica particolarmente sensibile a questi temi, ed esprime rammarico per il fallimento del vertice sulla Libia, che testimonia a suo avviso l'irrilevanza internazionale del Governo italiano.

Esprime un giudizio negativo sulle iniziative assunte per ridurre il carico di lavoro delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che si sono tradotte in una mera indicazione di tipo statistico volta a ridurre il numero delle domande accolte indipendentemente dalla valutazione delle

situazioni soggettive. Esprime, inoltre, stupore per il mancato perseguimento di una politica di condivisione e di collaborazione con le amministrazioni locali e per la scelta di contrastare il modello dell'accoglienza diffusa, arrivando a disincentivare e addirittura a minacciare le amministrazioni stesse. Rileva come il modello dell'accoglienza diffusa favorisca l'integrazione mentre al contrario le scelte operate dal Governo potrebbero creare problemi di ordine pubblico a causa dell'aumento delle persone in condizioni di irregolarità e come la *ratio* del provvedimento sia quella di alimentare paure e limitare i diritti con misure peraltro inefficaci sotto il profilo della sicurezza. Stigmatizza quindi il fatto che al Senato la discussione sia stata limitata dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia, auspica che possa avere luogo un'adeguata attività conoscitiva tramite audizioni e preannuncia, a nome della propria parte politica, un'opposizione ferma e di lungo periodo a tali politiche, sia in sede parlamentare sia attraverso iniziative in sede giurisdizionale, in quanto si tratta di temi che attengono a questioni di fondo.

Stigmatizza, inoltre, alcune misure, che riportano al mondo descritto nelle opere di Dickens, come l'introduzione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio di cui all'articolo 21-*quater*, rilevando come la condotta sanzionata, laddove si voglia effettivamente perseguire la condotta molesta e non l'accattonaggio in sé, già rientra in altre fattispecie di reato, e come dunque si tratti di una norma meramente propagandistica, che colpisce, come nel caso degli sgomberi, le persone in condizioni di povertà o marginalità in quanto tali. Dichiara invece di condividere le disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi di cui all'articolo 21-*sexies*, rilevando come la relativa attività sia gestita da organizzazioni criminali. Auspica si proceda al più presto allo sgombero degli immobili occupati da Casapound, anche in considerazione del danno erariale e sociale che il protrarsi dell'occupazione comporta, e rileva la gravità delle possibili conseguenze della norma sulla vendita dei beni

sequestrati alla criminalità organizzata, rilevando come il potere delle organizzazioni criminali si fondi anche su elementi simbolici e come da questo punto di vista il fatto che tali beni, anziché essere destinati a funzioni di pubblica utilità, possano ritornare in possesso delle organizzazioni criminali avrebbe un significato simbolico di estrema gravità. Invita, dunque, a un ripensamento su tale punto.

Giovanni DONZELLI (FdI), rileva la necessità di approfondire ulteriormente, rispetto al testo approvato dal Senato, la normativa sulle occupazioni abusive contenuta nel provvedimento eventualmente anche svolgendo alcune audizioni in merito. Sottolinea, infatti, come nelle prime bozze del decreto – legge fossero presenti disposizioni più incisive che sono state successivamente indebolite anche nel corso della discussione al Senato. In merito, non ritiene corretto garantire i soggetti che realizzano le occupazioni a scapito dei proprietari degli immobili, i quali subiscono un prelievo fiscale sugli immobili stessi, senza poterli utilizzare né vendere, sottolineando come le esigenze sociali debbano essere affrontate dalle istituzioni e non certamente scaricate sui proprietari privati degli immobili.

Roberto SPERANZA (LeU), si associa alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, sottolineando la necessità di affrontare il tema della evidente illegittimità costituzionale di molte disposizioni del decreto, sotto i profili degli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione.

Sottolinea inoltre come sia diritto delle Commissioni conoscere gli intendimenti del Governo sul proseguo dell'esame, con particolare riferimento all'eventuale posizione della questione di fiducia, che ha già sostanzialmente impedito la discussione in Assemblea al Senato. Ritiene quindi necessario comprendere, anche in considerazione delle diversità di posizioni esistenti all'interno della stessa maggioranza, se ci sia o meno la possibilità di svolgere una discussione reale alla Camera su un provvedimento che viola diritti fondamentali

della persona, il principio di uguaglianza, nonché l'articolo 10 della Costituzione relativamente al riconoscimento del diritto di asilo. In tale contesto considera altresì insussistenti i requisiti di necessità e urgenza necessari per utilizzare lo strumento del decreto-legge.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, in numero non eccessivo, al fine di non fornire al Governo l'alibi per porre la questione di fiducia ed impedire un'adeguata discussione. A tale proposito ricorda al sottosegretario Molteni che lui stesso, nella precedente legislatura, si era battuto, in qualità di esponente dell'opposizione, al fine di garantire il diritto del Parlamento di discutere i provvedimenti. Nel dichiarare la disponibilità del suo Gruppo a lavorare sul merito del provvedimento, sottolinea come, qualora tale discussione fosse resa impossibile nelle aule parlamentari, essa dovrebbe svolgersi in altre forme al di fuori del Parlamento.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) sottoscrive le considerazioni espresse dai deputati Migliore e Speranza, anche con riferimento all'esigenza di chiarire fin d'ora l'eventuale volontà del Governo di ricorrere allo strumento della questione di fiducia.

Passando a questioni di merito, evidenzia come alla metà dell'agosto scorso il Governo in carica abbia predisposto una relazione concernente il funzionamento del sistema di accoglienza dei migranti nella quale si sottolinea come il sistema dello SPRAR, costituisca un modello positivo che consente di superare il modello di assistenza accentrata ai migranti, il quale ha determinato effetti negativi sia sotto l'aspetto della correttezza gestionale dei Centri, sia sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone, prospettando quindi l'opportunità di migliorare e diffondere il predetto sistema dello SPRAR. Evidenzia quindi l'assoluta contraddizione, rispetto a tale posizione ufficiale, delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che sostanzialmente disarticolano il sistema di accoglienza diffusa sul territorio: ritiene pertanto necessario approfondire il

tema ascoltando sulle questioni dello SPRAR l'ANCI e la competente Direzione del Ministero dell'interno, consentendo ai deputati di porre quesiti in merito e non limitandosi a raccogliere le informazioni acquisite nel corso delle audizioni svolte al Senato.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI, con riferimento agli ulteriori interventi in materia, ribadisce come la decisione circa l'eventuale posizione della questione di fiducia spetti alla competenza del Consiglio dei Ministri, che potrà valutarla nelle forme opportune. In tale contesto sottolinea nuovamente come il testo approvato dal Senato costituisca il frutto di un franco, corretto, leale, intenso e articolato dibattito svolto al Senato, in particolare presso la Commissione Affari Costituzionali. Evidenzia quindi come il provvedimento costituisca un intervento legislativo fondamentale per il Governo, in quanto interviene su tre macrotemi di interesse cruciale, che ha già avuto modo di illustrare in precedenza. Sottolinea altresì il positivo confronto, svolto sia con le forze di maggioranza sia con quelle di opposizione, che ha consentito di migliorare il testo senza stravolgerlo. Auspica infine che il provvedimento venga convertito nei tempi previsti, riconoscendo le esigenze e le prerogative istituzionali del Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'organizzazione per il prosieguo dei lavori sul provvedimento sarà definita in occasione dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nel corso della quale si valuterà anche la possibilità di svolgere alcune audizioni tenendo conto del termine a partire dal quale avrà inizio la discussione in Assemblea sul provvedimento. Avverte inoltre che sono state trasmesse a tutti i commissari nel pomeriggio di ieri le ventisette memorie scritte acquisite dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**COMITATO PERMANENTE
PER I PARERI**

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esprimere il parere alla IX Commissione sulla proposta di legge C. 680 Baldelli, recante « Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ». Evidenzia come il parere dovrà essere espresso nella seduta odierna, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la seduta di domani.

Annaelsa TARTAGLIONE (FI), *relatrice*, rileva come il progetto di legge, che consta di un solo articolo, introduca i nuovi

commi 3-ter e 3-quater nell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l'espletamento dei servizi di polizia stradale, individuando anche, al comma 3, i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale.

In particolare, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 12 stabilisce che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

Nel nuovo comma 3-quater dell'articolo 12 si prevede che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

In merito ricorda che le funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e quelle del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone sono stabilite dall'articolo 17, commi 132 e 133, del decreto legislativo n. 127 del 1997.

In dettaglio, ai sensi del comma 132 dell'articolo 17, i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta: a dipendenti comunali e ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Ai sensi del comma 133, le funzioni di cui al comma

132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132 (quindi con provvedimento del sindaco), le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

L'articolo 68, comma 1, della legge n. 488 del 1999, ha successivamente chiarito che le sopra ricordate disposizioni « si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 12, comma 1, lettera e), i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile » e che queste funzioni, « con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata legge n. 127 del 1997, articolo 17, commi 132 e 133 » disponendo, altresì, che a detto personale « può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 158, lettere b) e c), e comma 2, lettera d) ».

In tale contesto normativo l'obiettivo del progetto di legge è, come chiarito anche nella relazione illustrativa, individuare in maniera più chiara le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori.

La disposizione interviene per adeguare la disciplina vigente all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016, che aveva ad oggetto la definizione dei limiti ai poteri di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Nella richiamata pronuncia la Corte ha ritenuto che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino. Con riferimento ai limiti dei poteri di accertamento da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la citata sentenza n. 2973 richiama gli orientamenti della precedente sentenza n. 551 del 2009 che, partendo dal presupposto dell'eccezionalità del conferimento a soggetti privati, estranei alla pubblica amministrazione, di poteri di accertamento, riconosceva per quanto concerne i soggetti di cui al comma 133 (ossia il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone), che le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione, ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, e alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico attribuite al personale ispettivo delle dette aziende. La sentenza n. 2973 aderisce a quanto indicato dalla sentenza n. 551 in ragione quindi di un'interpretazione restrittiva del disposto del comma 133 precisando che il comma medesimo « nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, li-

mitando quindi le aree del territorio comunale relativamente alle quali il personale ispettivo è titolare di poteri in esame, non trovando pertanto riscontro nella stessa lettera della legge, la diversa conclusione secondo cui i poteri *de quibus* sarebbero estesi all'intero territorio comunale (né potendosi opinare diversamente in ragione del tenore di circolari del Ministero dell'interno, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla norma di legge primaria) ». La sentenza n. 2973 fornisce peraltro un'ampia rassegna di pronunciamenti giurisprudenziali precedenti, anche a livello di Corte di cassazione, che manifestano anche un orientamento diverso rispetto a quello accolto dalla pronuncia del 2016. In particolare la sentenza n. 22676 del 2009 e l'ordinanza n. 18982 del 2015 avevano ritenuto che il potere di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone si potesse legittimamente estendere all'intero territorio comunale alla stessa stregua del potere conferito, con ordinanza sindacale, ai dipendenti comunali.

In particolare, la proposta di legge precisa i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta, riprendendo un orientamento giurisprudenziale (maturo sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 5261 del 2009 e successivamente più volte confermato), secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati. Al riguardo la Corte aveva riconosciuto che le infrazioni sanzionabili riguardavano « le sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu » (sentenza n. 2973 del 2016).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge, pur modificando l'articolo 12 del codice

della strada, precisi i limiti entro i quali possono essere conferiti dal sindaco poteri di accertamento e sanzione ai cosiddetti ausiliari della sosta ed agli ausiliari del traffico, ai sensi dell'articolo 17, commi 132 e 133, del decreto legislativo n. 127 del 1997. Pertanto la materia va primariamente inquadrata nell'ambito dell'articolo 117, comma primo, lettera g), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, su cui lo Stato ha legislazione esclusiva.

In considerazione della modifica introdotta all'articolo 12 del codice della strada (relativo all'espletamento dei servizi di polizia stradale), l'intervento legislativo può essere altresì ricondotta alla materia di cui all'articolo 117, comma primo, lettera h), della Costituzione, ordine pubblico e sicurezza, alla quale sono riferite, se-

condo costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di modifica del codice della strada in tema di sicurezza stradale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 25.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1334/I/25. 1. Migliore, Fiano.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo politico).

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1334/I/25. 01. Migliore, Fiano.

ART. 31.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.

1334/I/31. 01. Rosato, Carnevali, Fiano.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al

personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.

1334/I/31. 02. Rosato, Carnevali, Fiano.

ART. 34.

Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 420 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 210 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1334/I/34. 1. Migliore, Fiano.

ART. 36.

Al comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1334/I/36. 1. Migliore, Fiano.

ART. 57.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministero dell'Interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'Interno, con apposito Regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'Interno con il Regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'Interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli

istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.

2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.

1334/I/57. 1. Migliore, Fiano.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 680 Baldelli, recante « Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone »;

rilevato come l'obiettivo del progetto di legge sia quello di individuare in maniera più chiara le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di Cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori;

evidenziato in particolare come la proposta di legge precisi i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta, riprendendo un orientamento giurispru-

denziale secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge afferisca alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » di cui all'articolo 117, comma primo, lettera g), della Costituzione, su cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

evidenziato inoltre come la proposta di legge sia volta a modificare l'articolo 12 del codice della strada (riguardante l'espletamento dei servizi di polizia stradale) e come, secondo costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di modifica del codice della strada in tema di sicurezza stradale, afferiscano alla materia « ordine pubblico e sicurezza » riconducibile all'articolo 117, comma primo, lettera h), della Costituzione, di esclusiva competenza dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) . | 30 |
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 32 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 34 |
| AVVERTENZA | 35 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 9.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole D'Orso, ha illustrato le parti di competenza della Commissione Giustizia. Rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in discussione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Roberto CASSINELLI (FI), esprime, anche a nome dei componenti del gruppo di Forza Italia, perplessità sul provvedimento in esame, con particolare riguardo alle parti di competenza della Commissione giustizia. Ricorda infatti come il gruppo di Forza Italia si batte da anni per il rafforzamento del comparto, considerato che molti investitori stranieri rinunciano a finanziare attività economiche nel nostro paese anche a causa delle lentezze del sistema giudiziario nazionale. Rileva che

l'attuale maggioranza, a fronte di molte promesse, non ha prodotto alcun atto concreto nella direzione auspicata, evidenziando in particolare come sia fonte di ulteriori allungamenti dei tempi l'intervento in materia di prescrizione che il Governo intende introdurre nel provvedimento cosiddetto anticorruzione in corso di esame da parte delle Commissioni riunite I e II. Esprime la convinzione che per risolvere i malfunzionamenti della giustizia italiana, piuttosto che modificare l'istituto della prescrizione, si sarebbe dovuto invece intervenire potenziando le risorse umane e materiali dell'amministrazione giudiziaria. Ciò premesso, con riguardo al provvedimento in esame, segnala in particolare due aspetti critici. Quanto al primo, evidenzia che, con riguardo alle assunzioni dei magistrati ordinari nel triennio 2019-2021, sono previsti soltanto tre bandi di concorso, per un totale di 600 posti, con una flessione consistente rispetto ai numeri degli anni precedenti. Considerato il fisiologico decremento dell'organico, dovuto tra l'altro all'abbandono della magistratura per scelta volontaria o per raggiunti limiti di età, ritiene che la scelta del Governo non possa che comportare un ulteriore peggioramento della funzione. In secondo luogo, segnala che il fondo per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, che avrebbe dovuto vedere un incremento delle risorse in dotazione, ha subito un definanziamento di 10 milioni di euro per il triennio 2019-2021. Pertanto, ribadisce la contrarietà del gruppo di Forza Italia sulle parti di competenza del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel constatare che il deputato Cassinelli non ha partecipato ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame né ha letto con attenzione la nota di bilancio, coglie l'occasione per ribadire ed integrare l'intervento già svolto nella seduta di ieri. In primo luogo, chiarendo un equivoco intervenuto con i colleghi Bartolozzi e Zanettin, precisa che il Governo non è intervenuto solo con l'ampliamento del-

l'organico tabellare ma, per la prima volta dal 2001, ha previsto un incremento della dotazione di personale. Evidenzia infatti che i bandi di concorso citati dal collega Cassinelli sono aggiuntivi rispetto a quelli che vengono svolti annualmente, garantendo per il triennio un incremento ulteriore di 600 unità dell'organico dei magistrati ordinari. Rileva inoltre che le risorse destinate dal Governo al comparto giustizia hanno subito un deciso incremento rispetto agli anni precedenti, con particolare riguardo tra l'altro alle risorse destinate alla sicurezza dei tribunali e al potenziamento del personale amministrativo, per il quale sono previste assunzioni per un numero di unità tre volte superiore a quanto ha fatto il precedente Esecutivo in cinque anni, a fronte di una totale assenza di interventi da parte dei governi di centro destra. Con riguardo al citato definanziamento del fondo per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, precisa che si tratta delle risorse originariamente dedicate alla realizzazione di parti della legge di delega che l'attuale Governo non ha ritenuto di attuare. A tale proposito, chiarisce che tali risorse inutilizzate, in parte, sono state destinate al potenziamento degli interventi di edilizia carceraria ordinaria e straordinaria e, per la restante parte, sono la conseguenza del taglio richiesto a tutte le amministrazioni dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale ultimo proposito precisa tuttavia che le risorse attribuite al Ministero della Giustizia rimangono di gran lunga superiori agli interventi dei Governi precedenti.

Maria Carolina VARCHI (FdI) chiede al sottosegretario Ferraresi di chiarire gli intendimenti del Governo con riferimento alla situazione degli assistenti giudiziari e della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI conferma che il Governo sta adottando iniziative dirette al miglioramento della situazione degli assistenti giudiziari, anche con interventi volti all'avanzamento delle progressioni economiche e alla riqualifi-

cazione del personale. Precisa inoltre che nella destinazione delle risorse previste dal disegno di legge di bilancio per il comparto giustizia si terrà conto anche dell'esito del processo di riforma della magistratura onoraria in atto, una volta che il sottosegretario Morrone avrà concluso il tavolo tecnico con i diretti interessati al fine di individuare le modalità di miglioramento della situazione attuale.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, che consta di un solo articolo, introduce due nuovi commi all'articolo 12 del Codice della strada, che disciplina l'espletamento dei servizi di polizia stradale, individuando anche, al comma 3, i limiti entro i quali altri soggetti possono essere legittimati a svolgere servizi di polizia stradale. Segnala che il provvedimento, in particolare, stabilisce che:

ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta

fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada (nuovo comma 3-ter dell'articolo 12).

al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino (nuovo comma 3-quater dell'articolo 12).

Evidenzia che l'obiettivo del progetto di legge è, secondo la relazione illustrativa, quello di individuare in maniera più chiara le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori.

Precisa che la disposizione interviene per adeguare la disciplina vigente all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2973 del 2016 che aveva ad oggetto la definizione dei limiti ai poteri di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Nella pronuncia la Corte ha ritenuto che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

Con riferimento ai limiti dei poteri di accertamento da parte del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ricorda che la sen-

tenza 2973 richiama gli orientamenti della precedente sentenza n. 551 del 2009 che, partendo dal presupposto dell'eccezionalità del conferimento a soggetti privati, estranei alla pubblica amministrazione, dei poteri di accertamento, riconosceva « per quanto concerne i soggetti di cui al comma 133 (ossia il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone), le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla « sosta nelle aree oggetto di concessione », ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed « inoltre » alle ipotesi di « circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico » attribuite al personale ispettivo delle dette aziende ».

Rileva inoltre che la sentenza n. 2973 aderisce a quanto indicato dalla sentenza n. 551 in ragione quindi di un'interpretazione restrittiva del disposto del comma 133 precisando che il comma medesimo « nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, limitando quindi le aree del territorio comunale relativamente alle quali il personale ispettivo è titolare di poteri in esame, non trovando pertanto riscontro nella stessa lettera della legge, la diversa conclusione secondo cui i poteri *de quibus* sarebbero estesi all'intero territorio comunale (né potendosi opinare diversamente in ragione del tenore di circolari del Ministero dell'Interno, le quali non possono derogare a quanto previsto dalla norma di legge primaria) ».

Sottolinea che la sentenza n. 2973 fornisce peraltro un'ampia rassegna di pronunciamenti giurisprudenziali precedenti, anche a livello di Corte di Cassazione, che manifestano anche un orientamento diverso rispetto a quello accolto dalla pronuncia del 2016. In particolare, la sentenza n. 22676 del 2009 e l'ordinanza n. 18982 del 2015 avevano ritenuto che il

potere di accertamento del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone si potesse legittimamente estendere all'intero territorio comunale alla stessa stregua del potere conferito, con ordinanza sindacale, ai dipendenti comunali.

Rileva infine che, oltre a tale obiettivo, la proposta di legge precisa i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta, anche in tal caso riprendendo un orientamento giurisprudenziale (maturato sin dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5261 del 2009 e successivamente più volte confermato) secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati. In particolare la Corte aveva riconosciuto che le infrazioni sanzionabili riguardavano « le sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu » (sentenza n. 2973 del 2016).

Ciò premesso, formula sul provvedimento in discussione una proposta di parere favorevole.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte i colleghi che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame entro la giornata di oggi, considerato che la Commissione di merito è in procinto di concludere i propri lavori. Chiede, pertanto, se vi siano obiezioni a procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere, proponendo in alternativa di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, da svolgersi in orario pomeridiano.

Alfredo BAZOLI (PD), nel dichiarare la disponibilità a procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere del relatore, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità nella scorsa legi-

slatura, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega) chiede che la proposta di parere del relatore venga posta in votazione alla fine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, per consentire un supplemento di riflessione sul testo del provvedimento sul quale esprime perplessità, anche alla luce dell'esperienza maturata in qualità di assessore di due comuni del milanese.

Giulia SARTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di oggi in orario pomeridiano.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di oggi.

Carmelo MICELI (PD) chiede che la pubblicità dei lavori venga assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giulia SARTI, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmelo MICELI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma che, secondo quanto riferitogli dai colleghi, durante una sua breve assenza dalla seduta odierna delle Commissioni riunite I e II per partecipare al *question time* in Assemblea, la presidente Sarti avrebbe fatto il suo nome in qualità di soggetto responsabile delle aggressioni che sarebbero avvenute nei confronti dei funzionari della Camera nella giornata dell'8 novembre scorso. Rilevando di essere abituato a portare documenti a riprova dei fatti citati, ribadisce la richiesta, già avanzata in precedenza, di poter acquisire documentazione audio, video o in forma scritta di quanto accaduto nella seduta delle Commissioni riunite I e II dell'8 novembre. Chiede inoltre alla presidente, con assoluta urgenza, di acquisire il resoconto sommario della seduta odierna delle Commissioni riunite I e II, riservandosi di adire l'autorità giudiziaria, nonché di richiedere la convocazione del gran giurì d'onore, nel caso in cui le informazioni riferitegli si dovessero rivelare veritiere, configurando un delitto di diffamazione. Ritenendo che si tratti di un fatto di inaudita gravità, che considera esiziale per il prosieguo dei lavori, chiede alla presidente di sospendere la seduta al fine di poter procedere all'acquisizione del citato resoconto.

Giulia SARTI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Miceli e invita a procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.

Carmelo MICELI (PD), ritenendo di dover trarre le dovute considerazioni per fatti concludenti, ribadisce la richiesta di acquisire immediatamente il resoconto della seduta odierna delle Commissioni riunite I e II.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che il resoconto della seduta non è immediatamente disponibile.

Carmelo MICELI (PD) reitera la richiesta di sospensione dei lavori della Commissione Giustizia al fine di acquisire informazioni circa i tempi di predisposizione del resoconto, considerato che la presidente ha ritenuto, in sua assenza, di fare il suo nome quale responsabile di una presunta aggressione ai danni del personale della Camera.

Giulia SARTI, *presidente*, dichiara di non essersi resa conto, al momento delle citate affermazioni, che il deputato Miceli non fosse presente. Fatta tale precisazione, assicura che la richiesta avanzata verrà accolta appena il resoconto sarà disponibile, rilevando contestualmente la necessità di procedere, con celerità, alla votazione della proposta di parere del relatore sul provvedimento in discussione.

Carmelo MICELI (PD) preso atto che la presidente ha fatto riferimento ad una aggressione nei confronti dei funzionari della Camera, chiede chiarimenti in merito al suo presunto coinvolgimento.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che chiarimenti in merito verranno resi nel corso della seduta delle Commissioni riunite I e II, prevista nella giornata di oggi. Sottolinea, quindi, ancora una volta, la necessità di trasmettere tempestivamente il prescritto parere alla Commissione Trasporti.

Carmelo MICELI (PD) stigmatizza il fatto che la presidente non ritenga di dover fornire chiarimenti sulla vicenda.

Giulia SARTI, *presidente*, evidenzia, in primo luogo, di aver riferito in Assemblea di aggressioni verbali e non fisiche nei confronti del personale della Camera, rilevando che il contenuto delle sue dichiarazioni è stato successivamente distorto dagli organi di stampa. Sottolinea altresì di aver ritenuto opportuno dare conto di quanto successo a conclusione della seduta

delle Commissioni riunite I e II dell'8 novembre, considerato che il collega Miceli in quell'occasione aveva chiesto ripetutamente, e in modo veemente, di intervenire, rivolgendosi ai funzionari con toni molto accesi. Rammenta, inoltre, che diversi altri deputati nel corso della seduta delle Commissioni riunite I e II testé conclusa hanno invece chiesto di precisare che, al momento dell'accaduto, erano regolarmente seduti ai loro banchi.

Carmelo MICELI (PD) chiede alla presidente di confermare le dichiarazioni rese nella seduta delle Commissioni riunite testé conclusa circa l'avvenuta aggressione da parte sua nei confronti dei funzionari della Camera.

Giulia SARTI, *presidente*, conferma tale affermazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in discussione, formulata nel corso della seduta svoltasi in orario antimeridiano.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 36

SEDE CONSULTIVA:

In ricordo dell'Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris 38

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 39

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 42

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 47

ALLEGATO 3 (Relazione alternativa presentata dal gruppo del partito democratico) 49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) 41

ALLEGATO 4 (Rilievi deliberati dalla Commissione) 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, fa presente che il provvedimento è in corso di esame presso la V Commissione e che il Presidente della Camera, con lettera del 7 novembre scorso, ha segnalato che la stessa V Commissione ha convenuto sull'opportunità che questa Commissione esprima ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento i propri rilievi sulle parti di competenza.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, premette che, come evidenziato nella relazione il-

lustrativa che accompagna il provvedimento, il sostegno degli investimenti pubblici rappresenta uno dei principali obiettivi della politica economica del Governo. In questo contesto lo schema di decreto in titolo dispone il riparto tra le diverse Amministrazioni dello Stato del Fondo per investimenti e sviluppo infrastrutturale, istituito con la legge di bilancio per il 2017 e rifinanziato nell'anno successivo.

Nel fare presente che complessivamente le risorse stanziare nel periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro, segnala che questo stanziamento è stato ridotto quest'anno con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, attualmente in corso di esame presso il Senato, per un importo pari a 585 milioni nel periodo 2018-2029 a favore di interventi urgenti per la città di Genova.

Osserva che le risorse oggi stanziare sul fondo investimenti ammontano, pertanto, a 717 milioni di euro per l'anno 2018, 1.420 milioni per l'anno 2019, 2.143 milioni per l'anno 2020, 2.150 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 2.450 milioni per l'anno 2024, 2.470 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.

Riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie, evidenzia che la disposizione istitutiva del Fondo prevede che la ripartizione sia disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, tra i seguenti settori di spesa: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad

alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; infine, eliminazione delle barriere architettoniche.

Sottolinea che gli schemi dei decreti relativi alla ripartizione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere non vincolante entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

Ricorda che un primo riparto delle risorse è stato effettuato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio e del 21 luglio 2017, che hanno destinato 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e che hanno ripartito le ulteriori risorse del Fondo per complessivi 46 miliardi di euro. All'interno di questa prima ripartizione, 14,9 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da impiegare nell'ambito del settore relativo all'edilizia pubblica.

Segnala che lo schema di decreto in esame provvede alla ripartizione della quota di rifinanziamento del Fondo, dando priorità ai settori della cultura dell'istruzione, della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e dell'ordine pubblico, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa.

In particolare, rileva che il comma 1 dell'unico articolo dello schema di decreto dispone la ripartizione, rinviando all'allegato, che reca l'indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero in ciascun anno nel periodo 2018-2033, anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione. Nello specifico, secondo quanto indicato nella tabella allegata al provvedimento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale verrebbero assegnati, in tale periodo, ulteriori 51,8 milioni per

interventi nell'ambito dell'edilizia pubblica e ulteriori 5 milioni di euro da impiegare nel settore della digitalizzazione dell'amministrazione.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Evidenzia, infine, che il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Al riguardo segnala che la legge di bilancio per il 2018 già prevedeva la presentazione annuale di questa relazione, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse. La relazione in oggetto non risulta tuttavia fin qui trasmessa alle Camere.

Ciò premesso, propone che la Commissione valuti favorevolmente il provvedimento nell'auspicio che il Governo, in sede di presentazione alla Commissione della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 1, voglia precisare gli specifici interventi re-

alizzati nell'ambito delle tematiche dell'edilizia pubblica e della digitalizzazione.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, anche in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la Viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.05.

In ricordo dell'Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime il suo personale cordoglio per la gravissima perdita del professor Luigi Vittorio Ferraris, già Ambasciatore d'Italia in Germania, nonché consigliere di Stato e maestro di intere generazioni di diplomatici. Nel commemorarne la personalità, ne ricorda in particolare il ruolo di Ambasciatore a Bonn in anni particolarmente difficili per la storia europea e la speciale tempra personale che, unita ad una raffinata caratura intellettuale, ha ispirato la carriera di molti giovani, tra cui lei stessa. Preannuncia l'intenzione di organizzare in memoria dell'Ambasciatore Ferraris un convegno di studi presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

La Commissione si associa con commozione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono state presentate 19 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Dichiarata l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Rosato 1334/III/46.01 in quanto di natura micro-settoriale.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE preannuncia che sulla materia oggetto dell'emendamento Rosato 1334/III/46.01, testé dichiarato inammissibile, il Governo intende presentare una propria proposta emendativa nel prosieguo dell'esame del provvedimento presso la V Commissione.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti Quartapelle Procopio 1334/III/57.1, Boldrini 1334/III/57.2, Fusacchia 1334/III/57.3 e Pagani 1334/III/57.4, su cui esprime parere contrario. Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo La Marca 1334/III/29.01.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE esprime parere conforme al relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ringraziare il relatore per il parere favorevole espresso su gran parte degli emendamenti presentati, intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede chiarimenti circa il parere contrario sull'emendamento, a propria prima firma, 1334/III/57.1.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, precisa che il parere contrario sull'emendamento presentato dalla collega Quartapelle e su quelli di identico contenuto a prima firma Boldrini, Fusacchia e Pagani è in linea con l'orientamento del Governo di ridurre il contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), come emerge dal dettato dell'articolo 57, comma 15, del provvedimento in esame.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Laura BOLDRINI (LeU) si riservano di intervenire più in dettaglio nel prosieguo dell'esame sulle proposte emendative a loro prima firma sul tema della riduzione del contributo all'ONU.

La Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 1334/III/25.01.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo La Marca 1334/III/29.01 chiedendo al relatore un chiarimento sull'invito al ritiro espresso.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, sottolinea che la proposta emendativa a prima firma La Marca non soddisfa le esigenze di tutto il personale del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e necessita di ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) a nome degli ulteriori firmatari dichiara di mantenere l'articolo aggiuntivo La Marca 1334/III/29.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo La Marca 1334/III/29.01 e, con distinte votazioni, approva all'unanimità gli articoli aggiuntivi Schirò 1334/III/54.01 e Quartapelle Procopio 1334/III/54.02.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1334/III/57.1, sottolinea che il parere contrario del Governo è incomprensibile e contraddittorio: la riduzione

del contributo alle Organizzazioni Internazionali contravviene gli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza e dallo stesso disegno di legge di bilancio in materia di promozione dell'aiuto pubblico allo sviluppo a livello bilaterale. Peraltro, a suo avviso, il taglio dei contributi all'ONU, che configura un messaggio quasi punitivo rivolto agli interlocutori multilaterali, rischia di danneggiare lo *standing* internazionale dell'Italia, tanto più all'indomani dell'elezione del nostro Paese al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Laura BOLDRINI (LeU), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle, ribadisce la miopia della scelta dell'Esecutivo che non si limita ad una operazione di *spending review*, ma esprime una posizione di chiara contrapposizione alle sedi di dialogo multilaterale, rivolta in particolare al Segretariato Generale dell'ONU, quasi a volere compiacere il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha minacciato di dimezzare il contributo statunitense all'ONU. Chiede, dunque, alla Viceministra Del Re di esplicitare e motivare il senso di questa scelta politica.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, come già evidenziato nella relazione illustrativa, segnala che già le leggi di bilancio del 2015 e del 2016 prevedevano una decurtazione del contributo italiano all'ONU e che dunque non si tratta di un fatto nuovo.

Paolo GRIMOLDI (Lega) sottolinea che l'attuale dimensione del finanziamento italiano alle Nazioni Unite non arreca benefici effettivi al nostro Paese, come dimostra il recente dibattito in sede ONU sulle malattie non trasmissibili, che rischia di penalizzare gravemente alcune eccellenze del settore agroalimentare italiano.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ribadisce che l'Italia negli ultimi anni ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte dell'ONU, il ritorno in Consiglio di Sicurezza dopo soli sette anni, la nomina di un funzionario italiano ad Alto Com-

missario delle Nazioni Unite per i rifugiati e, da ultimo, la già citata elezione (con voto quasi unanime, 180 favorevoli su 189 votanti) nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. A fronte di questi importanti risultati, la riduzione del contributo italiano rischia dunque di produrre un deficit di credibilità e di autorevolezza del nostro Paese nel più importante consesso multilaterale.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce la richiesta al Governo di chiarimenti sul messaggio politico sotteso a questa scelta, che sembra mettere in discussione il ruolo essenziale delle Nazioni Unite come foro principale, anche se imperfetto, di dialogo, mediazione e risoluzione delle controversie internazionali.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, precisa che, nonostante la decurtazione, l'Italia resta tra i primi dieci contributori delle missioni di pace a guida ONU poiché il contributo a tali missioni avviene su un canale finanziario diverso da quello interessato dall'intervento riduttivo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Quartapelle Procopio 1334/III/57.1, Boldrini 1334/III/57.2, Fusacchia 1334/III/57.3 e Pagani 1334/III/57.4 e approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Boldrini 1334/III/107.1 e Quartapelle Procopio 1334/III/107.2, nonché gli ulteriori identici emendamenti Boldrini 1334/III/107.3 e Quartapelle Procopio 1334/III/107.4 e gli emendamenti Ungaro 1334/III/Tab A.1, La Marca 1334/III/Tab A.2, Ungaro 1334/III/Tab A.3, Schirò 1334/III/Tab A.6, Ungaro 1334/III/Tab A.4 e La Marca 1334/III/Tab A.5.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, dà lettura ad una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) presenta una relazione alternativa da intendersi come relazione di minoranza (*vedi allegato 3*) al fine di evidenziare le

criticità rispetto alla sostenibilità della manovra di bilancio nel suo complesso e, in particolare, circa il conseguimento degli obiettivi dichiarati dal Governo in tema di incremento della quota di aiuti pubblici allo sviluppo. Al riguardo, segnala che la riduzione delle risorse per l'accoglienza dei rifugiati inciderà in senso negativo sul raggiungimento di una quota di aiuti pubblici allo sviluppo pari allo 0,33 per cento del Reddito nazionale lordo nel 2019, allo 0,36 per cento nel 2020 e allo 0,40 per cento nel 2021.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE, con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Boldrini, precisa che il Governo sta vagliando una proposta per riorientare le risorse derivanti dal taglio dei contributi all'ONU, su cui c'è un'analisi in corso, alla cooperazione allo sviluppo.

Laura BOLDRINI (LeU) prende atto della risposta della rappresentante del Governo, sottolineando che tale scelta penalizza la cooperazione in ambito multilaterale.

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva in ogni caso di approfondire in seguito la tematica sollevata dall'onorevole Boldrini.

Sabrina DE CARLO (M5S), in sede di dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 stelle alla proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, risultando così preclusa la deliberazione sulla proposta di relazione alternativa presentata dall'onorevole Quartapelle.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la relazione e gli emendamenti approvati nella seduta odierna dalla Commissione, saranno trasmessi, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento, alla V Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la Viceministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Marta GRANDE (M5S) avverte che il relatore ha presentato una proposta di deliberazione sull'atto in titolo (*vedi allegato 4*).

La Viceministra Emanuela Claudia DEL RE si associa alle considerazioni svolte dal relatore nella seduta antimeridiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Fondo Africa).

1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui », con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.

1334/III/25.01. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti, La Marca

(Approvato)

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014,

n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015. Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui.

1334/III/29.01. La Marca, Scalfarotto, De Maria.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Rifinanziamento delle iniziative per la conservazione della Memoria e per le attività culturali delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è

autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.

2. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* è incrementato di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/III/46.01. Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio.

(Inammissibile)

ART. 54.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1334/III/54.01. Schirò, La Marca, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ulteriori somme per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, *con le seguenti:* 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 di euro annui.

1334/III/54.02. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti, La Marca.

(Approvato)

ART. 57.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, *con le seguenti:* 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367,645.393 euro annui.

* **1334/III/57.1.** Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti, La Marca.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367,645.393 euro annui.

*** 1334/III/57.2.** Boldrini.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367,645.393 euro annui.

*** 1334/III/57.3.** Fusacchia, Magi, Toccafondi.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367,645.393 euro annui.

*** 1334/III/57.4.** Pagani, Borghi, Caré, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato, La Marca.

ART. 107.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 1334/III/107.1.** Boldrini.

(Approvato)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 1334/III/107.2.** Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti, La Marca.

(Approvato)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

**** 1334/III/107.3.** Boldrini.

(Approvato)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

**** 1334/III/107.4.** Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti, La Marca.

(Approvato)

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 4.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 4.500.000.

1334/III/Tab A. 1. Ungaro, La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 2.500.000.

1334/III/Tab A. 2. La Marca, Ungaro, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1334/III/Tab A. 3. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 800.000;
2020: - 800.000;
2021: - 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019: + 800.000
2020: + 800.000;
2021: + 800.000.

1334/III/Tab A. 6. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

1334/III/Tab A. 4. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:
CP: + 800.000;
CS: + 800.000.

1334/III/Tab A. 5. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti

(Approvato).

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

con riferimento alla Sezione I, evidenziato che:

l'articolo 28, comma 13, demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi secondo la procedura prevista per l'adozione dei decreti per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, la rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 57, comma 15, dispone una riduzione del contributo italiano all'ONU pari a circa 35,4 milioni di euro per il 2019 e a circa 32,4 milioni di euro a decorrere dal 2020 in vista dell'avvio di un negoziato sulla contribuzione dell'Italia alle Organizzazioni internazionali di cui è parte;

l'articolo 57, comma 16, dispone una diminuzione delle sezioni elettorali da predisporre, in occasione delle prossime consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019, presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a beneficio degli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea, con un significativo effetto di risparmio di spesa pubblica;

e segnalato altresì che l'articolo 19, comma 2, reca lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, in un'ottica di rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane;

con riferimento alla Sezione II, evidenziato, altresì, che:

la Tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 2.733 milioni di euro nel 2019, a 2.693,7 milioni di euro per il 2020 e 2.645,8 milioni di euro per il 2021 e, in termini di cassa, spese finali pari a 2.739,4 milioni di euro nel 2019, a 2.693,8 milioni di euro nel 2020 e a 2.645,8 milioni di euro nel 2021;

rispetto alla legge di bilancio per il 2018, il provvedimento espone dunque, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente in misura più intensa nell'anno 2019 (+124,1 milioni), meno pronunciato nella proiezione per il 2020 (+84,7 milioni) e ancor minore nella proiezione 2021 (+36,8 milioni);

rispetto alle previsioni di spesa per il 2019, il provvedimento espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 124,1 milioni di euro (4,7 per cento), imputabili quasi totalmente all'aumento delle spese di parte

corrente, pari a 121,7 milioni di euro, laddove le spese di conto capitale aumentano di 2,4 milioni di euro;

gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale autorizzati si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con il dato degli esercizi precedenti.

sottolineato che, nel suo complesso, il provvedimento propone stanziamenti per il MAECI pari a 2.733 milioni di euro per il 2019, confermando anche per il 2019 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 98,9 per cento delle spese finali del Ministero;

e che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2019, residui presunti pari a 37,19 milioni mentre le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.739,39 milioni, per cui la massa spendibile ammonta a 2.770,22 milioni con un coefficiente di realizzazione del 98,88 per cento;

richiamato, inoltre, che il quadro delle risorse programmate per il 2019 a supporto della cooperazione allo sviluppo registra uno stanziamento di competenza pari a 1.178,1 milioni di euro per il 2019 e che il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo raggiunge la somma di 5.077,47 milioni di euro;

evidenziato che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze e di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145, il provvedimento apposta al relativo programma 5.8, capitolo 3006, risorse per 997,24 milioni di euro, risultanti già a legislazione vigente;

segnalato, infine, che nella Nota integrativa sono evidenziate le priorità dell'azione amministrativa del Ministero, che riguardano per il 2019, in ambito europeo, la gestione del fenomeno migratorio, della difesa comune e dell'integrazione dell'area balcanica; in ambito mediterraneo, l'interlocuzione con i Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori, la stabilizzazione dell'area ed il contrasto al terrorismo; nel campo della sicurezza e della promozione dei diritti umani, la prosecuzione dell'azione diplomatica volta a risolvere le crisi nel vicinato meridionale e orientale e in Africa; sul fronte della « diplomazia per la crescita », la promozione degli interventi per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese; sul versante delle sfide globali, la salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese; in tema di aiuto allo sviluppo, l'impegno ad un graduale riallineamento all'obiettivo dello 0,7 per cento dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo come indicato nel Documento di economia e finanza; infine, in campo amministrativo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e la riforma dell'azione amministrativa,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)**RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il Prodotto Interno Lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questo disegno di legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto

al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021, e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata dal disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce

la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al PIL il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del

reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

considerando che,

per le misure di competenza della Commissione, esprimiamo particolare preoccupazione per la riduzione negli stanziamenti per le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo;

in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), la progressione dell' APS negli ultimi anni, è passata da un rapporto A APS /Pil pari allo 0,19 per cento nel 2014, allo 0,22 nel 2015, allo 0,27 nel 2016, fino quasi a raggiungere lo 0,30 per cento nel 2017 (0,295 per cento), con l'impegno di allinearsi alla media europea pari allo 0,50 per cento del PIL, rendendo così raggiungibile l'obiettivo dello 0,7 per cento secondo gli impegni assunti con l'Agenda 2030. Nella Nota di aggiornamento del DEF, approvata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre scorso, era stata confermata, nel Focus « Aiuto pubblico allo sviluppo », « l'esigenza di continuare ad assicurare adeguati e graduali incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo » e « l'impegno del governo volto a perseguire il percorso di adeguamento stabilendo, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi di spesa intermedi: 0,33 per cento del RNL nel 2019, 0,36 per cento nel 2020 e 0,40 per cento nel 2021 »;

le promesse annunciate nel DEF sono state tradite dal disegno di legge di bilancio, dove difatti lo stanziamento previsto per l'APS è pari a solo 5,077 miliardi a fronte di circa 5,8 miliardi per il 2018 previsti nella Nota di aggiornamento al DEF e comunque inferiori ai 5,277 miliardi necessari per mantenere l'attuale livello dello 0,30 del PIL;

inoltre, nel disegno di legge di bilancio non vengono incrementati per il triennio neanche gli stanziamenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) che rappresenta lo strumento per ampliare e qualificare in particolare la cooperazione bilaterale dell'Italia. Il parere favorevole espresso dal Governo durante la discussione nella Commissione di merito è un positivo segnale in controtendenza che speriamo possa essere replicato in sede di discussione in Commissione bilancio;

fermo restando che la cooperazione allo sviluppo rimane per noi un investimento necessario, in un contesto geopolitico complesso e fragile come quello che ci troviamo a vivere, per il futuro delle relazioni politiche ed economiche del nostro Paese, per mantenere e garantire il peso politico e di indirizzo necessario per contare a livello internazionale; uno strumento imprescindibile per affrontare e governare, in modo integrato, ad esempio, anche il tema dei movimenti migratori;

considerando che

proprio nell'ambito del governo del fenomeno dei flussi migratori, con particolare attenzione alle rotte migratorie africane, nel disegno di legge in esame, non vengono previsti ulteriori stanziamenti di fondi a partire dal 2020 per il Fondo per l'Africa, istituito con la legge di bilancio 2017, articolo 1 comma 621, strumento importante per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie;

sosteniamo l'importanza di finanziare tale Fondo, per proseguire l'apprezzabile percorso che abbiamo intrapreso negli anni precedenti e che ci ha consentito di riportare l'attenzione della politica italiana sull'Africa, attraverso scambi diplomatici, strumenti di investimenti e anche il Fondo per l'Africa, rafforzando così il binomio della solidarietà e sicurezza. Ci auguriamo che il parere favorevole del Governo espresso per un emendamento di

rifinanziamento del Fondo possa essere mantenuto in Commissione bilancio;

auspichiamo, poi, il rifinanziamento della legge n. 72 del 2001 sul patrimonio storico e culturale della comunità degli esuli e della legge n. 73 del 2001 sugli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i contributi per gli enti di cui alla legge n. 92 del 2004, per continuare a sostenere la conservazione della Memoria dell'esodo e delle vicende del confine orientale. La minoranza italiana presente in Croazia e Slovenia, dopo l'esodo di circa 350.000 persone avvenuto nel dopoguerra, conta attualmente circa 38.000 persone e si articola in 51 comunità operanti nelle singole località, di cui 44 in Croazia, per lo più situate in Istria;

destano preoccupazione anche le previsioni in materia di politiche per le comunità degli italiani all'estero, soprattutto in questo periodo storico che vede in forte crescita l'emigrazione all'estero dei nostri connazionali: nel 2021, infatti, gli investimenti per l'internazionalizzazione e per la promozione culturale previsti dal MAECI precipitano di circa 35 milioni di euro, rischiando così di tramortire nella culla la strategia della promozione integrata del Sistema Italia all'estero, che il Governo precedente aveva perseguito anche per compensare la stagnazione interna. Uno degli aspetti più preoccupanti, inoltre, è il mancato prolungamento, oltre il 2020, del Fondo per la promozione della lingua e cultura italiane nel mondo che, con i suoi 150 milioni in quattro anni, aveva consentito di ristorare voci di spesa ormai esangui (Dante Alighieri, istituti di cultura, corsi di lingua, cattedre di italianistica, borse di studio, ecc.). E in ultimo, la scomparsa dei miglioramenti ottenuti negli scorsi anni dagli organismi di rappresentanza – COMITES e CGIE – degli italiani all'estero rispettivamente di 1 milione e di 400 mila euro,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO
CONTRARIO

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto del Governo n. 51)

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

nell'auspicio che il Governo, in sede di trasmissione della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, voglia precisare gli specifici interventi realizzati nell'ambito delle tematiche dell'edilizia pubblica e della digitalizzazione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 53 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 53 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti) | 59 |
| ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati dalla Commissione) | 62 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 56 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 9 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 56 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 58 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sulla necessità di concludere l'esame nella seduta odierna o al massimo nella giornata di domani.

Dopo aver ricordato quindi che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è scaduto alle ore 10 di oggi, avverte che sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 1*) e che non sono stati presentati ordini del giorno.

Ricorda inoltre che gli emendamenti al disegno di legge di bilancio sono soggetti sia a un limite di contenuto, nel senso che non sono ammissibili emendamenti che non corrispondono al tipo di contenuto ammesso dalla legge di contabilità generale, sia a un vincolo di compensatività, nel senso che non sono ammissibili gli emendamenti che comportano un onere finanziario senza provvedere alla sua integrale copertura. Quanto al limite di contenuto, precisa che – per espressa disposizione dell'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009 – il disegno di legge di bilancio non può contenere norme di delega legislativa, norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, interventi di natura localistica o microsettoriale, né variazioni dirette delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione.

Infine, avverte che la Presidenza ha ritenuto ammissibili tutti gli emendamenti, fermo restando che il giudizio definitivo sull'idoneità della copertura finanziaria, dove prevista, sarà pronunciato, ove necessario, dal Presidente della Commissione Bilancio all'esito dei necessari accertamenti.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, invita al ritiro, al fine di ripresentare la proposta emendativa presso la Commissione Bilancio per ulteriori approfondimenti di natura finanziaria, i presentatori dell'emendamento Pagani 1334/IV/28.1, mentre formula parere favorevole sull'emendamento Pagani 1334/IV/36.1.

Quanto all'emendamento Tripodi 1334/IV/59.1, che prevede il parere delle com-

petenti Commissioni parlamentari, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010, sul decreto ministeriale di rideterminazione dei programmi di spesa oggetto delle riduzioni previste dal comma 1 dell'articolo 59 del disegno di legge di bilancio, propone di riformulare l'emendamento nel senso di stabilire che il decreto sia adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010. Il parere verrebbe pertanto espresso secondo le norme ordinarie previste nei rispettivi regolamenti parlamentari.

Formula, quindi, parere contrario sull'emendamento Pagani 1334/IV/59.2, osservando che il programma di acquisizione dei droni P2HH (Atto Governo n. 2) è ancora in corso d'esame da parte delle Commissioni ed invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Pagani 1334/IV/101, al fine di ripresentare la proposta emendativa presso la Commissione Bilancio per ulteriori approfondimenti di natura finanziaria.

Infine, formula parere contrario sull'emendamento Pagani 1334/IV/TAB.A.1, in quanto nell'anno 2019 le associazioni e gli enti beneficiarie dei fondi iscritti al capitolo 1352 risultano già destinatarie di un contributo.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) segnala come la finalità dell'emendamento Tripodi 1334/IV/59.1, di cui è cofirmatario, sia quella di consentire il controllo parlamentare nell'ambito del processo di rideterminazione dei programmi di spesa del dicastero della difesa oggetto delle riduzioni previste dal disegno di legge di bilancio. Accetta, quindi, la riformulazione proposta dalla relatrice.

Roger DE MENECH (PD) osserva che l'emendamento Pagani 1334/IV/28.1, di cui

è cofirmatario, affronta la questione del personale tecnico che lavora nei ruoli civili della Difesa, sottolineando come sia d'estrema importanza capire l'orientamento del Governo riguardo alla necessità di procedere alla riqualificazione di tale personale al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche impiegate negli arsenali militari, nei poli di mantenimento e negli enti militari a carattere industriale.

Ritira, quindi, l'emendamento preannunciando la sua ripresentazione presso la Commissione Bilancio.

Salvatore DEIDDA (FdI) preannuncia che il gruppo Fratelli d'Italia presenterà presso la Commissione Bilancio emendamenti di buon senso e privi di finalità ostruzionistica.

Nicola CARÈ (PD) precisa che l'emendamento Pagani 1334/IV/36.1, di cui è cofirmatario, pone rimedio a una mancanza di equiordinazione tra le Forze armate e le Forze di Polizia a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 126 del 2018, che ha assegnato alle sole Forze di Polizia, allo scopo di operare la revisione dei ruoli e delle carriere, sessanta milioni di euro per il triennio 2017-2019 e dieci milioni di euro dal 2018 al 2028.

Evidenzia, quindi, che l'aumento delle risorse previsto dalla proposta emendativa in esame è necessario anche al fine di valorizzare il parametro dei gradi non apicali dei ruoli non dirigenziali considerato che al ruolo dei marescialli è stato riconosciuto, dal citato provvedimento, l'accesso alla carriera direttiva.

Alberto PAGANI (PD) sottolinea come l'emendamento 1334/IV/59.2, a sua prima firma, intenda dare impulso al programma di acquisizione dei droni P2HH che, la cui approvazione sta registrando una tempistica rallentata.

Rileva come le aziende interessate dal programma abbiano già fatto molti sforzi economici per sviluppare il progetto ed

evidenzia la grave situazione di crisi che il dilungarsi dei tempi sta determinando.

Quanto all'emendamento 1334/IV/101.1, sempre a sua prima firma, dichiara di ritirarlo preannunciando la sua ripresentazione presso la Commissione Bilancio.

Infine, osserva come con l'emendamento 1334/IV/TAB.A.1, di cui è primo firmatario, il gruppo del Partito democratico voglia mantenere alta l'attenzione sulle associazioni combattentistiche, destinando loro ulteriori risorse, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del dicastero della difesa, soprattutto in considerazione del fatto che nel prossimo triennio ricorrono numerose celebrazioni legate agli avvenimenti del secondo conflitto mondiale.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) rileva che il Governo, nella legge di bilancio, abbia iniziato a reperire le prime risorse economiche da destinare al riordino dei ruoli delle Forze armate, finora rimasto bloccato anche a causa della mancanza di un'apposita delega legislativa. Evidenzia, inoltre, che sempre nella legge di bilancio si prevede anche un'assunzione straordinaria di carabinieri nel prossimo quinquennio.

Conclude rimarcando l'impegno della maggioranza e dell'Esecutivo nel cercare di soddisfare a pieno le esigenze rappresentate dal personale delle Forze armate.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, ricorda come la delega legislativa per il riordino dei ruoli delle Forze armate sia stata inserita, con un emendamento, nel cosiddetto decreto legge sicurezza, attualmente in corso di conversione.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene che sia fuori luogo incrementare i contributi a beneficio di associazioni vigilate dalla difesa, soprattutto in un periodo di contrazione dei bilanci.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Pagani 1334/IV/36.1. e Tripodi 1334/IV/59.1 (*nuova for-*

mulazione) (vedi allegato 2), mentre respinge gli emendamenti Pagani 1334/IV/59.2 e 1334/IV/TAB.A.1

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative si è concluso. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.35.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che ieri il relatore, on. Pettazzi, ha illustrato i contenuti dell'atto in esame e che, nella medesima giornata, si è svolta l'audizione informale del generale Miglietta, che ha fornito chiarimenti sulla destina-

zione delle risorse attribuite al Ministero della difesa.

Avverte, quindi, che l'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio ha stabilito di concludere l'esame del provvedimento nella giornata di mercoledì 21 novembre. La Commissione, pertanto, potrebbe esprimere i rilievi anche all'inizio della prossima settimana.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, condivide le considerazioni del presidente, segnalando la necessità di disporre di ulteriore tempo per approfondire i temi emersi nell'audizione informale del generale Miglietta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 9.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Giovanni RUSSO (M5), *relatore*, osserva che il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 25 ottobre, ha avviato la procedura per la nomina del generale di corpo d'arma, Agostino Biancafarina, a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Ricorda, quindi, che il Presidente della Cassa è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Segnala che, all'esito della riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso ai Presidenti delle Camere, in data 29 ottobre 2018, la richiesta di parere sulla proposta di nomina, unitamente al curriculum vitae del candidato, che è stata assegnata alla Commissione difesa lo scorso mercoledì 31 ottobre.

Ciò premesso in via generale, rileva che la Cassa di previdenza delle Forze armate è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico – istituito nel 2009 al fine di unificare le preesistenti Casse di previdenza dei singoli corpi delle Forze armate, con lo scopo di gestirne i relativi fondi previdenziali – ed è sottoposto, ai sensi dell'articolo 20 del codice dell'ordinamento militare, alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa.

La disciplina degli organi direttivi della Cassa (il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori) è dettata dagli articoli da 73 a 80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

I componenti di tutti e tre gli organi svolgono l'attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il Consiglio di amministrazione – tra i cui membri, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza, viene scelto il Presidente – è costituito da 13 membri titolari di cui nove militari in servizio attivo rappresentanti le singole categorie di personale di Forza armata, un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, un esperto del settore attuariale o previdenziale e, infine, un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale. Per quanto riguarda i nove militari, si tratta di due membri per l'Esercito, due per la Marina, due per l'Aeronautica e tre per i Carabinieri. Sono previsti, accanto ai nove militari componenti effettivi, anche nove supplenti.

Il Presidente è il rappresentante legale della Cassa, del cui funzionamento risponde al Consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Inoltre, egli segue l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa.

Nel caso in cui il Presidente sia scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione appartenenti al personale militare in servizio attivo, l'articolo 77, comma 2, del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente.

Sottolinea, quindi, che alla proposta di nomina è stato allegato il decreto del Ministro della difesa del 2 ottobre 2018, con il quale il generale Biancafarina è stato nominato componente effettivo del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate a decorrere dal 19 novembre 2018 fino al 9 febbraio 2020.

Quanto alle esperienze del generale Biancafarina – che succede al generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale, cessato dal mandato anzitempo essendo transitato in ausiliaria – evidenzia che il *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina segnala che il preposto ha assunto, dal 9 luglio 2015, l'incarico di Comandante

del Comando militare di Roma Capitale; precedentemente è stato, tra l'altro, Comandante dell'Istituto geografico militare (IGM) di Firenze.

Infine, ricorda che la Commissione difesa del Senato si è già espressa favorevolmente nella seduta del 7 novembre 2018.

Ciò premesso, esprime a nome del gruppo del M5S una valutazione favorevole sulla proposta di nomina.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dopo aver ricordato le modalità di votazione, dà conto dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

| | |
|-------------------|----|
| Votanti | 25 |
| Maggioranza | 12 |
| Astenuti | 2 |

| | |
|------------------------------|----|
| Hanno votato <i>sì</i> | 23 |
| Hanno votato <i>no</i> | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aresta, Chiazzese, Corda, Deidda, Ermellino, Fantuz, Fascina, Ferrari, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Perego di Cremnago, Pettazzi, Ripani, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Siracusano, Toccalini, Tondo, Traversi, Zicchieri

Si sono astenuti i deputati: Carè, Pagani

La seduta termina alle 15

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:

n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;

n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3°, fascia retributiva F1, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;

n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2°, fascia retributiva F2;

n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2°, fascia retributiva F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2° potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei « centri di formazione » di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.

5-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, « centri di formazione » con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del

settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2°, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-*quater*, comma 6 e 2259-*sexies* comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* 198 milioni di euro per l'anno 2019, 348 milioni di euro per l'anno 2020, 348 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1334/IV/28.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 *con le parole:* 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui, *con le seguenti:* 260 milioni di euro annui.

1334/IV/36.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 59.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

1334/IV/59.1. Tripodi, Vito, Fascina, Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-*bis.* Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* 180 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per l'anno 2020, 330 milioni di euro per l'anno 2021, 330 milioni di euro per l'anno 2022, 330 milioni di euro per l'anno 2023, 330 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1334/IV/59.2. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ART. 101.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-*bis.* Dopo l'articolo 614 2-*bis* del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente: « articolo 614 3-*bis* – Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione

alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'art 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento

F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.

Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1334/IV/101.1 Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, Missione 5, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6), capitolo 1352. 2 apportare le seguenti variazioni:

2019: +500;
2020: +1.500;
2021: +1.500.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -500;
2020: -1.500;
2021: -1.500.

1334/IV/Tab. A.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 260 milioni di euro annui.

1334/IV/36.1. Pagani, Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

(Approvato)

ART. 59.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

1334/IV/59.1. *(Nuova formulazione).* Tripodi, Vito, Fascina, Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 63 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 63 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Decreto-legge n. 113 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 69 |
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 86 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 87 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Luigi MARATTIN (PD), nell'illustrare le perplessità del gruppo Partito Democratico sul provvedimento in esame, che si fondano principalmente su due motivazioni,

auspica che quanto si accinge a evidenziare possa costituire la base per un proficuo dibattito.

La prima perplessità si riferisce alla scelta di interrompere la discesa del rapporto deficit/PIL, avviata sin dal 2010 e proseguita in maniera ancora più spiccata nella scorsa legislatura, nel corso della quale si è passati dal 3 per cento del 2014 all'1,8 per cento del 2018.

Segnalando come l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea abbiano quantificato il rapporto deficit/PIL per il 2019 che consegnerà all'approvazione della manovra in discussione in misura superiore al 2,4 per cento indicato nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, evidenzia comunque come anche semplicemente il 2,4 per cento rappresenti un aumento di quasi un terzo rispetto al rapporto deficit/PIL del corrente anno 2018.

Prosegue segnalando il pericolo di una recessione a livello internazionale che potrebbe seguire alla lunga fase di crescita, quasi nove anni, di importanti economie, quali quelle degli Stati Uniti d'America e della Germania, anche in considerazione delle politiche protezionistiche adottate da alcuni Paesi. Ritiene pertanto che in una fase di crescita, seppur non robusta, non sarebbe opportuno adottare politiche procicliche, mentre sarebbe preferibile preservare la leva del debito per servirsene solo qualora se ne manifestasse l'inderogabile necessità, in conseguenza di un'eventuale recessione internazionale.

Al riguardo, anche a non voler considerare le possibili conseguenze di un aumento del rapporto deficit/PIL in relazione agli obblighi in sede europea, ricorda che l'Italia è il terzo Paese più indebitato del mondo e pertanto dovrebbe muoversi con maggior prudenza, per non correre il rischio di essere costretto a offrire tassi di interesse eccessivamente elevati per poter vendere i propri titoli del debito pubblico.

Passa poi ad illustrare la seconda perplessità, che si riferisce alle finalità per le quali il Governo utilizzerà il maggior deficit previsto, che non è altro che un

debito che i contribuenti dovranno pagare in futuro, destinando ben 7 miliardi di euro al reddito di cittadinanza, al netto di quanto già stanziato per il reddito di inclusione, ed altrettanti all'introduzione della cosiddetta « quota 100 » per l'accesso al pensionamento.

In merito, dichiara che il proprio gruppo avrebbe potuto considerare con meno sfavore l'aumento del deficit, qualora questo fosse stato destinato alla riduzione della pressione fiscale, al sostegno degli investimenti pubblici e privati nonché al sostegno delle emergenze sociali e del lavoro dipendente.

Si sofferma quindi in particolare sulla pressione fiscale che, nonostante le affermazioni del Governo, resta stabile nel 2019 alla percentuale del 41,8, già raggiunta nel 2018, mentre negli anni precedenti si era verificata una riduzione costante rispetto al valore del 43,5 per cento toccato alla fine della XVI legislatura.

Infatti, a fronte di interventi che riducono le imposte nei confronti delle imprese, quali l'aliquota agevolata IRES per le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti e l'introduzione di un'imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, si registrano misure che compensano detta riduzione ed anzi determinano in media un aggravio del carico fiscale per le imprese. Al riguardo cita la soppressione dell'imposta sul reddito imprenditoriale – IRI, che avrebbe dovuto entrare in vigore l'anno prossimo, volta ad assicurare una tassazione con aliquota fissa sulla parte del reddito imprenditoriale imputabile al capitale investito nell'impresa, nonché le deduzioni per l'aiuto alla crescita economica – ACE, introdotta dal Governo Monti per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, consentendo alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Fa riferimento anche, come misure che comportano un aggravio fiscale per le imprese con effetti negativi per la crescita, alla soppressione del superammortamento, alla rimodula-

zione dell'iperammortamento, con maggiori decrescenti al crescere del costo dell'investimento, e alla riduzione del credito di imposta per ricerca e sviluppo.

Ne consegue, come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che la tassazione per le imprese subirà un aumento netto di più di 6 miliardi di euro nel 2019, per poi diminuire nei successivi due anni del triennio di riferimento, in misura comunque inferiore rispetto all'aumento del primo anno.

Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti privati, ritiene che non si registri alcuna forma di incentivo, ma anzi, come precedentemente evidenziato, vi sia una sostanziale diminuzione di tali incentivi realizzata anche attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali in materia di ammortamento. Inoltre, in relazione agli investimenti pubblici, sottolinea come i due nuovi Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali – che rappresentano complessivamente lo 0,2 per cento del PIL e che costituiscono, secondo l'attuale maggioranza, il più grande piano di investimenti pubblici della storia italiana – siano stati in realtà finanziati con la riduzione di altre spese in conto capitale, tranne che per 1,4 miliardi di euro, corrispondenti allo 0,07 per cento del PIL.

Segnala quindi come non sia prevista alcuna misura in favore delle famiglie di lavoratori dipendenti con figli, preannunciando la presentazione di proposte emendative in favore di questa categoria di soggetti.

Ricorda poi che su reddito e pensione di cittadinanza non è possibile esprimere alcun giudizio, in mancanza di una proposta di disciplina dei nuovi istituti, giudicando peraltro inaccettabile la proposta legislativa presentata dal MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Altro problema, segnalato da più parti, è quello dei tempi di entrata in vigore dei nuovi istituti, con conseguenze in termini di decorrenza sia della spesa, sia degli effetti sulla crescita.

Infine, con riferimento a « quota 100 » avanza seri dubbi sul fatto che, soprattutto

in un clima di indebolimento della crescita e di incertezza determinato anche dallo stesso Governo, le imprese procederanno effettivamente a sostituire con nuove assunzioni i lavoratori che accedono anticipatamente al pensionamento. Evidenza peraltro come di questo presunto effetto di sostituzione tra pensionati e nuovi assunti, diversamente da quanto affermato dall'attuale maggioranza, non vi sia traccia nella letteratura economica.

Conclude ribadendo le proprie perplessità sul disegno di legge di bilancio e auspicando che il Governo prenda in considerazione le questioni evidenziate nel proprio intervento.

Andrea MANDELLI (FI) evidenzia che il proprio Gruppo, come dichiarato anche durante l'ultima campagna elettorale, non sarebbe contrario all'aumento del deficit, se questo fosse utilizzato per sostenere la crescita del Paese, le imprese e famiglie.

Ritiene però che le misure contenute nel provvedimento in esame avranno un impatto limitato, obbligando in futuro il Governo a rivedere al ribasso gli indicatori della finanza pubblica, a proposito dei quali dubita che la crescita per il 2019 possa raggiungere il prospettato 1,5 per cento, mentre teme che il rapporto deficit/PIL supererà il 2,4 per cento.

Prevede inoltre che l'elettorato resterà deluso dalle misure adottate dal Governo, che giudica poco incisive, anche in considerazione della consistente previsione di spesa, in particolare di quella destinata a coprire reddito e pensioni di cittadinanza, nonché la cosiddetta « quota 100 » per l'accesso anticipato alla pensione.

Lamenta poi la mancanza di interventi per incrementare la produttività del lavoro, troppo bassa in Italia rispetto agli altri Paesi europei, e di politiche in favore della famiglia, non considerando particolarmente attraente l'assegnazione di terreni agricoli per la nascita del terzo figlio. Segnala l'opportunità di rivedere e razionalizzare le spese fiscali, di riorganizzare la pubblica amministrazione e di semplificare gli adempimenti ai quali sono soggette le imprese. Sottolinea che il provve-

dimento appare deludente per gli interventi in materia sanitaria, considerato che le carenze del Servizio sanitario nazionale costringono i meno abbienti a rinunciare alle cure, nonché la mancanza di una seria *spending review*, di una semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture, che considera arcaiche, di misure per la rigenerazione urbana, la promozione del turismo e la tutela del *Made in Italy*.

Rileva l'assenza delle necessarie prescrizioni normative per poter esprimere un giudizio sul reddito di cittadinanza, quali la platea dei beneficiari, la misura del contributo, le sue modalità di spesa e i controlli per evitare abusi. Al riguardo concorda sull'esistenza di misure analoghe in altri Paesi europei, osservando però come nessuno dei Paesi che concede tale beneficio abbia una percentuale di disoccupati paragonabile a quella italiana e come i centri per l'impegno italiani siano al momento, soprattutto al Sud, totalmente impreparati a svolgere efficaci funzioni per far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro.

Con riferimento all'aumento del debito pubblico esprime preoccupazione non solo per eventuali sanzioni da parte della Commissione europea, quanto per il giudizio dei mercati, che costringerà a concedere tassi di interesse più elevati.

Sottolineando come la manovra non colga le esigenze del sistema produttivo e della società civile, segnala che le proposte emendative che verranno presentate dal suo gruppo non avranno carattere ideologico, ma saranno finalizzate a correggere gli interventi sui quali ha espresso perplessità e a introdurre misure a suo parere più adatte a far ripartire il Paese.

Michele SODANO (M5S), replicando alle osservazioni del deputato Marattin, pur riconoscendo che i Governi della passata legislatura hanno contribuito ad una graduale diminuzione del deficit, osserva tuttavia come l'indice del debito pubblico sia invece costantemente aumentato. In relazione alla manovra di finanza pubblica di carattere espansivo presentata dall'at-

tuale Governo, ricorda che in precedenti periodi di recessione economica analoghi interventi sono stati adottati da Paesi quali la Francia, la Spagna e il Portogallo, senza che allora si alzassero voci particolarmente contrarie. Rileva inoltre che nel corso della passata legislatura si è costantemente contratto il volume degli investimenti pubblici calcolati in rapporto al PIL. In replica alle osservazioni dell'onorevole Mandelli circa le politiche per la famiglia, fa presente che il reddito di cittadinanza, qualora applicato ad esempio alla popolazione residente nel comune di Agrigento, che conta oltre 27.000 persone in condizione di indigenza sotto la soglia dei 6.000 euro annui, rappresenta una misura indubbiamente positiva, volta, tra l'altro, a favorire la ripresa dei consumi. Nell'evidenziare come nel disegno di legge di bilancio in esame non compaiano misure di riduzione della spesa nel comparto sanitario, segnala piuttosto la presenza nel medesimo provvedimento di fondi per la riconversione industriale.

Maria Elena BOSCHI (PD) si limita a svolgere talune riflessioni di carattere generale, auspicando che le stesse possano trovare concreto accoglimento tramite l'approvazione di specifiche proposte emendative che il gruppo Partito Democratico si riserva di presentare. In riferimento alla questione del debito pubblico, fa presente che viene pubblicamente affermato dall'attuale Governo che tale debito si è ridotto, caso unico in Italia nel corso dell'ultimo decennio, negli anni dal 2015 al 2017, come espressamente risulta dalla Nota di aggiornamento del DEF 2018. Evidenzia come la contrazione della spesa per la sanità rappresenti una preoccupazione di carattere generale, giacché, mentre per l'anno 2019 viene confermato in circa 114 miliardi di euro il livello del finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale, vengono tuttavia ridotte le risorse derivanti dal *payback* farmaceutico, né sono più previste quelle destinate ai farmaci oncologici e per la cura dell'epatite C, né tantomeno quelle destinate al rinnovo contrattuale e alle assunzioni del

personale medico, i cui oneri graveranno pertanto a carico delle regioni. Venendo più al merito delle misure contenute nel disegno di legge in esame, osserva che tale provvedimento appare caratterizzato da due forti elementi di debolezza. In primo luogo, anche in mancanza della concreta declinazione delle misure in materia di reddito di cittadinanza e di uscita anticipata dal lavoro, si può ritenere che la manovra non sia orientata in favore dei giovani, bensì piuttosto delle generazioni adulte. Aggiunge inoltre che sono previste riduzioni di spesa nei settori della istruzione, dell'università e della formazione professionale, inclusi i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché della cultura, in ciò manifestando una visione politica di corto respiro e muovendosi in controtendenza rispetto alle priorità perseguite nei predetti settori dai Governi della scorsa legislatura. In secondo luogo, osserva che non si tratta neppure di una manovra volta a promuovere la condizione delle donne, anche in considerazione del fatto che le misure previste in materia pensionistica, come peraltro evidenziato nell'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, andranno per circa il 70 per cento a vantaggio degli uomini. Rileva inoltre come nel provvedimento in esame risultino assenti misure volte a favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il *bonus* bebè e altre misure agevolative per le spese sostenute per *babysitter* ed asili nido varate nella precedente legislatura, così come non figurano più le risorse già stanziare per il cosiddetto *welfare* aziendale. Osserva viceversa come la misura relativa all'assegnazione a titolo gratuito di terreni demaniali alle famiglie che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 non risulti particolarmente efficace rispetto alle finalità di promozione dello sviluppo socio-economico delle aree rurali e di ripresa della natalità. Esprime inoltre preoccupazione per i significativi tagli di spesa alle politiche per il contrasto della tratta degli esseri umani, per le pari opportunità e per il ristoro delle vittime di femminicidio e di altri reati violenti. Nell'anticipare che il Partito

Democratico si riserva di predisporre apposite proposte emendative volte a ripristinare gli stanziamenti in precedenza previsti per le politiche pubbliche dianzi richiamate, nonché a reperire ulteriori risorse aggiuntive, stigmatizza la scelta del Governo di autorizzare la spesa di 25 milioni di euro per l'istituzione della struttura di missione denominata Investitalia, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, della quale non si comprende minimamente la *ratio* in termini di efficacia nelle decisioni in materia di investimenti pubblici e privati. Rileva infine che i mancati trasferimenti erariali agli enti territoriali ammontano a circa un miliardo di euro, con evidenti ripercussioni negative in termini finanziari ai singoli comuni, i quali tuttavia, in base al presente disegno di legge, sono autorizzati ad incrementare le aliquote dei propri tributi, in ciò ponendo le premesse per un potenziale incremento della pressione fiscale generale a carico dei contribuenti.

Stefano FASSINA (LeU), nel premettere che il provvedimento in esame costituisce l'ennesima sommatoria di misure micro-settoriali, intende richiamare l'attenzione sulla questione a suo giudizio più rilevante, vale a dire la mancata previsione di misure e risorse finanziarie volte a favorire gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, alla cui finalità saranno pertanto indirizzate in parte le proposte emendative che il proprio gruppo si appresta a presentare. A suo giudizio, andrebbe in particolare ripristinata l'effettività della cosiddetta « clausola Ciampi », che prevedeva originariamente la destinazione degli investimenti pubblici al Sud, tanto da parte delle amministrazioni centrali quanto di quelle locali e delle società a partecipazione pubblica, in una misura almeno pari al 45 per cento. Auspica, inoltre, che almeno una parte delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza possano tradursi in un effettivo aumento della capacità occupazionale, tale da indurre una reale ripresa degli investimenti, come peraltro emerso nel corso dell'audizione di Svimez, posto che diversamente la pre-

detta misura si configurerebbe come un mero trasferimento monetario. Conclude richiamando l'attenzione su un'altra tematica di particolare rilievo sociale, ossia quella relativa all'edilizia residenziale pubblica, a sostegno della quale dovrebbe a suo avviso prevedersi l'istituzione di un apposito fondo pluriennale.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia in premessa il carattere *in itinere* della manovra di finanza pubblica all'esame del Parlamento, in considerazione del fatto che, come da più parti preannunciato, il Governo sarà chiamato ad apportare al testo nel corso dell'esame parlamentare significative modificazioni, nonché in ragione della natura ancora generica di talune disposizioni, quali quella relativa al reddito di cittadinanza, che necessiteranno di una più puntuale definizione. Ciò premesso, rileva che potrebbe verificarsi l'introduzione nel corso dell'esame parlamentare di una specifica clausola di salvaguardia a garanzia della tenuta dei saldi di finanza pubblica, posto che gli obiettivi di crescita del PIL previsti dal Governo appaiono oltremodo ottimistici tanto più se comparati ai dati recentemente pubblicati da autorevoli analisti, che hanno rivisto al ribasso per l'anno 2019 la crescita del PIL. In tale quadro, considera del resto assai poco verosimili anche i moltiplicatori della spesa utilizzati dal Governo nelle stime degli effetti finanziari derivanti dalle singole misure contenute nella manovra. Osserva altresì che quest'ultima non appare in linea con quanto è dato constatare a livello europeo e internazionale, suscitando la reazione decisamente negativa dei mercati finanziari, di cui a suo avviso non è possibile non tenere conto. Auspica comunque che le stime di finanza pubblica elaborate dal Governo possano trovare riscontro nella realtà, anche perché, in caso contrario, verrebbe a determinarsi un serio problema finanziario legato al fatto che i principali istituti bancari del nostro Paese detengono una quota assai rilevante del debito pubblico. Rileva, per quanto riguarda le risorse a copertura della manovra – il cui ammontare nel 2019 è pari

a circa 36 miliardi – che, a parte i circa 22 miliardi di euro di indebitamento, i restanti 14 miliardi di nuove risorse trovano copertura, come specificato dal Governo, in misura pari ai due terzi dell'importo complessivo, a valere sulle maggiori entrate derivanti prevalentemente da un inasprimento della tassazione sul settore finanziario ed assicurativo, nonché dall'abolizione dell'IRI e dell'ACE, di cui rispettivamente agli articoli 82 e 88 del disegno di legge in esame, con conseguenti effetti negativi a carico delle imprese. Esprime inoltre perplessità sulla formulazione dell'articolo 38 recante il Fondo per il ristoro dei risparmiatori, giacché le misure ivi previste comportano procedure particolarmente farraginose all'esito delle quali il danneggiato potrà eventualmente recuperare fino ad un massimo del 30 per cento del proprio credito, rinunciando contestualmente a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria avverso le banche. A suo giudizio, la misura, per quanto non corretta dal punto di vista giuridico, potrebbe essere stata ideata proprio al fine di non sfavorire le banche subentranti. Ritiene che il reddito di cittadinanza rappresenti uno strumento poco efficace e allo stato attuale sostanzialmente privo di contenuti, laddove sarebbe stato forse preferibile implementare le misure di contrasto alla povertà già previste a legislazione vigente. Sottolinea inoltre con preoccupazione la riduzione delle risorse destinate agli istituti di ricerca, nonché la parametrizzazione del fabbisogno finanziario programmato delle università statali al tasso di crescita del PIL reale, giacché l'applicazione di tale ultimo criterio, a suo avviso, comporterà il rischio di un mancato finanziamento soprattutto degli atenei ubicati nel Sud del Paese. Auspica infine che nel corso dell'esame parlamentare, anche attraverso l'approvazione di proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia, la manovra di finanza pubblica possa essere migliorata nei suoi contenuti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, come unanimemente concordato nell'Ufficio di presi-

denza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia le repliche dei relatori e del Governo alla seduta che si terrà il prossimo martedì, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per la giornata di domani alle ore 16.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli

La seduta comincia alle 15.40.

Decreto-legge n. 113 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato e trasmesso alla Camera, dispone la conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimina-

lità organizzata, nonché delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Evidenzia che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale, nonché di una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo originario apportate da tale emendamento.

Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, commi da 2 a 5, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, evidenzia che la norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di revisione dei ruoli delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, rilevando che la relazione tecnica afferma che, a causa della complessità della materia, non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi e che l'effettiva e puntuale quantificazione di tali effetti potrà essere effettuata solo al momento dell'adozione dei medesimi decreti legislativi. Sottolinea che peraltro la delega è finalizzata sia all'introduzione di disposizioni correttive dei decreti legislativi già emanati (decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017), sia all'integrazione degli stessi, richiamando in proposito i principi e criteri direttivi già contenuti nella norma di delega da cui originano i citati decreti del 2017. Pertanto, pur prendendo atto che gli oneri dovrebbero comunque essere ricondotti nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge in esame, ritiene che andrebbero fornite indicazioni, anche di massima, circa le linee di intervento legislativo da perseguire ed il relativo impegno finanziario, tenuto conto che si tratta di dare attuazione a criteri di delega già noti e già in parte attuati (fatto salvo l'aggiorna-

mento temporale del parametro riguardante la rideterminazione della dotazione organica).

In ordine all'articolo 1, riguardante il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, osserva che la norma sopprime l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari (previsto dall'articolo 5, comma 6, del testo unico in materia di immigrazione) disciplinando forme speciali di permesso di soggiorno temporaneo connesse a specifiche esigenze di carattere umanitario. Viene, altresì disposto che le controversie relative ai tali permessi « speciali » siano sottoposte alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal decreto-legge n. 13 del 2017. Rileva che l'attuazione delle summenzionate disposizioni è assistita dal vincolo di neutralità finanziaria di cui al comma 4, che prevede, altresì, che le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, in merito agli elementi alla base della previsione di invarianza finanziaria. Segnala, con riguardo alle tipologie speciali di permesso di soggiorno introdotte, che la relazione tecnica evidenzia che la relativa disciplina non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, considerato che tale tipologia è emersa nella prassi come forma specifica della più ampia categoria del permesso umanitario. Ricorda, con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate sulle controversie relative a tali forme speciali di permessi di soggiorno, in particolare, che il Governo ha chiarito che le sezioni specializzate potranno ripartire l'ulteriore carico senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, ricorrendo all'adozione di opportune

misure organizzative. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 2, concernente il trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi evidenziati nella relazione tecnica e nell'ulteriore documentazione messa a disposizione nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. In particolare prende atto di quanto precisato dal Governo al Senato in merito al fatto che il prolungamento del termine massimo di trattenimento nei centri determinato dalla norma (da 90 a 180 giorni) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò in quanto i costi di gestione dei centri sono parametrati sulla presenza degli stranieri all'interno delle strutture e non già sulla durata del trattenimento. Non ha alcunché da osservare con riguardo alle norme approvate al Senato che prevedono che l'ANAC svolga, nell'ambito delle risorse disponibili, attività di vigilanza collaborativa sulle procedure negoziate per l'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e che i soggetti gestori dei centri di accoglienza e rimpatrio pubblichino sui propri siti internet i rendiconti di gestione dei centri e che gli stessi siano resi disponibili nel sito internet delle prefetture.

Con riferimento all'articolo 3, relativo al trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi evidenziati dalle relazioni tecniche.

In relazione all'articolo 4, concernente le modalità di esecuzione dell'espulsione, con riferimento al comma 1, primo e secondo periodo, evidenzia che la norma prevede la possibilità di disporre la temporanea permanenza dello straniero in strutture dell'Autorità di pubblica sicurezza fino alla definizione del procedimento di convalida dell'espulsione in caso di indisponibilità di posti nei CPR del circondario del Tribunale competente. La

norma è corredata di uno specifico vincolo di invarianza e la relazione tecnica, a verifica di tale vincolo, richiama per la compensazione di eventuali oneri l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio su determinati capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ritiene che andrebbero peraltro forniti elementi informativi in merito alla congruità di tali stanziamenti rispetto a quanto previsto dalla norma, alla luce del complesso degli adempimenti già previsti e di quelli disposti dal provvedimento in esame a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 1, terzo periodo, evidenzia che questo consente la permanenza dello straniero in attesa dell'effettivo allontanamento presso le strutture aeroportuali. Ai relativi oneri, pari ad euro 1.500.000 euro per il 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), cofinanziato dall'UE per il periodo di programmazione 2014-2020. La relazione tecnica riferisce che l'onere concerne lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo ed è quantificato in euro 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a euro 1.500.000,00 per il 2019 (300.000 euro per 5 scali aeroportuali complessivi). Al riguardo non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, durante l'esame in prima lettura al Senato.

In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 provvede agli oneri, pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, derivanti dall'ipotesi di permanenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione anche in luoghi idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020. In proposito, nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica in ordine al fatto che si « attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli interventi previsti nel

programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse », reputa tuttavia necessario che il Governo assicuri che la predetta rimodulazione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di eventuali impegni di finanziamento già assunti nell'ambito del ciclo di programmazione 2014/2020.

A proposito dell'articolo 5, recante disposizioni in materia di divieto di reingresso, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Per ciò che concerne l'articolo 5-bis, riguardante la convalida dei respingimenti e sistema di informazione Schengen, evidenzia che la norma prevede, tra l'altro, l'estensione al provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera delle procedure di convalida previste nei casi di espulsione amministrativa. Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, l'implementazione di tale meccanismo venga disposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente. Non ha alcunché da osservare, infine, con riguardo alle altre norme recate dalla disposizione in esame considerata la loro natura ordinamentale.

Circa l'articolo 6, recante disposizioni in materia di rimpatri, evidenzia che la norma destina ad altre finalità di spesa, quali il rafforzamento del Fondo rimpatri del Ministero dell'interno, risorse che l'articolo 1, comma 1122, della legge n. 205 del 2017, nel testo previgente rispetto al decreto legge in esame, finalizza alla realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito (RVA). L'intervento viene disposto senza modificare gli importi e l'ambito temporale di riferimento originariamente previsti (500.000 euro per il 2018, 1.500.000 euro per il 2019 e 1.500.000 euro per il 2020). Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto che, come confermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, a valere su tali risorse non siano stati assunti impegni di spesa

In ordine all'articolo 6-*bis*, riguardante i familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 7, relativo al diniego e alla revoca della protezione internazionale, non formula osservazioni considerato il tenore ordinamentale della norma.

Con riferimento all'articolo 7-*bis*, riguardante la domanda di protezione internazionale, e all'articolo 8, concernente la cessazione della protezione internazionale, non formula osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle norme.

In merito all'articolo 9, relativo alla domanda reiterata e domanda presentata alla frontiera, evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.860.915 a decorrere dal 2019 per le finalità di cui al comma 1, lettera b), relative alla possibilità di istituire cinque sezioni di Commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. Viene, inoltre, prevista la possibilità di istituire, per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per una durata massima di otto mesi, fino al numero massimo di ulteriori 10 sezioni di Commissioni territoriali (comma 2-*bis*) autorizzando a tal fine la spesa di 2.481.220 euro per il 2019 (comma 2-*ter*). Al riguardo, non hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalle relazioni tecniche e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame in prima lettura. In merito agli eventuali oneri per l'adeguamento informatico e per il collegamento alle reti dei locali di frontiera, che la relazione tecnica afferma essere già computati nell'ambito della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 4, evidenzia l'opportunità di una separata evidenziazione degli stessi.

A proposito dell'articolo 10, concernente la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In relazione all'articolo 11, riguardante l'Istituzione di sezioni dell'unità di Dublino, prende atto che la relazione tecnica ribadisce che le nuove funzioni potranno essere svolte da personale già incardinato nelle prefetture e già incaricato della trattazione di affari pertinenti alla materia oggetto delle norme. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che il carico amministrativo non risulti aumentato, ma solo redistribuito territorialmente e che tale riorganizzazione sia tale da non comportare aggravii per le strutture interessate dalla predetta redistribuzione.

Per ciò che concerne l'articolo 12, recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 12-*bis*, concernente il monitoraggio andamento flussi migratori, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione e nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di monitoraggio previste dalla stessa vengano svolte dal Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva peraltro che tale condizione di non onerosità non è espressamente prevista dalla norma.

Circa l'articolo 12-*ter*, relativo agli obblighi di pubblicità delle cooperative sociali, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.

Con riguardo all'articolo 13, riguardante l'iscrizione anagrafica, non formula considerazioni stante il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 14, recante disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, rileva preliminarmente che la norma reca modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, tra cui: l'abrogazione della preclusione del rigetto della domanda di cittadinanza *iure matrimonii* decorso il

termine di due anni, l'introduzione della necessaria attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, l'aumento del contributo per le richieste in materia di concessione della cittadinanza, l'allungamento dei termini per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per residenza e quelli di attribuzione per matrimonio, l'introduzione della revoca della cittadinanza per coloro che abbiano riportato condanne definitive in una serie di reati e il termine per il rilascio dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza.

Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che gli adempimenti amministrativi conseguenti alle modifiche introdotte possano essere realizzati nell'ambito delle risorse esistenti.

Inoltre, in relazione all'aumento dell'importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera *b*), non formulano osservazioni tenuto conto che il relativo aumento di gettito non risulta scontato ai fini delle previsioni tendenziali.

Con riguardo all'articolo 15, comma 01, riguardante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, pur considerando che le attività in esame rientrano tra quelle istituzionali dell'Avvocatura, rileva che la norma in esame prevede un obbligo di ricorso alla stessa. Pertanto, ritiene che andrebbe chiarito quale sia il possibile carico operativo aggiuntivo per l'Avvocatura conseguente all'applicazione delle norme e se allo stesso si possa far fronte senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

In ordine all'articolo 15, commi 1 e 2, relativi al gratuito patrocinio, e all'articolo 15, comma 1-bis, concernente il deposito cartaceo dei ricorsi, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 15-bis, concernente le comunicazioni al procuratore presso il tribunale per i minorenni, non ha

alcunché da osservare al riguardo preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Circa l'articolo 15-ter, riguardante le funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, evidenzia che la norma prevede la costituzione di un nucleo di supporto alle attività investigative del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo composto fino a un numero massimo di 20 unità del Corpo di Polizia penitenziaria, e che la relazione tecnica chiarisce che all'attuazione della disposizione l'Amministrazione della giustizia provvederà avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili già a legislazione vigente; inoltre la norma prevede che l'assegnazione al nucleo non determini l'attribuzione di emolumenti aggiuntivi. Sulla base di tali presupposti – peraltro solo in parte esplicitati dal testo delle disposizioni – non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Per quanto concerne l'articolo 16, relativo all'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che la norma troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi effettivamente disponibili. Rileva, tuttavia, che sarebbe utile acquisire indicazioni riguardo all'effettivo tasso di utilizzo dei dispositivi attualmente disponibili.

In merito all'articolo 17, concernente il contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione del terrorismo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce delle informazioni riportate nella relazione tecnica.

Circa l'articolo 18, recante disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale, rileva che la norma consente al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nel 2019, dei comuni capoluogo di provincia e di altri comuni che saranno individuati, di accedere al CED interforze per la verifica di provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle

persone controllate. Osserva che la relazione tecnica, sulla base del presumibile maggior numero di interrogazioni annue, indica il costo per gli interventi di adeguamento tecnologico del CED interforze senza dare conto degli elementi o delle stime allo stesso sottostanti. In particolare, il costo una tantum è attribuito ai soli adeguamenti tecnologici, mentre non si fa menzione di eventuali ulteriori fabbisogni dovuti alla manutenzione del sistema. In proposito, reputa pertanto necessario acquisire chiarimenti. In merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, ritiene necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione sia compatibile con l'originaria destinazione delle risorse e non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, che prevede la possibilità di accesso per il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti al Centro elaborazione dati. Si dispone altresì che, nel corso del 2019, la suddetta previsione trovi progressivamente applicazione anche negli altri comuni capoluogo di provincia, a prescindere dal numero di abitanti. Agli oneri di cui al comma 1, che ammontano complessivamente a euro 150.000 per il 2018 e a euro 175.000 per il 2019, si provvede:

con riferimento a quelli imputati alla annualità 2018, ai sensi dell'articolo 39, alla cui puntuale descrizione pertanto si rinvia;

con riferimento a quelli imputati alla annualità 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza sul predetto Fondo delle risorse ivi previste a copertura, anche

alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021.

Evidenzia che il successivo comma 3-bis provvede invece alla copertura degli oneri, pari a 25.000 euro per il 2019, derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, che prevede la possibilità di estendere l'accesso al Centro elaborazione dati ad un ulteriore, limitato numero di comuni, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999. A tale ultimo proposito, ricorda che tali entrate sono quelle derivanti dal contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto destinate, ai sensi della predetta disposizione, al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno. Rileva che dette entrate confluiscono nel capitolo 3410 dello stato di previsione dell'entrata, con una previsione per il triennio 2018-2020 di circa 22,6 milioni di euro per il 2018 e di circa 28,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione sull'adeguatezza delle residue risorse che perverranno al Fondo di solidarietà a fronte della copertura di oneri di funzionamento a carattere permanente e dei fabbisogni di spesa prevedibili. Da un punto di vista contabile, segnala infine che il comma 3-bis in commento non prevede – a differenza delle altre norme del provvedimento coperte a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 – che le entrate di cui trattasi siano quelle affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano quindi acquisite all'erario. Sul punto reputa opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 19, concernente la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, rimodulazione delle voci del bilancio dell'ente locale e della Regione con riguardo alle attività di formazione professionale, in

merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, in considerazione della mera facoltà attribuita ai comuni sia nella sperimentazione sia nell'adozione dell'arma ad impulso elettrico, nonché della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 4. In relazione ai profili di copertura dei predetti oneri a valere sulle disponibilità dei comuni, non formula osservazioni in considerazione del carattere facoltativo delle disposizioni e della circostanza che non si prevedono deroghe ai vincoli di finanza pubblica a carico degli enti.

In merito all'articolo 19-*bis*, relativo all'interpretazione autentica in materia di registrazioni in strutture alberghiere, rileva che la norma, nel fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cosiddetta « schedina alloggiati »), estende a talune « locazioni brevi » gli obblighi di comunicazione degli alloggiati alle questure. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che al fine di verificare la neutralità della norma andrebbero acquisite informazioni circa il numero atteso delle nuove notifiche e l'idoneità delle risorse delle questure per la gestione dell'ulteriore traffico di dati. Inoltre, trattandosi di norma di interpretazione autentica, andrebbero acquisiti elementi di valutazione degli effetti finanziari anche con riguardo ai possibili effetti retroattivi, con conseguente invio di « notifiche di P.S. » anche in relazione a locazioni già in corso o concluse.

Circa l'articolo 19-*ter*, relativo all'interpretazione autentica in materia di polizia municipale, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 20, riguardante l'estensione dell'applicazione del DASPO, non ha alcunché da osservare in considerazione del tenore ordinamentale della norma.

Con riguardo all'articolo 20-*bis*, relativo al contributo società sportive per i servizi di ordine pubblico, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 21, recante estensione dell'ambito di applicazione del DASPO urbano, tenuto conto della portata ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

Quanto agli articoli 21-*bis*, relativo alle misure per la sicurezza dei pubblici esercizi, 21-*ter*, recante sanzioni per inottemperanza al divieto di accesso in aree urbane, 21-*quater*, recante Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio, 21-*quinquies*, recante Modifiche alla disciplina dell'accattonaggio, 21-*sexies*, relativo alle disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 22, recante apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno, non ha osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa (15.000.000 euro per il 2018 e 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025). Prende atto altresì dei dati e degli elementi sottostanti la quantificazione evidenziati dalla relazione tecnica e dalla documentazione messa a disposizione da parte del Governo nel corso dell'esame presso il Senato.

Relativamente all'articolo 22-*bis*, recante potenziamento delle strutture penitenziarie, rileva che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento e alla sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018 per il vestiario del Corpo di polizia penitenziaria.

In proposito, non ha osservazioni atteso che gli oneri in esame sono limitati allo stanziamento previsto.

Per ciò che concerne l'articolo 23 in materia di disposizioni in materia di blocco stradale, non si ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 23-*bis*, recante modifiche al codice della strada in materia di sequestro dei veicoli, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al codice della strada, relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.

Non ha osservazioni da formulare per quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto delle modifiche atteso che, come specificato dalla relazione tecnica, gli importi minimi e massimi delle stesse risultano sostanzialmente confermati anche nella nuova formulazione, ad eccezione di quelli relativi alla circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, di cui all'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che sono incrementati rispetto alla legislazione vigente. Peraltro, il maggior gettito eventuale non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione di un censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati, di cui all'articolo 215-*bis* introdotto dalle disposizioni in esame, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la *ratio* delle norme è quella di ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per la giacenza dei veicoli nelle depositerie e di generare nuove entrate derivanti dalla alienazione dei veicoli. Peraltro, ritiene utile acquisire conferma che gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 24, recante modifiche al codice antimafia, non ha osservazioni da formulare.

Quanto all'articolo 25, relativo alle sanzioni per subappalti illeciti, non ha osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Relativamente all'articolo 26, recante obblighi per la sicurezza sul lavoro, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 26-*bis*, recante Piano di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, rileva che le disposizioni in esame prevedono che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, nonché il prefetto, d'intesa con regioni ed enti locali interessati, predispongano piani di emergenza interna allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti, mettendo in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.

Con riferimento ai gestori degli impianti, non ha osservazioni da formulare atteso che gli stessi non sono ricompresi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la predisposizione del piano di emergenza esterna, non ha egualmente osservazioni da formulare atteso che il comma 10 specifica che i soggetti pubblici interessati (Prefetto, regioni, enti locali e Ministero dell'interno) provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto all'articolo 27, recante disposizioni per migliorare la circolarità informativa non si ha osservazioni da formulare alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, che afferma che quanto previsto dalle norme in esame è già concretamente attuato in via amministrativa.

Relativamente all'articolo 28, relativo agli enti locali infiltrati dalla mafia o organizzazioni similari, rileva che la norma prevede la nomina di un commissario *ad acta* presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal Prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento: ai relativi oneri gli enti locali commissariati provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci; alla norma non sono dunque ascritti effetti onerosi. In proposito, rileva preliminarmente che le uscite degli enti locali sono poste dalla norma in esame a carico dei rispettivi bilanci, e dunque soggiacciono agli ordinari vincoli di finanza pubblica

cui la norma medesima non deroga. Ciò posto, tuttavia, pur tenendo conto dell'importo esiguo delle somme in questione (che la relazione tecnica stima in circa 2.000 euro per ciascun ente locale commissariato), ritiene che andrebbe confermata la sostenibilità per gli enti interessati di tali adempimenti di carattere obbligatorio.

In merito all'articolo 29, recante commissioni straordinarie per enti locali sciolti per infiltrazione mafiosa, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili finanziari dal momento che la rimodulazione delle somme tra diverse finalità di spesa dovrà avvenire, per espresso disposto normativo, « nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno, relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali ».

Relativamente all'articolo 29-bis, relativo ai veicoli immatricolati all'estero, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al codice della strada, relativamente alla disciplina della circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

Ciò premesso, con riguardo alle sanzioni previste dalle norme, non ha osservazioni da formulare atteso che dette sanzioni sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente (articolo 93, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada, introdotte dalle disposizioni in esame) o inaspriscono quelle esistenti, ai sensi dell'articolo 132, comma 5.

Per quanto attiene ai compiti svolti da soggetti pubblici, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica secondo cui all'attuazione delle disposizioni in esame le competenti amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 30, recante invasione di terreni ed edifici, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 31, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazione, evidenzia pre-

liminarmente che la norma inserisce la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni. Al riguardo osserva che la relazione tecnica precisa che tale fattispecie si riferisce ad una casistica contenuta e che i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, la relazione evidenzia che le spese per le intercettazioni presentano una « dinamica di risparmio », soprattutto a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge n. 103 del 2017. Tanto premesso, pur prendendo atto di tali riduzioni già insite nell'andamento della spesa a legislazione vigente, per verificare l'effettiva neutralità delle disposizioni in esame, ritiene che andrebbero stimate le spese aggiuntive derivanti dalla loro applicazione, fornendo altresì indicazioni circa le risorse con cui farvi fronte.

Per ciò che attiene all'articolo 31-bis, recante arresti domiciliari, non ha osservazioni da formulare considerato il tenore ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 31-ter, recante occupazioni arbitrarie di immobili, evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, il Prefetto istituisca una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni alla definizione di un piano emergenziale per la tutela dei soggetti in situazioni di fragilità non in grado di reperire una sistemazione alloggiativa alternativa. La norma dispone che ai membri della cabina di regia (rappresentanti della prefettura, della regione e degli enti locali interessati e di enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica) non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (comma 1, capoverso comma 3.1). Al riguardo, pur prendendo atto dell'assenza di emolumenti in favore dei componenti della suddetta cabina di regia, ritiene utile comunque acquisire una valutazione del Governo in

merito alla possibilità per tale organismo di operare effettivamente in condizioni di neutralità finanziaria nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati.

Evidenzia, inoltre, che la norma riconosce un indennizzo in favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento su un immobile oggetto di occupazione arbitraria, da erogare a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni entro i quali la cabina di regia è tenuta a provvedere. Ai fini della corresponsione di tali indennità viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (comma 1, capoverso comma 3.4). Non viene precisato come far fronte ai successivi fabbisogni.

Inoltre, pur rilevando che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo ad eventuali effetti di contenzioso qualora, a fronte di pretese analoghe, dovesse determinarsi un'insufficienza delle risorse del fondo.

Evidenzia, inoltre, che la norma prevede che il suddetto fondo venga alimentato tramite risorse di bilancio (quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999 (e provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno) che a normativa vigente già dovrebbero trovare specifiche destinazioni di spesa. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione senza incidere sulla destinazione delle stesse già prevista a legislazione vigente. Inoltre, non viene precisata la misura dell'utilizzo delle due citate fonti di finanziamento.

In merito ai profili di copertura, rileva che agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la corresponsione di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte

delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 18, comma 3-bis.

Segnala inoltre che la disposizione in esame, nell'istituire il predetto Fondo, prevede che esso possa essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno. Al riguardo, evidenzia che la dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 dell'istituendo Fondo è definita dalla norma come « iniziale » e che la relazione tecnica prevede la possibilità che dall'applicazione della norma medesima possano derivare ulteriori fabbisogni « allo stato non quantificabili ». In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento del Governo in merito alle modalità attraverso le quali dovrebbe farsi fronte all'eventuale ulteriore fabbisogno.

Riguardo all'articolo 32, che prevede disposizioni sulla riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero dell'interno, in applicazione della riduzione percentuale non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, riduca di 29 unità gli Uffici dirigenziali di livello generale relativi alla carriera prefettizia, dei quali 8 tra quelli assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e 21 tra quelli assegnati ai Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze. La relazione tecnica riferisce che tale riduzione farà conseguire un risparmio permanente di euro 5.954.385,22.

In proposito ritiene che andrebbe confermato che non risultino già scontati nelle previsioni tendenziali risparmi di importo eventualmente superiore, in relazione alla riduzione del personale in esame. Ritiene inoltre opportuno acquisire elementi volti

a confermare l'equivalenza, dal punto di vista finanziario, di tale risparmio rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa.

Riguardo all'articolo 32-*bis*, in materia di commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per mafia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 32-*ter*, che prevede norme sulla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera prefettizia, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 32-*quater*, che reca disposizioni in materia di tecnologia 5G, rileva che la norma prevede l'ausilio della forza pubblica – disposto dal prefetto su richiesta degli Ispettorati del MISE – per la disattivazione coattiva degli impianti in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in luogo della possibilità, prevista a legislazione vigente, di avvalersi della polizia postale. Non formula osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 32-*quinquies*, che reca norme sulla riorganizzazione del Servizio centrale di protezione, pur prendendo atto di quanto evidenziato della relazione tecnica, circa la natura ordinamentale della disposizione e la presenza di un vincolo di neutralità finanziaria al comma 1, lettera *b*), evidenzia che la novella dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, disposta dalla norma in esame consente di organizzare il Servizio centrale di protezione in base ad un numero di divisioni anche superiore a due, mentre, ai sensi dell'assetto disciplinato a normativa vigente, il Servizio è articolato in due sole divisioni. La norma sembrerebbe, pertanto, consentire una discrezionalità organizzativa potenzialmente in grado di determinare effetti di maggiore spesa. Al riguardo ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 32-*sexies*, che reca disposizioni sul Centro Alti

Studi del Ministero dell'interno, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni riguardo al comma 3, che prevede un onere limitato all'entità della spesa autorizzata. Con riferimento alle restanti disposizioni, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le strutture interessate presso il Ministero dell'interno siano in grado di svolgere i compiti assegnati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, garantendo quindi la neutralità delle disposizioni.

In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 3 dell'articolo 32-*sexies*, nell'autorizzare una spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019 per spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche dell'istituendo Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, provvede al relativo onere mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

Al riguardo segnala che le risorse destinate alle spese di funzionamento della menzionata Sede didattico-residenziale sono allocate sul capitolo 2920, piano di gestione 27, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale reca, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, stanziamenti pari a 1.739.569 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 sono previsti stanziamenti pari a 1.727.969 euro per il 2019 e a 1.739.569 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Tutto ciò premesso ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale del-

l'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l'articolo 33, che reca disposizioni sui compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, rileva che la norma rimuove un vincolo legislativo all'utilizzo di somme che risultano tra le « disponibilità degli stanziamenti di bilancio », disponendo la deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Osserva peraltro che, in relazione all'introduzione di tali disposizioni limitative – originariamente recate dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e trasfuse successivamente, nella sostanza, nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 – erano stati scontati risparmi di spesa, registrati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Ritiene che la deroga ai predetti limiti richiederebbe quindi una stima dei relativi oneri e un'idonea copertura, posto che l'utilizzo a tal fine di disponibilità di bilancio non appare conforme all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 34, che reca disposizioni sui richiami del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'utilizzo del personale volontario potrà essere disposto solo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'autorizzazione di spesa definita a legislazione vigente. Tanto premesso, rileva che non vengono esplicitati gli elementi alla base dello stanziamento aggiuntivo disposto.

In merito all'articolo 35, che reca ulteriori disposizioni sul riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, rileva, preliminarmente, che il fondo istituito dalle norme in esame è alimentato anche con quota parte dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e che tali norme fanno

riferimento, rispettivamente, a risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e a risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria da parte del Ministero della difesa. Le menzionate risorse erano destinate, a legislazione vigente, rispettivamente, « al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative », e a favorire un piano di dismissione e valorizzazione di immobili della difesa. Tanto premesso ritiene che andrebbe chiarito se la nuova destinazione dei risparmi in questione sia suscettibile di incidere sull'attuazione delle finalità e dei fabbisogni già previsti ai sensi della normativa vigente.

Ritiene infine opportuno acquisire più puntuali elementi di valutazione riguardo alla destinazione delle risorse allocate nel fondo, che reca disponibilità anche per l'esercizio in corso, posto che le disposizioni in esame indicano testualmente come finalità quella dell'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, mentre la relazione tecnica precisa che le risorse in questione sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attivazione di norme già in vigore (decreto legislativo n. 126 del 2018 recante « Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »).

In merito ai profili di copertura, rileva che la disposizione in commento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale

delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tale fondo risulta allocato, alla luce del disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021 (C. 1334) attualmente all'esame del Parlamento, sul capitolo 3029 del predetto stato di previsione.

Ai sensi della norma in commento, nel citato fondo affluiscono, da un lato, le risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, con riferimento alle risorse relative alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate e già affluite ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017, non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. In proposito, segnala che tali risorse ammontano ad euro 30.120.313 iscritti nel conto dei residui, ad euro 15.089.182 per il 2018 e ad euro 15.004.387 a decorrere dal 2019.

Nel medesimo fondo affluisce, altresì, una quota pari a 5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244 del 2012, rispettivamente conseguenti al processo di revisione dello strumento militare nonché allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa. Tali risparmi, destinati dalle disposizioni testé richiamate al riequilibrio dei principali settori di spesa del medesimo Ministero nonché alla ricollocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso allo stesso individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, risultano allocati sul capitolo n. 1153 dello stato di previsione dello predetto Ministero della difesa.

A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la devoluzione all'istituendo fondo di quota parte delle risorse accertate quali risparmi di spesa non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultavano preordinate ai sensi della normativa vigente.

Segnala, infine, che nei limiti delle risorse del fondo in parola si provvederà

anche agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nonché disposizioni correttive dei decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Riguardo all'articolo 35-*bis*, che reca disposizioni sul personale della polizia municipale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che la norma fa salvo l'obbligo del conseguimento degli equilibri di bilancio.

Riguardo all'articolo 35-*ter*, che reca norme sulla limitazione dell'orario di vendita, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della norma.

In merito all'articolo 35-*quater*, che reca norme sul potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, rileva che la norma istituisce un fondo con risorse destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle risorse medesime.

Evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento; in merito all'utilizzo, a copertura, di parte delle entrate che affluiscono al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, ritiene necessario chiarire se detto vincolo di finalizzazione non pregiudichi ulteriori iniziative e attività previste, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo in commento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo alla copertura dei relativi oneri:

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato Fondo reca per l'anno 2018 le occorrenti disponibilità;

quanto a 1 milione di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, fa presente che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità per l'anno 2018, mentre sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo riguardo alla capienza del Fondo per l'anno 2020, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021;

quanto a 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto finora destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli 18, comma 3-bis e 31-ter.

Il comma 3, inoltre, prevede che il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico di giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, per la quota spettante al Ministero dell'interno, la cui consistenza, in base alla relazione tecnica, si è assestata, nel corso degli anni, su 70-80 milioni di euro annui. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 35-*quinquies*, che reca disposizioni in materia di videosorveglianza, evidenzia preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Ritiene che andrebbe comunque acquisita conferma che l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della

legge di bilancio per il 2017 non pregiudichi l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a vedere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura, rileva che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dall'incremento – in misura pari a 10 milioni di euro per il 2019, a 17 milioni di euro per il 2020, a 27 milioni di euro per il 2021 e a 36 milioni di euro per il 2022 – dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, relativa all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo da ripartire per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tale riguardo, ricorda che le lettere b) ed e) del citato articolo 1, comma 140, attingono ai settori di spesa concernenti, rispettivamente, le infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione e l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica.

In particolare, la relazione tecnica al provvedimento in esame specifica che le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui è prevista la riduzione nell'arco temporale 2019-2022, risultano allocate sul capitolo 7411, piani gestionali nn. 6 e 7, e sul capitolo 7461, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il successivo comma 3 dispone che le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 2 potranno essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.

Ciò premesso, rammenta che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo svi-

luppo infrastrutturale del Paese sono già state oggetto di ripartizione ad opera dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017. In tale quadro, ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se le risorse previste a copertura sono quelle già attribuite al Ministero dell'interno, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 140, lettere *b)* ed *e)*, ad opera del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017.

Riguardo all'articolo 35-*sexies*, che reca disposizioni sull'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 36, che reca disposizioni sulla gestione e sulla destinazione dei beni confiscati, non ha osservazioni da formulare in merito alle norme del comma 3, lettere *f)* e *f-bis)*, che prevedono una diversa distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Ciò in considerazione del fatto che i proventi in questione hanno carattere eventuale e che, dunque, nessuna spesa permanente dovrebbe presumibilmente risultare finanziata a valere su tali riassegnazioni. In proposito ritiene comunque utile una conferma.

Non ha osservazioni da formulare, parimenti, con riguardo alle norme recate dal comma 3, lettera *b)*, in quanto le somme destinate ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa per il personale dell'Agenzia erano comunque già oggetto di riassegnazione.

Riguardo all'articolo 36-*bis*, che reca disposizioni sull'iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese, evidenzia che l'obbligo di registrazione dei provvedimenti giudiziari di sequestro e confisca previsto dalla norma in esame comporta una serie di attività connesse, da un lato, all'inoltro dei dati e/o documenti da parte delle cancellerie alle Camere di commercio e, dall'altro, alla registrazione degli stessi presso il registro delle imprese. In particolare, potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei sistemi informativi at-

tualmente esistenti in relazione sia alla fase di inoltro sia a quella di registrazione dei dati e documenti in parola.

Ritiene quindi necessario acquisire elementi informativi circa gli eventuali adeguamenti informativi necessari per l'attivazione della norma e le connesse esigenze finanziarie.

In merito all'articolo 37, che reca disposizioni sull'organico dell'Agenzia per i beni confiscati, con riferimento agli oneri recati dal comma 3, lettera *b)* – che prevedono l'assunzione di 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche – rileva che la relazione tecnica quantifica una spesa pari a circa 3,4 milioni di euro annui senza, però, fornire indicazioni circa l'eventuale sviluppo degli oneri medesimi nell'arco temporale di un decennio, come stabilito, invece, dalla legge di contabilità. In mancanza di tali dati, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina contrattuale cui saranno soggetti i dipendenti dell'Agenzia preveda la maturazione automatica di ulteriori emolumenti al variare dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne le spese connesse all'organizzazione e allo svolgimento del concorso previsto per l'assunzione delle 70 unità di personale sopraccitate, prende atto che le dotazioni di bilancio recano le disponibilità necessarie allo svolgimento del concorso stesso.

Con riguardo alle norme recate dai commi 1 e 2 – che prevedono la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia in luogo dell'unica prevista a legislazione vigente – rileva che la relazione tecnica indica i seguenti elementi:

attualmente sono in funzione quattro sedi secondarie;

la legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice antimafia prevedendo che solo una sede secondaria dovesse essere conservata. Nonostante ciò, la successiva legge n. 295 del 2017 ha previsto che fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni del citato codice antimafia dovessero continuare a operare le sedi secondarie già istituite;

in quanto funzionanti le spese per il funzionamento delle sedi secondarie sono iscritte in bilancio;

la spesa sostenuta per le 4 sedi secondarie è stata di circa 85.000 euro nel 2017.

Osserva in proposito che i commi 1 e 2 del testo in esame modificano la legislazione vigente, rendendo permanente una voce di spesa, riferita a 4 sedi secondarie che, in base alla legislazione previgente, avrebbe dovuto operare in via transitoria in attesa dell'adeguamento della pianta organica. Non appaiono pertanto evidenti le ragioni della mancata copertura dell'onere a regime recato dalle disposizioni in esame.

Va inoltre considerato che, in relazione alle nuove assunzioni deliberate dalle norme in esame ed all'ulteriore contingente di personale previsto ai sensi del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, la spesa per le 4 sedi appare destinata ad aumentare nel tempo. Alla luce di tali considerazioni ritiene necessario che il Governo fornisca una valutazione circa i costi derivanti dal mantenimento di quattro sedi, anche alla luce dell'incremento della dotazione organica di fatto prevista.

Con riferimento alle norme del comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis – che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia – rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione necessita di copertura, ma, nel descrivere il procedimento di quantificazione, non fa più riferimento alla necessità di copertura. Quest'ultima non è d'altra parte prevista dal testo del provvedimento. In proposito sottolinea che andrebbe acquisito un chiarimento, posto che la disposizione fissa l'indennità di amministrazione spettante ai dipendenti in misura superiore a quella attualmente erogata.

Rileva, infine, che il comma 3, lettera c), capoverso comma 4-ter, prevede, tra

l'altro, che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un contingente non superiore a 100 unità di personale per il quale l'Agenzia medesima sostiene un costo pari al trattamento accessorio. La relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri dal momento che la norma disporrebbe la mera « stabilizzazione di quanto previsto » dal comma 291 della legge n. 205 del 2017, che ha operato ad invarianza di spesa. Tuttavia quest'ultima disposizione prevedeva l'assegnazione del contingente soltanto in via provvisoria « fino all'adeguamento alla dotazione organica » prevista da apposita norma del codice antimafia. Pertanto, il contingente di personale comandato, e le relative spese, sembrerebbero aggiungersi a quanto già previsto a legislazione vigente, tenuto conto che l'utilizzo del medesimo personale era destinato ad esaurirsi una volta adeguata la dotazione organica. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire un chiarimento.

Con riferimento all'articolo 37-bis, che reca ulteriori disposizioni sull'Agenzia per i beni confiscati, non formula osservazioni, tenuto conto che le possibilità di collaborazione introdotte dalla norma in esame presentano carattere facoltativo e sono contenute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dell'Agenzia richiedente. Prende inoltre atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 38, che prevede una deroga alle regole di contenimento della spesa per l'Agenzia per i beni confiscati, rileva che la norma si limita a neutralizzare il venir meno di entrate per il bilancio dello Stato dovuto alla disapplicazione all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa. La relazione tecnica evidenzia che l'Agenzia dispone di un « elevato avanzo di amministrazione accumulato anche a seguito della drastica applicazione dei limiti » alla spesa di cui si prevede la disapplicazione. Pertanto la norma in esame rimuove un vincolo alla spesa che, secondo la relazione tecnica, ha contribuito a determinare il predetto avanzo.

Tenuto conto di tali indicazioni, ritiene opportuno chiarire se il venir meno dei predetti vincoli sia suscettibile di determinare spese dell'Agenzia di importo superiore al risparmio – già scontato nei tendenziali – annualmente versato all'erario. In tal caso, infatti, la norma determinerebbe un onere ulteriore rispetto a quello indicato.

In merito all'articolo 38-*bis*, recante disposizioni a sostegno delle vittime dell'usura, rileva che la relazione tecnica evidenzia che dall'attuazione della norma in esame possono derivare maggiori oneri – pari a circa 3 milioni di euro annui – affermando tuttavia che ciò determinerebbe un maggior utilizzo del Fondo di solidarietà che, essendo attualmente sottoutilizzato, sarebbe comunque ampiamente capiente per fronteggiare tali nuove dinamiche.

Pur rilevando, in via preliminare, che il Fondo appare configurato come limite massimo di spesa – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014 – osserva che la relazione tecnica evidenzia il carattere incerto delle stime, non sembra attribuire effetti alle anticipazioni in favore delle attività imprenditoriali e non dà esplicitamente conto degli utilizzi delle risorse del Fondo medesimo previsti da altre disposizioni del decreto in esame (articoli 18, 31-*ter*, 35-*quater*, 39).

Alla luce di ciò, ritiene che andrebbe acquisito un quadro complessivo delle risorse e degli impieghi del Fondo, nonché una conferma della effettiva possibilità, in caso di incapienza, di procedere a ripartizione proporzionale dei benefici.

Riguardo all'articolo 39, che reca norme sulla copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura rileva che l'articolo 39 reca, al comma 1, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame e pari complessivamente a 21.851.194 euro per l'anno 2018, a 75.028.329 euro per l'anno 2019, a 84.477.109 euro per ciascuno degli anni

dal 2020 al 2025, a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027.

Evidenzia che si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

trasmissione da parte della questura della documentazione necessaria alla Commissione territoriale in merito alla domanda di protezione internazionale, con oneri pari a 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019 (articolo 9);

possibilità di accesso per il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al Centro elaborazione dati al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate, con oneri pari a 150.000 euro per l'anno 2018 (articolo 18, comma 3, limitatamente all'anno 2018);

potenziamento di apparati tecnologici del Ministero dell'interno, con oneri pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare alla Polizia di Stato (10.500.000 euro per l'anno 2018 e 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.500.000 euro per l'anno 2018 e 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025) (articolo 22);

potenziamento, implementazione, aggiornamento dei beni strumentali, ristrutturazione e manutenzione degli edifici ed adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie, con oneri pari a 2 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019, e a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 (articolo 22-*bis*);

incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato in servizio in occa-

sione di calamità naturali o catastrofi o per altre necessità, con oneri pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 34);

reclutamento, mediante procedure selettive pubbliche, di 70 unità di personale per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, con oneri pari a 570.000 euro per l'anno 2019 e a 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 (articolo 37, comma 3, lettera *b*);

deroga alle norme della *spending review* con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articolo 38).

Rileva che ai predetti oneri si provvede:

quanto a 5.900.000 euro per l'anno 2019 e a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Al riguardo, nel segnalare che il citato accantonamento risulta capiente, evidenzia che, dal punto di vista meramente formale, si dovrebbe precisare che la riduzione disposta dalla norma in esame si riferisce alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, atteso che l'onere oggetto di copertura decorre a partire dall'anno 2019;

quanto a 4.635.000 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;

quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli

anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;

quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità;

quanto a 66.194 per l'anno 2018, quanto a 4.978.329 per l'anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civili diversi, auto rischi diversi e furto finora destinate al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Al riguardo, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli 18, comma 3-*bis*, 31-*ter* e 35-*quater*.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accer-

tamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca modifiche all'articolo 12 del codice della strada e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al codice della strada, rileva che le disposizioni in esame definiscono l'attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. In proposito, andrebbe chiarito se dall'applicazione della normativa in esame possa derivare una riduzione dei proventi da sanzioni pecuniarie rispetto a quelli eventualmente già iscritti nei tendenziali.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, considerato che il rappresentante del Governo non è ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti, ritiene che la Commissione possa esprimersi sul testo del provvedimento direttamente per l'Assemblea, anche al fine di verificare in quella sede che il provvedimento stesso non comporti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2018.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 novembre 2018 il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo nella medesima seduta, di quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione, nonché dei rilievi trasmessi dalle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento.

Non essendo ancora pervenuti i rilievi delle Commissioni competenti, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 88

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 95

SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 95
 ALLEGATO (*Emendamenti*) 98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Gianfranco LIBRANDI (PD) svolge alcune considerazioni generali sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, osservando come tutti gli interventi proposti per rilanciare l'economia si basino sul convincimento che una riduzione fiscale stimolerà le entrate tributarie, a seguito di un aumento dell'occupazione e del PIL. Questo presume, tuttavia, che vi siano delle misure volte a favorire l'attività delle imprese, che invece sono del tutto assenti dal provvedimento. Al contrario, per le aziende si prevedono minori detrazioni per ricerca e sviluppo e una riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro.

Ritiene peraltro poco credibili le previsioni favorevoli sull'economia formulate dal Governo, a fronte del segno complessivamente negativo delle stime espresso in ambito internazionale. Esprime forte pre-

occupazione per le conseguenze che la manovra avrà sui cittadini e sulle imprese, gran parte delle quali in questi ultimi mesi ha perso almeno il 20 per cento del proprio patrimonio proprio a causa dell'instabilità di questo Governo.

Esprime rammarico per il fatto che molti dei risultati ottenuti dal precedente Governo siano stati vanificati, come nel caso dell'eliminazione dell'ACE; la manovra appare piuttosto volta ad affrontare temi cari alla maggioranza e al Governo, che sebbene in parte condivisibili, rischiano di determinare effetti economici particolarmente preoccupanti. Rivolge un appello accorato alla maggioranza, affinché riveda le proprie posizioni.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza l'attivazione del circuito interno.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia garantita anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rileva innanzitutto come la ricostruzione fornita nella seduta di ieri dal relatore appaia completamente diversa rispetto alle valutazioni emerse durante le audizioni svoltesi presso la Commissione Bilancio. In quella sede, organismi indipendenti, come ad esempio l'Istat, hanno dato una interpretazione assai lontana dalle previsioni del Governo.

Ritiene inoltre inaccettabile far passare dei mancati aumenti come riduzioni di spesa. Ad esempio, la prevista sterilizzazione delle clausole IVA o delle accise non comporta una riduzione della pressione fiscale, come invece in più occasioni dichiarato dalla Lega durante la campagna elettorale.

Ancora più grave giudica il fatto che la legge di bilancio smantelli completamente la politica industriale attuata dal precedente Governo, rappresentata dal cosiddetto Piano Industria 4.0, che, oltre a

contemplare una nuova cultura di digitalizzazione delle imprese, metteva assieme il tema degli investimenti con il tema della formazione e del credito.

Evidenzia come la maggioranza e il Governo abbiano promesso strumenti a favore delle piccole imprese, mentre sono proprio queste ad essere maggiormente colpite dalle misure previste. L'eliminazione dell'ACE e l'introduzione della mini IRES, pubblicizzate come un vantaggio per le piccole imprese, in realtà interesseranno una platea assai meno ampia rispetto a quella che gode attualmente di agevolazioni. Anche l'innalzamento, oggettivamente importante, della soglia per usufruire del regime dei minimi, esclude oltre 800 mila imprese, che finiranno per non avere affatto agevolazioni.

A suo avviso, neppure la riformulazione del super ammortamento va nella giusta direzione, poiché prevede un'agevolazione solo per le imprese che effettuano incrementi di macchinari, mentre esclude le piccole imprese che, nella maggioranza dei casi, per innovare sostituiscono un impianto esistente.

Rileva come anche la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile dal 50 al 25 per cento, sia prevista solo a favore delle imprese che utilizzano personale interno, mentre le piccole imprese spesso per fare credito, sviluppo e innovazione devono ricorrere a personale esterno, e non potranno quindi in questi casi usufruire di agevolazioni sostanziali sul *tax credit*. Ricorda come invece nel Piano Industria 4.0 il Governo precedente avesse inserito la figura dell'*export manager* e altre misure per favorire l'internazionalizzazione delle piccole imprese. Esprime altresì rammarico per la riduzione dell'iper ammortamento, che consentiva alle imprese di innovarsi e di essere particolarmente competitive, e per il mancato rilancio dei PIR (Piani individuali di risparmio) e di altre forme di credito alle imprese.

Ritiene che la manovra scardini un sistema che aveva consentito una ripresa del PIL e aveva portato innovazione nel

mondo delle imprese con una discontinuità che non può che definire 'dolosa'. Si intende invece utilizzare quale leva fiscale per la crescita l'introduzione del reddito di cittadinanza, finanziato con ben 10 miliardi di euro, che tuttavia produrrebbe un aumento del PIL dello 0,2 o 0,3 per cento al massimo.

Esprime, in conclusione, la netta contrarietà del Partito democratico su una manovra che - al di là delle dichiarazioni rese dalla maggioranza - colpisce il sistema delle imprese, soprattutto piccole e medie, che sono elemento centrale per lo sviluppo del Paese.

Matteo COLANINNO (PD) esprime anch'egli preoccupazione ed una valutazione molto negativa sulla manovra, associandosi a quanto ricordato dai colleghi che lo hanno preceduto, soprattutto riguardo alle misure previste per le imprese.

Evidenzia, infatti, come vengano completamente smantellate misure che hanno dato risultati molto importanti. Si riferisce, in particolare, a Industria 4.0, l'IRI, e altre misure che i Governi Renzi e Gentiloni hanno introdotto, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale, con l'abbattimento di oltre 6 miliardi di euro dalla componente IRAP sul costo del lavoro. Si trattava di misure che investivano risorse pubbliche per fare ripartire l'economia, aiutare l'occupazione, consentire la ripresa economica del Paese. Sottolinea come si sia trattato di una politica economica orientata alla crescita, alle imprese, all'occupazione e agli investimenti, che non solo ha invertito un *trend* molto negativo, ma ha anche colmato il crollo dell'occupazione: più di un milione di posti di lavoro sono stati ripristinati, così come la propensione agli investimenti delle imprese, e la conseguente crescita del PIL. Le riforme in questione avevano ricevuto apprezzamento non solo dall'Unione europea, ma anche dal Fondo monetario e da vari istituti nazionali e internazionali.

Sottolinea come, invece, gli investitori di debito pubblico italiano, in questi pochi mesi di governo, abbiano dimostrato pre-

occupazione non solo sull'affidabilità e sulla tenuta dei conti, ma anche sull'efficacia delle misure messe in campo.

Anche per quanto riguarda le previsioni di crescita, rileva come tutti gli indicatori, e anche la stessa maggioranza, ipotizzino una congiuntura nazionale e internazionale negativa per effetto di una contrazione del commercio mondiale, anche a causa dei dazi imposti da Stati Uniti, Cina e le grandi potenze economiche. Si tratta di fattori che avranno effetti di rallentamento sulla crescita mondiale e in questa manovra non vi è alcun intervento per contrastare le previsioni di calo del PIL. Ci sarà invece a suo avviso una contrazione del credito, anche riconducibile alla restrizione della deducibilità e della svalutazione dei crediti deteriorati, previste dalla manovra, con implicazioni sulle imposte differite attive. Sebbene si tratti di misure rivolte prevalentemente alle banche e/o alle assicurazioni, avranno effetti sui bilanci delle aziende bancarie, che inevitabilmente verranno traslati in termini di costi sulle persone fisiche e sulle imprese. Probabilmente vi sarà anche una accresciuta difficoltà di accesso al credito, dove per effetto dello *spread*, che si mantiene ormai costantemente da mesi sopra i 300 punti, le imprese saranno costrette a presentare maggiori garanzie alle banche per ottenere le stesse linee di credito che avevano prima.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, ritenendo che l'Italia perderà credibilità e affidabilità. Teme che maggior debito, maggiori trasferimenti, maggiori misure assistenziali, poco o nulla sugli investimenti e poco o nulla sulla crescita e sulle imprese, possano determinare sinergie negative, che non potranno che riflettersi sulla cittadinanza e sulle imprese.

Raffaele BARATTO (FI) osserva come la manovra finanziaria presentata dal Governo sia riuscita ad attirare una universalità di critiche e a deludere tutti coloro che speranzosi l'attendevano.

In primo luogo ricorda i risparmiatori delle banche venete, traditi a suo avviso

dalle disposizioni recate dall'articolo 38, che limitano lo stanziamento complessivo per il ristoro a 500 milioni di euro l'anno, ovvero in misura che non si può considerare minimamente sufficiente se si conosce la dimensione del *crack* delle banche popolari. Sottolinea inoltre come le condizioni previste per ottenere il rimborso siano impossibili da rispettare per la stragrande maggioranza dei risparmiatori, e il tetto di risarcimento al 30 per cento delle perdite subite appaia particolarmente insoddisfacente.

Rileva inoltre che il mondo produttivo, cui erano state fatte innumerevoli promesse di riforme fiscali, porta a casa un risultato alquanto scarso, ovvero l'innalzamento del regime forfettario a 65.000 euro e la proroga delle agevolazioni per le imprese introdotte dal precedente Governo in materia di iper ammortamento.

Ritiene in conclusione che la manovra prelevi risorse dalla parte più produttiva del Paese per finanziare le misure simbolo del Movimento 5 Stelle di carattere assistenziale.

Segnala infine che l'Austria, che riduce le imposte su lavoro ed imprese, ha organizzato un convegno a Treviso per invitare le aziende italiane a trasferire le loro sedi a qualche minuto d'auto dal confine italiano.

Silvia FREGOLENT (PD) si associa alle valutazioni espresse dai colleghi che la hanno preceduta. Pur riconoscendo che quando cambiano le maggioranze è legittimo per i nuovi governi proporre nuove soluzioni rispetto al passato, richiama l'attenzione della maggioranza sull'opportunità di tutelare il grande patrimonio industriale del Paese, che è ancora una potenza industriale, la seconda industria manifatturiera d'Europa, con una capacità produttiva che non deve essere svilita.

Ricorda che il Piano Industria 4.0, attuato dal Governo precedente, è stato il primo piano industriale dopo vent'anni di assenza di un intervento complessivo di pianificazione del settore. È certamente

legittimo metterlo in discussione, ma occorre tuttavia presentare un piano industriale alternativo.

Rileva inoltre come le promesse di riduzione della pressione fiscale si siano poi rivelate una riduzione fiscale solo per i professionisti, non per la piccola e media impresa, a cui invece la maggioranza, in campagna elettorale, aveva garantito misure di sostegno. Osserva come l'eliminazione dell'ACE e dell'IRI porterà – come peraltro emerso nel corso delle audizioni tenutesi nei giorni scorsi, nelle quali si è manifestato l'atteggiamento critico da parte del mondo produttivo su queste scelte – soltanto nuove tasse e nuove imposte per le imprese.

Rileva come sia stato facile da parte della maggioranza assicurare ai risparmiatori colpiti dal *crack* delle banche il rimborso pieno e immediato, assai meno facile realizzare quanto promesso. Sottolinea la necessità di non deprimere il sistema bancario, ricordando che è agli istituti di credito che le famiglie affidano i propri risparmi e gli imprenditori richiedono finanziamenti. Rileva in proposito come il Governo precedente avesse adottato una serie di misure per cercare di far sì che le aziende italiane fossero meno « bancocentriche », mentre in questa legge di bilancio tutti quegli sforzi sono stati cancellati. Il sistema imprenditoriale tornerà quindi a rivolgersi in misura maggiore alle banche che, se depresse e in crisi di liquidità, non potranno certo concedere crediti alle imprese.

Deve inoltre evidenziare come la manovra proposta dal Governo non sembri introdurre nel sistema economico italiano quegli *shock* positivi che sono gli investimenti; e se non vi sono investimenti non si offre al Paese un vero motore di sviluppo. Il giudizio negativo del Partito democratico non nasce solo dal confronto con quanto fatto nelle passate legislature, ma anche dalla delusione sulle misure proposte dalla maggioranza, rispetto alle promesse fatte al Paese in campagna elettorale.

Quanto al reddito di cittadinanza, non ritiene di poter esprimere alcun rilievo,

dal momento che il Governo non fornisce al riguardo dati precisi. Se, tuttavia, non si ridarà slancio alla crescita, nel futuro sempre maggiori risorse dovranno essere destinate a sostegno della popolazione inattiva, destinata ad aumentare.

Preannuncia, infine, che il Partito Democratico presenterà una proposta di relazione alternativa ed invita il Governo a tenere conto delle sollecitazioni che provengono dal Paese reale e che sono tutte dirette alla modifica della manovra di bilancio.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) evidenzia innanzitutto, in considerazione delle competenze della Commissione Finanze, come molte sarebbero le questioni sulle quali soffermarsi, a partire dalla previsione del rimborso in misura pari al 30 per cento delle perdite degli azionisti delle banche, misura in contrasto a suo avviso con l'impostazione del codice civile.

Ritiene tuttavia che non si possa prescindere dal contesto più generale in cui si colloca la presente legge di bilancio. Se si osservano gli andamenti della Borsa negli ultimi mesi e il crollo dei titoli bancari non si può non rilevare come la caduta di questi valori abbia un'incidenza diretta sui risparmiatori. La sfida all'Europa e l'isolamento dell'Italia sono i termini conseguenti della decisione del Governo di confermare la manovra, che costituisce un azzardo politico ed elettorale. Il Ministro Salvini dichiara che il cambiamento segue alle scelte negative fatte negli ultimi anni. A parte la superficialità di una tale impostazione, sottolinea l'ambiguità della semplificazione che indica agli italiani un Governo che vuole lo sviluppo contrapposto alla Commissione europea che vuole la riduzione del debito. Si suggerisce in tal modo una sorta di antinomia tra i due obiettivi, quello dello sviluppo come elemento virtuoso e quello della riduzione del debito come astrazione. Eppure per ridurre il debito il Governo riconosce che occorre crescere; i soggetti intervenuti in audizione presso la Commissione Bilancio, fatta eccezione per il Ministro Tria, hanno tuttavia sostenuto che la manovra dell'E-

secutivo, fondata sulla spesa corrente, non determina crescita. Ci si deve dunque interrogare su come sia possibile ridurre il nostro debito senza stimoli alla crescita.

Inoltre si ripete oggi quello che era già avvenuto nel 2011: lo *spread* « mangia » la manovra. Ricorda alla Commissione che nell'agosto del 2011 furono bruciate risorse, nell'arco di quaranta giorni, equivalenti all'importo di ben tre finanziarie. I colleghi della Lega lo ricorderanno, anche se talora fingono di dimenticarlo, perché l'allora Ministro dell'economia era l'onorevole Tremonti, espressione indiretta della loro forza di Governo. E se lo *spread* vanifica la manovra, non saranno possibili né il reddito di cittadinanza né la revisione della legge Fornero. Ritiene anzi che la cosa più probabile sia che si inneschi un circolo vizioso, che condurrà il Paese direttamente alla recessione, con perdita di fiducia e aumento pericoloso dei tassi di interesse. È vero — come alcuni hanno ricordato — che il contesto internazionale non è favorevole, ma non si può dimenticare come in questi mesi la maggioranza, anche grazie alle tante parole in libertà, dalle quali lo stesso Draghi aveva messo in guardia, abbia portato il proprio contributo negativo al peggioramento della situazione del Paese.

Esprime in conclusione sulla manovra un giudizio che non può che essere severo, ritenendo che l'attuale maggioranza stia portando il Paese allo sbando. Ritiene che in queste condizioni, e con i delicati passaggi parlamentari ancora da affrontare, il Governo non durerà sino al prossimo mese di maggio. Invita i colleghi della maggioranza a farsi carico del peso delle decisioni assunte: si tratta di una responsabilità che non investe solo gli uomini del Governo ma che riguarda anche i singoli parlamentari della maggioranza, che saranno giudicati, se non dagli elettori, certamente dalla storia per il ruolo avuto nel futuro del Paese.

Marco OSNATO (FdI) evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia sia estremamente deluso e rammaricato dalla manovra di bilancio presentata dal Governo. E

ciò non per lo sfioramento del rapporto deficit-PIL, che riteneva legittimo o addirittura necessario, anche al fine di ripensare il modo dell'Italia di stare in Europa, ma per le modalità con le quali vengono utilizzate le risorse in tal modo recuperate. Riteneva infatti necessario uno *shock* fiscale positivo per il Paese, volto a rivoluzionare il rapporto tra cittadini, imprese e Stato; al contrario l'Istat indica oggi un aumento della pressione fiscale superiore al 2 per cento per un terzo delle imprese e più segnatamente per quelle piccole e medie, che rappresentano l'ossatura del Paese.

Con riferimento alla riduzione dell'imposizione fiscale, ricorda una intervista al sottosegretario Bitonci, nella si annunciava l'imminente diminuzione delle accise sui carburanti da autotrazione, poi ridimensionata dall'onorevole Villarosa, e intende chiarire al riguardo come la sterilizzazione di un aumento non possa essere considerata riduzione della pressione fiscale. Evidenza inoltre la totale assenza di incentivi all'occupazione e di misure per la riduzione del cuneo fiscale.

Rileva come anche sul tema del *welfare* si potesse fare molto di più; una messe enorme di soldi, pari a circa dieci miliardi di euro, saranno invece erogati attraverso un sistema sostanzialmente assistenziale, quale è quello del reddito di cittadinanza. Ritiene che raramente in una manovra di bilancio si siano viste disponibilità così grandi ampie utilizzate così male.

Giudica poi condivisibile l'aumento di stanziamenti sulla sicurezza, anche se avrebbe auspicato maggiore concretezza: l'incremento degli organici della Guardia di finanza riguarda poche centinaia di unità, mentre in questa Commissione il Comandante generale della Guardia di Finanza aveva indicato la carenza di organico in circa 5.000 unità, da assumere nel corso di un triennio.

Anche sul tema dell'immigrazione, cui il provvedimento dedica poca attenzione, non sono destinati ai rimpatri gli stanziamenti attesi.

In conclusione, non comprende dove sia il cambiamento annunciato dalla mag-

gioranza, a fronte di una manovra che si può definire consuetudinaria, che mira ad accontentare un grande serbatoio elettorale di una parte del Governo, scontentando il vero nerbo produttivo del Paese.

Alessandro CATTANEO (FI) esprime un giudizio fortemente negativo sulla manovra e preoccupazione per l'economia del Paese, già compromessa da interventi quale il cosiddetto decreto dignità, che non ha prodotto alcun segnale di ripresa dell'occupazione a tempo indeterminato né restituito dignità ai lavoratori precari, ma ha solamente reso più difficile la vita degli imprenditori.

Ricorda che durante l'esame del citato decreto, il Governo e la maggioranza avevano assicurato che nella manovra di bilancio sarebbero stati previsti sgravi fiscali consistenti per il lavoro a tempo indeterminato, dei quali tuttavia non vi è traccia, se non in misura fortemente insoddisfacenti.

Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, osserva come le opere pubbliche servano al Paese e che il debito possa e debba essere usato per realizzarle; tuttavia nella manovra non si va affatto in tale direzione.

Rivolgendosi quindi ai colleghi della Lega, sottolinea come la manovra, attraverso il reddito di cittadinanza, realizzi il più grande travaso di risorse dal Nord, che produce, al Sud che vive di una certa logica assistenzialista: 10 miliardi di euro che vengono buttati via, il cui conto è sostanzialmente in gran parte a carico delle popolazioni settentrionali. Sul reddito di cittadinanza non si hanno ancora elementi concreti ma stando alle simulazioni sull'ISEE, appare chiaro che le risorse andranno tutte o in gran parte al Meridione. Il Nord dovrebbe invece essere messo nelle condizioni di produrre al meglio, per continuare ad essere la locomotiva produttiva del Paese, aiutando certo in maniera solidaristica il resto del Paese. Eppure il reddito di cittadinanza non appare la soluzione giusta da questo punto di vista: è una misura che a suo avviso vizia culturalmente il Paese, cre-

ando lavoro nero e tradendo non solo coloro che virtuosamente, nel nord del Paese, producono ricchezza, ma anche quella platea di 6 milioni di cittadini che attendono risorse ingenti e non saranno accontentati.

Invita quindi la maggioranza a fermarsi per trasformare i 10 miliardi di euro del reddito di cittadinanza in altrettante risorse da destinare ad una sorta di « dote lavoro », in benefici fiscali per gli imprenditori che assumono, proprio per facilitare l'impiego a tempo indeterminato.

Preannuncia, come gruppo di Fratelli d'Italia, la presentazione di proposte costruttive al fine di migliorare i contenuti del provvedimento, che rischia altrimenti di sferrare un duro colpo all'economia italiana.

Francesco ACQUAROLI (Fdi) rammenta come all'avvio della legislatura e del proprio mandato politico avesse accolto con interesse la possibilità di stabilire nuove modalità di intervento politico, anche nei rapporti con l'Unione europea, anche al fine di consentire al Paese di ritornare a crescere, con maggiore autorevolezza. Ciò anche con l'obiettivo di garantire crescita e sviluppo alle imprese nazionali, ai settori strategici dell'economia italiana, agli enti locali, e alle categorie più deboli del Paese.

Rileva purtroppo come la manovra in esame non sembri rispondere a queste esigenze, anche per il forte condizionamento impresso dalla misura del reddito di cittadinanza, che destina risorse ingentissime a interventi di carattere assistenziale, sottraendole a obiettivi che ne avrebbero estrema necessità, primo fra tutti l'occupazione.

Il reddito di cittadinanza avrebbe avuto maggiore senso se il problema da affrontare fosse stato quello della difficoltà di accesso al mondo del lavoro; il problema in Italia è invece che il lavoro non c'è più, e occorre quindi creare occupazione mediante gli investimenti, rivolti innanzitutto alla defiscalizzazione delle imprese, ad incentivi alla produzione, alla creazione di nuovi settori strategici, all'implementa-

zione delle opportunità. Bisogna mettere in condizioni coloro che hanno ancora energie positive di poter tornare a produrre. È questa l'obiettivo fondamentale che la manovra in esame ha del tutto mancato. È certo vero che occorre farsi carico dei problemi delle categorie più deboli, di ogni singolo disoccupato, ma non si può rispondere a queste difficoltà con una misura meramente assistenziale quale il reddito di cittadinanza, con il rischio enorme di creare un vulnus che potrebbe essere letale per il futuro delle nostre imprese e del nostro Paese.

Per questi motivi ritiene che la manovra presentata dal Governo non sia condivisibile, sebbene certamente potrebbe essere migliorata. Si riferisce in primo luogo alla opportunità di introdurre nel disegno di legge misure di sostegno alle popolazioni della regione Marche fortemente colpite dal terremoto, a fronte di una stima di circa 45.000 cantieri privati che potrebbero essere avviati ove adeguate risorse fossero destinate alla ricostruzione, con evidenti riflessi positivi in termini di occupazione e di sviluppo. Sembra al contrario che, così come avvenuto per la città di Genova, vi sia una sorta di indifferenza nei confronti del sisma che ha colpito il centro Italia.

Ulteriori temi che appaiono del tutto assenti dalla manovra di bilancio sono quello della pesca, dell'agricoltura – altro settore strategico del Paese – e del recupero dei piccoli centri storici, periferici rispetto alle città metropolitane e che soffrono di un deperimento cui le amministrazioni non riescono a rispondere. Analogamente sarebbe stato auspicabile registrare maggiore attenzione nei confronti di coloro che sono stati colpiti dalla crisi del sistema bancario. Quella proposta dal Governo appare una risposta parziale e insufficiente, quasi a voler mettere a tacere le pretese di chi non ha avuto altra colpa che quella di fidarsi delle istituzioni bancarie.

Auspica in conclusione che vi siano ancora spazi di intervento sui quali lavorare insieme, in Commissione e in Assemblea, al fine di restituire dignità e pro-

spettive al Paese. Non c'è da parte del suo gruppo una volontà aprioristica di criticare, c'è invece una preoccupazione per quello che sta avvenendo. L'Italia per la prima volta sfida le Istituzioni europee e occorre usare maggiore responsabilità nell'impiego delle risorse. Il reddito di cittadinanza non deve essere una misura rivolta principalmente alla campagna elettorale per le elezioni europee; deve essere modificata e ridotta nel suo impatto sul bilancio, definendo un nuovo modo di essere vicini a chi vive in condizioni di sofferenza e povertà, esigenza che non può che trovare tutti d'accordo. Il timore è tuttavia che il reddito di cittadinanza, così come è stato proposto – o meglio come è stato presentato ai cittadini, perché ancora una proposta concreta non è stata definita – rischi di avere effetti fortemente negativi non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista del bilancio strutturale. Rivolge alla maggioranza un appello affinché si possa riaprire una discussione sui temi richiamati, offrendo al Paese una speranza di sviluppo, di crescita e di lavoro.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrut-

turale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Nadia aprile (M5S), *relatrice*, conferma quanto anticipato nella seduta svoltasi ieri e formula una proposta di rilievi favorevole sull'Atto in esame.

Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia il voto di astensione del Partito democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074 Ruocco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che sul provvedimento sono state

presentate 235 proposte emendative (*vedi allegato*).

Segnala che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e sulla base del perimetro dell'intervento normativo recato dalla proposta di legge in esame, devono ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Schullian 5.02 il quale interviene in materia di aliquota Iva per prestazioni accessorie per il benessere del corpo rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive; Rossini 7.02 il quale interviene in materia di bande musicali equiparando il loro regime fiscale alle società sportive dilettantistiche; Pella 9.01 e Fragomeli 9.038 che ridisciplinano l'imposizione immobiliare comunale istituendo una nuova Imu che sostituisce la vigente Imu e la Tasi; Occhiuto 9.02, che reca disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità; Vietina 9.03 e 9.04, che recano un complesso di interventi per le aree marginali montane;

gli identici Pella 9.05 e Pastorino 9.025, che consentono ai comuni di aumentare l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; gli identici Pella 9.06 e Pastorino 9.026, che consentono ai comuni di maggiorare l'aliquota Tasi a specifiche condizioni; gli identici Pella 9.07 e Pastorino 9.027, che consentono ai comuni di aumentare il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; gli identici Pella 9.010 e Pastorino 9.011, che consentono ai comuni di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione Tari e Tares ai soggetti cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti; gli identici Pella 9.012 e Pastorino 9.013, che ridefiniscono le procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali; gli identici Pella 9.014, Pastorino 9.028 e Fragomeli 9.037 che recano specifiche agevolazioni in tema di imposte di registro per contenziosi e trasferimenti immobiliari che coinvolgono le pubbliche amministrazioni; gli identici Pella 9.015 e Pastorino 9.030, che esentano gli enti locali dal pagamento del contributo unificato nei processi in cui sono parte; gli

identici Pella 9.021 e Pastorino 9.034, che consentono ai comuni di destinare parte del gettito Imu a strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali; Pastorino 9.024, propone di ripristinare, a partire dal 2019, la facoltà di prevedere aumenti dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e consentire la rateizzazione dei rimborsi delle maggiorazioni introdotte negli anni 2013-2018, dichiarate illegittime dalla sentenza n.15 del 2018 della Corte Cost.; Pastorino 9.029, che abolisce l'obbligo di destinare il 12,5 per cento dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada alla segnaletica stradale e al potenziamento dei servizi di polizia locale, lasciando all'ente locale la possibilità di ripartire detti proventi tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge; Cavadoli 13.05, che consente ai fondi immobiliari costituiti per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di acquistare anche gli immobili uso ufficio delle società partecipate dagli enti territoriali; Martino 15.6, 15.7 e 15.8, che modificano la disciplina delle sanzioni in materia, tra l'altro, di dichiarazione precompilata; Angiola 15.01, che subordina all'autorizzazione del giudice l'inizio dell'attività di esecuzione forzata in materia tributaria; Angiola 15.05, che modifica la disciplina delle notifiche degli atti di accertamento tramite PEC, disponendo l'applicazione delle norme generali del codice di procedura civile e obbligando l'ufficio a esperire tutti i tentativi di notifica; Angiola 15.04, che apporta modifiche alle modalità di determinazione dei redditi delle imprese in contabilità semplificata, disciplinata dal Tuir; Colucci 19.5, che elimina la tracciabilità delle operazioni sopra i 500 euro effettuate dai cd. compro oro; Brunetta 20.01, che introduce l'obbligo di rilascio di garanzia fideiussoria a carico delle imprese che emettono buoni pasto, nonché una specifica disciplina del diritto di recesso da parte degli esercizi convenzionabili; Brunetta 20.02, che modifica la di-

disciplina di erogazione di mutui per il risanamento dei centri storici di alcuni comuni colpiti da calamità naturali; Cattaneo 21.01, che modifica la disciplina fiscale e contabile dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci; Martino 21.02, che concede un credito d'imposta alle farmacie per l'adeguamento alle nuove norme in materia di anticontraffazione; Brunetta 21.03, che riapre i termini per l'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci per la trasformazione della società e l'estromissione dei beni dell'impresa individuale; Prestigiaco 24.01, che introduce l'esenzione Ires per le imprese che avviano attività economiche nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza; Bignami 24.02, che esclude dall'applicazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al decreto-legge 87 del 2018, i soggetti che abbiano in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro; Bignami 24.03, che estende ai commercialisti la possibilità di trasmettere il modulo di dimissioni telematiche previsto dalla legge; Bignami 24.04, che estende i casi in cui non si ha diritto all'indennità di disoccupazione a seguito di licenziamento

per giustificato motivo; Centemero 24.07 e 24.08, che recano alcune semplificazioni e agevolazioni per i soci delle srl che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente e per i soci di start up innovative; Sasso 27.2, che consente la gestione per l'intero anno di stabilimenti balneari e altre strutture connesse alle attività turistiche su aree demaniali affidate in concessione; Bignami 30.01 e 30.02, che concedono agevolazioni – sotto forma di detrazioni IRPEF e credito d'imposta – per l'acquisto e il comodato d'uso di dispositivi di sicurezza volti a tutelare la proprietà privata; Paolo Russo 31.02, che concede agevolazioni Irpef per il mantenimento di cani guida di non vedenti; Occhiuto 34.01, che reca una complessiva disciplina della compensazione dei debiti tributari mediante accollo del debito d'imposta altrui.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 17 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nell'alinea del comma 1 le parole: « primo semestre del » sono abrogate.

01. 01. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6." »;

b) al comma 2, le parole: « 1° luglio 2019. » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020. ».

01. 02. Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: « , fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente » sono abrogate.

01. 03. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Sopprimerlo.

1. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Semplificazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto).

1. A partire dalle comunicazioni relative al terzo trimestre 2019, l'amministra-

zione finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.

1. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter ».

3. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

1. 3. Marco Di Maio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

1. 4. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

1. 5. Marco Di Maio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 50.000 euro ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

***1. 6.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 50.000 euro ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

***1. 7.** Marco Di Maio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4 per cento ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

****1. 8.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 8 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 4 per cento ».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.

****1. 9.** Marco Di Maio, Fregolent.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In deroga al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, entro il 31 agosto 2019, una liquidazione IVA a contenuto precompilato riferita al primo semestre del periodo d'imposta 2019. Nel caso il contribuente non modifichi la liquidazione con comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre 2019, la stessa si intende acquisita con i dati precompilati.

1. 10. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti).

1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle

stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera *b)*, la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*.

2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze: 1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera *b)* del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera *e)* del comma 1 del citato articolo 9-bis, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera *f*) del comma 1 del citato articolo 9-*bis*, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera *a*) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera *b*) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 1.

1. 01. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Abrogazione obblighi informativi contribuenti forfetari).

1. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi re-

lativamente all'attività svolta.» sono sopresse.

- 1. 02.** Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica).

1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro. ».

2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- 1. 03.** Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica).

1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: « a partire dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite con le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui

all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- 1. 04.** Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Impegno alla trasmissione telematica di dichiarazioni e trasmissioni).

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore a due anni, tacitamente rinnovabile.

- 1. 05.** Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 2.** Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, al comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione ».

- 2. 5.** La Relatrice.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La trasmissione telematica è effettuata su base annuale, con modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

2. 4. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Esonero da annotazione nei registri IVA per i contribuenti soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. I soggetti obbligati alla emissione delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in ap-

posito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." ».

2. 01. Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Abolizione del redditometro).

1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.

2. 02. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole « ai professionisti » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

2. 03. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole « ai professionisti » sono aggiunte le seguenti: « e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013 ».

2. 04. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Registrazione delle start up).

1. All'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: « con cadenza non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine previsto dal successivo comma 15. »;

b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

« 14-bis) In caso non siano subentrate variazioni delle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali delle *start up* innovative, le dichiarazioni di cui ai commi 12 e 13 sono previste annualmente. ».

2. 05. Centemero.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle *start-up* partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo le parole: « scambio di informazioni » sono inserite le seguenti: « ovvero, in via sperimentale per l'anno solare 2019, a condizione che la società cessionario o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionario, sia una piccola e media impresa

innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015. ».

2. 06. Centemero.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali).

All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70 del 1988, dopo le parole: « dalla dichiarazione annuale » sono aggiunte le seguenti: « anche se chiesto a rimborso in sede trimestrale, ».

2. 07. Claudio Borghi.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

3. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Sopprimere il comma 2.

***3. 3.** Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Sopprimere il comma 2.

***3. 4.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, la parola: « nono » è sostituita dalla seguente: « dodicesimo ».

3. 5. Trano.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: h-bis.7) alle tasse sulle concessioni governative.

4. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: h-bis.7) alle tasse universitarie e scolastiche.

4. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Semplificazione del pagamento dell'imposta di bollo virtuale).

1. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 sulle fatture elettroniche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto

legislativo 3 agosto 2015, n. 127, con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate.

4. 01. Martinciglio, Trano.

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.

5. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa.

5. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca).

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

5. 01. Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

5. 02. Schullian, Gebhard, Plangger.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **6. 1.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

* **6. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è disposta la soppressione del modello dichiarativo 770, limitatamente alle dichiarazioni relative ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

6. 3. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) ai fini dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rimangono in vigore i vigenti termini relativi all'attuale presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta nonché l'integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

6. 4. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Soppressione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, degli studi di settore e dei parametri).

1. Sono abrogati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed i parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri, degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale cessano di produrre effetti nei con-

fronti dei soggetti interessati agli stessi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Sono altresì abrogate le norme che fanno rinvio a qualsiasi titolo alle disposizioni abrogate dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. 01. La Relatrice.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI).

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 12-ter le parole: « novanta giorni dalla data » sono sostituite

dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello ».

6. 02. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Termine saldo e primo acconto imposte sui redditi e Irap).

1. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole « entro il 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 luglio ».

6. 03. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Scadenza CU dal 7 marzo al 16 marzo di ogni anno).

1. All'articolo 1, comma 952, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 7 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo ».

6. 04. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche al regime sanzionatorio per visto di conformità infedele su modello 730).

1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1997, n. 241, al secondo periodo le parole: « pari all'importo dell'imposta, della sanzione e pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti

al contribuente degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'importo della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ».

- 6. 05.** Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di scioglimento di società di persone).

1. In tutte le ipotesi di cui all'articolo 2272 del codice civile la società si scioglie senza che sia redatto idoneo atto pubblico di cui all'articolo 2699 del medesimo codice civile.

- 6. 06.** Comaroli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi termini e modalità per la trasmissione della dichiarazione IVA).

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2019, il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto e stabilito tra il 1° febbraio e il 31 dicembre dell'anno successivo ».

- 6. 07.** Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazioni per le bande musicali ed equiparazione alle società sportive dilettantistiche con riguardo al regime fiscale).

1. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali, tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

- 7. 02.** Emanuela Rossini, Gebhard, Planger, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore).

1. All'articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: « religiose, » sono aggiunte le seguenti: « assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), ».

- 7. 03.** Trano.

ART. 8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

8. 1. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

8. 2. Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Delega al Governo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disporre sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;

b) modificare le disposizioni vigenti che limitano la sfera difensiva del contribuente, abrogando ogni disposizione che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico dello stesso.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

8. 01. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accoman-

dita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.»;

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui al-

l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.

8. 02. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Regolarizzazione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico di dichiarazioni e liquidazioni periodiche).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: « In tal caso, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo, »;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese

antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione ».

8. 03. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Ritenute di acconto effettuate non versate dal sostituto di imposta).

1. L'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che il sostituto non è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute di acconto da questi effettuate nei confronti del primo e non versate.

8. 04. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali).

1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

8. 05. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazione procedure per l'applicazione della sanzione per omesso scontrino fiscale).

1. La violazione dell'obbligo relativo all'emissione degli scontrini fiscali per l'intero importo del corrispettivo dell'opera-

zione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è immediatamente contestata ai commercianti al minuto e agli esercenti attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante verbale, redatto con l'ausilio di sistemi informatici, con la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, le modalità con cui è stata constatata la violazione e la relativa sanzione applicata. Copia del verbale è consegnata al trasgressore. Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ridotta del 30 per cento. Qualora entro 60 giorni dalla consegna del verbale non sia stato proposto ricorso e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

8. 06. Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Patent Box).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di *patent box*, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di *ruling* di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in

apposita ed idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.

2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al *ruling* preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai

sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa regime previsto dai commi da 37 a 44 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedure di *ruling* in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.

5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.

8. 07. Centemero, Gusmeroli.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dalle altre disposizioni speciali in materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è predisposto un modello uniforme per le deliberazioni comunali in materia di tributi. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti gli enti locali italiani, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

9. 1. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Unificazione del tributo comunale sugli immobili con abolizione della Tasi (Nuova IMU)).

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modi-

ficarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b)* del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;

b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata

dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abi-

tuale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma;

c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con

esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera *c)*, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del

possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.

16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che il valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *0a*) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.

19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze di ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il

giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informa-

tico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.

26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni

italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere *b*), *c*) e *d*), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al

versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso

di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia

stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

9. 01. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Nuova IMU).

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del

catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera *b)* del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *0a)* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

9. 038. Fragomeli, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità dai loro bilanci).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale:

a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;

b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la

comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui al presente articolo è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di *compliance* normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

9. 02. Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis, Nevi, Napoli, Cannizzaro, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:

ART 13-bis.

(Interventi a favore delle aree marginali montane).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.

2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) altimetria;

b) rischio desertificazione economica e commerciale;

c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:

a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;

b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:

a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità;

7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

8. Le Regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.

10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, a cadenza annuale.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

9. **03.** Vietina, Bignami, Nevi, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane).

2. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:

ART. 13-bis. — *(Interventi a favore delle aree marginali montane).* — 1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.

2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone

franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:

- a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei Comuni delle zone montane;
- b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
- c) rivitalizzano i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
- d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

16. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani.

17. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:

- a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
- b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
- c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

18. I Comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come

montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

19. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

20. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.

21. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, a cadenza annuale.

22. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 04. Vietina, Bignami, Nevi, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

* **9. 05.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

1. A decorrere dal primo gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

* **9. 025.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Tasi).

1. All'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

« A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n. 147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia

stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018 ».

** **9. 06.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Maggiorazione della tassa sui servizi indivisibili).

1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10-26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018 ».

** **9. 026.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Adeguamento tariffe Cosap).

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1), sottopunto I), le parole: « lire 1.500 per utenza » sono sostituite dalle parole: « 2 euro per utenza »;

b) al punto 1), sottopunto II), le parole: « lire 1.250 per utenza » sono sostituite dalle parole « 1,80 euro per utenza »;

c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».

* **9. 07.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Adeguamento tariffe Cosap).

1. Al comma 2, lettera f) dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1), punto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle parole «2 euro per utenza»;

b) numero 1), punto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle parole: «1,80 euro per utenza»;

c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente» è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».

* **9. 027.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disciplina della TARI).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».

** **9. 08.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disciplina della TARI).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. ».

**** 9. 09.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disciplina della TARI).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole « per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle parole « per gli anni dal 2014 al 2020 »;

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

« 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. ».

**** 9. 036.** Fragomeli, Topo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

« 691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso

di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici ».

*** 9. 010.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

« 691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto

gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».

* **9. 011.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali. Ridefinizione procedura di riparto).

1. All'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.

** **9. 012.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali. Ridefinizione procedura di riparto).

1. All'articolo 2, comma 11, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.

** **9. 013.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma *1-ter* è inserito il seguente:

« *1-quater.* Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:

« *a-bis.* Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a

favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

*** 9. 014.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali ».

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:

« a-bis). Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 ».

*** 9. 028.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n.131, è aggiunto in fine il seguente comma: « 1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali. »

2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:

« a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00. ».

*** 9. 037.** Fragonelli, Topo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « dello Stato, » sono aggiunte le seguenti: « le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « al contributo unificato il processo e le parti già esenti ».

**** 9. 015.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera q), dell'articolo 3, dopo le parole: « dello Stato, » sono aggiunte le seguenti: « le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

b) al comma 1 dell'articolo 10, le parole: « al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « al contributo unificato il processo e le parti già esenti ».

**** 9. 030.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Salvaguardia dell'entrata propria comunale).

1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

*** 9. 016.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Salvaguardia dell'entrata propria comunale).

1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Legge 24

dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11 » sono soppresse.

*** 9. 017.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Sede di incardinamento del contenzioso tributario).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta ».

**** 9. 018.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Sede di incardinamento del contenzioso tributario).

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta ».

**** 9. 031.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Tutela dei crediti comunali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.

* **9. 019.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Tutela dei crediti comunali).

1. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.

* **9. 032.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune. ».

** **9. 020.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune ».

** **9. 033.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione).

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio rego-

lamenteo possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

*** 9. 021.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione).

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con

la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

*** 9. 034.** Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali).

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

**** 9. 022.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali).

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.

**** 9. 035.** Pastorino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta unica comunale).

1. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite l'Agenzia delle entrate e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la trasmissione in via telematica delle deliberazioni e dei regolamenti di cui al primo periodo ed è fissata la data, comunque non successiva al 14 ottobre 2018, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di trasmissione ».

9. 023. Brunetta, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni).

1. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali. A seguito delle risultanze

di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subito da ciascun comune.

2. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

9. 024. Pastorino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;

b) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati.

9. 029. Pastorino.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ritardi nel mettere a disposizione dei contribuenti gli elementi indispensabili per la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge, i termini per adempiere sono di diritto prorogati per un periodo corrispondente al ritardo stesso.

10. 2. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, il seguente comma:

3-quater. In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto al comma 3, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso.

10. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 11.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).

1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla

base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non adottati né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile ».

c) al comma 7 sostituire la lettera d), con la seguente:

d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso ».

11. 1. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) Anteporre al comma 1 le seguenti parole: « Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente articolo: « ART. 12-bis. (Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale) »;

b) al comma 1:

le parole: « avviso di accertamento » sono sostituite dalle seguenti: « atto impositivo »;

le parole: « fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, » sono soppresse;

c) al comma 2, lettera c), la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « trenta »; la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

d) al comma 5, la parola: « Decorsi » è sostituita dalle seguenti: « Nel caso di avviso di avvio del procedimento, decorsi »;

e) al comma 6:

le parole: « Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma » sono soppresse;

la parola: « Decorso » è sostituita dalle seguenti: « Nel caso di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, decorso »;

dopo le parole: « n. 446 » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 »;

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Resta salva l'applicazione, entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 5, delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

g) al comma 7:

alla lettera b), la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

alla lettera *c*), dopo la parole: « termini di » sono aggiunte le seguenti: « prescrizione e »;

alla lettera *d*), dopo la parola: « accertamento » sono aggiunte le seguenti: « , a pena di nullità dello stesso »;

h) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti per i quali la legge vigente stabilisce modalità procedurali di dialogo preventivo con il contribuente.

11. 2. La Relatrice.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « , le notizie e i dati non adottati né »

* **11. 3.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: « , le notizie e i dati non adottati né »

* **11. 4.** Marco Di Maio, Fregolent.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

8. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente

prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

11. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 13.

Sopprimerlo

* **13. 1.** Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Sopprimerlo.

* **13. 2.** Fragomeli, Topo.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. » è inserito il seguente periodo: « I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).

13. 5. Ungaro, Fregolent.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. » è inserito il seguente periodo: « I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata ».

Conseguentemente: sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).

13. 4. Ungaro.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente;

ART. 13-bis.

(Semplificazioni per l'acquisto di immobili di proprietà anche delle società interamente partecipate da enti territoriali).

All'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente integrato e modificato, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: « di proprietà degli enti territoriali » sono aggiunte le parole: « e delle società dagli stessi interamente partecipate » e dopo le parole: « nonché altri immobili di

proprietà dei », le parole: « medesimi enti » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti sopra indicati ».

13. 05. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Deducibilità IMU immobili strumentali).

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole « misura del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « misura del 40 per cento. ».

13. 06. Fragomeli, Topo.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(TASI degli immobili merce).

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: « Per i fabbricati costruiti » fino a: « all'azzeramento. », sono sostituite dalle seguenti: « Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. ».

Conseguentemente: gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019 sono ridotti di 10 milioni di euro.

13. 07. La Relatrice.

ART. 15.

Sopprimere il comma 1.

15. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, al comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è correttamente emessa con le modalità di cui al comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno d'imposta 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica in misura ridotta alla metà del minimo edittale ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

15. 2. La Relatrice.

Sopprimere il comma 2.

15. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 3, dopo le parole: fuori dai casi di omessa dichiarazione con imposta

a debito, *aggiungere le seguenti:* e salvo i casi di condotte finalizzate ad ostacolare e creare pregiudizio all'azione di controllo.

15. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o non abbiano prodotto danno alle entrate o indebita fruizione di detrazioni, deduzioni o altro beneficio. ».

15. 5. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione consente, su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate mensili, da un minimo di cinque fino ad un massimo di trenta, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della sanzione. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

15. 9. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « di lieve tardività o di » sono sostituite dalle parole: « di tardività o ».

15. 6. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175, non si applicano nei casi previsti dal comma 5-ter, qualora l'errata o tardiva trasmissione da parte di soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti per la redazione della dichiarazione dei redditi precompilata non abbia comportato un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

15. 7. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di » sono sostituite dalle parole: « si applica la sanzione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non si fa luogo all'applicazione della sanzione nei casi di tardività o di ».

15. 8. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « pagamento » sono aggiunte le seguenti: « previa autorizzazione del giudice ».

15. 01. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Parimenti per tale periodo il soggetto passivo può rettificare la propria dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata, sia che risulti a credito e sia che risulti a debito ».

15. 02. Angiola.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

All'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: « concordanti » sono aggiunte le seguenti: « con prove fornite dall'ufficio ».

15. 03. Angiola.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, la parola: « esclusione » è sostituita dalla seguente: « inclusione » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ufficio deve esperire tutti i tentativi di notifica addebitando poi le dovute spese necessarie. ».

15. 05. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

All'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione del reddito di cui al presente comma assumono rilevanza le rimanenze iniziali e finali ».

15. 04. Angiola.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Estensione del principio del contraddittorio in ambito fiscale e attenuazione degli automatismi nell'applicazione delle sanzioni fiscali in caso di incertezza fiscale).

1. In attuazione degli articoli 6 sullo scambio di informazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria, nonché 10 e 12 sulla leale collaborazione, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 2, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo. »;

b) all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I contribuenti, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di

persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 1, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo. »;

c) all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Ciascuno, prima dell'irrogazione della sanzione, a diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti dinanzi all'ufficio irrogante al fine di fornire gli atti e le informazioni che gli sono richiesti o che ritiene necessari. »;

d) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « Nelle memorie difensive post-provvedimento o in adesione occorra una valutazione concreta da parte degli accertatori al fine di assicurare un omogeneo trattamento sanzionatorio dinanzi ad analoghe violazioni, con adeguato bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti. ».

15. 06. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità).

1. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è sostituito dal seguente:

ART. 39.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di

conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari alla metà del minimo indicato nel primo comma della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo comma della presente lettera.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo comma della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi;

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accerta-

mento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste nei primi commi delle lettere A e B e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario.

15. 07. Caso, Trano.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3) I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, hanno diritto di accedere alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale ed alla rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo. Le informazioni non rimosse dall'amministrazione fiscale sono inutilizzabili contro i contribuenti.

16. 2. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Conservazione fatture elettroniche esclusivamente attraverso il servizio gratuito dell'Ade).

1. Il primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: « Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, a mezzo esclusivo del servizio gratuito di conservazione di cui al comma 1.

16. 01. Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Abolizione dello « split payment »).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 17-ter e le parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter » di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre

2019 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

17. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

17. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazione in materia di prestazioni accessorie ai fini della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti

alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere, a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi. ».

18. 01. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di Irap).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale. ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21,

comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

18. 02. La Relatrice.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Semplificazioni in materia di detrazioni IVA).

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – (*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*). – 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad alimentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo

non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta

ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera *b*), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. 03. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso).

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *0a*), le parole da: « ai fini » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.

18. 04. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli).

1. L'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è abrogato.

18. 05. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Interpretazione autentica della norma sulla separata indicazione in fattura del prezzo degli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli).

1. L'articolo 3, comma 3, della legge n. 441 del 1981, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non hanno effetti di natura fiscale.

18. 06. Alessandro Pagano, Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di compensazioni).

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, primo periodo, le parole « 5.000 euro annui » sono sostituite con le seguenti: « 15.000 euro annui ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 7, primo periodo, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: 15.000 euro »;

b) al numero 7-bis, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese

fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

18. 07. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Misure per il risparmio delle spese in materia di notifiche alle PP.AA.).

1. Al primo comma dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, dopo le parole: « gestito dal Ministero della Giustizia » sono aggiunte le seguenti: « e l'indice delle Pubbliche Amministrazioni o altro pubblico elenco gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale ».

18. 08. Caso, Trano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Semplificazioni IVA per le procedure concorsuali).

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. ».

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7. ».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

« 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura

concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

d) il comma 5 è sostituito con il seguente:

« 5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a);

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. 09. Trano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di IVA).

1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, l'articolo 10, comma 1, n. 21, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 010. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di IVA).

1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al numero 21), dopo le parole: « legge 21 marzo 1958, n. 326, » sono inserite le seguenti: « incluse le prestazioni

di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 011. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di tributi locali).

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b-quater*) non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 012. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Società di comodo e in perdita sistemica).

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, i commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies* sono abrogati.

2. L'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 013. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Società di comodo e in perdita sistemica).

1. La disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies* si applica a condizione che le società ivi contemplate abbiano effettuato immobilizzazioni superiori a un milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 015. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia di ravvedimento operoso).

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

ART. 13-bis.

(Ravvedimento parziale).

1. È consentito al contribuente avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera *a)*, *a-bis)*, *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)* e *c)* dell'articolo 13.

2. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

3. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

18. 014. Ruggiero, Trano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 38, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

dopo le parole: «risparmio dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti: e sentito l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nazionale il quale, contattato l'ordine ove ha il domicilio il contribuente verificato, deve dotarsi di apposita struttura collaborativa a costo zero per il Ministero.

18. 016. Angiola.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti:

«01. All'articolo 49, del decreto legislativo n. 231 del 2007 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. L'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario non costituisce infrazione alla disposizione di cui al precedente comma 5” ».

«02. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sopprimere le parole da «e dalla banca» fino a «dall'altro soggetto obbligato»;

b) al comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-bis dopo le parole: «50.000 euro» sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del capoverso.

19. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

« 01. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sopprimere le parole da: « e alla banca » fino a « dall'altro soggetto obbligato »;

b) al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) aggiungere, in fine, le parole: « e, nel medesimo caso, per l'eventuale violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51.

19. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 5.000 euro;

b) al comma 1, sostituire il comma 7-ter con il seguente:

« 7-ter. Nel caso di particolare tenuità del fatto e di comportamento non abituale dell'autore dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 2.500 euro ».

19. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Nevi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso 1-bis) aggiungere, in fine le seguenti parole: La sanzione di cui al presente comma si applica agli assegni emessi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Gli istituti di credito, prima di procedere all'incasso, sono tenuti a segnalare al portatore dell'assegno, la mancata presenza della clausola di non trasferibilità;

b) alla lettera c), capoverso comma 7-bis sopprimere la lettera c).

19. 4. Della Frera, Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 è abrogato.

19. 5. Colucci, Lupi.

(Inammissibile)

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre l'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti: e comunque nei limiti dell'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.

20. 3. Trano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

20. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto).

1. All'articolo 5 del « Regolamento recante disposizioni in materia di servizi

sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122, del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: « le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi »;

b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le parole: « o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2 ».

20. 01. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986).

1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di

dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

20. 02. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito professionale di cui al comma 1 è dato dalla differenza tra il reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi degli articoli 53 e 54 e le somme prelevate a favore dello stesso lavoratore autonomo nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 e non ancora prelevati, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I lavoratori autonomi che optano, oppure adottano un regime di contabilità ordinaria in base ad un comportamento concludente, possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'eventuale opzione potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.

21. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Nevi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Assegnazione agevolata dei beni ai soci).

1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sostituiti dai seguenti:

« 115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai

soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ».

2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

21. 01. Cattaneo, Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Agevolazioni per l'adeguamento delle farmacie alle nuove norme in materia di anticontraffazione).

1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di 500 euro, per l'acquisto di *hardware* e *software*, necessari per il controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere *r-bis*) e *s-bis*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera *d*), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di *hardware* e *software* atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 21 settembre 2018, n. 108. Per l'attuazione del presente

comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21. 02. Martino, Mandelli, Nevi, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci per la trasformazione agevolata della società e per l'estromissione dei beni dell'impresa individuale).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni

indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

21. 03. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, le parole: « 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro », ovunque esse ricorrano.

21. 04. Alessandro Pagano, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Cessione crediti dei professionisti).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali »;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione ».

21. 05. Cancelleri, Trano.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 22.

(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 125 a 127 si applicano per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, alle condizioni di cui al comma 2.

2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore:

a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, primo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è raddoppiato;

b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.560 euro annui;

c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.200 euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze

sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 256 milioni di euro per l'anno 2019, a 767 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.278 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 767 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

22. 1. Trano.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE).

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « non esercenti attività di impresa », sono inserite le seguenti: « con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10 »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese

fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

22. 01. Caon, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Redditi fondiari percepiti).

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: « ad uso abitativo » e le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore » sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In caso di canoni non percepiti, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

23. 1. Pastorino.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« ART. 23.

(Disposizioni in materia di redditi derivanti da locazione).

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Qualora il locatore sia una persona fisica non esercente attività di impresa, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale, se non percepiti nel periodo di imposta di riferimento in cui si è verificato il possesso, non concorrono a formare il reddito, anche precedentemente la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

23. 3. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alesandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: concernente l'imputazione dei redditi fondiari,

aggiungere le seguenti: le parole: « ad uso abitativo » e.

23. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* La mancata percezione dei redditi di cui al comma 1 è provata dall'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione in udienza per la convalida ovvero dall'atto di ingiunzione di pagamento ».

23. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Semplificazioni per le cessioni di immobili).

1. La disciplina dell'articolo 1, comma 497, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alle cessioni aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da

pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23. 01. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Semplificazioni per le cessioni di immobili).

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, le parole: « per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze » sono sostituite dalle seguenti: « per le cessioni di fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

23. 03. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con mo-

dificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

23. 02. Centemero.

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione;

il comma 1-*bis*, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti

dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) »;

al comma 3, le parole: « in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 », sono sostituite dalle seguenti: « in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito

complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in un territorio montano o in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione».

24. 3. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: alla formazione del reddito complessivo con le seguenti: alla formazione della base imponibile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).

3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:

a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;

b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;

c) nascita o adozione di un figlio.

3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

24. 2. Ungaro, Fregolent.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (cosiddetto Shock IRES)).

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2019, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;

b) quanto a 2 miliardi di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, nonché a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2014-2020;

c) quanto a 2 miliardi di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027;

d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

24. 01. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione e/o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima ».

24. 02. Bignami, Vietina, Pettarin, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 dopo le parole: « delle organizzazioni sindacali » sono aggiunte le seguenti: « e da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ».

24. 03. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro).

1. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento

degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

24. 04. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Rientro cervelli).

1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 44-bis.

(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata).

1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti di docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:

a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;

b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) e seguenti;

c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o

equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;

d) i docenti non ricoprono già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;

e) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;

f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione del docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;

g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra "con dote", con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote;

h) i docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo "peer reviewed", ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico;

i) le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile ».

24. 05. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Rientro professionisti e ricercatori).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « nei tre periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei cinque periodi d'imposta successivi »;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affidato preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2019,

anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.

24. 06. Centemero.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

Al fine di incentivare e di aiutare la crescita delle *start-up* innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis) L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle S.r.l. che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle stesse società.

1-ter) Ai soci amministratori di *start-up* innovative sotto i 30 anni non è previsto il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.

24. 07. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Semplificazioni in materia di start-up).

1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle *start-up* innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle

società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società ».

2. All'articolo 25, comma 14, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « con cadenza non superiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine previsto dal comma successivo e, con cadenza non superiore a sei mesi, nel caso di variazione delle condizioni richieste al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali ».

24. 08. Centemero.

(Inammissibile)

ART. 25.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

* **25. 1.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

* **25. 2.** Marco Di Maio, Fregolent.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.

** **25. 3.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.,

**** 25. 4.** Marco Di Maio, Fregolent.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.,

**** 25. 5.** Pastorino.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.,

**** 25. 6.** Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 3, sopprimere le parole: e l'attività di vendita di articoli sessuali (« sex shop »),.

25. 7. Ungaro.

ART. 26.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: « In ogni caso, la spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente ».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: valutati in

100 milioni con le seguenti: nel limite di 100 milioni.

26. 1. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 4, dopo le parole: dell'esercizio aggiungere le seguenti: ampliato o riaperto.

26. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 27.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 26 i titolari di farmacie situate nei comuni di con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.

27. 1. Martino, Mandelli, Nevi, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Per destagionalizzare le attività turistiche ed al fine di qualificare l'accoglienza turistica, sulle coste del territorio nazionale, è consentita per l'intero anno la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle

relative determinazioni dell'autorità competente. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.

4. Per gli stabilimenti balneari e le altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse, la cui continuità della gestione per l'intero anno ai sensi del comma 2-bis comporta l'ampliamento dell'attività turistica per cui è richiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa ai mesi di apertura ulteriori rispetto alla sola stagione balneare.

27. 2. Sasso, Tateo, Giannone.

(Inammissibile)

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28-bis.

(Procedure).

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I soggetti individuati nell'articolo 25 che avviano una nuova attività in corso d'anno possono presentare la richiesta di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di inizio attività individuata dall'articolo 35, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina e comunica al soggetto richiedente la misura del contributo

spettante entro 60 giorni dalla presentazione di cui alla dichiarazione del comma 1, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.

3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

28. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Dispositivi di sicurezza).

1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 01. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Dispositivi di sicurezza).

1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri paria a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 02. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

ART. 31.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:

« 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo

53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida,

adattati ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera *b-bis*), e dal comma 1-*bis* del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

31. 6. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla II parte, numero 31, dopo le parole: « ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico » aggiungere le seguenti: « ovvero acquistati per rendere accensibili attività commerciali aperte al pubblico ».

31. 1. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinqüies*) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali. »

Conseguentemente alla rubrica del capo IV e alla rubrica dell'articolo 31, alle parole: i bambini sono premesse le seguenti: le donne,.

31. 2. Pastorino.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-*novies*) aggiungere i seguenti:*

1-*decies*) spettacoli teatrali e cinematografici;

1-*undecies*) gare ed eventi sportivi;

1-*duodecies*) mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed altre manifestazioni similari.

31. 4. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-novies) aggiungere il seguente:

1-*decies*) assorbenti esterni, tamponi, coppe e spugne, mestruali.

Conseguentemente alla rubrica del capo IV e alla rubrica dell'articolo 31, dopo le parole: i bambini sono aggiunte le seguenti: le donne.

31. 3. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-novies) aggiungere il seguente:

1-*decies*) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso;

31. 5. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile).

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

« 1-*quater*) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente al CAPO IV dopo le parole: I BAMBINI, aggiungere le seguenti: LE DONNE.

31. 01. Prestigiacomò, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-*bis*.

(Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti).

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro mille, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Nel caso in cui la spesa di cui al periodo precedente sia sostenuta da persona fiscalmente a carico di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, la detrazione spetta a quest'ultimo ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediate corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31. 02. Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

31. 04. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31. 03. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « se con motore diesel » sono inserite le seguenti: « se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile ».

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sostituito dal seguente: « 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. ».

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente « Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi ».

31. 06. Donno.

ART. 33.

Al comma 1 sostituire le parole da delle dotazioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

33. 1. Pastorino.

ART. 34.

Al comma 1, dopo le parole: del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

aggiungere le seguenti: , nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.

34. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000).

1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è ridotto a 500.000 euro.

6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.

34. 01. Occhiuto, Nevi, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

(Inammissibile)

ART. 35.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Tracciabilità e accertamento di valore nella cessione di immobili).

1. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « modalità di pagamento del corrispettivo » aggiungere le seguenti: « , che può essere effettuato esclusivamente con modalità tracciabili »;

b) dopo le parole: « Con le medesime modalità » aggiungere le seguenti: « , fatta salva la possibilità dell'ufficio di procedere alla rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. »

35. 01. Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36.

(Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato limitatamente all'indebita compensazione ».

36. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Poteri della Guardia di Finanza).

1. All'articolo 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole « all'anagrafe tributaria » sono aggiunte le seguenti: « e alla Guardia di Finanza »;

b) al medesimo comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Tali dati sono messi a disposizione e sono consultabili anche dalla Guardia di Finanza, con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

36. 01. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Incremento del limite per la preclusione alla compensazione dei crediti in presenza di debiti su ruoli definiti).

« 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: « millecinecento euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinquemila euro »;

b) nel secondo periodo, le parole: « dell'importo dei debiti iscritti a ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « di quanto indebitamente compensato »;

c) nel terzo periodo, le parole: « e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato » sono soppresse.

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammon-tare non superiore a cinquemila euro. ».

36. 02. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Divieto di compensazione dei crediti di imposta).

1. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole « millecinquecento euro » con le seguenti: « cinquemila euro ».

36. 03. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Sospensione deleghe versamento).

1. Il comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

36. 04. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, an-

che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

36. 05. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale di verifica delle misure di contrasto all'evasione).

1. È istituita la Commissione nazionale di verifica delle misure di contrasto all'evasione, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di appurare periodicamente l'efficacia delle misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti.

2. La Commissione redige una relazione a cadenza annuale, che viene allegata al Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

3. La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, con possibilità di un solo rinnovo.

4. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari.

5. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

36. 06. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334 Governo) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) .. 178

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 179

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*) 179

ALLEGATO 1 (*Emendamenti presentati*) 185

ALLEGATO 2 (*Relazione presentata*) 204

ALLEGATO 3 (*Relazione alternativa presentata dal Gruppo del Partito Democratico*) 205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 184

AUDIZIONI

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, ed il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334 Governo).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà

assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Marco BUSSETTI svolge una relazione sui contenuti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Paola FRASSINETTI (FdI), Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), Federico MOLLICONE (FdI), Valentina APREA (FI), Gloria SACCANI JOTTI (FI), Anna ASCANI (PD), Lucia AZZOLINA (M5S) e Rossano SASSO (Lega).

Luigi GALLO, *presidente*, dopo un breve intervento nel merito, considerata l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione, concorde il ministro Bussetti, ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione — Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 46 emendamenti alle parti del disegno di legge relative agli ambiti di competenza della Commissione (*vedi allegato 1*) e che non sono stati presentati ordini del giorno.

Avverte, inoltre, che sono stati ritirati gli emendamenti Ascani 32.05 e 107.1 e Fusacchia 34.1, che — per materia — dovrebbero essere discussi da altra Commissione. Sono stati inoltre ritirati gli emendamenti Ascani 40.1 e 54.03 e Anzaldi 57.7.

Ricorda che le proposte emendative al disegno di legge di bilancio presentate nelle Commissioni di settore sono sottoposte al vaglio di ammissibilità dei presidenti delle stesse, sotto il profilo sia della conformità al contenuto proprio (come determinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica: legge n. 196 del 2009), sia del rispetto delle regole di copertura finanziaria. Peraltro, il vaglio di ammissibilità svolto nelle Commissioni di settore non ha carattere definitivo: ciò al fine di assicurare che gli emendamenti siano valutati nelle diverse Commissioni sulla base di criteri omogenei. La valutazione definitiva sarà quindi compiuta dal presidente della Commissione Bilancio nel corso dell'esame presso la stessa. In altre parole, il giudizio circa l'ammissibilità o non ammissibilità di una proposta emendativa pronunciato in questa sede non pregiudica in alcun modo la valutazione che sarà svolta presso la V Commissione: e questo vale anche per gli emendamenti eventualmente approvati dalla stessa Commissione. Ricorda di nuovo che tutti gli emendamenti possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio (nel termine di giovedì 15 novembre ore 16).

Tutto ciò premesso, comunica che la presidenza, con le precisazioni anzidette, ritiene ammissibili tutti gli emendamenti in discussione.

Comunica che l'emendamento Fusacchia 21.1 è stato sottoscritto dai deputati Tabacci e Magi nonché gli emendamenti Fusacchia 5.1, 28.1, 54.0.2, 56.1 sono stati sottoscritti dal deputato Toccafondi.

Federico MOLLICONE (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, comunica che il gruppo di Fratelli d'Italia, raccogliendo un invito in tal senso formulato dal presidente in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non ha presentato emendamenti in Commissione Cultura e si prepara a presentarli direttamente alla Commissione Bilancio; aggiunge che si tratta di un pacchetto di 38 emendamenti, già pronti. Esprime quindi disappunto nell'apprendere che altri gruppi hanno invece presentato emendamenti e auspica che intervenga un accordo per rinunciare alla discussione degli emendamenti, reputando che altrimenti il suo gruppo subirebbe un trattamento discriminatorio.

Valentina APREA (FI) comunica che anche il gruppo di Forza Italia ha ritenuto di presentare i propri emendamenti direttamente in Commissione Bilancio, dove per inciso auspica venga dedicata alla materia di competenza della VII Commissione la dovuta attenzione. Esprime a sua volta disappunto nel constatare che altri gruppi hanno presentato emendamenti in Commissione Cultura, in quanto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era raggiunta un'intesa diversa. Si unisce quindi all'auspicio del deputato Mollicone.

Anna ASCANI (PD), premesso di non essere a conoscenza di un'intesa che sarebbe stata raggiunta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per rinunciare di comune accordo alla presentazione di emendamenti, osserva che, a suo avviso, la Commissione di settore costituisce la sede più idonea per discutere degli emendamenti di competenza della stessa Commissione.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), premesso che non gli risulta sia stato raggiunto tra i gruppi un accordo nel senso inteso dalla deputata Aprea, si rammarica per la situazione di disparità in cui vengono a trovarsi i gruppi che non hanno presentato emendamenti in VII Commis-

sione. Si dichiara disposto a ritirare i propri emendamenti, se anche gli altri gruppi si orientano in tal senso, ma concorda con la deputata Ascani sul fatto che quella della VII Commissione sia la sede più propria per affrontare i temi della scuola, della ricerca e della cultura.

Luigi GALLO, *presidente*, precisa che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non è stato raggiunto alcun accordo per la rinuncia alla presentazione degli emendamenti in Commissione Cultura, ma è stato solo ricordato che è possibile presentare gli emendamenti direttamente alla Commissione Bilancio. Prende quindi atto che non c'è la disponibilità dei gruppi presentatori di emendamenti a rinunciare alla loro discussione.

Valentina APREA (FI) annuncia che, per protesta, il gruppo di Forza Italia non parteciperà alla votazione degli emendamenti.

Federico MOLLICONE (FdI) comunica che anche il gruppo Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, con riguardo alle proposte emendative presentate, esprime parere favorevole sull'emendamento Fusacchia 56.1 e sugli articoli aggiuntivi Marzana 52.0.1, Ascani 52.0.3 e Carbonaro 54.0.1. Invita al ritiro delle altre proposte emendative, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi parere contrario.

I sottosegretari Salvatore GIULIANO e Gianluca VACCA esprimono, per le rispettive competenze, parere conforme a quello del relatore.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) si riserva di ritirare alcuni dei suoi emendamenti su cui il parere è contrario.

Anna ASCANI (PD) chiede che tutti gli emendamenti del gruppo del Partito democratico siano posti in votazione.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) illustra il suo emendamento 5.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fusacchia 5.1; poi, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 18.0.1 e gli emendamenti Fusacchia 21.1, Ascani 28.5, Fusacchia 28.1, Ascani 32.2 e Ascani 32.1.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 32.0.3 a sua prima firma, ne raccomanda l'approvazione, specificando che il medesimo è finalizzato a sostenere il diritto allo studio.

Federico MOLLICONE (FdI) apprezza il contenuto dell'articolo aggiuntivo Ascani 32.0.3, dichiarando che il suo gruppo presenterà un emendamento in Commissione Bilancio di analogo tenore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascani 32.0.3 e Ciampi 32.0.1.

Anna ASCANI (PD) illustra il suo articolo aggiuntivo 32.0.2 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ascani 32.0.2 e 32.0.4, Piccoli Nardelli 46.0.1, Di Giorgi 46.0.2 e Franceschini 46.0.3.

Andrea ROSSI (PD), intervenendo sul suo emendamento 48.1, ne illustra le finalità, specificando che il medesimo è volto ad espungere dal testo del disegno di legge le disposizioni relative al riassetto della *governance* del CONI: intervento che reputa inaccettabile in assenza di un'interlocuzione con il mondo dello sport e in particolare con i rappresentanti delle federazioni sportive, cui sono iscritti oltre dieci milioni di italiani. Invita quindi il Governo ad una riflessione più approfondita sul tema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rossi 48.1 e l'articolo aggiuntivo Rossi 48.0.1.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 52.0.2, concernente l'organico dell'autonomia, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ascani 52.0.2, approva l'articolo aggiuntivo Ascani 52.0.3 e respinge l'articolo aggiuntivo Ascani 52.0.4.

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 52.0.1. Precisa che esso costituisce solo un primo passo per rendere possibile il diritto allo studio nella scuola primaria, ricordando che la consistenza attuale dell'organico non consente un'estensione del tempo pieno tale da soddisfare l'intero fabbisogno. Rileva che la proposta vuole riparare alla riduzione del tempo pieno operata dal Governo Berlusconi e alle misure frammentarie disposte dal Governo del Partito democratico. Fa presente che in Sicilia il 42 per cento dei bambini è in condizione di povertà educativa e formativa.

Valentina APREA (FI), dopo aver sottolineato le positive riforme realizzate dal Governo Berlusconi, finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, precisa che la diffusione limitata del tempo pieno in Sicilia è da imputarsi alla mancanza di strutture idonee. Dubita seriamente che in 60 giorni il MIUR possa attuare la norma così come impostata e rileva che non si devono scaricare sui Governi precedenti le responsabilità delle amministrazioni locali della Sicilia. È pienamente consapevole dei vantaggi formativi connessi al tempo pieno nella scuola primaria, tuttavia osserva che per la sua esplicazione sono necessarie condizioni minime organizzative e strutturali.

Anna ASCANI (PD), dopo aver sottolineato che si augurava un dibattito non conflittuale né polemico, dichiara che vo-

terà a favore dell'articolo aggiuntivo Marzana 52.0.1, pur rilevando che il Movimento 5 Stelle ha votato contro il suo articolo aggiuntivo in materia di diritto allo studio. Si augura che la maggioranza riesca a difendere anche in Commissione bilancio le ragioni a sostegno di queste proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Marzana 52.0.1 e Carbonaro 54.0.1.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) comunica il ritiro del suo articolo aggiuntivo 54.0.2 e dei suoi emendamenti 57.2 e 57.3.

Anna ASCANI (PD) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Prestipino 54.0.4, 54.0.5, 54.0.6, 54.0.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestipino 54.0.4, 54.0.5, 54.0.6, 54.0.7; approva l'emendamento Fusacchia 56.1 e respinge gli emendamenti Ascani 57.4, 57.5, 57.6 e 58.2.

Luigi GALLO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prestipino 58.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ascani 59.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), illustrando gli emendamenti a sua firma 59.3, 59.3 e 59.4, ne raccomanda l'approvazione, invitando il Governo a evitare misure che riducono i finanziamenti alla cultura. In particolare, con riferimento alla riduzione del Fondo per il *tax credit* di cui usufruiscono le piccole librerie, osserva che non ha senso boicottarle per poi lamentarsi della scarsa propensione degli italiani alla lettura.

Federico MOLLICONE (FdI), condividendo l'intervento della deputata Piccoli Nardelli, comunica che il suo gruppo pre-

senderà in Commissione Bilancio diversi emendamenti a tutela delle librerie.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, rivolgendosi alla deputata Piccoli Nardelli, precisa che il parere contrario del Governo sugli emendamenti da lei presentati è stato dettato esclusivamente da esigenze di copertura finanziaria. Ricorda, peraltro, che le misure previste nel disegno di legge decorrono dal 2020 e che nel corso del prossimo anno finanziario potranno essere reperite nuove risorse per la promozione della lettura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccoli Nardelli 59.2, 59.3, 59.4 e Ascani 78.1 e 78.2.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di relazione alternativa su ciascuna delle tabelle n. 2, 7 e 13 (*vedi allegato 3*).

Anna ASCANI (PD) precisa che la relazione alternativa presentata dal suo gruppo è riferita alle tabelle n. 2 (Stato di previsione del MEF), limitatamente alle parti di competenza della Commissione cultura, n. 7 (Stato di previsione del MIUR) e n. 13 (stato di previsione del MIBAC).

Dopo aver quindi stigmatizzato il mancato intervento in audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'illustrazione in Commissione VII dei contenuti del disegno di legge di sua competenza, rileva l'assenza di misure di investimento in cultura e il depauperamento delle risorse del dicastero, già pesantemente colpito dalla sottrazione della competenza in materia di turismo.

Prende atto che la cultura non rientra tra le priorità di questo Governo e che quanto annunciato dal ministro Bonisoli nella sua audizione sulle linee programmatiche non trova conferma, soprattutto per quanto riguarda le migliaia di assunzioni previste per ripianare gli organici dell'amministrazione.

Conclude affermando che il giudizio del Partito democratico sul disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza della VII Commissione, è senz'altro negativo. Preannuncia la presentazione in Commissione Bilancio di ulteriori emendamenti, riferiti tra l'altro alle disposizioni della manovra in materia di sport.

Valentina APREA (FI), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il più forte disagio per la mancanza di chiarezza che ha indotto il suo gruppo, in buona fede, a non presentare emendamenti in VII Commissione, confidando che anche gli altri gruppi avrebbero fatto lo stesso. Ricorda l'impegno da lei sempre profuso nei diversi ambiti di competenza della Commissione cultura e sottolinea come l'intervento odierno del ministro Bussetti in audizione si debba alla sua insistenza.

Si dichiara convinta che quella in esame non sia una buona manovra di finanza pubblica e invita i colleghi della maggioranza ad imparare da chi, come lei, ha lavorato per tanti anni sui temi dell'istruzione e della cultura.

Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Federico MOLLICONE (FdI), ribadite le sue ragioni di contrarietà, preannuncia che, con intento dichiaratamente ostruzionistico, procederà adesso a leggere ciascuno degli emendamenti che il suo gruppo presenterà in Commissione Bilancio.

(Legge numerosi degli emendamenti in questione).

Luigi GALLO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio di votazioni in

Assemblea, invita il deputato Mollicone a sospendere la lettura degli emendamenti, che potrà riprendere al termine delle votazioni dell'Assemblea.

Valentina APREA (FI), ringraziando il deputato Mollicone per il condivisibile sforzo da lui profuso, lo invita ad interrompersi, affinché la Commissione possa procedere alla votazione della proposta di relazione fin da ora.

Daniele BELOTTI (Lega) ritiene che non ci sia ragione perché il deputato Mollicone non completi la lettura degli emendamenti.

Federico MOLLICONE (FdI), prende atto che non è possibile proseguire, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, ma comunica che completerà il suo intervento alla ripresa della seduta.

Luigi GALLO, *presidente*, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 17.20.

Luigi GALLO, *presidente*, con riferimento alla protesta della deputata Aprea e del deputato Mollicone, esprime l'avviso che ci sia stato, senza colpa di nessuno, un fraintendimento.

Rimarca che – nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 7 novembre, nella quale erano presenti i rappresentanti di tutti i gruppi tranne LEU – ha chiaramente detto che era previsto un termine per la presentazione di emendamenti in Commissione Cultura, ricordando nel contempo che gli emendamenti possono essere presentati direttamente alla Commissione Bilancio e che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione Cultura sono equiparati a tutti gli altri emendamenti presentati nella Commissione Bilancio. Aggiunge che la proposta di agenda dei lavori per la settimana corrente – distribuita

nella predetta riunione dell'ufficio di presidenza – conteneva l'indicazione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio in Commissione cultura. Questo punto non è stato oggetto di alcun intervento. Il termine per gli emendamenti anticipato nella proposta di agenda (cioè le ore 17 di martedì 13 novembre) è stato poi confermato nelle convocazioni della Commissione effettivamente diramate venerdì 9 novembre per la settimana corrente. Ove fosse intervenuto un accordo unanime tra i gruppi per rinunciare alla presentazione di emendamenti, le convocazioni della Commissione non avrebbero riportato il termine per la presentazione di emendamenti. Se alcuni gruppi hanno inteso che ci fosse un accordo per non presentare emendamenti, ciò è dipeso da un mero fraintendimento, non certo da una mancanza di rispetto della presidenza o di altri nei confronti di qualcuno.

Marco MARIN (FI), premesso che per il suo gruppo fa fede quanto affermato dalla capogruppo, deputata Aprea, chiede che la presidenza sia garante degli accordi che si prendono tra i gruppi. Sottolinea che il suo gruppo non ha presentato emendamenti in Commissione non perché non abbia proposte emendative, ma unicamente perché riteneva che nessun altro gruppo l'avrebbe fatto. Preannuncia che il suo gruppo presenterà i propri emendamenti in Commissione Bilancio e si augura che fatti del genere non accadano più.

Luigi GALLO, *presidente*, rimarca di non aver inteso mettere in dubbio la buona fede di nessuno e di aver semplicemente riportato i fatti, restando convinto che tutto sia dipeso da un fraintendimento non imputabile a responsabilità di nessuno. Non essendovi altri interventi

su questo punto, ridà la parola al deputato Mollicone perché termini il suo intervento.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso di apprezzare le parole in spirito di distensione del presidente, esprime anche lui l'auspicio che fatti simili non si ripetano. Chiarito quindi che non intende proseguire nella lettura degli emendamenti che il suo gruppo presenterà in V Commissione, conferma il giudizio critico su numerosi punti della manovra ed evidenzia che, invece di tagli alla cultura, occorrerebbero misure per incentivare la fruizione dei beni culturali. In particolare, ritiene che l'*art bonus* andrebbe esteso a una platea di beneficiari più ampia. In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Melicchio quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza del disegno di legge di bilancio.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, unitamente alla relazione di minoranza e agli emendamenti approvati, sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento, alla V Commissione.

La seduta termina alle 17.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.50.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 aggiungere il seguente:

« 1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado. ».

1334/VII/5. 1. Fusacchia, Toccafondi.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:

« ART. 1.

(Coordinamento e programmazione nazionale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di missione:

a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;

b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;

c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;

d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;

e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;

f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;

g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (AN-VUR);

h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato «Fondo speciale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione «Ricerca e innovazione» e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato «Comitato di esperti», nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente

nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze ».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: « compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; » sono soppresse.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza »;

b) al comma 2, le parole: « Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della

ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.

6. Il Programma nazionale della ricerca di cui al comma 4 dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.

7. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 300 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l'esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l'esercizio 2021.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/18. 01. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 21.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all'istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l'attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell'area del Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è iscritto il Fondo per l'effettività del diritto allo studio e l'investimento nella formazione dei giovani, denominato « Fondo Alternativo », con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:

a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all'adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;

b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l'attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in

istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l'accesso alle borse di mobilità e l'ammontare delle stesse;

c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l'acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l'accesso alle borse di studio e l'ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le modalità delle relative procedure;

d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei giovani studenti iscritti all'anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l'attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello CI del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per

borse di studio e formazione presso le Agenzie dell'ONU e le rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea nel mondo;

e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l'importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;

f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l'apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle relative borse di studio;

g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 46.

Conseguentemente:

*all'articolo 21 sopprimere i commi 2 e 3;
sopprimere l'articolo 41.*

1334/VII/21. 1. Fusacchia, Tabacci, Magi

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica *fino alla fine del comma con le seguenti:* di 2000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e 1000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e 1000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* di 232.416.355 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/28. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di potenziare i servizi di supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, inclusi i servizi ispettivi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere funzionari appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e dirigenti tecnici, nonché ad avviare le relative procedure concorsuali pubbliche per esami, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 5.000.000 di euro a decorrere dal 2020. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementate del predetto importo a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 5.000.000 a decorrere dal 2020, nonché agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 400.000 nel 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

1334/VII/28. 1. Fusacchia, Toccafondi.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2028 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/32. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni *con le parole:* 40 milioni *e le parole:* 58,63 milioni *con le parole:* 117,26 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 341,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/32. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio).

1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/32. 0. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) al comma 6, dopo la parola: « 2011 » sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2018 »;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente arti-

colo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni »;

d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24 »;

e) al comma 9, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/32. 0. 1. Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Contributo in favore della fondazione EBRI (European Brain Research Institute)).

1. Dall'anno 2019 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro

a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* di 184 milioni di euro per l'anno 2019 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/32. 02. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

1. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli Enti dal Ministro dell'istruzione e ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2020. *con le seguenti*: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/32. 04. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 34.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di adeguare gli stipendi del personale scolastico alla media europea, le predette somme sono integrate nella misura di 6.802 milioni di euro nel 2019, di 6.842 milioni di euro nel 2020 e di 6.870 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l'attribuzione al personale docente, educatore, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di incrementi stipendiali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente spettanti per il periodo contrattuale 2019-2021.

Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1334/VII/34. 1. Fusacchia.

ART. 40.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole « aspetti socio-educativi », sono aggiunte le seguenti: « nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

1334/VII/40. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Fondo unico per lo spettacolo).

1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rifinanziato per un importo di 50 milioni di euro dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti*: di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/46. 01. Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente 46-bis:

ART. 46-bis.

(Disposizioni per la promozione dello spettacolo).

1. Al fine di promuovere e rafforzare le attività di spettacolo in coerenza con i principi dettati dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-decies*) è aggiunta la seguente:

« *i-undecies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/46. 02. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Misure di sostegno per il libro e la lettura).

1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole « con dotazione annua pari a 4 milioni di euro, » sono sostituite dalle seguenti « con dotazione annua pari a 6 milioni di euro, »

b) all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole « di 5 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2019, » sono sostituite dalle seguenti « di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, »

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* è incrementato di 247 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/46. 03. Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

ART. 48.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1334/VII/48. 1. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Fondo sport e periferie).

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per

l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 183 milioni di euro per l'anno 2019 e di 428 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/48. 01. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Organico dell'autonomia).

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 112,084 milioni di euro per l'anno 2019, di 138,334 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incremen-

tato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 319,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1334/VII/52. 02. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/52. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/52. 04. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *sono*

sostituite dalle seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel 2026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

1334/VII/52. 01. Marzana, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani.

(Approvato)

ART. 54.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.

1334/VII/54. 01. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nelle scuole il

cui posto di dirigente scolastico risulti vacante e disponibile e affidato in reggenza per l'intero anno scolastico, uno dei collaboratori del dirigente scolastico reggente può essere esonerato dall'insegnamento.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 335 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/VII/54. 02. Fusacchia, Toccafondi.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle

istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale »;

b) all'articolo 28, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici ».

1334/VII/54. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane.

2. Gli aspiranti Direttori SGA, inviati alle scuole dai Centri per l'impiego, dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA e dovranno sostenere una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1334/VII/54. 04. Prestipino.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente aumento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000

unità di Assistenti Tecnici a partire dall'a.s. 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/54. 05. Prestipino.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sotto-dimensionate.

2. L'organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 214 milioni di euro per l'anno 2019 e di 364 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/54. 06. Prestipino.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. Al fine di garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o

solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, sono abrogati i commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/54. 07. Prestipino.

ART. 56.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.

1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente, al comma 1 le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 *sono sostituite dalle seguenti:* e di 94 milioni di euro per il 2020.

1334/VII/56. 1. Fusacchia. Toccafondi

(Approvato)

ART. 57.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

1334/VII/57. 7. Anzaldi, Piccoli Nardelli, Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/57. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 18, sostituire le parole: I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» *con le seguenti:* I percorsi in alternanza

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati « percorsi in alternanza scuola-cittadinanza ».

1334/VII/57. 2. Fusacchia.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. I percorsi di cui al comma 18 mirano, a favore degli studenti, a sviluppare competenze trasversali, facilitare l'orientamento, promuovere una conoscenza diretta e approfondita del mondo del lavoro, dell'impresa, della cultura, delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società, così come a sviluppare un senso di cittadinanza, italiana ed europea, e a promuovere azioni e iniziative di cittadinanza attiva.

18-ter. Al fine di assicurare un effettivo e efficace svolgimento dei percorsi di cui al comma 18, una somma pari a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019, a valere sul rifinanziamento, previsto dall'articolo 28, comma 1 della presente legge, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata ad assunzioni di personale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per assicurare l'attuazione, l'accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione di impatto delle misure previste al comma 18.

1334/VII/57. 3. Fusacchia.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incremen-

tato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 163 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/57. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/57. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 58.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/58. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) sostituire l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

« ART. 5.

(Requisiti di accesso).

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure, il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma auricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, unitamente al superamento di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.

5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente ».

Conseguentemente, alla lettera l) sopprimere le parole: e 12.

Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

11) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

« ART. 12.

(Tirocinio).

1. Costituisce requisito necessario per l'accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, l'aver svolto in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, attività di tirocinio accademico, d'ora in poi definito solo "tirocinio", presso scuole del sistema pubblico di istruzione.

2. Il tirocinio, diretto e indiretto, consiste in almeno 400 ore di attività, pari a 16 CFU/CFA, realizzate sulla base di un progetto di tirocinio formativo concordato tra l'ente accademico e la scuola ospitante. Pur nell'autonomia didattica dell'ente accademico afferente, il tirocinio è svolto sotto la guida di un tutor in servizio presso la scuola, e di un tutor coordinatore utilizzato, secondo quanto previsto dal comma 6, presso le strutture dipartimentali di università e istituzioni AFAM preposte a tal fine.

3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento.

4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività.

5. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, i cui effetti sono applicabili al personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel tirocinio di cui al comma 1.

6. Il servizio di insegnamento eventualmente prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche può essere riconosciuto nel-

l'ambito del tirocinio per non oltre 150 ore (6 CFU/CFA) e, comunque, solo in presenza di certificazione, rilasciata dal tutor coordinatore e scolastico, della riflessione critica sull'attività didattica svolta ».

Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) l'articolo 13 è sostituito con il seguente:

ART. 13.

(Percorso annuale di formazione iniziale e prova e accesso al ruolo).

1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di espletamento della formazione iniziale nel percorso annuale, consistente in almeno 20 CFU/CFA, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe

di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33 comma 5 o 6 della legge febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande delle istanze per il relativo concorso.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/58. 1. Prestipino.

ART. 59.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019.

1334/VII/59. 1. Ascani, Franceschini, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* è incrementato di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/59. 2. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* è incrementato di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/59. 3. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* è incrementato di 398,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/VII/59. 4. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

ART. 78.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1334/VII/78. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 78.

(Fabbisogno finanziario delle università).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizza-

zione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. *con le seguenti:* 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1334/VII/78. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)**

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la V Commissione se sia possibile, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2019, stanziare risorse per incrementare il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR) e il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)**RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO****Sulla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).**

La VII Commissione della Camera dei deputati

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante « Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 »;

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

rilevato negativamente che, con riferimento alle parti di propria competenza della commissione cultura voce « Ministero dell'economia e delle finanze » molti programmi registrano una riduzione;

visto che, il Programma 10.2 « Sostegno al pluralismo dell'informazione », viene azzerato, registrando una diminuzione di – euro 28,3 mln. a decorrere dal 2020, delle somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici (cap. 1501), derivante da quanto disposto dall'articolo 57, co. 6-9, che ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive;

considerato, inoltre che, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196) non presenta, invece, variazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente;

visto che, per quanto attiene il programma 11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17) non si registrano incrementi;

esaminate le spese in materia di Sport si registra la riduzione di – euro 1,1 mln per il 2019 delle risorse destinate al Fondo sport e periferie (cap. 7457); la riduzione di – euro 4,4 mln per il 2019, derivante dall'articolo 47, co. 8, che – a copertura dell'estensione al 2019, con ampliamento, del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. sport bonus) – riduce per il quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche (articolo 13, co. 5, decreto-legge 87/2018-L. 96/2018) (cap. 2092); la riduzione di – euro 365,1 mln delle somme da erogare per il finanziamento del CONI (cap. 1896) e la contestuale istituzione del nuovo cap. 1897 (Somme da erogare per il finanziamento del CONI sport e salute spa), su cui sono allocati euro 370 mln, derivante dall'articolo 48, co. 1-4, che, oltre a modificare la denominazione dell'attuale CONI Servizi spa in Sport e salute spa, modifica il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato, attribuendo alla nuova società il compito di finanziare le Federazioni sportive nazionali;

considerato che, il governo rinuncia alle politiche sullo sport,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Sulla Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La VII Commissione della Camera dei deputati,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante « Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 »;

premesso che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal

2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono

il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

per quanto riguarda la Tab 7,

rilevato che, per l'istruzione si registrano esclusivamente importanti riduzioni di spesa determinate da importanti modifiche di norme che andranno ad impattare negativamente sul settore;

visto che, il provvedimento per quanto riguarda l'alternanza scuola-la-

voro, interviene all'articolo 57, com. da 18 a 21, riducendo l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado: – negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180; – negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150; – nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90;

considerato che, nel primo anno di attuazione i dati dimostrano che sono stati 652.641 gli studenti che hanno fatto esperienze in alternanza, ben il 139 per cento in più rispetto al 2014/15. Delle classi terze, quelle che rientrano nell'obbligo previsto dalla legge, circa 455.062 studenti su 502.275 iscritti, il 90,6 per cento del totale. Altri dati dimostrano che le scuole che hanno fatto Alternanza sono passate dal 54 per cento al 96 per cento. I percorsi di Alternanza attivati hanno registrato un +154 per cento, passando dagli 11.585 del 2014/2015 ai 29.437 del 2015/2016. Le strutture ospitanti coinvolte sono state 149.795: +41 per cento rispetto all'anno precedente;

visto che, l'articolo 58 modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo;

Si ricorda che, il decreto legislativo n. 59 del 2017 ha previsto un nuovo modello di reclutamento e di formazione iniziale per evitare il formarsi di nuovo precariato, per garantire un percorso chiaro e certo dal concorso all'immissione in ruolo e l'elevata qualificazione del percorso di formazione dei futuri docenti mediante un concorso e poi, solo per i vincitori, un percorso triennale retribuito di formazione, inserimento e tirocinio (FIT) fino all'immissione in ruolo;

visto che, le disposizioni sull'alternanza scuola-lavoro e sul reclutamento registrano rispettivamente una riduzione di 56, 52 mln e di euro 12 mln annui;

considerato che, per il 2019 non si registrano variazioni su importanti capitoli: risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a euro 103 mln; gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica (cap. 7106), pari, complessivamente, a euro 712,7 mln; gli stanziamenti del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a euro 33,4 mln;

considerato che, per l'ambito universitario non si registrano, per importanti capitoli di spesa, variazioni positive;

visto che, rimangono invariati i contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (cap. 1692), pari a euro 68,3 mln e le risorse del Fondo integrativo per le borse di studio (cap. 1710), pari a euro 236,8 mln;

inoltre, gli stanziamenti del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a euro 33,4 mln;

visto, inoltre che, le risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (cap. 7236), pari a euro 1.763,5 mln, le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 7310), pari a euro 21,9 mln e le risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (capp. 7245 e 7345), pari a euro 83,8;

considerato che, non ci sono risorse aggiuntive per l'università e che, l'articolo 78, sul « Fabbisogno finanziario delle Università », dove si definiscono le regole per calcolare l'ammontare massimo complessivo di risorse che può essere effettiva-

mente speso nel corso dell'anno per le università potrebbe innescare tensioni di cassa sulla gestione corrente di alcuni atenei;

considerato inoltre che, lo scorporo delle spese per ricerca e investimenti dal calcolo complessivo del fabbisogno determinerà una disponibilità di risorse per gli atenei con elevata attività progettuale;

visto inoltre che, l'articolo 57, comma 22 abroga le c.d. cattedre Natta, determinando un taglio di 22 milioni di euro nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020;

nel settore dell'università, non risulta alcun dato circa l'incremento del fondo di compensazione necessario a sostenere la previsione di agevolare l'accesso alla no tax area al fine di ampliare la platea di studenti beneficiari dell'esenzione;

ampliare la platea degli studenti è una previsione necessaria, considerato che la Legge di Stabilità 2017, per la prima volta in Italia, con il Governo Renzi, ha introdotto la no-tax area per gli studenti che provengono da famiglie con meno di 13 mila euro annui di Isee. È stato inoltre reso strutturale l'incremento, già anticipato nel 2016, di 50 milioni di euro del fondo statale che integra le risorse regionali per le borse di studio: 210 milioni di euro annui in totale con un incremento percentuale del 57,0 per cento

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

Sulla Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

La VII Commissione della Camera dei deputati,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante «Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 »;

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media

di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare

tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

per quanto riguarda la Tab 13,

considerato che, il piano di assunzioni presso il Mibac, come disposto dall'articolo 28, comma 12, risulta insufficiente rispetto al fabbisogno reale del Ministero e disattende le promesse anticipate dal ministro che ha in più occasioni dichiarato di « voler avviare un piano straordinario di assunzioni pari a 6.000 unità »;

considerata, altresì, (Art 59, com.9) la decisione di ridurre il credito d'imposta dal 2020. Un taglio che interesserà gli esercenti delle Sale cinematografiche che vedranno ridotto il credito d'imposta di quasi 4 milioni, i librai di 1,25 milioni (un quarto della dotazione complessiva) e le imprese produttrici di prodotti editoriali di 375 mila euro;

valutato che, i suddetti tagli sono preoccupanti. Ridurre le risorse per il cinema contraddice quanto avvenuto negli ultimi anni, quando il settore ha visto un

incremento consistente dei fondi. Inoltre, il sistema della legge cinema (la n. 220 del 2016) poggia su un fondo ad hoc, con numerose filiere di finanziamento e diversi tax credit; e ogni anno un decreto del Ministro provvede al riparto di tali risorse;

visto il comma 7, dell'articolo 59, che riduce di 20 milioni il contributo del c.d. « Bonus cultura »;

considerato che, dall'attivazione, 3 novembre 2016, ad oggi, risultano spesi circa 220 milioni di euro in libri, quasi l'80 per cento dei totali 268 milioni di euro spesi in cultura. Un successo per un Paese come il nostro, dove si legge poco; inoltre, i ragazzi hanno acquistato musica registrata per il 12,42 per cento: in soli otto mesi, dall'ottobre 2017 a maggio 2018, gli acquisti di musica tramite 18app hanno realizzato consumi per oltre 12 milioni di euro, sensibilizzando così i giovani all'acquisto di contenuti legali sul web e allo stesso tempo stimolandoli all'utilizzo delle nuove tecnologie;

considerato che anche in Francia, si sta per introdurre uno strumento simile alla 18App: ad annunciare la misura è stato il primo ministro francese Édouard Philippe dando seguito a quanto promesso in campagna elettorale dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron;

visto che, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (euro 2.652,9 mln) la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » registra un decremento di – euro 26,0 mln, dovuto principalmente al Programma 1.9 « Tutela del patrimonio culturale »;

inoltre, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) subiscono un decremento di – euro 175.000 annui per il 2019 e 2020, derivante dalle disposizioni dell'articolo 46, che prevede che tali somme sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla possibilità di affidare incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario. Nel complesso, dunque, lo stanziamento del FUS per il 2019 è pari a euro 343,2 mln;

considerata, la riduzione di – euro 3,8 mln per il 2019 delle risorse destinate ai contributi ad enti e istituti culturali;

visto che, non si registrano variazioni nelle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, nello stanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e per le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

considerato che, non vi sono incrementi di risorse in bilancio e i tagli effettuati sono inversioni di marcia rispetto agli ultimi anni, in cui per il patrimonio e le attività culturali sono state stanziati ingenti risorse e sono stati introdotti strumenti innovativi

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Alto Calore Servizi SpA e di Acquedotto Lucano – Servizio Idrico Integrato | 212 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e rinvio) | 212 |
| Variazione nella composizione della Commissione | 213 |

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 216 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni) | 217 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) | 219 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza del gruppo del Partito Democratico) | 221 |
|--|-----|

| | |
|------------------|-----|
| AVVERTENZA | 218 |
|------------------|-----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 14 novembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Alto Calore Servizi SpA e di Acquedotto Lucano – Servizio Idrico Integrato.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.20 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel **BENVENUTO**. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza).

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

**Variazione nella composizione
della Commissione.**

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che l'onorevole Maurizio FUGATTI, essendo cessato il suo incarico governativo, rientra a far parte della Commissione in sostituzione dell'onorevole Diego BINELLI.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Alessio BUTTI (FdI) sottolinea la debolezza dell'azione che il Governo attua nel suo primo e quindi più significativo disegno di legge di bilancio, con riferimento agli interventi di sviluppo e rilancio del Paese nelle materie di competenza della Commissione, in contrasto con i roboanti annunci fatti in passato dai rappresentanti dei Ministeri di riferimento.

Riguardo alle misure recate dagli articoli 11 e 12, relative agli incentivi per l'efficienza energetica, le ristrutturazioni e le aree verdi, osserva che si proroga, peraltro a suo giudizio in modo insufficiente, una misura già esistente e al riguardo invita il Governo a fornire anche in questo caso, cosa che sarebbe più utile rispetto ad altri, l'analisi costi/benefici dell'intervento, che potrebbe produrre risultati interessanti.

Quanto al Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 15, che ha una importante dotazione che si aggira complessivamente intorno ai 50 miliardi, chiede al relatore chiarimenti, essendo vigente un Fondo con caratteristiche analoghe e con una dotazione dello stesso ordine di grandezza. Ritiene inoltre opportuno che si preveda il parere delle Commissioni parlamentari sui decreti di riparto del Fondo di cui all'articolo 15, così come anche sui decreti di riparto del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni locali, di cui all'articolo 16 parimenti a quanto accade per il Fondo già esistente e invita pertanto il relatore ad evidenziare tale questione nella proposta di relazione.

Riguardo al Fondo di cui all'articolo 16 chiede al relatore chiarimenti sugli effettivi stanziamenti. Infatti, lo stesso disegno di legge prevede che essi vengano decurtati per l'attuazione di interventi che perseguono altre finalità che, seppur importanti, sottraggono risorse, rendendo meno chiara l'entità delle stesse. Con riguardo ai compiti affidati dall'articolo 16 agli uffici tecnici provinciali, evidenzia come questi non siano a suo giudizio nelle condizioni di esercitarli.

Nota con dispiacere come il Governo si sia appropriato del contenuto di alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo al decreto-legge « Genova » e allora respinti, trasfondendolo nell'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, peraltro prevedendo assunzioni corpose per la quali sarebbe opportuno predeterminarne i criteri.

Non concorda sulla istituzione della struttura di missione InvestItalia, un ulteriore *staff* a disposizione del Presidente del Consiglio, che costa 25 milioni annui e che costituisce l'ennesimo carrozzone con competenze opache.

In ultimo, sottolinea con sfavore l'assunzione massiccia di personale al Ministero dell'Ambiente, per la verità preannunciata dal Ministro Costa, ma con un perimetro che appariva assai più contenuto. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a fare tesoro delle considerazioni riportate a nome del proprio gruppo, che non ha presentato emendamenti al disegno di legge nell'auspicio di vedere accolti i propri suggerimenti nella proposta di relazione del relatore.

Vincenza LABRIOLA (FI) condivide quanto esposto dal collega che l'ha preceduta, soprattutto in ordine alle assunzioni e alla inopportuna istituzione della struttura di missione InvestItalia. Il disegno di legge inoltre non affronta in maniera adeguata le questioni ambientali, a partire dall'ecobonus, fino alla mobilità sostenibile, ai cambiamenti climatici, che non vengono proprio affrontati, al dissesto idrogeologico, che sta causando ingenti

danni anche in termini di vite umane, agli incendi boschivi e alla sistemazione della rete idrica. Trattandosi del primo disegno di legge di bilancio del Governo in carica, si sarebbe aspettata una programmazione serrata degli interventi, con un cronoprogramma definito e l'avvio di un percorso serio sui temi di maggior rilievo per il Paese, in linea con la direzione che il Ministro tiene nei consessi europei e che non trova alcun riscontro nella politica nazionale. Al di là della misura su Acerra che risponde a promesse elettorali, nulla c'è nel disegno di legge sulle altre terre dei fuochi, tra le quali ricorda Taranto, un territorio che paga un prezzo molto alto e al quale non vengono date risposte adeguate.

Tommaso FOTI (Fdi), pur non essendo pregiudizialmente contrario alla visione politica del Governo di agire sul deficit nel presupposto dell'aumento del PIL, rileva come nel disegno di legge di bilancio non siano presenti interventi che possano concorrere a tale aumento. Richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sulla attuale tassazione degli immobili, la medesima stabilita dal Governo Monti e osserva che tale aumento della fiscalità unito con la pesante diminuzione del valore della proprietà immobiliare, che nel suo complesso è passata dal valore di 6 mila miliardi di qualche anno fa a quello attuale di 4 mila miliardi, costituisce di fatto una sorta di patrimoniale che blocca del tutto, come il relatore sa bene, il mercato immobiliare.

Anche il tema dell'edilizia residenziale pubblica non viene adeguatamente affrontato dal disegno di legge, se non prevedendo l'obbligatorietà per le province di diventare stazioni appaltanti per i comuni non capoluogo di provincia, senza dare a questi ultimi, come a suo giudizio opportuno, la facoltà di farlo. Esprime perplessità anche sulla Centrale unica, il cui personale dovrà recarsi sui luoghi oggetto degli interventi di progettazione, non essendo possibile a suo avviso progettare da Roma su territori che non si conoscono. Pur non essendo la TAV una competenza

della Commissione, gli corre l'obbligo di sottolineare l'assenza di risposte alle domande che vengono dai territori e dalla società. Riguardo all'istituzione di Fondi la cui destinazione è demandata a successivi decreti del presidente del Consiglio, rammenta la forte polemica del MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura riguardo ad interventi simili, che tuttavia vengono ricalcati nel provvedimento in esame.

Condivide le considerazioni del collega Butti sulla necessità di un intervento delle Commissioni parlamentari competenti che pur potendosi esprimere solo in sede consultiva devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'entità delle risorse stanziare e la loro finalità.

In ultimo evidenza come la provvisoria di alcune misure contenute nel disegno di legge, come per esempio gli incentivi alla ristrutturazione o i *bonus* che vengono previsti, confliggono con l'ottica triennale che il provvedimento deve avere e non costituiscono la giusta premessa di un intervento programmatico di ampio respiro.

Stefania PEZZOPANE (PD) esprime forte delusione, non essendo presenti nel provvedimento le misure che erano state richieste durante le audizioni e quindi annunciate dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge « Genova ».

Nel preannunciare la presentazione di una proposta alternativa di relazione da parte del proprio gruppo, giudica improprio aver prorogato solo alcuni degli strumenti di incentivo messi in campo dai governi precedenti, vanificando in parte l'organicità delle misure proposte e assegnando ad esse minore efficacia.

Rileva inoltre una contraddizione tra la soppressione della struttura CasaItalia, ritenuta un carrozzone dall'attuale Governo, e l'istituzione di nuove strutture, che prevedono peraltro assunzioni con deroga alle procedure di mobilità e concorsuali, del tutto in contrasto con la politica di trasparenza sbandierata dal Governo e che la scorsa legislatura avrebbero fatto gridare alla vergogna i colleghi che ora siedono sui banchi della maggioranza.

Riguardo agli interventi contenuti nell'articolo 79, stigmatizza l'assenza di misure per i territori colpiti dal terremoto del 2009, nei quali la situazione è bloccata, fortunatamente non a causa della mancanza di risorse assegnate dai precedenti Esecutivi, ma per la mancata nomina di due dirigenti degli uffici tecnici, già segnalata – ma ignorata dal Governo – anche in occasione dell'esame del decreto-legge « Genova ».

Evidenzia che poco si prevede per i territori colpiti dal sisma del centro-Italia e dell'Emilia e che già si stanno cambiando le disposizioni recentemente previste a favore di Genova e di Ischia, confermandone la inadeguatezza. Osserva che la pochezza degli interventi contenuti nel disegno di legge non corrisponde alle promesse fatte dal sottosegretario Crimi nel corso dell'esame del decreto-legge « Genova » e in conclusione, sottolinea, in via generale, la inconcludenza dell'azione di Governo e la scarsa attenzione prestata alle problematiche evidenziate, sulle quali si dovrà a suo giudizio intervenire.

Daniela RUFFINO (FI) rileva una incongruenza tra i proclami elettorali della maggioranza e segnatamente del Movimento 5 Stelle in ordine alla risoluzione delle problematiche ambientali e la scarsità delle misure al riguardo contenute nel disegno di legge in esame.

Ritiene che le emergenze dovrebbero essere affrontate in un'ottica di prevenzione, al fine di evitare i disastri ambientali che sempre più spesso investono il Paese.

Ricorda che gli amministratori locali hanno speso l'estate a redigere schede tecniche sulle opere infrastrutturali dei loro territori, rispondendo ad una richiesta del Ministro Toninelli, che tuttavia non ha dato alcuna informazione riguardo alle decisioni assunte a seguito di quel monitoraggio.

Sottolinea che i territori soffrono della mancanza decennale di interventi sulle infrastrutture e auspica che si metta mano ad un corposo intervento che metta fine ai continui eventi franosi e

alle anomalie ambientali che si stanno generando, come ad esempio l'erosione degli argini dei fiumi, dando precise risposte.

Invita infine il Governo a non prendere in giro i cittadini facendo credere che sia possibile barattare la TAV con le altre opere necessarie sui territori, trattandosi di interventi del tutto diversi.

Roberto MORASSUT (PD) ricorda che alla base dell'intervento che il Governo intende fare con la manovra di bilancio c'è il fatto che la maggiore esposizione debitoria, che crea conflitti con l'Unione europea, sia operata sul presupposto di una crescita del PIL, per la quale tuttavia non vengono messe in campo misure adeguate. Osserva, infatti, che le proposte di dettaglio contenute nel disegno di legge di bilancio e che dovrebbero essere rivolte a questa finalità appaiono assai deboli, non agendo il provvedimento sulle leve che potrebbero far ripartire l'economia.

In termini di investimenti, infrastrutture e interventi a favore dell'edilizia gli strumenti definiti dal disegno di legge appaiono confusi, con sovrapposizioni di competenze, nuovi pletorici organismi a carattere centralizzato fortemente burocratizzati, che rischiano solo di bloccare ancora di più le procedure.

Ricorda che i dati sulla realizzazione delle infrastrutture strategiche presentati dal CRESME alla Commissione, alla presenza anche del presidente dell'Autorità anticorruzione, hanno evidenziato negli ultimi anni un andamento tendenziale crescente per gli investimenti e questo grazie alla riforma del codice dei contratti e all'implementazione delle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale a suo giudizio si dovrebbe investire di più.

Non concorda con l'istituzione di ben tre nuovi organismi, alcuni di stampo sovietico, che spezzano il processo unitario che deve caratterizzare le infrastrutture, dalla progettazione alla realizzazione e che inficiano il ruolo dei provveditori alle opere pubbliche e del Consiglio supe-

riore dei lavori pubblici. Avrebbe ritenuto preferibile valorizzare le eccellenze già presenti nel Paese, passando attraverso una semplificazione degli interventi e non una loro complicazione, che rischia di compromettere i risultati faticosamente raggiunti negli scorsi anni e di non permettere la crescita del PIL necessaria alla sostenibilità finanziaria della manovra di bilancio.

Quanto all'edilizia pubblica, da sempre considerata una leva keynesiana per lo sviluppo dell'economia, ben poco è previsto nella manovra all'esame e soprattutto nulla a favore delle fasce deboli, che ben più che del discutibile reddito di cittadinanza avrebbero bisogno di sostegno per gli affitti e le morosità incolpevoli.

Nessun riferimento infine è presente sull'utilizzo del patrimonio pubblico, sul quale è opportuno invece fare una riflessione in termini di riutilizzo, anche per minimizzare il consumo di suolo, ma questo tema pare non rientrare nella strategia di rilancio pensata dal Governo.

In conclusione, ritiene che la manovra sia foriera di apportare solo danni al Paese, senza l'auspicato effetto di rilancio del PIL, a suo giudizio impossibile con gli interventi di scarsa prospettiva messi in campo dal Governo.

Erica MAZZETTI (FI) si associa a quanto esposto dalle colleghe del suo gruppo che l'hanno preceduta e alla necessità evidenziata di dare una forte scossa per il rilancio dell'edilizia, da accompagnare ad una decisa riduzione delle tasse sugli immobili, trattandosi di un settore che costituisce un motore trainante del Paese. Chiede con preoccupazione al sottosegretario conferma della decisione del Governo di voler accorpate IMU e TASI con aumento della relativa aliquota, evidenziando che sarebbe l'ultimo e definitivo colpo ad un settore in crisi da molti anni.

Nulla è previsto nella manovra sulla bioedilizia, sul fotovoltaico e sull'edilizia innovativa. Osserva che anche la misura del *sismabonus*, contenuta nella manovra e pienamente condivisa, presenta forti cri-

ticità nella sua attuazione dal momento che la progettazione viene pagata con un ritardo che risulta insostenibile per le società e gli studi tecnici incaricati e fa presente di aver già rappresentato la questione nel corso dell'esame del decreto-legge «Genova», senza tuttavia ricevere ascolto dal Governo.

Rileva l'assenza di risorse per il settore idroelettrico, per affrontare il dissesto idrogeologico del territorio, a favore dei territori colpiti da eventi meteorologici avversi e a favore dei fabbricati che presentano forti criticità sismiche, sulle quali il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge che auspica possa essere valutata favorevolmente dal Governo. Ricorda infine di aver presentato un emendamento nel corso dell'esame del decreto-legge «Genova» relativo ad un incendio a Pisa che ha comportato danni assai rilevanti sia sotto il profilo ambientale che per l'agricoltura e chiede quindi che tale questione venga considerata nella manovra finanziaria anche nell'ottica della prevenzione sui territori.

In ultimo chiede che il Governo possa rendere noti i risultati dell'analisi costi/benefici che sta operando su tutte le opere infrastrutturali e le conseguenti decisioni che saranno assunte dal Governo in termini di realizzazione delle stesse.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La sospesa termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 17.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza).

C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta odierna.

Ugo PAROLO (Lega), *relatore*, ringrazia i commissari intervenuti nel dibattito per gli spunti forniti, dei quali molti condivisibili. Sottolinea che la manovra consente un'azione espansiva, come dimostrano i due Fondi di cui agli articoli 15 e 16, che complessivamente recano risorse per quasi 100 miliardi di euro, cui si devono sommare gli stanziamenti recati dal Fondo già esistente per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140 della legge 232 del 2016. Quanto all'entità del Fondo di cui all'articolo 16, conferma che alcuni interventi recati da altri articoli della sezione I trovano copertura in esso, ma sottolinea l'utilità di tali interventi volti ad alleggerire le regioni dal carico che queste hanno a seguito delle manovre regressive degli ultimi anni, e in particolare il contributo di 250 milioni di euro assegnati alle province per la manutenzione di strade e scuole.

Presenta quindi una proposta di relazione (*vedi allegato 1*), nella quale ha ritenuto di inserire una condizione volta a prevedere che il criterio della diminuzione della spesa di manutenzione di strade e

scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento al triennio 2010-2012, in applicazione del quale è ripartito il 50 per cento del contributo alle province, debba considerarsi al netto delle eventuali spese sostenute a valere su contributi già erogati da altri enti. Ritiene infatti distorsivo penalizzare e province che negli anni scorsi abbiano ricevuto contributi dalle regioni.

Illustra altresì le due osservazioni in essa contenute, la prima, che viene incontro alle considerazioni svolte da molti colleghi nel corso del dibattito, relativa alla possibilità per i comuni non capoluogo di non ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e la seconda inerente all'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, per far sì che operi nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e di tutela della concorrenza. Ritiene altresì opportuno che si chiarisca la sua relazione funzionale con l'Agenzia del demanio, atteso che le risorse vengono assegnate a quest'ultima ma, a quanto gli risulta, la Centrale dovrebbe invece essere incardinata nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO concorda con la proposta di relazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di relazione da parte del Partito democratico (*vedi allegato 2*).

Stefania PEZZOPANE (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del partito democratico sulla proposta di relazione formulata dal relatore, che, con atteggiamento chiuso e arrogante, non ha preso in considerazione nessuna delle questioni poste dal proprio gruppo, che sollecitavano il Governo a rispettare gli impegni presi solo qualche giorno fa in occasione dell'esame del decreto-legge « Genova »:

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge

di bilancio 2019, per le parti di competenza, avvertendo che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione e osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Parolo quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della VIII Commissione del disegno di legge di bilancio 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la relazione approvata

dalla Commissione nonché la relazione di minoranza saranno trasmesse alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento.

La seduta termina alle 17.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00004 Foti: *Realizzazione della « diga di Vetto ».*

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza;

valutato favorevolmente l'impianto complessivo del disegno di legge, le cui misure delineano un quadro generale di azioni volte a stimolare la crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, sulla base di nuovi e più efficaci strumenti di programmazione in grado di massimizzare le capacità progettuali e di spesa delle pubbliche amministrazioni;

ritenuta l'opportunità che in occasione della riforma del Codice dei contratti pubblici si provveda ad una azione di risistemazione, coordinamento e semplificazione delle varie strutture, ivi incluse quelle di cui agli articoli 17 e 18 del disegno di legge in esame, alle quali, a diverso titolo, sono attribuite funzioni in materia di programmazione, progettazione e monitoraggio di opere infrastrutturali,

anche prevedendo l'accorpamento di quelle che svolgono funzioni identiche o assimilabili e stabilendone, ove necessario, l'articolazione su base territoriale al fine di tener conto delle peculiarità locali e delle diversità delle singole realtà amministrative,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

all'articolo 64, comma 1, al fine di garantire condizioni di accesso ai contributi che non penalizzino eccessivamente le province che abbiano già adottato e realizzato piani di messa in sicurezza, sia previsto che il criterio della diminuzione della spesa di manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento al triennio 2010-2012, in applicazione del quale è ripartito il 50 per cento del contributo alle province, debba considerarsi al netto delle eventuali spese sostenute a valere su contributi già erogati da altri enti;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 16, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità per i comuni non capoluogo di non ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province qualora, in relazione alla insufficienza delle dotazioni organiche, strumentali e tecniche di cui dispone, la provincia

non risulti in condizione di garantire il rispetto dei tempi delle procedure di appalto di interesse dei singoli comuni;

all'articolo 17:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Centrale operi nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e di tutela della concorrenza e che la richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati di avvalersi delle sue prestazioni debba recare idonea motivazione in relazione all'impossibilità di esperire le attività di progettazione, di valutazione economico-finanziaria dell'intervento e di gestione della procedura di appalto in

applicazione delle ordinarie disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici);

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del rinvio effettuato dall'articolo 17, comma 8 all'articolo 15, comma 5, ove si prevede che la spesa per le finalità di cui all'articolo 17 sia autorizzata a favore dell'Agenzia del demanio e non della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, tenuto conto che non risultano nel disegno di legge specifiche disposizioni le quali prevedano che la Centrale sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa funzionalmente collegata.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (per le parti di competenza). C. 1334 Governo.

**RELAZIONE DI MINORANZA DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

premesso che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo

di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di

spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati

definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

rilevato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

gli interventi previsti nella Sezione 1 in materia di Ambiente e green economy risultano poco sviluppati con una assoluta assenza di contenuti importanti per proseguire sulla strada del cambiamento ecologico e dello sviluppo sostenibile in cui è stato avviato in questi anni il Paese;

ci si limita a disporre una mera proroga per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, senza rendere strutturali le misure e senza prevederne l'estensione ad altri interventi, prima di tutto alle operazioni di bonifica dall'amianto che partendo dalle scuole intervenga per la rimozione e lo smaltimento presso siti idonei;

il provvedimento non propone quindi una fiscalità di vantaggio per chi produce beni riciclabili e riutilizzabili, né misure per favorire la realizzazione di centri per la riparazione ed il recupero dei beni. Queste iniziative già impostate nella precedente legislatura, sia nell'ultima legge di bilancio sia nel collegato ambientale, restano quindi prive di un successivo sviluppo;

« per contrastare il rischio idrogeologico sono necessarie azioni di prevenzione che comportino interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo su aree ad alto rischio, oltre ad

una necessaria attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico». A tale affermazione contenuta nel programma del Governo Lega-M5S non sono corrisposti atti conseguenti. Al contrario, sono state annullate, in maniera miope e controproducente per gli interessi dei cittadini, le esperienze di coordinamento, pianificazione e programmazione che hanno consentito l'investimento di 2.260 milioni di euro in 1.781 opere di cui 891 già portate a termine in opere per la prevenzione ed il contrasto del dissesto idrogeologico;

le iniziative da ultimo ipotizzate dal Governo individuano risorse scarse per affrontare questa strutturale criticità. Infatti l'articolo 16 in cui si istituisce un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali tra le cui finalità è ricompreso il dissesto idrogeologico, presenta una disponibilità finanziaria pari a 253,8 milioni per l'anno 2019, 250 milioni per l'anno 2020 e di 989 milioni per l'anno 2021. Tale cifra dovrà essere ripartita tra interventi per l'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza; la manutenzione della rete viaria; il dissesto idrogeologico; la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

del tutto assente il tema della casa e della rigenerazione urbana da favorire mediante azioni coordinate di sostegno per rilanciare il patrimonio edilizio esistente e il finanziamento di progetti immateriali finalizzati a migliorare la qualità della vita nelle periferie urbane quali: il miglioramento del decoro urbano, i progetti di ri-funzionalizzazione di strutture e aree già esistenti, la messa in sicurezza del territorio, il potenziamento dei servizi e del *welfare*, gli investimenti sulla mobilità sostenibile;

questa rilevante assenza di progettualità e prospettiva di sviluppo sostenibile è resa ancora più evidente dal profluvio di norme organizzative che si mettono in campo in materia di investimenti. Al posto di una gestione strutturata e ormai ben

avviata si realizzano ben tre «*task force*» per gli investimenti pubblici: la Cabina di regia Strategia Italia, Investitalia, la Centrale di progettazione unica. Peccato che continui a mancare l'unica cosa che serve realmente per far partire gli investimenti, ossia un coordinamento degli interventi urgenti, in primis in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche e di sviluppo sostenibile in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili;

restano inattuati tutti gli impegni presi dal Governo con l'approvazione di ordini del giorno al decreto-legge 55/2018, al decreto-legge 91/2018 e al decreto-legge n. 109 del 2018 in relazione ai sismi de L'Aquila, del Centro Italia e, soprattutto, alla catastrofe della città di Genova;

rilevato che la Sezione 2 conferma la marginalità delle politiche di sviluppo sostenibile nel programma di Governo;

infatti, rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone per il MATTM, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa decrescente. Le previsioni di spesa per il 2019 risultano in diminuzione rispetto al 2018, in termini assoluti, di 39 milioni di euro (4,5 per cento), attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale, passando da 869,7 milioni di euro a 830,7 milioni di euro;

si evidenzia un definanziamento della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)», rispetto alla dotazione a legislazione vigente, di 4 milioni di euro e di 36 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2018;

relativamente alla missione 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica», si ha

una riduzione di circa 1.882,7 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente, dovuto principalmente ad una rimodulazione, nell'ambito del programma 14.11 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, per 1.827,4 milioni sulle risorse destinate all'ANAS », e di 15 milioni di euro per la realizzazione dell'asse viario Marche – Umbria (entrambe le risorse vengono spostate dal 2019 agli anni 2020 e 2021), nonché da uno spostamento di 40 milioni di euro per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali (tali ultime risorse vengono spostate dal 2019 al 2021);

preso atto che:

la manovra non consente di far progredire l'Italia sul percorso di sviluppo sostenibile in cui è stata con grande impegno portata fino ad ora e non contiene quegli investimenti che ne consentirebbero la transizione ecologica per realizzare un

modello di sviluppo sostenibile; al posto di una visione integrata e strategica degli investimenti si propongono una pluralità di proposte, tra l'altro, tutte da coordinare tra di loro;

mancando, in questa manovra, un qualsiasi rilievo ed integrazione per le politiche del territorio quali misure per le città (periferie, mobilità sostenibile, infrastrutture, *smart city*, tecnologia intelligente, economia circolare) per l'energia (cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, ricerca, innovazione, materiali, *green economy*) per la produzione di cibo (agricoltura/ambiente, alimentazione, plastica biodegradabile e rifiuti dell'alimentare, *Made in Italy*);

tutto ciò premesso

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 225 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) | 229 |
| ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) | 230 |
| ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di relazione del Gruppo PD) | 231 |
| ALLEGATO 4 (Relazione approvata) | 234 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 227 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 228 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 228 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 novembre.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il provvedimento in esame per le parti di competenza.

Avverte quindi che sono stati presentati 5 emendamenti (*vedi allegato 1*), relativamente ai quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, invita al ritiro ovvero esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sul provvedimento in esame.

Il viceministro Dario GALLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Pizzetti 1334/IX/19.3, sul quale esprime parere favorevole.

Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia come gli emendamenti presentati dal suo gruppo siano finalizzati a valorizzare il ruolo del Parlamento su un tema di sicura rilevanza quale lo sviluppo delle tecnologie emergenti, relativamente al quale è fondamentale rafforzare il controllo democratico dei processi.

In particolare, sottolinea che l'emendamento 1334/IX/19.1 introduce il parere delle competenti commissioni parlamentari sul regolamento governativo di attuazione per la gestione delle risorse del nuovo Fondo. L'emendamento 1334/IX/19.2 attribuisce il ruolo di amministrazione vigilante alla Presidenza del Consiglio dei ministri anziché al Ministero dello sviluppo economico, mentre l'emendamento 1334/IX/19.3 prevede che il Governo presenti al Parlamento una relazione annuale sulla gestione del predetto Fondo per lo sviluppo delle nuove tecnologie ed applicazioni.

Infine segnala che l'emendamento 1334/IX/57.1 prevede l'abrogazione delle disposizioni che sopprimono le riduzioni tariffarie e i contributi per le imprese editrici e radiotelevisive in ambito locale; al riguardo sottolinea l'importanza che in un sistema democratico sia garantito il pluralismo dell'informazione.

Dichiara quindi di non ritirare gli emendamenti presentati dal suo gruppo così come richiesto dal relatore, insistendo affinché siano posti in votazione.

Federica ZANELLA (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Pizzetti sul tema del pluralismo dell'informazione nel sistema democratico, esprimendo preoccupazione per la possibile presentazione da parte del gruppo di maggioranza relativa di un emendamento volto a sopprimere la destinazione dell'extra-gettito derivante dal canone RAI al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informa-

zione. Più in generale, sul tema delle comunicazioni desidera stigmatizzare le recenti dichiarazioni di importanti esponenti dell'attuale Governo sulla categoria dei giornalisti, categoria professionale alla quale si onora di appartenere.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, dichiara di voler modificare in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento Pizzetti 1334/IX/19.3.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara la decadenza dell'emendamento Borghese 1334/IX/18.1 a causa dell'assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pizzetti 1334/IX/19.1 e 1334/IX/19.2, approva l'emendamento Pizzetti 1334/IX/19.3 (*vedi allegato 2*) e respinge infine l'emendamento Pizzetti 1334/IX/57.1.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 3*).

Invita dunque il relatore a formulare la propria proposta di relazione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione prima la proposta di relazione del relatore. In caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo del Partito democratico.

Il viceministro Dario GALLI esprime parere favorevole sulla proposta di relazione elaborata dal relatore.

Luciano PIZZETTI (PD) illustra la proposta alternativa di relazione presentata dal suo gruppo, sottolineando come nella manovra economica predisposta dal Governo non siano previsti adeguati inter-

venti di sostegno per le imprese e per i lavoratori, rischiando così il declassamento del Paese.

Rileva come da parte della maggioranza non vi sia alcuna disponibilità all'ascolto su tali questioni ma piuttosto la scelta di misure di tipo assistenzialistico. Evidenzia in particolare con preoccupazione il definanziamento nel settore della sicurezza del trasporto pubblico locale, nel settore della motorizzazione civile, il definanziamento del contratto di servizio con RFI e la mancata conferma delle risorse per la tecnologia del 5G. In particolare critica il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 89, che prevede che i maggiori introiti derivanti dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per il 5G siano destinati interamente al miglioramento del debito pubblico anziché, almeno parzialmente, allo sviluppo della nuova tecnologia del 5G.

Carlo FIDANZA (FdI) esprime un parere complessivamente negativo sulla manovra economica predisposta dal Governo nonché sulle misure di competenza della IX Commissione Trasporti.

In particolare, si associa alle preoccupazioni espresse dal collega Pizzetti sulle previste riduzioni di importanti settori dei trasporti e delle telecomunicazioni nonché sulla mancata destinazione dei maggiori introiti della gara per il 5G ad interventi di innovazione, sviluppo e ricerca. Al riguardo preannuncia la presentazione di specifici emendamenti al disegno di bilancio direttamente presso la V Commissione Bilancio.

Con particolare riferimento alle risorse aggiuntive stanziare per la città di Genova e sulla base degli impegni assunti dal Governo, auspica che le risorse destinate al settore dell'autotrasporto e all'Autorità portuale si rivelino adeguate.

La Commissione approva la proposta di relazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*) e nomina il deputato Scagliusi quale relatore presso la V Commissione Bilancio.

Luciano PIZZETTI (PD), a nome del suo gruppo, designa la deputata Bruno Bossio quale relatrice di minoranza presso la V Commissione bilancio.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la relazione favorevole, unitamente all'emendamento approvato dalla Commissione e alla relazione di minoranza, saranno trasmessi alla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della XI Commissione Lavoro, mentre non risultano ancora trasmessi i pareri di competenza della I Commissione Affari costituzionali, della II Commissione Giustizia e della V Commissione Bilancio.

In attesa di tale trasmissione, propone di sospendere la seduta e di riconvocare la Commissione al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare, in considerazione del previsto andamento dei lavori dell'Aula, di riprendere la seduta della Commissione non appena saranno trasmessi i pareri dalle Commissioni competenti in sede consultiva ancora mancanti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte quindi che la seduta sarà riconvocata non appena saranno resi disponibili i prescritti pareri, ove possibile, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 16.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione Affari costituzionali e della II Commissione Giustizia, mentre la V Commissione Bilancio si pronuncerà direttamente per l'Assemblea.

Ricorda che la Commissione è chiamata a concludere tempestivamente l'esame, con il conferimento del mandato al relatore, dal momento che l'inizio dell'esame in Assemblea è fissato per la giornata successiva.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, che tuttavia presenta ancora profili problematici meritevoli di approfondimento. Confida pertanto che tale lavoro si possa svolgere in Assemblea con il contributo e la disponibilità di tutti i gruppi.

Elena MACCANTI (Lega) dichiara il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, evidenziando come sussistano ancora alcuni nodi da sciogliere auspicabilmente nel corso dell'esame in Assemblea ovvero mediante un breve rinvio della proposta di legge in Commissione.

Carlo FIDANZA (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi già intervenuti.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di legge in esame, riservandosi ulteriori valutazioni nel prosieguo dell'*iter* in Assemblea anche alla luce di alcune dichiarazioni di apertura formulate dal relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro MORELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 18.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , al comma 3-*quater*, lettera *b*), le parole: « sul piano della sostenibilità ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « sostituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il materiale rotabile *diesel* con materiale rotabile alimentato a combustibili alternativi e/o trazione elettrica ».

1334/IX/18. 1. Borghese.

ART. 19.

Al comma 20, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

1334/IX/19. 1. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Al comma 20, sostituire le parole: la funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico *con le seguenti:* la funzione di sorveglianza sul Fondo di cui al presente comma è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1334/IX/19. 2. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.

1334/IX/19. 3. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

ART. 57.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

1334/IX/57. 1. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 19

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.

1334/IX/19. 3. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL GRUPPO PD**

La IX Commissione,

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal

2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019-2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata dal disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risen-

tono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in *deficit* nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati

depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

per quanto concerne le materie di competenza della Commissione si evidenzia un definanziamento della « missione 13 » concernente « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » che presenta per il 2019 uno stanziamento complessivo pari a 8.062,9 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 8.361,7 milioni di euro del 2018;

si registrano minori investimenti sul programma 13.6 su Sviluppo e sicurezza della mobilità locale con -30 milioni di euro per il 2019, con previsione di -52 milioni di euro per il 2020 e -50 milioni di euro per il 2021;

è prevista una riduzione pari a 2,6 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità presso le fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;

viene previsto un taglio di 27,4 milioni di euro concernente il Cap. 1314 relativo al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale con un definanziamento su 10 anni per 50 milioni di euro;

vengono definanziati ben 24 milioni di euro sul programma 13.4 su « sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario » di cui -4 milioni di euro per rottamazione carri merci, -15 milioni di euro per la tratta Andora-Finale Ligure, con soppressione di fatto della intera opera, e -5 milioni di euro sulla tratta Lucca-Pistoia;

è inoltre previsto un definanziamento di 5 milioni di euro per 10 anni sul programma 13.9 sviluppo e sicurezza della navigazione relativo alle strutture portuali e alla intermodalità;

è altresì stabilito un taglio di 4 milioni di euro per il funzionamento dell'Enac;

per il 2019 è previsto un definanziamento pari a 3 milioni di euro per i servizi di motorizzazione civile creando

ulteriori disagi sui territori e aggravando una situazione già critica come più volte segnalato anche attraverso atti di sindacato ispettivo;

il programma 13.8 del MEF nel quale la quasi totalità della spesa è rappresentata dalla erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per il contratto di servizio per il trasporto ferroviario per il 2019 è pari a 3.765,82 milioni di euro per il 2019 con una riduzione di complessivi 1.640 milioni di euro rispetto al 2018 che recava uno stanziamento di 4.960 milioni di euro. Questo rischia di compromettere il programma di investimenti infrastrutturali ferroviari nel Paese sul cui contratto di servizio con RFI per il periodo 2017-2021 la IX Commissione da poco ha espresso il proprio parere;

le misure di cui all'articolo 57 riguardanti la soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive si traduce in una misura ingiustamente penalizzante per le imprese editoriali con radicamento sul territorio;

costituisce elemento di preoccupazione la mancata conferma delle risorse

per la sperimentazione 5G nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato;

si evidenziano tutte le perplessità e le preoccupazioni circa le modalità di istituzione di un Fondo per favorire il blockchain, l'applicazione di intelligenza artificiale, e l'*internet of things* senza adeguata previsione di « contrappesi » in grado di contrastare potenziali conflitti di interesse e di vigilare su possibili interferenze straniere considerate anche le interazioni con la Pubblica Amministrazione;

sull'articolo 89 si palesa una evidente incoerenza dell'attuale Esecutivo in quanto sicuramente una quota parte delle risorse derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica 5G dovrebbero essere indirizzate ad investimenti in termini di sviluppo e innovazione e non solo per un miglioramento dell'indebitamento netto,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C. 1334), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

premessi che:

per quanto attiene al miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche, l'articolo 18 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea – denominata InvestItalia – per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati, per la quale è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019;

per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, l'articolo 19, comma 20, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca in questi

campi. Tale disposizione si riferisce alla ricerca applicata in campi che rappresentano sicuramente una delle sfide competitive più importanti nel settore dell'innovazione; tra gli obiettivi perseguiti vi è infatti anche il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

nel settore della sicurezza delle infrastrutture per la mobilità, l'articolo 28, comma 10, dispone un aumento della dotazione organica complessiva dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia (ANSFISA);

per quanto concerne gli stanziamenti di risorse finanziarie connessi al crollo del Ponte Morandi a Genova, al fine di completare gli interventi in favore delle categorie produttive danneggiate, sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, (articolo 79, comma 5). Ai medesimi fini è attribuito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (articolo 79, commi 7 e 8),

**DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 235 |
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>) | 240 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione presentata dai deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini</i>) | 241 |
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 238 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 245 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 239 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI, indi del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge in esame è scaduto oggi alle ore 9.30. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Avverte che la relatrice ha presentato una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che è stata presentata da parte dei deputati del gruppo del Partito Democratico una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 2*).

Angela MASI (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di relazione favorevole.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la proposta alternativa di relazione presentata dal suo gruppo. Osserva sul piano generale che la manovra di bilancio per il 2019 si inserisce in una situazione economica che desta forti preoccupazioni a causa della stagnazione riscontrata nel

trimestre luglio-settembre 2018 del prodotto interno lordo. In questa situazione intervengono le misure contenute nel provvedimento all'esame della Commissione che segnano un passo indietro rispetto alle riforme intraprese nella passata legislatura, con il rischio, evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, di un peggioramento dei conti pubblici fin dal 2019. Rileva come la manovra accresce l'indebitamento di 34 miliardi, di cui 22 previsti per obiettivi ambiziosi e definiti da molti osservatori più che ottimistici, come il reddito di cittadinanza e la cosiddetta quota 100. Ciò comporterà un peso su imprese e famiglie, peso che già si sente a causa dell'aumento dei tassi.

Sul piano delle questioni di competenza specifica della X Commissione, evidenzia prima di tutto il depotenziamento del Piano Industria 4.0 e come non si aiutino le piccole imprese con la limitazione complessiva delle risorse. Nel ritenere positive alcune misure di dettaglio a sostegno delle imprese contenute nel disegno di legge di bilancio, sottolinea come nella proposta alternativa di relazione si rileva la mancanza nel disegno di legge di bilancio medesimo di una strategia complessiva di aiuto alle imprese e, in particolare, l'assenza di qualsiasi previsione sulla formazione. Osserva, poi, che non vi è traccia della riduzione del cuneo fiscale, misura di agevolazione indispensabile per le imprese. Nella proposta alternativa si delinea come la manovra di bilancio difetti di visione e di strategia per il settore del turismo, e come sia assente il sostegno alle politiche aerospaziali. Con riguardo all'energia, si rileva il mancato contenimento dei costi della bolletta per le imprese. Il settore del commercio viene toccato solo marginalmente dalla manovra, con l'estensione del regime della cedolare secca sugli immobili commerciali, mentre mancano misure realmente finalizzate al rilancio del settore medesimo. Infine la proposta alternativa segnala il mancato intervento sull'IMU gravante sui beni strumentali degli artigiani, misura più volte annunciata da esponenti del Governo.

Per i motivi sopra indicati, dichiara la posizione di contrarietà del suo gruppo alla proposta di relazione della relatrice e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa del suo gruppo.

Claudia PORCHIETTO (FI) invita la maggioranza a riflettere su alcuni passaggi, in particolare partendo da un tema. Si riferisce alla incompatibilità tra l'avvio del reddito di cittadinanza e la contemporanea riduzione delle agevolazioni alle imprese che azzoppiano il tessuto imprenditoriale del Paese, rendendo in prospettiva molto difficoltoso trovare lavoro. Sottolinea che gravi danni deriveranno alle imprese a causa di alcune misure, quali ad esempio, la soppressione dell'IRI e dell'ACE, nonché dell'allungamento del periodo di ammortamento. Il provvedimento in discussione impatta profondamente sui bilanci delle imprese che hanno sviluppato una proiezione dei costi da sostenere e degli investimenti da realizzare negli anni a venire. Giudica negativamente la proroga in formato ridotto delle misure previste dal Piano Industria 4.0, valutate, peraltro, positivamente dai sindacati e dalle grandi industrie. Evidenzia che rimane grave il problema della formazione dei lavoratori sulle misure del Piano Industria 4.0, poiché tale formazione non è adeguatamente supportata nella manovra. Rileva che il provvedimento in esame riduce quanto stanziato per il credito di imposta legato ad investimenti in ricerca e sviluppo. Quanto alla Nuova Sabatini, fa presente che, in un momento di difficoltà e di rischio recessione della nostra economia, le norme in vigore potrebbero favorire il fenomeno della non fatturazione. Ritiene insufficienti i fondi previsti per finanziare il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* in un momento storico, pensa alla vicenda Pernigotti, in cui le nostre imprese non riescono a rimanere in Italia. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Pier Luigi BERSANI (LeU) desidera focalizzare il suo intervento sulla politica

industriale evidenziata dalla manovra di bilancio, che si inserisce in una situazione difficile per motivi intrinseci all'industria italiana, come anche per motivi esterni, legati a industrie estere come quella tedesca. Le misure contenute nel disegno di bilancio rappresentano uno sforzo graduale di aiuto alle industrie, ma mancano di una necessaria diversa visione di un mondo industriale che sta cambiando. Ad esempio l'iperammortamento va sicuramente sagomato, perché è eccessivo calcolarlo sul 70 per cento degli investimenti. Infatti più che sugli investimenti bisognerebbe intervenire sui costi effettivi, dato che il cambiamento sopra richiamato farà sì che chi produce diventi di per sé piattaforma, annullando le differenze tra uso e proprietà. Osserva poi che lo stesso iperammortamento debba essere selettivo e non consentire, ad esempio, l'acquisto di auto aziendali che non contribuiscono certamente al rilancio dell'industria.

Preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di relazione della relatrice.

Giorgia ANDREUZZA (Lega), nell'esprimere il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice, evidenzia che il contenuto del disegno di legge di bilancio è coerente con il contratto di Governo. Sottolinea che, oltre alle disposizioni di stretta competenza della X Commissione, il provvedimento prevede una serie di misure, quali ad esempio la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, la *flat tax*, la riduzione dell'IRES, gli incentivi di cui all'articolo 11, la cedolare secca relativa agli affitti commerciali che, oltre a dare slancio alla nostra economia, sono coerenti con le richieste che la maggioranza del Paese ha espresso alle scorse elezioni politiche con il proprio voto.

Sara MORETTO (PD) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice, non solo per motivi generali di contrarietà al provvedimento, ma anche perché eccessivamente ristretta a pochi temi. Concorda con quanto affermato dal deputato Benamati sulla mancanza di una strategia di aiuto

alle imprese e sull'indebolimento del piano Industria 4.0. Nella proposta di relazione della relatrice si parla poi di fase espansiva, mentre la situazione reale è quella di un rallentamento della crescita. Osserva poi come misure previste a favore delle imprese vengano assorbite da misure come il reddito di cittadinanza e quota 100. Non c'è traccia nella manovra della *flat tax* e si prevede, invece, un sistema di misure fiscali caotico e incongruente. Viene poi rinviata di un anno la riduzione delle tasse per le imprese.

In quanto alla proposta alternativa di relazione presentata del suo gruppo, ne chiede, in caso di sua preclusione per l'approvazione della proposta di relazione della relatrice, la trasmissione alla Commissione bilancio come relazione di minoranza.

Marco SILVESTRONI (FdI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice, evidenzia che il provvedimento in esame non prevede il cuneo fiscale a favore delle PMI né porta modifiche significative al Piano Industria 4.0 a favore delle imprese. Ritiene, inoltre, ingiusto che gli stanziamenti necessari per il reddito di cittadinanza assorbano tutte le risorse del bilancio statale non permettendo allo Stato stesso di investire e rilanciare l'economia.

Il sottosegretario Davide CRIPPA esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice. Desidera svolgere due considerazioni. La prima riguarda il tema della formazione, che ritiene meritevole di attenzione e che potrà essere preso in considerazione durante l'esame in sede referente. Su misure quali il reddito di cittadinanza sottolinea come possano costituire un volano per i consumi e complessivamente ritiene che il disegno di legge di bilancio rappresenti una soluzione equa per il rilancio dell'economia.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la proposta di relazione della relatrice, av-

vertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa che sarà comunque trasmessa alla Commissione bilancio come relazione di minoranza.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice. Nomina altresì la deputata Masi relatrice presso la Commissione bilancio.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2018.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, in relazione all'esame del disegno di legge di bilancio testé concluso, desidera sottolineare come un intervento del Governo non limitato ad esprimere un parere sulla proposta di relazione, ma volto a valutazioni politiche, avrebbe dovuto riaprire il dibattito sul provvedimento.

In quanto al provvedimento ora in esame, osserva che l'esprimere un parere su un atto ancora aperto e su cui le Commissioni di merito hanno votato l'ampliamento della materia d'esame al tema della prescrizione, rappresenti un grave errore procedurale. È infatti cambiata la natura del provvedimento, con l'introduzione di un tema di estremo interesse per la X Commissione. Ritiene che esprimere un parere su un testo che sarà sostanzialmente modificato, rappresenti un qualcosa di irraguardoso per l'*iter* del provvedi-

mento medesimo, per la X Commissione e per l'intero Parlamento. Chiede alla maggioranza di fermarsi e chiede alla Presidenza di non procedere nell'esame del provvedimento e di non porre in votazione la proposta di parere del relatore.

Preannuncia che, se questo avverrà, il suo gruppo non parteciperà all'esame del provvedimento e abbandonerà i lavori.

Benedetta FIORINI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa a quanto affermato dalla deputata Moretto. Ritiene che il Presidente della Camera dovrebbe intervenire sul modo complessivo in cui viene gestito l'esame del provvedimento. Si chiede che senso abbia il voto odierno e lamenta la mancata considerazione dell'opinione delle minoranze.

Preannuncia che anche il suo gruppo, se proseguirà l'esame del provvedimento, abbandonerà i lavori.

Pier Luigi BERSANI (LeU) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene anche lui che l'intervento del sottosegretario avrebbe dovuto riaprire il dibattito sul disegno di legge di bilancio.

Sul provvedimento in esame, si associa alle considerazioni svolte dalle deputate Moretto e Fiorini e preannuncia che anche il suo gruppo, se proseguirà l'esame del provvedimento, abbandonerà i lavori.

Luca CARABETTA, *presidente*, replicando alla deputata Moretto e al deputato Bersani, sulla questione relativa all'esame del disegno di legge di bilancio appena concluso, fa presente che la presidenza, prima di porre in votazione la proposta di relazione della relatrice, ha chiesto, come di consueto, se vi fossero ulteriori richieste di intervento da parte dei deputati al termine di quello svolto dal sottosegretario Crippa e ha preso atto che nessun deputato ha chiesto di parlare.

Fa altresì presente che il provvedimento in esame in sede consultiva è iscritto a partire dal prossimo lunedì 19 novembre nel calendario dell'Assemblea e che le Commissioni competenti in sede referente hanno organizzato i propri la-

vori in modo tale da conferire il mandato al relatore entro domenica 18 novembre. Analogamente a quanto hanno già fatto altre Commissioni, in conformità peraltro a numerosi precedenti, è opportuno rendere il parere sul testo originario, fermo restando che se all'esito dell'esame delle proposte emendative in sede referente dovessero esservi delle modifiche di rilievo per la X Commissione si potrà eventualmente valutare di esprimersi nuovamente sul testo modificato.

Claudia PORCHIETTO (FI) desidera far presente che la X Commissione non dovrebbe tener conto delle decisioni assunte da altre Commissioni, anche alla luce della rilevanza del tema della prescrizione sulle competenze della X Commissione. Osserva che non si può dare un voto su un testo che non c'è e, di conseguenza, sulla fiducia. Al di là delle questioni tecniche, si sarebbe aspettata una posizione politica procedurale diversa da un Governo nato per essere il Governo del cambiamento, ma deve constatare che tale cambiamento nel caso di specie non c'è.

Gianluca BENAMATI (PD) al di là delle questioni tecniche, ritiene che la questione sia di merito. La Commissione deve esprimere il proprio parere su un testo con le modifiche che saranno apportate dalle Commissioni competenti in sede referente, modifiche che avranno una notevole ricaduta sul sistema produttivo. Non condivide il richiamo della prassi e dei precedenti nei quali è stato dato un parere su un testo non emendato. Non lo condivide perché in quei casi si trattava di un processo emendativo all'interno di una medesima tematica, ma qui siamo di fronte a un ampliamento della materia originaria, con l'introduzione di una fattispecie di grande impatto. A suo avviso le procedure non andrebbero forzate e la

conferenza dei presidenti di gruppo dovrebbe organizzare i lavori in modo da permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimersi sul testo definito dalle Commissioni di merito. Va condotta, quindi, una valutazione politica su una questione di enorme rilevanza. Sottolinea, infine, come non sia obbligatorio per la Commissione esprimere il proprio parere.

Luca CARABETTA, *presidente*, dà la parola al relatore.

Benedetta FIORINI (FI) prende atto che la presidenza non ritiene di modificare la propria posizione e di proseguire nell'esame del provvedimento.

I deputati dei gruppi Partito Democratico, Forza Italia e Liberi e Uguali abbandonano i lavori della Commissione.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole. Osserva che il parere favorevole è sulla *ratio* complessiva del provvedimento e sulle sue finalità e non potrebbe, quindi, essere inficiato dall'ampliamento della materia oggetto di esame deliberato dalle Commissioni di merito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 14 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.****RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione

esaminato il disegno di legge C.1334 Governo recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Tabella 12);

condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento della fase espansiva in atto e del ciclo degli investimenti privati così da rafforzare anche le risorse disponibili per innovazione, ricerca e sviluppo;

valutati positivamente il rifinanziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito e per le imprese, in particolare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la cosiddetta « Nuova Sabatini »;

apprezzate le risorse destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 112 del 2008, concesse nell'ambito del contratto di sviluppo che costituisce il principale strumento agevo-

lativo dedicato al sostegno delle imprese, in forma singola o associata, per investimenti di grande dimensioni;

valutati positivamente il rifinanziamento e l'estensione della platea della misura « Resto al Sud »;

apprezzate le principali linee di attività del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al sostegno all'innovazione con specifico riguardo alle iniziative volte a sostenere il piano denominato « Industria 4.0 » per la parte degli investimenti e dei *voucher* per i manager;

sottolineato favorevolmente il rifinanziamento del « Piano *made in Italy* » e le disposizioni introdotte in materia di tutela e valorizzazione del *made in Italy*;

apprezzati gli stanziamenti previsti per il Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica;

valutata positivamente, per quanto di interesse della X Commissione, la disposizione di cui all'articolo 11 che prevede la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili per l'anno 2019, auspicando che tale misura possa essere prorogata anche per gli anni successivi,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DE-
PUTATI MORETTO, BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, NARDI,
NOJA, ZARDINI**

La X Commissione

premessi che

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al faticoso processo di fuoriuscita dalla crisi che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi di un deterioramento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un peggioramento dei conti pubblici a partire

già dal 2019 che può mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'esperienza, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non dedicata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto basata su spesa corrente, non solo non garantisce affatto il raggiungimento degli obiettivi di crescita prefissati nel medio termine, ma il mancato raggiungimento di tali obiettivi porterà al forte indebolimento della stabilità economica del Paese, situazione assai rischiosa soprattutto quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

L'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale

impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

in materia di politica fiscale si delinea infine un impianto caotico che invece di proseguire con l'ACE, misura che si è dimostrata particolarmente efficace nel lungo periodo nel creare un tessuto industriale più solido e con l'IRI, misura che semplifica e inserisce un nuovo metodo di tassazione del reddito imprenditoriale, rimanda invece di un anno la riduzione delle tasse alle imprese;

per quanto di competenza della Commissione,

si rileva il depotenziamento del Piano Impresa 4.0 che finora ha agito trasversalmente nel favorire la competitività dei settori produttivi e al quale hanno avuto accesso nell'ultimo biennio moltissime imprese grazie all'automatismo dell'erogazione degli incentivi. Il depotenziamento è causato dallo stanziamento limitato di risorse, dall'orizzonte temporale limitato ad un anno e dalle modifiche nella procedura di assegnazione, resa più complicata e onerosa per le aziende e rischia inoltre di ostacolare il necessario adeguamento del sistema produttivo nazionale alla competizione internazionale in quanto agisce come deterrente al maggior dimensionamento delle aziende penalizzando gli investimenti più consistenti fino ad annullare il vantaggio fiscale alla soglia dei 20 milioni di euro;

in quadro di misure già di per sé orientate alla spesa corrente appare, inoltre, del tutto incongruente l'azione di sostegno alla produttività ed ai salari che avrebbe dovuto esplicarsi mediante un forte intervento sul cuneo fiscale mentre si limita a pochi e disorganici interventi;

a supporto dello sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività del Paese, la Legge di Bilancio 2018 ha istituito un apposito

Fondo finalizzato a perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0. Nella Legge di Bilancio 2019 non vi è traccia su come articolare e sviluppare queste azioni concrete al fine di supportare le imprese, soprattutto PMI, nei processi di trasformazione digitale: si rileva infatti la gravissima mancanza di qualsiasi previsione sulla formazione e sul rafforzamento delle competenze, non è presente alcuna misura specifica sulla formazione legata a Impresa 4.0, nemmeno di proroga delle misure esistenti, appare inopportuna la rimodulazione, al ribasso, del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, mentre si riducono ore e risorse destinate all'alternanza scuola lavoro, smantellando di fatto uno strumento di formazione on the job molto utile per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, misure che invece avrebbero dovuto essere stabilizzate e anche ampliate ed estese ad altri settori, unitamente al rafforzamento dei Competence Center;

si rileva la mancanza di visione e di strategia per il settore del turismo, peraltro da noi già denunciata in occasione della discussione del decreto-legge n. 86/2018 che ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.). Nel provvedimento in esame, il settore turistico è stato preso in considerazione solo marginalmente (definanziamento di 0,1 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021 dello stanziamento relativo all'ampliamento alle società aventi ad oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale dei benefici concernenti le start up innovative di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 83/2014, definanziamento di 0,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e di 2 milioni di euro per il 2022 e ss., degli stanziamenti spettanti al Ministero per l'esercizio di attività afferenti al settore del turismo e incremento di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e per l'anno 2022 e ss del contributo annuo a favore

del CAI per le attività del Consorzio del soccorso alpino e speleologico), mentre sarebbe stato invece opportuno confermare e rifinanziare il piano turistico 2017-2020 e misure vigenti come il credito d'imposta per le strutture ricettive. L'attuale Piano strategico del turismo 2017-2022, elaborato dal Comitato Permanente per la promozione del turismo, che ha rilanciato la leadership italiana, ormai consolidata da cinque anni di crescita consecutiva (solo per citare i dati relativi al 2017, le strutture ricettive ufficiali italiane hanno registrato il record di 122 milioni di arrivi e oltre 427 milioni di presenze totali e la spesa dei turisti stranieri, circa 37 miliardi di euro, è aumentata del 7,2 per cento), aveva delineato lo sviluppo del settore nei prossimi anni, indicando altresì come azione prioritaria l'integrazione delle politiche turistiche con il Piano nazionale Industria 4.0 allo scopo di favorire l'aggiornamento tecnologico del sistema dell'offerta e rafforzarne la competitività, cosa che risulta totalmente assente nel provvedimento in esame;

si rileva, al fine di assicurare la continuità di lungo termine di tutte le attività già programmate per la politica aerospaziale e per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia Spaziale Europea, il mancato apporto di nuove risorse, in quanto ci si è limitati a confermare lo stanziamento messo in opera dal precedente governo per il periodo 2017-2020, così come in ambito del programma di ricerca scientifica e tecnologica di base ci si è limitati a confermare gli stanziamenti previsti, senza allargare il necessario orizzonte temporale dell'intervento. Ulteriori risorse finanziarie integrebbero le spese già stanziate ed impiegate per il rilancio della competitività e della innovazione delle industrie, con particolare riferimento a quelle operanti nelle aree tecnologiche ritenute strategiche per il rilancio della competitività del sistema economico;

in relazione alla lotta alla contraffazione e alla tutela della proprietà industriale, ambiti di intervento fondamentali

per la tenuta e lo sviluppo del tessuto industriale nazionale segnaliamo che invece di proseguire e potenziare le azioni finora intraprese come ad esempio il cd. « Patent Box », si registra invece un defianziamento degli stanziamenti per gli interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità;

in merito al settore energia, a fronte dell'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione totale per il 2050, sarebbe stato necessario intervenire nel medio termine, proseguendo anche azioni intraprese in passato, sui costi energetici di difficile sostenibilità per famiglie e imprese, come evidenziato nella recente audizione dell'ARERA presso le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato e da tutte le associazioni di categoria: il provvedimento in esame contiene invece solo la diminuzione di 15 milioni di euro annui del taglio in bolletta a beneficio delle famiglie della componente A2 ottenuto con l'utilizzo della cd. « Robin Hood tax »;

il settore del commercio viene toccato solo marginalmente con l'estensione del regime agevolato della cedolare secca sugli immobili commerciali mentre assistiamo alla riduzione di crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica, misure insufficienti o addirittura penalizzanti per un settore, specie quello del commercio al dettaglio, in sofferenza ormai da un decennio e che avrebbe bisogno di un intervento forte e mirato;

va segnalato infine il mancato intervento sull'IMU gravante sui beni strumentali, assenza resa ancora più significativa dagli annunci ripetuti in più occasioni dagli esponenti del Governo e della maggioranza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

ALLEGATO 3

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189
Governo.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici » (C. 1189 Governo);

preso atto che il capo I del disegno di legge, composto dagli articoli da 1 a 6, modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione;

valutata, al riguardo, con favore la *ratio* del provvedimento che mira a contrastare la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione che alimentano mercati illegali, distorcendo la concorrenza e che causano la distorsione delle funzioni amministrative alterando i meccanismi della competizione fra imprese e fra individui, favorendone alcune o alcuni a danno di altri, a prescindere dalle effettive qualità imprenditoriali o professionali dei soggetti coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 246 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 256 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 247 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 257 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 248 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 248 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>) | 281 |
| ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 282 |
| ALLEGATO 5 (<i>Relazione di minoranza presentata dal gruppo Partito Democratico</i>) | 284 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 9.20.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della

gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.

C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ovvero il seguito dell'esame in sede consultiva, ai

fini dell'espressione del parere alla IX Commissione (Trasporti), della proposta di legge, a prima firma Baldelli, recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Polverini, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere.

Renata POLVERINI (FI), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che sono state presentate 65 proposte emendative (*vedi allegato 2*).

Avverte, altresì, che prima dell'inizio della seduta i presentatori hanno comunicato il ritiro delle seguenti proposte emendative: Rizzetto 1334/XI/21.09, Rizzetto 1334/XI/21.018, Rizzetto 1334/XI/21.021 e Rizzetto 1334/XI/22.01, nonché Melicchio 1334/XI/78.01.

Quanto all'ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che le valutazioni espresse in questa sede non hanno carat-

tere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione, sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.

Alla luce di queste premesse, ritiene che debbano considerarsi inammissibili per carenza di compensazione finanziaria le seguenti proposte emendative: Carla Cantone 1334/XI/21.10, in quanto i maggiori oneri non sono quantificati né nella parte dispositiva, né nella parte consequenziale; Gribaudo 1334/XI/21.16, dal momento che non sono previsti mezzi di copertura degli effetti negativi sul saldo dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Le seguenti proposte emendative devono invece ritenersi inammissibili per estraneità di materia: Gribaudo 1334/XI/26.01, in quanto introduce modifiche ai criteri di definizione dei parametri per l'equo compenso dei professionisti; Gribaudo 1334/XI/27.02, in quanto introduce modifiche al Codice degli appalti, in materia di determinazione del compenso delle prestazioni professionali.

Carla CANTONE (PD) chiede chiarimenti sulla possibilità che i giudizi di inammissibilità siano rivisti alla luce di nuove argomentazioni portate dai presentatori a sostegno dei propri emendamenti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dopo avere ribadito la possibilità di ripresentare gli emendamenti alla Commissione bilancio, ritiene che la presidenza possa valutare la revisione dei giudizi di inammissibilità alla luce degli elementi che po-

tranno essere forniti entro le ore 13 della giornata odierna.

Antonio VISCOMI (PD) chiede chiarimenti sui criteri alla base dei giudizi di inammissibilità per carenza di compensazione.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), a titolo esemplificativo, fa presente che, di norma, la quantificazione dell'effetto finanziario recato dalla proposta emendativa deve essere esplicitata o nel dispositivo o nella parte consequenziale.

Walter RIZZETTO (FdI) fa presente che la scelta di ritirare i propri emendamenti è volta ad agevolare i lavori della Commissione, ma rileva l'incongruenza della richiesta di quantificare gli effetti finanziari delle proposte emendative dei deputati rispetto al testo del disegno di legge di bilancio, che, a sua volta, si limita ad appostare risorse, la cui sufficienza a compensare gli oneri conseguenti a provvedimenti, sui quali non sono forniti elementi di dettaglio sulla platea dei beneficiari, sull'entità dei benefici, sulla loro durata e via dicendo, non può essere dimostrata.

Chiara GRIBAUDO (PD), pur ritenendo che i temi dell'equo compenso dei professionisti sia pienamente coerente con il contenuto del disegno di legge di bilancio, rinuncia alla facoltà di ottenere un riesame del giudizio di inammissibilità delle sue proposte emendative 1334/XI/26.01 e 1334/XI/27.02.

Carmela BUCALO (FdI) intende esprimere i suoi rilievi su quelle che considera gravi criticità del disegno di legge di bilancio. Fa riferimento, in primo luogo, all'articolo 50, che esclude dalle assunzioni agevolate mediante l'esonero contributivo riservate alle giovani eccellenze i laureati presso le università telematiche. Tale esclusione non è accettabile dal momento che la validità dei titoli rilasciati da tali atenei è stata riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sin dal 2013. Esprime riserve anche sull'articolo 54, che non prevede l'immissione in ruolo, attraverso op-

portuni corsi di formazione, del personale che nel 2010 ha sostenuto il concorso per la posizione verticale. Non condivide neanche il contenuto dell'articolo 58, che riguarda esclusivamente il reclutamento dei docenti scolastici e nulla prevede a proposito del personale amministrativo delle scuole e, segnatamente, del personale dei servizi generali. Infine, ritiene assolutamente irrisorie le risorse destinate dall'articolo 64 alla messa in sicurezza delle scuole delle province delle regioni a statuto ordinario.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 novembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana sono state pronunciate le inammissibilità delle proposte emendative presentate. Al riguardo, avverte che non sono pervenute richieste di rivalutazione delle pronunce di inammissibilità. La Commissione passerà quindi all'esame delle proposte emendative presentate.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Gribaudo 1334/XI/20.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Chiara GRIBAUDO (PD) ritira il proprio emendamento 1334/XI/20.1, con l'intenzione di ripresentarlo alla Commissione bilancio, data l'estrema rilevanza del tema. È necessario, infatti, garantire un aiuto efficace alle donne vittime di violenza e, per questo, conta sulla sensibilità, in particolare, delle colleghe, perché il problema sia affrontato costruttivamente, rendendo strutturale una misura introdotta sperimentalmente dalla scorsa legge di bilancio.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere contrario sugli emendamenti Lepri 1334/XI/21.1, 1334/XI/21.2 e 1334/XI/21.3, Mura 1334/XI/21.4, Carla Cantone 1334/XI/21.5, Gribaudo 1334/XI/21.6, Lepri 1334/XI/21.7, Viscomi 1334/XI/21.8, Rizzetto 1334/XI/21.19, Gribaudo 1334/XI/21.9, Viscomi 1334/XI/21.11, Serracchiani 1334/XI/21.12, 1334/XI/21.13 e 1334/XI/21.14. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Serracchiani 1334/XI/21.15 ed esprime parere contrario sull'emendamento Gribaudo 1334/XI/21.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 1334/XI/21.18 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Carla

Cantone 1334/XI/21.01 e 1334/XI/21.02. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.03 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gribaudo 1334/XI/21.04 e 1334/XI/21.05. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Mura 1334/XI/21.06 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.07. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.08 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 1334/XI/21.08, 1334/XI/21.010 e 1334/XI/21.011. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/21.012 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 1334/XI/21.013, 1334/XI/21.014, 1334/XI/21.15 e 1334/XI/21.016. Invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Rizzetto 1334/XI/21.017 e 1334/XI/21.019, esprimendo, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/21.020.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Walter RIZZETTO (FdI) ritira tutte le sue proposte emendative riferite all'articolo 21, con l'intenzione di ripresentarle presso la Commissione bilancio. Riferendosi, in particolare, al suo articolo aggiuntivo 1334/XI/21.016, richiama l'attenzione dei colleghi sulla Tabella A ad esso allegata, che riproduce le penalizzazioni in caso di accesso anticipato al pensionamento, secondo quanto previsto dalla proposta di legge n. 857, a prima firma Damiano, su cui, nella scorsa legislatura, si era registrata la convergenza di tutti i gruppi della Commissione, anche se non era stato possibile giungere alla sua approvazione. Le penalizzazioni previste sono assolutamente sostenibili, essendo la riduzione massima determinata nell'8 per cento del trattamento. Chiede, pertanto, al Governo, un supplemento di riflessione su tale punto.

Carla CANTONE (PD) esprime la sua perplessità nel constatare i pareri contrari

agli emendamenti del Partito Democratico, i quali toccano temi importanti, che dovrebbero stare a cuore anche alla maggioranza. In ogni caso, preannuncia la rappresentazione di tali emendamenti presso la Commissione bilancio.

Debora SERRACCHIANI (PD), accogliendo l'invito della relattrice, ritira le proposte emendative Serracchiani 1334/XI/21.15, Gribaudo 1334/XI/21.03, Mura 1334/XI/21.06 e Gribaudo 1334/XI/21.08, volendo interpretare tale invito come un impegno all'approfondimento dei temi da esse trattate. Per questo ne preannuncia, al contempo, la rappresentazione presso la Commissione bilancio.

Carlo FATUZZO (FI) esprime il proprio favore sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/21.016, in materia di flessibilità di accesso al pensionamento, e sugli emendamenti Mura 1334/XI/21.4 e Carla Cantone 1334/XI/21.5, volti ad aumentare le risorse per il finanziamento della cosiddetta quattordicesima mensilità delle pensioni fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.

Davide TRIPIEDI (M5S), nella consapevolezza della migliorabilità del testo del disegno di legge in esame, grazie alla disponibilità di risorse adeguate, auspica che, diversamente da quanto avvenuto nella scorsa legislatura, la Commissione bilancio non cassi le soluzioni proposte sulle questioni sulle quali si può registrare la sostanziale convergenza dei gruppi della Commissione.

Stefano LEPRI (PD), illustrando il suo emendamento 1334/XI/21.1, sottolinea la necessità di riempire di contenuto i proclami sulla pensione di cittadinanza, sbandierata in campagna elettorale, ma sostanzialmente scomparsa dal disegno di legge di bilancio, a beneficio del reddito di cittadinanza.

La Commissione respinge l'emendamento Lepri 1334/XI/21.1.

Stefano LEPRI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.2, osserva che esso è volto ad assicurare che le risorse destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza siano calibrate sulla base dei carichi familiari, perché, anche in questo caso, riscontra una contraddizione tra quanto promesso dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale e quanto effettivamente intende realizzare per la tutela delle famiglie.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede al collega Lepri di evitare l'utilizzo di espressioni da lui ritenute offensive nei riguardi del suo movimento politico.

Andrea GIACCONE, *presidente*, invita i colleghi ad attenersi, nei loro interventi, alle regole della normale dialettica parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Lepri 1334/XI/21.2.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Lepri 1334/XI/21.3, di cui è cofirmatario, rileva che esso è volto ad assicurare che una parte delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza siano utilizzate anche per il finanziamento della pensione di cittadinanza, dando seguito, così, alle promesse elettorali del Movimento 5 Stelle, che non gli sembra siano state adeguatamente attuate nel disegno di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lepri 1334/XI/21.3, Mura 1334/XI/21.4 e Carla Cantone 1334/XI/21.5.

Chiara GRIBAUDO (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.6, rileva che esso è volto a dare sostanza ai proclami del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo l'istituzione di un fondo per aiutare i giovani, la cui carriera lavorativa inizia tardi ed è caratterizzata dalla discontinuità, a colmare i vuoti contributivi, permettendo la liquida-

zione in futuro di un trattamento pensionistico dignitoso.

La Commissione respinge l'emendamento Gribaudo 1334/XI/21.6.

Stefano LEPRI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.7, chiede, in particolare ai colleghi della Lega, rassicurazioni sull'assenza di penalizzazioni a carico dei trattamenti di coloro che accederanno al pensionamento in base alle norme che saranno finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21. Tali rassicurazioni risultano quanto mai necessarie alla luce delle simulazioni pubblicate negli ultimi giorni e che danno conto di decurtazioni dei trattamenti pensionistici anche molto rilevanti.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che le eventuali riduzioni dei trattamenti non sono riconducibili a penalizzazioni introdotte nell'ordinamento, ma, semmai, al meccanismo insito nel sistema contributivo, in base al quale l'entità del trattamento dipende strettamente dagli anni di contribuzione.

Antonio VISCOMI (PD), alla luce di quanto affermato dal collega Tripiedi, non vede le ragioni per le quali la maggioranza non possa sostenere l'emendamento Lepri 1334/XI/21.7.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ritiene che qualsiasi discussione sul dettaglio degli interventi in campo pensionistico debba essere rinviata al momento in cui saranno presentate le relative proposte legislative.

La Commissione respinge l'emendamento Lepri 1334/XI/21.7.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.8, rileva che esso è volto a destinare una quota del Fondo per il finanziamento del reddito di cittadinanza all'aumento delle risorse a disposizione per il rinnovo dei contratti

nel pubblico impiego, nel cui perimetro, ricorda, rientrano anche i dipendenti dei Centri per l'impiego, al centro del disegno politico del Movimento 5 Stelle.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Viscomi 1334/XI/21.8, Gribaudo 1334/XI/21.9 e Viscomi 1334/XI/21.11.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.12, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che esso è volto a consentire l'accesso al pensionamento secondo le regole previgenti alla riforma Fornero ai macchinisti che, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno potuto esercitare il loro diritto a causa di un errore materiale nella stesura dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Ricorda che si tratta di un tema sul quale, nella scorsa legislatura, anche il Movimento 5 Stelle si è molto impegnato.

Davide TRIPIEDI (M5S) auspica che su tale tema la posizione della Commissione bilancio, in questa legislatura, sia favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Serracchiani 1334/XI/21.12 e 1334/XI/21.13.

Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/21.14, dichiara di non comprendere il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo, dal momento che esso è volto a finalizzare le risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza destinate ai Centri per l'impiego ad assunzioni di personale altamente qualificato, a garanzia dell'efficace funzionamento dei Centri medesimi.

Antonio VISCOMI (PD), a sostegno delle argomentazioni della collega Serracchiani, ricorda che, in sede di approvazione del cosiddetto « decreto Dignità », il Governo aveva accettato uno specifico ordine del giorno che lo impegnava a pro-

cedere ad assunzioni di personale qualificato nei Centri per l'impiego. Di tale qualificazione, tuttavia, non c'è traccia nelle disposizioni del disegno di legge di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Serracchiani 1334/XI/21.14 e 1334/XI/21.17.

Chiara GRIBAUDO (PD), illustrando il suo emendamento 1334/XI/21.18, sul quale hanno espresso parere favorevole la relatrice e il rappresentante del Governo, rileva che esso è volto a sanare la situazione di alcuni lavoratori del settore poligrafico, che, per un errore materiale, non hanno potuto accedere al pensionamento con requisiti ridotti sulla base delle disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2018.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che hanno sottoscritto l'emendamento Gribaudo 1334/XI/21.18 il deputato Rizzetto e tutti i deputati del gruppo della Lega in Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gribaudo 1334/XI/21.18 (*vedi allegato 3*) e respinge gli articoli aggiuntivi Carla Cantone 1334/XI/21.01 e 1334/XI/21.02.

Chiara GRIBAUDO (PD) interviene per illustrare i suoi articoli aggiuntivi 1334/XI/21.04 e 1334/XI/21.05, volti a rendere strutturale il contributo dello Stato per il servizio di *baby sitting* in favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, nonché delle donne imprenditrici. È, a suo avviso, necessario introdurre una previsione di tale tenore in un disegno di legge che, con un eufemismo, si può definire povero di disposizioni a favore delle donne, anche se si dovrebbe affermare che alcune sembrano addirittura pensate contro di loro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gribaudo 1334/XI/21.04 e 1334/XI/21.05.

Chiara GRIBAUDO (PD) intende attirare l'attenzione della maggioranza sul suo articolo aggiuntivo 1334/XI/21.07, volto all'equiparazione, in via sperimentale, dei periodi di malattia conseguenti al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita al congedo di maternità. Preannunciando la sua intenzione di ripresentare tale proposta presso la Commissione bilancio, osserva che essa, lungi dal rappresentare un intervento di carattere assistenziale, può essere anzi considerata come un incentivo alla natalità.

Carlo FATUZZO (FI) interviene per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.07.

Il sottosegretario Claudio DURIGON conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.07.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gribaudo 1334/XI/21.07.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/22.01.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/22.01 è stato ritirato.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zan 1334/XI/23.1, Lacarra 1334/XI/23.2 e 1334/XI/23.3, nonché sull'emendamento Zan 1334/XI/23.4.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Zan 1334/XI/23.1.

Marco LACARRA (PD), intervenendo sui suoi emendamenti 1334/XI/23.2 e 1334/XI/23.3, si stupisce della contrarietà

della maggioranza a previsioni volte al sostegno del reddito in aree nelle quali la crisi di importanti aziende ha gravi ripercussioni su tutto il territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lacarra 1334/XI/23.2 e 1334/XI/23.3, nonché l'emendamento Zan 1334/XI/23.4.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 1334/XI/25.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Rizzetto 1334/XI/25.1 è stato ritirato.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 1334/XI/26.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Rizzetto 1334/XI/26.1.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 1334/XI/27.01.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Romina MURA (PD), pur accogliendo l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 1334/XI/27.01, di cui è cofirmataria, rileva la necessità di affrontare comunque il problema di coloro che si sono ammalati per l'esposizione all'amianto, la cui gravità è stata ben delineata nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni in

materia. Esprime, pertanto, forte stupore per la contrarietà espressa dalla maggioranza e dal Governo su questa proposta emendativa.

Andrea GIACCONE, *presidente*, allo scopo di consentire un breve approfondimento, da parte della relatrice e del Governo, delle proposte emendative che ancora rimangono da esaminare, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Fusacchia 1334/XI/28.2, 1334/XI/28.3 e 1334/XI/28.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Rizzetto 1334/XI/28.01 e 1334/XI/28.02.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fusacchia 1334/XI/28.2, 1334/XI/28.3 e 1334/XI/28.1.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Rizzetto 1334/XI/28.01 e 1334/XI/28.02 sono stati ritirati.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 1334/XI/30.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Rizzetto 1334/XI/30.1 è stato ritirato.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 1334/XI/31.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Rizzetto 1334/XI/31.1 è stato ritirato.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Viscomi 1334/XI/32.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Antonio VISCOMI (PD), illustrando il suo emendamento 1334/XI/32.1, sottolinea l'opportunità, allo scopo di evitare distorsioni, di prevedere criteri oggettivi in base ai quali ripartire tra le strutture universitarie i ricercatori assunti.

La Commissione respinge l'emendamento Viscomi 1334/XI/32.1.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Serracchiani 1334/XI/33.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Debora SERRACCHIANI (PD) accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 1334/XI/33.1.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Viscomi 1334/XI/35.1 e 1334/XI/35.2 e sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/35.01.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/35.1, rileva che esso è volto a prevedere l'aumento delle sanzioni in percentuale piuttosto che

in cifra fissa, allo scopo di evitare effetti distorsivi.

La Commissione respinge l'emendamento Viscomi 1334/XI/35.1.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XI/35.2, chiede al Governo di modificare il parere contrario sulla sua proposta, che è volta a evitare l'utilizzo di proventi straordinari per il finanziamento di attività ordinarie.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, modificando il parere contrario precedentemente espresso, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Viscomi 1334/XI/35.2, in vista di un approfondimento dei termini della questione.

Antonio VISCOMI (PD), accogliendo l'invito del Governo, ritira il suo emendamento 1334/XI/35.2.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1334/XI/35.01.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Viscomi 1334/XI/50.1.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello della relatrice.

Antonio VISCOMI (PD) ritira il suo emendamento 1334/XI/50.1.

Andrea GIACCONE, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, che è in distribuzione (*vedi allegato 4*). Fa presente, altresì, che i deputati del gruppo Partito Democratico hanno presentato una relazione di minoranza (*vedi allegato 5*) e hanno preannunciato l'intenzione di nominare un relatore di minoranza, che

potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della V Commissione.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, illustra brevemente i contenuti della sua proposta di relazione favorevole.

Debora SERRACCHIANI (PD), motivando la presentazione da parte del gruppo Partito Democratico di una relazione di minoranza, rileva l'assoluta mancanza di prospettiva della manovra disegnata dal Governo, la quale non appare in grado di promuovere la crescita economica del Paese, né, tanto meno, l'aumento dell'occupazione. Inoltre, a causa dei problemi di incompatibilità con la cornice europea, gli interventi più qualificanti del programma del Governo dovranno essere differiti ad altro momento, svuotando, di fatto, il disegno di legge presentato. Per tali motivi, pertanto, il suo gruppo voterà contro la proposta di relazione della relatrice.

Elena MURELLI (Lega), non condividendo le argomentazioni della collega Ser-

racchiani, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di relazione della relatrice. A suo giudizio, infatti, il disegno di legge di bilancio sarà in grado di restituire dignità ai singoli e di promuovere la crescita del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (*vedi allegato 4*). Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Pallini quale relatrice presso la V Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, alla quale è allegato l'emendamento approvato, e la relazione di minoranza saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 680, recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* 175 milioni di euro per l'anno 2019 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/XI/20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pensioni di cittadinanza *inserire le seguenti:* per tutti i fruitori di pensioni minime.

1334/XI/21. 1. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'esclusione sociale, a garanzia del, *inserire le seguenti:* mantenimento dei figli a carico e del.

1334/XI/21. 2. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Fondo per il reddito *inserire le seguenti:* e la pensione.

1334/XI/21. 3. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte a introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato

decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.

1334/XI/21. 4. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.

1334/XI/21. 5. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori », con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000

milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori.

1334/XI/21. 6. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: modalità di pensionamento anticipato inserire le seguenti: senza penalizzazioni.

1334/XI/21. 7. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: 2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

1334/XI/21. 8. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.885 milioni di euro per l'anno 2019 e 7.430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse del Fondo, una quota pari a 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020

è destinata al finanziamento del nono provvedimento di salvaguardia in favore dei lavoratori cosiddetti « esodati ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

1334/XI/21. 19. Rizzetto, Zucconi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a)*, della legge 232 dell'11 dicembre 2016;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto

legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

2-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 2-bis e 2-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori

domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo.

2-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

2-quinquies. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21. 9. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

9. Conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, le lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma

2-bis si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21. 10. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani » di cui al comma 2. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

1334/XI/21. 11. Viscomi, Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Mura, Lepri, Zan.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore ». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21. 12. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 4, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

1334/XI/21. 13. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, destinate al potenziamento dei centri per l'impiego, sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di personale qualificato per i diversi profili professionali necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali dei centri medesimi.

1334/XI/21. 14. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 *con le seguenti;* 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1334/XI/21. 15. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel

rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

1334/XI/21. 16. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpretano nel senso che non si applicano le norme di cui all'articolo 12, commi da *12-bis* a *12-quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21. 17. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21. 18. Gribaudo, Serracchiani.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Contributo di solidarietà sulle pensioni alte).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS è applicato, sulla quota calcolata con il sistema retributivo di ciascun trattamento, un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Il contributo così determinato è applicato per un periodo di tre anni su ciascun trattamento pensionistico. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,

n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

2. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 1 sono riversate in un apposito fondo, denominato « Fondo di solidarietà pensionistica intergenerazionale », istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, avranno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1334/XI/21. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande ri-

spetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21, comma 2.

1334/XI/21. 02. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il congedo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, entro il limite di spesa di 42 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 143 milioni di euro per l'anno 2019 e di 388 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Conseguentemente alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1334/XI/21. 03. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibaldi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni in materia di voucher « baby sitting » per le lavoratrici dipendenti).

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1334/XI/21. 04. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibaldi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni in materia di voucher « baby sitting » per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1334/XI/21. 05. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1334/XI/21. 06. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni a favore delle lavoratrici che ricorrano alle tecniche di procreazione medicalmente assistita).

1. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, i periodi di malattia o di sospensione dell'attività lavorativa conseguenti al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono equiparati al congedo di maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali periodi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni di congedo di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2020.

Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1334/XI/21. 07. Gribaudo, Serracchiani.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico a favore dei soggetti affetti da emofilia).

1. A decorrere dall'anno 2019, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del set-

tore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/XI/21. 08. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego).

1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni »;

b) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

« 33-bis. — (Personale dei servizi competenti). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è

corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo ».

1334/XI/21. 09. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga Opzione Donna).

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, all'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « il 31 dicembre 2015 », sono sostituite con le seguenti: « il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo entro il quale perfezionare ».

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le procedure per accedere al regime previdenziale di cui al comma 1.

1334/XI/21. 010. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Nona salvaguardia esodati).

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21, destinato ad interventi in materia pensionistica.

1334/XI/21. 011. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.

1334/XI/21. 012. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Regime pensionistico « Quota 41 »).

1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21,

comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1° gennaio 2019, è introdotto il regime pensionistico « Quota 41 », che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.

1334/XI/21. 013. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Regime pensionistico « Quota 100 »).

1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1° gennaio 2019 è introdotto il regime pensionistico « Quota 100 », che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in presenza del requisito anagrafico di 62 anni e un'anzianità contributiva minima pari a 38 anni.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.

1334/XI/21. 014. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2017, n. 96 in materia di disciplina del lavoro occasionale).

1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

« ART. 54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dopo l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

« ART. 54-*ter*. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura

analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi *sms* o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali ».

1334/XI/21. 015. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo

dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.

3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A in allegato.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.

5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21 comma 2.

7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

TABELLA A
(Art. 21-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

| Età di pensionamento effettivo | Anni di contribuzione | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 62 | -8,0 | -7,8 | -7,5 | -7,2 | -6,6 | -3,6 |
| 63 | -6,0 | -5,8 | -5,5 | -5,2 | -4,4 | -2,4 |
| 64 | -4,0 | -3,8 | -3,5 | -3,2 | -2,7 | -1,4 |
| 65 | -2,0 | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -0,6 | -0,4 |
| 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 68 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 69 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

1334/XI/21. 016. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Incentivi per contratti a tempo indeterminato).

1. Alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 4.000 euro su base annua.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sopprimere le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e.

1334/XI/21. 017. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sospensione applicazione incrementi speranza di vita).

1. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, per un periodo sperimentale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2021, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui alle disposizioni che seguono: articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214; articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito della sospensione dell'efficacia dell'adeguamento della speranza di vita di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica.

1334/XI/21. 018. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto ed esteso anche al personale civile e militare delle Forze armate e del comparto sicurezza.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020, finanziato con riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21.

3. La disciplina delle procedure per le modalità di attuazione del presente articolo è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1334/XI/21. 019. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni).

1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.

2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

1334/XI/21. 020. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga Ape sociale).

1. All'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono

sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.

1334/XI/21. 021. Rizzetto, Zucconi.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis – (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto

della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2019 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo della durata di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. ».

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis. »;

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis. ».

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'ar-

ticolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.

1334/XI/22. 01. Rizzetto, Zucconi.

ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* nonché ulteriori 117 milioni di euro *inserire le seguenti:* , per l'anno 2019;

b) *dopo le parole:* dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, *inserire le seguenti:* e 117 milioni di euro per l'anno 2020;

c) *sostituire le parole:* possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019 *con le seguenti:* possono essere destinati dalle predette regioni, negli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 283 milioni di euro per l'anno 2020.

1334/XI/23. 1. Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella

quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Piani di recupero occupazionale e proroga di disposizioni in materia di integrazione economica dei trattamenti straordinari di integrazione salariale).

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 161 milioni di euro per l'anno 2019.

1334/XI/23. 2. Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale).

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 *con le seguenti:* 95 milioni di euro per l'anno 2019.

1334/XI/23. 3. Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sostituire le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » con le seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2020.

1334/XI/23. 4. Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1334/XI/25. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 26.

Sopprimerlo.

1334/XI/26. 1. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Definizione dei parametri per l'equo compenso dei professionisti).

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, le parole da: « professionisti di cui

all'articolo 1 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1134/XI/ 26. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto).

1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che

abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per

l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1134/XI/27. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Modifiche al Codice degli appalti in materia di equità del compenso delle prestazioni professionali nell'ambito di appalti).

1. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (« Codice dei contratti pubblici »), è aggiunta, in fine, il seguente periodo:

i corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati *in peius*, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.

2. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (« Codice dei contratti pubblici »), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Ministro della Giu-

stizia, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.

1134/XI/27. 02. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 28.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: digitalizzazione con le seguenti: digitalizzazione e design dei servizi a partire dall'esperienza dei cittadini (user experience).

1334/XI/28. 2. Fusacchia.

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) analisi e studi di fattibilità, valutazione *ex ante*, tecnica di redazione degli atti normativi e monitoraggio, analisi e verifica di impatto della regolamentazione.

1334/XI/28. 3. Fusacchia.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce una apposita gara di servizi, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione sul mercato della migliore società per la selezione del personale, tra quelle con rilevante esperienza anche internazionale nella Pubblica Amministrazione.

1334/XI/28. 1. Fusacchia, Toccafondi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1334/XI/28. 01. Rizzetto, Zucconi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — *(Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).* — In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del *turn over* nella Pubblica Amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei, è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle

stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.

1334/XI/28. 02. Rizzetto, Zucconi.

ART. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle assunzioni nell'Arma dei Carabinieri di cui al presente articolo si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019.

1334/XI/30. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 31.

Al comma 3, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

1334/XI/31. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 32.

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione finanziaria di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università sulla base della consistenza numerica del personale docente in servizio.

1334/XI/32. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano nazionale per la sicurezza del lavoro. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per l'anno 2020 e 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/XI/33. 1. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 35.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 100 per ogni lavoratore irre-

golare con le seguenti: una somma pari al 10 per cento per le infrazioni commesse.

1334/XI/35. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alle spese di funzionamento nonché.

1334/XI/35. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello Stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti anch'essi dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il F.U.A. (Fondo Unico amministrazione) relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo delle Agenzie controllate I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro), è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli Ispettori del Lavoro non devono rientrare negli oneri e nelle riduzioni previste nell'Allegato al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 90 comma 2.

1334/XI/35. 01. Rizzetto, Zucconi.

ART. 50.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

1334/XI/50. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 78.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

Il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti ed alle istituzioni di ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi 1 e 2 del citato decreto n. 75. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse dei bilanci degli enti di ricerca.

1334/XI/78. 01. Melicchio, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Bellotti.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 21.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.

1334/XI/21.18. Gribaudo, Serracchiani, Giaccone, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Rizzetto.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 1334 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

apprezzata la previsione, all'articolo 8, di una tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione per l'assunzione di personale destinato a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, a incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;

preso atto della proroga, all'articolo 20, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'incentivo dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

apprezzata, all'articolo 21, comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione annua di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019, e il contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione dei relativi interventi;

osservato che, al medesimo articolo 21, al comma 2, si prevede l'istituzione, nello

stato di previsione del medesimo Ministero, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e a 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, con contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione degli interventi nel limite di spesa costituito dalle risorse del Fondo;

apprezzate le previsioni di natura contabile che consentono, in caso di necessità, l'utilizzo delle risorse di un fondo per la copertura delle spese a valere sull'altro fondo, evitando in tal modo lo spreco dei finanziamenti e un uso irrazionale delle risorse;

constatato che le disposizioni in esame costituiscono la realizzazione degli impegni assunti dai partiti della maggioranza, da un lato, di introdurre uno strumento finalmente efficace per contrastare la povertà, la cui estensione e la cui gravità, lungi dal subire una battuta d'arresto, è peggiorata nel corso degli ultimi anni e, dall'altro, di risarcire i lavoratori costretti, per ragioni di cassa, ad addossarsi il peso della crisi economico-finanziaria degli scorsi anni, restituendo loro la possibilità di accedere al pensionamento con la flessibilità e la libertà di decidere che è stata loro negata dalla riforma Fornero;

condivisa la finalità delle numerose disposizioni volte alla modernizzazione della pubblica amministrazione, da realizzare anche attraverso la previsione di nuove assunzioni di personale prevalentemente qualificato, superando in tal modo l'annoso blocco del *turn over* e l'impossibilità per le pubbli-

che amministrazioni medesime di fare fronte alle sempre più difficili sfide imposte dal mercato e dalle esigenze dei cittadini;

apprezzato, in tale ambito, l'articolo 28, che dispone, ai commi 1, 2 e 3, la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego, previsto dalla legge n. 232 del 2016, destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

considerate, ai successivi commi dell'articolo 28, le autorizzazioni ad assumere personale presso il Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali;

considerato che l'articolo 33 autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, a incrementare la propria dotazione organica di sessanta unità in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, sia con l'avvio di procedure concorsuali, sia attraverso bandi di mobilità;

apprezzata la previsione, al medesimo articolo 33, della costituzione, presso il medesimo Istituto, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti;

osservato che l'articolo 34, ai commi da 1 a 4, determina in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 gli oneri complessivi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;

rilevato che l'articolo 35, comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di 1.000 unità di personale ispettivo nel triennio 2019-2021, allo scopo di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

apprezzata la previsione dell'articolo 50, che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di dodici mesi e fino a un massimo di 8.000 euro *pro capite*, a favore di datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini particolarmente meritevoli nel conseguimento della laurea o del dottorato di ricerca;

segnalato che l'articolo 54, comma 1, autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, con il conseguente incremento della dotazione organica;

considerato che l'articolo 75 condiziona l'erogazione alle regioni dell'80 per cento dei trasferimenti erariali, a eccezione di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, alla rideeterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

raccomandata l'approvazione dell'emendamento approvato dalla XI Commissione, trasmesso in allegato alla presente relazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 5

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**

**RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA
DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

La XI Commissione,

premesso che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto della crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal

2019, che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata dal disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se

essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al PIL il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 miliardi nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in *deficit* nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli

investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

con riferimento alle misure di competenza della Commissione si deve rilevare come la manovra, che pure immobilizza ingenti risorse su importanti temi come il reddito di cittadinanza e il sistema previdenziale, in realtà si caratterizza per una sorta di meccanica giustapposizione di obiettivi tra loro difficilmente conciliabili, discendente dal compromesso che è alla base del contratto (*rectius* accordo) di Governo e che sembra rispondere più a una logica di consolidamento del consenso nei confronti dei rispettivi elettorati delle due forze di maggioranza, piuttosto che alla costruzione di una strategia che rafforzi i fondamentali dell'economia e che crei i presupposti per un aumento della base occupazionale, condizione indispensabile per ogni ipotesi di miglioramento del nostro sistema di *welfare*;

per quanto riguarda la sola annunciata misura per il contrasto alla povertà, non si può non stigmatizzare il fatto che, anziché potenziare finanziariamente la misura già vigente ed operativa del ReI, si preferisce congelare 8 dei 9 miliardi di euro del « Fondo per il reddito di cittadinanza » in attesa di un non ancora definito intervento legislativo volto a introdurre il nuovo istituto, per il quale occorreranno, in ogni caso, molti mesi prima della sua effettiva esigibilità. Lo stesso dicasi per quanto concerne la cosiddetta pensione di cittadinanza. Più proficuo sarebbe stato destinare da subito parte delle risorse per potenziare l'importo della quattordicesima riconosciuta sulle pensioni fino a 1,5 volte il trattamento minimo; una misura di immediata efficacia per i nostri pensionati economicamente più deboli;

anche la misura volta a potenziare il funzionamento dei centri per l'impiego risulta mal congegnata, tenuto conto che lo stanziamento appositamente finalizzato è previsto per il solo biennio 2019-2020,

laddove, come noto, tra i principali problemi di efficacia di tali strutture, oltre a una cronica disorganizzazione e a una inadeguata tecnologia gestionale, vi è la drammatica carenza di personale, anche rispetto ai nuovi compiti che dovrebbero assolvere: si pensi alla gestione del Reddito di cittadinanza, che dovrebbe riguardare milioni di cittadini; tema che pertanto dovrebbe essere affrontato con un consistente incremento del personale – personale qualificato – e quindi con risorse permanenti;

anche con riferimento alla volontà di intervenire sulla materia previdenziale, non si va oltre le promesse elettorali, con l'istituzione di un apposito « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per l'assunzione di giovani lavoratori ». In primo luogo si deve rilevare l'eterogeneità delle due finalità del suddetto fondo: la prima prettamente in ambito previdenziale, la seconda occupazionale. La principale misura sottesa a tali indicazioni dovrebbe riguardare l'introduzione della cosiddetta « quota 100 », una soluzione che tutti i principali e più accreditati osservatori hanno considerato ampiamente sotto-stimata per quanto riguarda i profili finanziari e che, come evidenziato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, potrebbe comportare consistenti decurtazioni dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che vi dovessero accedere. Nulla si propone per quanto riguarda il trattamento previdenziale che interesserà i giovani lavoratori. Nulla con riferimento alla riproposizione dell'opzione donna, anch'essa oggetto di promessa elettorale. Niente per portare a termine le salvaguardie dalla legge Fornero. Si pone uno stop alla pur positiva sperimentazione dell'APE sociale, con la conseguenza che, prima che possano effettivamente entrare in vigore le nuove misure promesse, migliaia di lavoratori si troveranno nell'impossibilità di anticipare il ritiro dal lavoro usufruendo dello strumento introdotto dai governi nella scorsa legislatura. Infine, nessun cenno vi è riguardo all'introduzione di un

possibile contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, da finalizzare, come nelle nostre proposte, per misure a favore dei giovani lavoratori;

anche in materia di disposizioni a tutela dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la manovra di bilancio evidenzia un evidente arretramento rispetto alle politiche di sostegno introdotte o rafforzate nella precedente legislatura; tali interventi avevano consentito, mediante un riordino strutturale del sistema, di semplificare le procedure amministrative, ampliare la platea di beneficiari e ridurre gli oneri non salariali del lavoro, nel rispetto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; al contrario, il provvedimento in oggetto risente della incapacità del governo in carica di individuare ed elaborare politiche realmente incisive in materia di salvaguardia del reddito dei soggetti più esposti alle conseguenze della crisi del mercato del lavoro italiano, operando esclusivamente sulla base delle emergenze senza alcuna organicità di azione; la previsione della sola proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per i lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa, oltre a evidenziare tale condizione di debolezza programmatica, conferma la bontà delle scelte compiute dai precedenti governi;

appare egualmente sorprendente l'assoluta mancanza di previsioni legislative in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata; il governo in carica, sin dal suo insediamento, ha manifestato l'intendimento di modificare le dinamiche del mercato italiano allo scopo di incrementare l'occupazione e rafforzare il sistema produttivo e l'assoluta assenza di misure in tale ambito rafforza la convinzione che esista un marcato divario tra gli annunci propagandistici e la volontà e capacità di individuare e perseguire gli interessi reali del Paese e dei suoi cittadini; la mancata proroga della dispo-

zione riguardante il congedo obbligatorio del padre lavoratore è emblematica a tale proposito: tale misura, oltre ai benefici pratici che ha prodotto, rappresenta una norma di civiltà che ha consentito di sviluppare una nuova e più evoluta sensibilità in materia di conciliazione; anche la riproposizione delle disposizioni relative al cosiddetto *voucher baby sitting* non è prevista per l'anno prossimo e tale lacuna normativa priverà una consistente platea di madri e lavoratrici italiane, dipendenti e libere professioniste, della possibilità di usufruire della corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, con gravi conseguenze nella gestione della loro vita privata e lavorativa; infine, anche il tema della contrattazione di secondo livello finalizzato al rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e privata, mediante l'utilizzo delle risorse del « Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello », è stato colpevolmente dimenticato e, conseguente-

mente, non è previsto il prolungamento dell'efficacia della previsione normativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2016-2018 tale innovativa misura; nella scorsa legge di bilancio, infine, era stata introdotta una piccola ma significativa misura a sostegno delle donne vittime di violenza, tramite l'introduzione di uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che avessero provveduto alla loro assunzione; anche in questo caso, sulla scia di una serie di scelte che paiono improntate alla marginalizzazione delle donne, anche le più fragili, nel contesto lavorativo, il provvedimento in oggetto trascura l'estensione della vigenza della norma;

le risorse stanziare per i rinnovi dei contratti dei lavoratori pubblici appaiono ampiamente sottostimate rispetto alle esigenze del comparto,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone,
Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza). (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 288

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza). (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 295

ALLEGATO (*Proposte emendative*) 302

AVVERTENZA 301

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Armando Bartolazzi, per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e per la famiglia e le disabilità, Vincenzo Zoccano.

La seduta comincia alle 14.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo (per le parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Nesci, ha svolto la propria relazione e che ha avuto inizio la discussione.

Ricorda, altresì, alle ore 17 di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Comunica che sono pervenute 45 proposte emendative (*vedi allegato*).

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire nella discussione.

Luca RIZZO NERVO (PD), riallacciandosi ai colleghi intervenuti nella seduta precedente, si dichiara profondamente deluso dai contenuti della manovra di bilancio che riguardano le competenze della Commissione, in particolare alla luce delle dichiarazioni fatte in passato dalla Ministra Grillo relative alla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. Si tratta quindi di una sfida persa in quanto gli annunci non corrispondono alla realtà. Sottolinea, in linea con quanto rilevato dai

rappresentanti dei soggetti che operano nel Sistema sanitario, la mancanza di misure di rilancio associata alle incertezze sulle coperture finanziarie future, legate a una crescita del PIL che appare irrealistica. Anche la scadenza del 31 gennaio per il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni appare impossibile da rispettare. Nel rilevare che le proiezioni future della spesa sanitaria in rapporto al PIL indicano il raggiungimento del punto di rottura del sistema, richiama le considerazioni fatte dall'Ufficio parlamentare di bilancio circa il rischio che, in caso di aumento del deficit rispetto alle attese, le manovre correttive investano in primo luogo la spesa sanitaria, rischio che appare ancora più evidente alla luce delle dichiarazioni del vicepresidente Di Maio dopo il Consiglio dei ministri di ieri relative alla non modificabilità delle disposizioni caratterizzanti la manovra, quali il reddito di cittadinanza e la quota 100. In relazione alle proposte emendative presentate dal suo Gruppo, ribadisce l'esigenza di investire sulle competenze professionali, in primo luogo attraverso lo sblocco del *turn-over*, richiamando l'intervento del collega Cecconi della precedente seduta. Rileva che la mancanza di sbocchi professionali costringe molti giovani laureati a cercare lavoro all'estero e che ciò costituisce un considerevole spreco di risorse. Per quanto riguarda le liste di attesa, segnala che le risorse stanziare, tutte in conto capitale, non assicurano la rimodulazione dell'offerta. Ricorda in proposito la positiva esperienza dell'Emilia Romagna che ha ridotto drasticamente tale fenomeno attraverso nuove assunzioni, nuovi punti di erogazione del servizio e ampliamento degli orari. La non uniforme applicazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale si risolve in un aumento della situazione di disagio vissuta nel Meridione. Rileva che, nonostante gli annunci, il disegno di legge di bilancio non reca alcuna norma relativa al superamento del *super ticket*, così come non è previsto il potenziamento delle anagrafi vaccinali nonostante il fatto che ciò sia stato dichiarato essenziale per la piena

applicazione della normativa sui vaccini. Analogamente, lamenta l'assenza di risorse adeguate per i farmaci innovativi. Ritiene utile segnalare, anche se il tema investe in maniera indiretta le competenze della Commissione, la riduzione del credito di imposta per la ricerca e sviluppo che rappresenta un ulteriore elemento di perdita di competitività dell'industria italiana, anche in ambito farmaceutico. Giudica positivamente lo stanziamento volto a incrementare i contratti di specializzazione, osservando che tale misura appare decisamente più concreta di un'ipotetica disposizione sull'abolizione del numero chiuso.

Passando brevemente alle politiche sociali e riallacciandosi a quanto affermato dalla collega Carnevali, ricorda come le associazioni operanti nel settore abbiano confermato la validità del reddito di inclusione, da integrare con risorse aggiuntive, rispetto ad uno strumento dai contorni indefiniti come il reddito di cittadinanza. Segnala di avere presentato, avendoli però successivamente ritirati, alcune proposte emendative correttive del codice del Terzo settore al fine di superare criticità emerse già nel corso dell'esame dei decreti correttivi. Auspica che si possa trovare una sede adeguata per approvare in maniera condivisa tali proposte necessarie ad una maggiore efficienza del settore.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, per quanto attiene ai fondi per i farmaci innovativi ed oncologici e le modalità di utilizzo dei residui degli anni scorsi, ricorda che la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, commi 400 e 401, ha istituito i fondi in parola, « a decorrere dal 1° gennaio 2017 »; il disegno di legge di bilancio per il 2019 non prevede modifiche al riguardo, lasciando inalterata la consistenza e la finalità dei predetti fondi. Sebbene la spesa dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici nel 2017 sia stata più bassa rispetto ai fondi ciascuno di 500 milioni di euro, non ci sono residui da utilizzare per finalità diverse dal finanziamento della spesa per i predetti farmaci innovativi.

Il Ministero, peraltro, sta valutando come assicurare i necessari finanziamenti di nuove terapie particolarmente costose, soprattutto con riferimento allo sviluppo di nuove terapie geniche per le quali, tra l'altro, sarà necessario prevedere gli standard che i centri di riferimento dovranno avere per il loro utilizzo.

Con riferimento specifico ai farmaci innovativi ed oncologici, fa presente preliminarmente che sulla base della normativa vigente, laddove le risorse previste nei fondi non siano totalmente impiegate per le finalità sopra evidenziate, esse debbano confluire nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato, senza, dunque, alcun particolare vincolo di destinazione. Premesso che per gli anni 2015 e 2016 l'erogazione delle somme a valere sul Fondo dei farmaci innovativi non oncologici è avvenuta utilizzando integralmente le risorse a fronte di una spesa superiore a quella del Fondo, per l'anno 2017, la spesa risultante dal rapporto di monitoraggio AIFA al 31 gennaio 2018 è pari a 308 milioni di euro, a fronte di 500 milioni di Fondo dedicato. Sulla base del decreto, su cui è stata acquisita l'Intesa della Conferenza Stato-regioni in data 21 dicembre 2017, per l'anno 2017 solo per i farmaci innovativi non oncologici si provvede al riparto nell'anno di competenza, sulla base della quota di accesso, operando i conguagli nell'anno successivo, mentre per i farmaci oncologici si attribuiscono le risorse sulla base della quota di accesso in maniera definitiva. La quota di spesa per i farmaci innovativi non oncologici non consuntivata verrà comunque ripartita alle regioni sulla base delle quote di accesso del Fondo sanitario nazionale, fino ad utilizzare l'intera somma del Fondo di 500 milioni di euro. Per i farmaci innovativi oncologici la spesa risultante dal rapporto di monitoraggio AIFA al 31 dicembre 2018 è pari a 409 milioni a fronte di 500 milioni di Fondo. Rispetto alle cause del non pieno utilizzo dei fondi per i farmaci innovativi non oncologici, risulta oltremodo necessario illustrare, per quanto sinteticamente, le motivazioni che hanno

determinato la sopravvenienza delle risorse non utilizzate nell'ambito di detti fondi.

Tali ragioni risiedono nella negoziazione di nuovi farmaci autorizzati più convenienti (successivi a *Sofosbuvir*), che ha determinato una maggiore concorrenza di mercato e nell'applicazione degli accordi prezzo-volume, che comportano l'abbassamento del costo del trattamento progressivamente all'aumento del numero dei pazienti trattati. In estrema sintesi, dunque, attraverso un positivo utilizzo degli strumenti offerti dalla legge è stato garantito il pieno accesso alle terapie innovative, pur con un minore impatto sulla spesa.

A sostegno della spiegazione sopra riportata, sul versante dei consumi di tali farmaci, coerentemente con quanto riportato nel Rapporto Osmed 2017, è necessario segnalare che nel 2017 sono state dispensate 13,4 milioni di dosi giornaliere rispetto a 12 milioni di dosi nel 2016 e a 9,2 milioni nel 2015. È stato registrato quindi un incremento dei consumi rispetto al 2016 del 11,7 per cento.

Appare evidente quindi che, anche grazie alle ultime negoziazioni dei prezzi, soprattutto dei nuovi farmaci per il trattamento dell'HCV nel corso del 2017, nonché delle rinegoziazioni intervenute a seguito della revisione dei criteri di trattamento, è stato garantito l'accesso alle terapie innovative, pur con un minore impatto sulla spesa. Fa presente che, in ogni caso, a decorrere dal 2018 i Fondi verranno ripartiti secondo il criterio della quota di accesso nell'anno di competenza, a titolo di acconto, e nell'anno successivo vengono operati i conguagli.

Tiene a precisare in ogni caso, richiamando a titolo esemplificativo l'esperienza negli USA per quanto riguarda un farmaco innovativo per alcune forme di Melanoma, che potenzialmente la spesa per tale tipo di prestazione può raggiungere cifre elevatissime, nell'ordine di oltre 100 miliardi di dollari, a fronte di benefici limitati nel tempo e per la non totalità dei soggetti affetti da determinate patologie.

Osserva quindi che uno stanziamento di un miliardo di euro, ordine di grandezza del dibattito in corso, non può offrire una risposta complessiva rispetto a tali strumenti innovativi.

Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del personale sanitario, fa presente che nel finanziamento corrente del fabbisogno sanitario nazionale per il triennio 2019-2021 contenuto nel disegno di legge di bilancio 2019, sono ricompresi anche gli oneri relativi ai rinnovi di contratti e convenzioni del personale del Servizio sanitario nazionale. Relativamente agli oneri relativi ai rinnovi contrattuali 2016-2018, secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 12 novembre scorso, rileva che non vi sono ulteriori risorse da riconoscere in quanto i livelli di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il triennio 2016-2018 contenuti nella legge di bilancio 2018, tengono già conto dell'esigenza di garantire i predetti rinnovi contrattuali. In proposito, ricorda che le regioni avrebbero dovuto procedere in questi anni all'accantonamento delle risorse necessarie.

In merito alle misure per la riduzione delle liste di attesa, e al motivo per cui non sono state previste disposizioni per favorire l'assunzione di personale, osserva che non corrisponde al vero la circostanza che il Governo sia intervenuto sulle liste di attesa senza affrontare la problematica — che è certamente collegata — del necessario investimento sulle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Tali tematiche, anzi, risultano strettamente connesse tra di loro e vanno assolutamente viste in un'ottica di sistema, con la quale si sta muovendo questo Governo.

Segnala, dunque, che con la legge di bilancio il Ministero della salute si è posto l'obiettivo di approvare il nuovo Patto per la salute 2019-2021 entro il 31 gennaio 2019, in modo da collegare i previsti aumenti, nel triennio, del Fondo sanitario nazionale alle misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi che verranno nel frattempo con-

cordate con le Regioni nella forma dell'intesa. Tra tali misure, è specificamente indicata quella relativa alla valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale ed ai riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica, nonché sulle necessità assunzionali, ivi compreso proprio l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale.

Sottolinea che in ogni caso le carenze di personale non costituiscono il fattore principale in relazione all'allungamento delle liste di attesa, in quanto le maggiori responsabilità sono dovute a una *governance* fallimentare degli ospedali. Nel segnalare che in molti casi i chirurghi più capaci hanno un accesso contingentato alle sale operatorie, ravvisa l'opportunità di favorire la specializzazione delle singole strutture ospedaliere, assumendosi la responsabilità di verificare personalmente, anche attraverso ispezioni, le situazioni di inefficienza.

Rileva che la necessità di agire con misure di sistema — quali quelle contenute nell'articolo 40 del disegno di legge di bilancio, che prende in considerazione, tra le altre, anche quelle relative alla revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione di sistema di interconnessione, la promozione della ricerca in ambito Sanitario, il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico — è peraltro confermata dalla circostanza che si registri, ormai da tempo, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio in pressoché tutte le regioni nonché il rispetto del limite di spesa del personale, senza che si sia assistito agli attesi incrementi di personale.

In relazione alla posizione del Ministero a fronte della mancata attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), fa presente che non si è al corrente della motivazione in base alla quale le regioni lamentano la mancata attuazione dei LEA

per una mancanza di coperture per oltre 4 miliardi. Tale circostanza sarebbe, peraltro, difficile da comprendere, laddove si consideri che sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei LEA, è stata acquisita apposita intesa nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016. Il tema della mancata attuazione dei LEA è da riferirsi, piuttosto, al mancato aggiornamento tariffario delle prestazioni già inserite nel previgente nomenclatore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 ed alla mancata definizione delle tariffe per le nuove prestazioni inserite od oggetto di diversa definizione nel vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Per quanto riguarda la valutazione di impatto del provvedimento di aggiornamento delle tariffe predisposto dal Ministero si fa presente, innanzitutto, che nel corso delle interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze non è mai emersa la necessità di copertura di una somma pari ad oltre 4 miliardi di euro; inoltre, la relazione tecnica del provvedimento tariffe è stata appena definita dagli uffici tecnici del Ministero ed è in procinto di essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto assenso tecnico. Si segnala, peraltro, che la quantificazione di impatto effettuata dal Ministero è coerente con la relazione tecnica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui LEA.

Per la questione riguardante il finanziamento delle nuove borse di specializzazione, fa presente che nel disegno di bilancio 2019 sono previsti appositi finanziamenti aggiuntivi rispetto al livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale riportato nel medesimo disegno di legge, sia per i contratti di formazione specialistica (22,5 milioni di euro per il 2019, fino a 100 milioni di euro dal 2023), sia per le borse di studio per i medici di medicina generale (10 milioni di euro). Tali finanziamenti afferiscono, infatti, al capitolo di spesa 2700 iscritto nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che rappresenta una copertura distinta dal finanziamento per il fabbisogno sanitario per i LEA.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Rizzo Nervo 1334/XII/37.01, 1334/XII/37.02, 1334/XII/37.03, 1334/XII/37.04, 1334/XII/37.05, 1334/XII/37.06, 1334/XII/37.07, 1334/XII/37.08 e 1334/XII/37.010, l'articolo aggiuntivo Schirò 1334/XII/39.01, gli emendamenti De Filippo 1334/XII/40.9, Carnevali 1334/XII/40.11 e De Filippo 1334/XII/40.16.

Avverte, altresì, che tutti gli emendamenti presentati dal deputato Rizzo Nervo sono stati sottoscritti dalla deputata Carnevali e che gli emendamenti 1334/XII/40.5 e 1334/XII/41.3, presentati dal deputato Ubaldo Pagano, sono stati sottoscritti dal deputato Fragomeli.

Vito DE FILIPPO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che l'esame del disegno di legge di bilancio rappresenta un momento qualificante del lavoro della Commissione. Osserva che dall'intervento del sottosegretario Bartolazzi emerge un *mix* di realismo e plateale conferma delle politiche adottate dalla precedente maggioranza, segnalando che le dichiarazioni realistiche si caratterizzano per una certa dose di imprudenza. Nel ricordare che il Tavolo di lavoro sulla *governance* farmaceutica può rappresentare il luogo per valutare l'impatto dell'innovazione nel settore farmaceutico, dichiara di non condividere alcuna forma di rinuncia all'universalità del servizio sanitario. Rileva che su temi quali la dotazione del Fondo sanitario, l'edilizia sanitaria e il personale il disegno di legge di bilancio si caratterizza per la rinuncia ad intervenire e che sarebbe pertanto compito della Commissione nel suo complesso quello di reagire a tale scelta. Rileva che per la prima volta una manovra che prevede, in maniera peraltro azzardata, un forte indebitamento, non destina risorse aggiuntive alla sanità, se non « a futura memo-

ria », con il forte rischio che tali risorse siano ridotte in caso di problemi di bilancio negli anni futuri. Ribadisce, quindi, la necessità che la Commissione sia compatta nel far valere le ragioni del settore della salute presso la Commissione di merito, anche per quanto riguarda i farmaci innovativi, evidenziando che, secondo la sua visione, la vita del singolo viene prima di qualunque esigenza di carattere finanziario. Nel rilevare che anche le risorse aggiuntive previste per l'edilizia sanitaria appaiono al momento ipotetiche, segnala che il suo Gruppo ha presentato proposte concrete per migliorare l'organizzazione del personale sanitario, anche con invarianza di risorse. In relazione alle liste di attesa, ritiene che, accanto agli investimenti in conto capitale, occorra incrementare la dotazione di personale, consentendo le assunzioni alle regioni in grado di farlo. In conclusione, rileva l'insolita aridità della relazione svolta dalla relatrice e critica il silenzio della maggioranza che sembra voler « non disturbare i manovratori », concentrati sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), con riferimento al lungo intervento del sottosegretario Bartolazzi, ricorda che anche regioni considerate come un modello positivo in ambito sanitario, come ad esempio la sua, le Marche, registrano difficoltà nella erogazione di servizi per la carenza di personale in quanto il fattore umano costituisce ancora un elemento indispensabile in ambito sanitario. Gli operatori sanitari si trovano in forte difficoltà, con condizioni disagiate di lavoro, e il meccanismo utilizzato per aggirare i vincoli è spesso quello dell'esternalizzazione. Invita pertanto il Governo e le forze di maggioranza ad individuare strumenti per assicurare il superamento del blocco del *turn over* ed evitare il passaggio di servizi alla sanità privata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, chiede alla relatrice e ai rappresentanti del Governo di esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, dichiarando di avere ascoltato con attenzione tutti gli interventi, comunica che parte del loro contenuto potrà essere recepito all'interno del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere. Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti su di esse un parere contrario, ad eccezione dell'emendamento Carnevali 1334/XII/40.7, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato modificando le parole « 30 giugno » in « 31 marzo ». Motiva tale richiesta con il fatto che appare preferibile esaminare le proposte emendative nel loro complesso nell'ambito della Commissione di merito.

I sottosegretari Armando BARTOLAZZI, Claudio COMINARDI e Vincenzo ZOCCANO

esprimono parere conforme a quello della relatrice.

Elena CARNEVALI (PD) evidenzia preliminarmente l'importanza di un'ampia discussione in Commissione sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio di propria competenza senza fare rinvio all'esame presso la Commissione di merito. Illustrando l'emendamento a sua prima firma 1334/XII/21.1, sottolinea che il cosiddetto reddito di cittadinanza appare ancora privo di contenuti, non corrispondendo alle proposte presentate in passato. Rileva, inoltre, che la pensione di cittadinanza sembra non tener conto dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno per invalidità. Respinge le critiche al reddito di inclusione, rispetto al quale sarebbe opportuno aumentare le risorse, strumento che tiene conto della dimensione socio-lavorativa della povertà. Dichiarata di non comprendere il ruolo affidato ai comuni rispetto al reddito di cittadinanza.

Paolo TIRAMANI (Lega), sulla base della sua esperienza di sindaco, ribadisce che il reddito di inclusione può funzionare solo in comuni di piccole dimensioni, dove c'è una conoscenza diretta dei potenziali

beneficiari, ma si conferma inadeguato nei comuni più grandi, dove invece appare preferibile affidare un ruolo più rilevante ai centri per l'impiego. Sottolinea, quindi, che il mezzo per aumentare la platea dei destinatari e l'importo del contributo è rappresentato dal reddito di cittadinanza, strumento più efficace del reddito di inclusione.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/21.1.

Elena CARNEVALI (PD), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1334/XII/21.2, ribadisce, anche sulla base di quanto dichiarato dall'Alleanza contro la povertà, che il reddito di inclusione, opportunamente rifinanziato, rappresenta un strumento valido. Insiste inoltre sulla condizione di precarietà in cui si verrebbero a trovare i nuovi assunti nei centri per l'impiego.

Alessandra LOCATELLI (Lega) osserva che la proposta della collega Carnevali di aumentare le risorse e i destinatari del reddito di inclusione appare simile allo strumento del reddito di cittadinanza, che prevede inoltre l'adeguamento dei centri per l'impiego.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/21.2.

Elena CARNEVALI (PD) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1334/XII/21.3, precisa che esso è finalizzato a garantire la prosecuzione degli interventi del reddito di inclusione fino alla piena attuazione del reddito di cittadinanza, evitando di lasciare prive di sostegno persone in condizione di disagio.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/21.3.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'emendamento Noja 1334/XII/21.4, di cui è cofirmataria, segnalando che l'aspetto problematico dell'indennità di accompagnamento è rappresentato dal non tener conto

dei diversi livelli di reddito. Sottolinea inoltre l'esigenza di considerare gli ICF, indicatori di disabilità. Rileva che la proposta da lei presentata riprende quanto previsto in alcune regioni, a cominciare dalla Lombardia.

Celeste D'ARRANDO (M5S) nel ricordare che al Senato sono in discussione proposte di legge sulla figura del *caregiver*, osserva che il tema oggetto dell'emendamento Noja 1334/XII/21.4 appare meritevole di approfondimento anche al fine di disporre di dati aggiornati. Ritiene quindi che esso debba essere affrontato in una sede diversa.

Massimo Enrico BARONI (M5S) segnala che, sulla base di una ricerca approfondita da lui condotta, molti esperti, a cominciare dall'attuale responsabile per il Partito democratico per le politiche sociali, hanno espresso perplessità circa la piena validità degli ICF.

Giuditta PINI (PD) nel precisare che l'emendamento in discussione ha per oggetto l'adeguamento dello strumento dell'indennità di accompagnamento e non la figura del *caregiver*, ricorda che gli ICF sono riconosciuti a livello internazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Noja 1334/XII/21.4.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 17.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta convocata per le ore 14.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione riprende i propri lavori con l'esame dell'emendamento Carnevali 1334/XII/21.5.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1334/XII/21.5, sottolineando che la proroga del bonus bebè, oggetto dello stesso, era stata annunciata dalla maggioranza. Ribadisce che i 100 milioni destinati alle politiche per la famiglia coprono solo in parte gli strumenti che non sono rifinanziati. Richiama quindi l'attenzione manifestata in passato dal Movimento 5 Stelle sulle tematiche oggetto dell'emendamento.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ribadisce l'esigenza, al di là del contenuto specifico dell'emendamento, di comprendere le modalità di utilizzo concrete delle risorse che la legge di bilancio destina alle politiche per la famiglia.

Giuditta PINI (PD), nel ricordare l'istituzione della figura del Ministro per la famiglia, che dovrebbe rappresentare uno strumento di tutela delle famiglie stesse, ribadisce la validità del bonus bebè, invitando a riconsiderare il parere espresso.

Edoardo ZIELLO (Lega) sottolineando l'attenzione dell'attuale Governo verso le famiglie, nega l'intenzione di eliminare il bonus bebè ed evidenzia la necessità di sostenere la natalità al posto della politica adottata dal Partito democratico che ha favorito l'arrivo degli immigrati. Segnala che la manovra in esame stanziava 300

milioni di euro per politiche di sostegno alla natalità.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/21.5.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1334/XII/21.01, ricordando la richiesta unanime avanzata in Assemblea di ripristinare l'integrale finanziamento della legge sul «dopo di noi». Nel dichiarare di non comprendere il riferimento fatto dal deputato Ziello ai 300 milioni aggiuntivi, ribadisce l'inaccettabilità di una distinzione tra figli di italiani e figli di stranieri, contraria alla Costituzione. Insiste nel rilevare la riduzione nel disegno di legge in esame delle risorse destinate al sostegno delle famiglie, osservando che i 100 milioni stanziati saranno in gran parte destinati ai comuni e quindi non vincolati nel loro impiego e si dichiara dispiaciuta dell'assenza in questa fase della seduta del sottosegretario che ha la competenza su tale tema.

Arianna LAZZARINI (Lega), richiamando il suo ruolo di amministratrice locale, segnala che i fondi per le politiche sociali non sono utilizzati dai comuni su base discrezionale. Invita quindi a concedere al nuovo Ministro per la famiglia il tempo di dimostrare l'efficacia delle politiche intende adottare.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha sempre manifestato contrarietà all'istituzione di un fondo specifico per il «dopo di noi» distinto da quello per le non autosufficienze e che numerose relazioni mostrano la cattiva utilizzazione dei fondi stanziati con la legge n. 112 del 2016.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carnevali 1334/XII/21.01.

Vito DE FILIPPO (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1334/XII/34.01 che mira a sanare una discriminazione nei con-

fronti dei dirigenti delle professioni infermieristiche.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) nell'osservare che la proposta emendativa interessa un numero esiguo di soggetti, dichiara l'inaccettabilità della discriminazione subita dai dirigenti delle professioni infermieristiche che, oltretutto, non hanno alcuna possibilità di svolgere attività *extra moenia*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo De Filippo 1334/XII/34.01.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato ad esprimere un parere negativo sull'emendamento a sua prima firma 1334/XII/39.2 che serve ad esplicitare meglio il testo dell'articolo, rispondendo ad una richiesta avanzata dalle regioni, a partire dagli esponenti della Giunta della regione Lombardia.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/39.2.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1334/XII/39.3, che a suo avviso dovrebbe rispondere in maniera non avventurosa ad una esigenza condivisa. Nel sottolineare l'esigenza di superare il meccanismo del tetto per la spesa del personale sanitario, differenziando le regioni in base alla loro condizione finanziaria, auspica che su tale tema vi possa essere la convergenza delle forze di maggioranza, a partire dalla Lega.

Elena CARNEVALI (PD) nel dissentire dalle considerazioni del sottosegretario Bartolazzi circa il fattore non essenziale rappresentato dalla carenza di personale rispetto alle liste di attesa, sottolinea, come emerso anche attraverso un confronto promosso dalle diverse realtà sindacali, la situazione di estrema difficoltà che si presenta numerose strutture ospedaliere sotto organico e caratterizzate da ritmi di lavoro non più sostenibili. Si augura, quindi, un ripensamento rispetto all'emen-

damento in discussione che può presentare un segnale di inversione di tendenza, anche al fine di evitare l'insorgere di un conflitto tra operatori e fruitori del sistema sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/39.3.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1334/XII/39.4, precisando che per esso non è necessaria alcuna spesa aggiuntiva, in quanto si prevede la stabilizzazione del personale sanitario sulla base delle risorse disponibili. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere contrario espresso.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) richiamando la validità degli strumenti di stabilizzazione introdotti nel 2014, osserva che non ha senso impedire di procedere ad assunzioni nelle regioni dove non vi sono problemi di risorse. Invita pertanto ad approvare l'emendamento in discussione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nel riconoscere la rilevanza del tema oggetto dell'emendamento, segnala che, a causa dell'assenza di programmazione negli ultimi dieci anni, una parte del personale attualmente non stabilizzato, non è in possesso della specializzazione richiesta e rischia pertanto di non poter essere assunto a tempo indeterminato.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/39.4.

Elena CARNEVALI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1334/XII/40.21, a sua prima firma, volto a incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale, al fine di dare piena attuazione ai nuovi livelli essenziali di assistenza. Al riguardo, fa presente come, purtroppo, sia opinione assai diffusa quella per cui la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, di tipo universalistico, sia messa seriamente in discussione con le risorse attualmente stanziare.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/40.21.

Elena CARNEVALI (PD) non accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1334/XII/40.7, avanzata dalla relattrice. Chiede, pertanto, che l'emendamento sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/40.7.

Vito DE FILIPPO (PD) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/40.5 e ne illustra il contenuto. Tale proposta emendativa, analogamente al successivo emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/40.4, è volto ad introdurre all'articolo 40 del disegno di legge di bilancio ulteriori misure, di assoluta ragionevolezza, con riferimento al contenuto della stipula del nuovo Patto per la salute. Invita, pertanto, la relattrice e il rappresentante del Governo a modificare il parere espresso su tali proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 1334/XII/40.5 e 1334/XII/40.4, sottoscritti dal deputato De Filippo.

Vito DE FILIPPO (PD) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/40.18, la cui finalità è quella di aumentare le risorse stanziare nel disegno di legge di bilancio per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/40.18, sottoscritto dal deputato De Filippo.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1334/XII/40.3, evidenzia come esso riguardi un tema particolarmente caro all'attuale presidente della XII Commissione la quale nella passata legislatura profuse un forte impegno in favore della corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione di tale proposta emendativa.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), con riferimento al predetto emendamento, fa presente come le regioni abbiano erogato ai cittadini le somme alle quali essi avevano diritto a titolo di indennizzo per i danni subiti. È evidente, quindi, che le regioni debbano avere indietro le somme corrispondenti agli indennizzi effettivamente erogati.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/40.3.

Elena CARNEVALI (PD), segnalando che l'emendamento Rizzo Nervo 1334/XII/40.1 ha come contenuto l'abolizione del cosiddetto *superticket*, osserva che esso corrisponde a uno dei principali obiettivi del Movimento 5 Stelle in materia di sanità. Si stupirebbe, pertanto, se in questa sede tale emendamento fosse respinto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzo Nervo 1334/XII/40.1 e Carnevali 1334/XII/40.2.

Vito DE FILIPPO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1334/XII/40.8, di cui è primo firmatario, che prevede lo stanziamento di risorse destinate a incrementare la retribuzione individuale di anzianità per la dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico (cosiddetta RIA). A suo avviso, tale tema dovrebbe essere affrontato trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari in considerazione della sua rilevanza, attestata anche dalla manifestazione di rappresentanti della dirigenza sanitaria, che ha avuto luogo nella giornata odierna.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) condivide la *ratio* dell'emendamento in esame, che corrisponde a una richiesta avanzata da diversi Ordini professionali e da sindacati. Ricorda che nella scorsa legislatura la cosiddetta RIA fu prevista per il personale medico nella legge di bilancio per il

2018, facendo presente che oggi tale misura viene richiesta soprattutto da parte degli infermieri.

Evidenzia che si tratterebbe di stanziare pochi milioni di euro già destinati alle spese per il personale, senza distogliere risorse da altri fondi.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.8.

Ubaldo PAGANO (PD) fa presente che il suo emendamento 1334/XII/40.6 interviene, analogamente ad altre proposte emendative di cui è firmatario, sulle misure che dovrà contenere il nuovo Patto per la salute, alla definizione del quale è condizionata l'erogazione degli incrementi del fabbisogno sanitario nazionale. Precisa che sarebbe senz'altro utile introdurre la previsione per cui almeno il 10 per cento del fabbisogno totale sia ripartito in base al criterio di deprivazione economica.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/40.6.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra il suo emendamento 1334/XII/40.10 che prevede un incremento di soli 5 milioni di euro al fine di predisporre la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale. Al riguardo, ricorda che il settore termale interessa l'intero Paese e che in tale ambito diversi operatori sanitari svolgono la propria attività lavorativa.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.10.

Vito DE FILIPPO (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1334/XII/40.12, di cui è primo firmatario, concernente l'incremento dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale, sottolineando che la relativa approvazione comporterebbe costi decisamente limitati.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) evidenzia che l'emendamento in oggetto,

come altre proposte emendative di analogo contenuto, riguarda un problema che va sicuramente affrontato dal punto di vista politico in quanto il rinnovo contrattuale è intervenuto per tutte le dirigenze, ad eccezione di quella medica.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'emendamento in esame, di cui è cofirmataria, fa presente che la presidente Lorefice nella giornata odierna ha incontrato, prima della manifestazione pubblica svoltasi a Roma, rappresentanti dei sindacati della dirigenza medica e sanitaria. Dalle agenzie di stampa risulta che, da parte di esponenti della maggioranza, sono state date rassicurazioni circa la volontà di individuare risorse da destinare al trattamento accessorio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, conferma la volontà propria e della maggioranza alla quale appartiene di contribuire a risolvere i problemi concernenti il trattamento economico del personale sanitario, anche con riferimento alla questione della cosiddetta RIA. In particolare, fa presente che una disposizione su questo tema è contenuta nel disegno di legge A.S. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni della pubblica amministrazione. L'articolo 3 di tale provvedimento, infatti, riguarda l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione.

Giorgio TRIZZINO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla presidente Lorefice, evidenziando come si tratti di problemi ereditati dal passato, che l'attuale maggioranza sta cercando di risolvere.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.12.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra le finalità dell'emendamento 1334/XII/40.13, di cui è primo firmatario, che riguarda il trattamento economico in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, con

rapporto di esclusività. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.13.

Vito DE FILIPPO (PD), intervenendo sul suo emendamento 1334/XII/40.14, ne illustra l'obiettivo, concernente il superamento delle differenze sussistenti tra dirigenza pubblica e privata in materia di tassazione agevolata sul trattamento accessorio.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.14.

Elena CARNEVALI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1334/XII/40.15, di cui è prima firmataria, volto a consentire il superamento dei tetti di spesa con riferimento all'assunzione di personale sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/40.15.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra il contenuto del suo emendamento 1334/XII/40.17, raccomandandone l'approvazione. Fa presente che tale proposta emendativa è finalizzata a consentire alle regioni e alle province autonome l'espletamento di procedure concorsuali riferite a determinate aree di attività specialistica.

La Commissione respinge l'emendamento De Filippo 1334/XII/40.17.

Giuditta PINI (PD) invita tutti i componenti della Commissione affari sociali a votare a favore dell'emendamento 1334/XII/40.19, di cui è prima firmataria, volto a prevedere che i dispositivi anticoncezionali siano inseriti, in via sperimentale, nei livelli essenziali di assistenza e che, pertanto, a determinate condizioni (età, reddito, condizioni di salute), siano fruibili gratuitamente. Al riguardo, sottolinea che malattie come la sifilide e l'HIV sono in aumento e che le risorse impegnate nella prevenzione sono sicuramente risorse ri-

sparmiate per il Servizio sanitario nazionale.

Rossana BOLDI (Lega), intervenendo sull'emendamento in esame, ritiene che esso si basi sul presupposto per cui le donne che non fanno uso di anticoncezionali tengono questo comportamento per una questione di costi. A suo avviso, tale presupposto non è condivisibile, ritenendo che bisognerebbe investire piuttosto sulla diffusione delle informazioni inerenti alle malattie sessualmente trasmissibili.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che la proposta emendativa in oggetto abbia un contenuto interessante e che il tema da esso posto potrebbe essere affrontato in altra sede.

Mara LAPIA (M5S), pur condividendo la *ratio* dell'emendamento Pini 1334/XII/40.19, evidenzia come la questione sia più ampia e che riguardi soprattutto l'esigenza di fornire ai giovani una corretta educazione sessuale.

Rosa MENGA (M5S) non condivide il contenuto dell'emendamento in discussione soprattutto perché esso pone sullo stesso piano strumenti che hanno finalità meramente contraccettive con misure di prevenzione delle malattie.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritiene che l'emendamento Pini 1334/XII/40.19 presenti profili di interesse, affrontando una questione sicuramente rilevante come quella dell'accesso alla contraccezione.

La Commissione respinge l'emendamento Pini 1334/XII/40.19.

Elena CARNEVALI (PD), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1334/XII/40.20, fa presente che anche tale proposta emendativa, come tante altre presentate dal suo gruppo, è volta a dare un contributo alla soluzione degli annosi problemi che riguardano la carenza di personale in sanità. Precisa, inoltre, che il predetto emendamento prevede

la stabilizzazione attraverso concorsi e non in via automatica.

La Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/40.20.

Ubaldo PAGANO (PD) illustra le finalità del suo emendamento 1334/XII/41.2, volto all'erogazione di maggiori risorse, rispetto a quelle previste dall'articolo 41 del disegno di legge di bilancio, per i contratti di formazione specialistica.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1334/XII/41.2.

Elena CARNEVALI (PD) invita la relattrice e il rappresentante del Governo a modificare il parere espresso sull'emendamento 1334/XII/41.1, di cui è prima firmataria, che recepisce molte delle considerazioni svolte da parte di rappresentanti delle regioni nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo presso la Commissione bilancio lo scorso lunedì 12 novembre. Reputa, infatti, non comprensibile l'atteggiamento della maggioranza, che si rifiuta di valutare il merito delle singole proposte emendative. In particolare, l'emendamento in discussione, a suo avviso assolutamente ragionevole, stabilisce che il numero dei contratti di formazione specialistica debba essere definito sulla base del fabbisogno espresso dalle singole regioni, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Rosa MENGA (M5S) esprime la propria contrarietà sull'emendamento in esame in quanto del tutto ultroneo poiché la legislazione vigente, richiamata dal medesimo emendamento, prevede già che la definizione del numero di contratti di formazione sia rimessa alla comunicazione dei rispettivi fabbisogni da parte delle singole regioni.

Paolo TIRAMANI (Lega) reputa ingiuste le accuse mosse dalla deputata Carnevali nei confronti dell'attuale maggioranza, che a suo avviso ha avuto il merito di introdurre nel disegno di legge di bilancio una

disposizione che aumenta in misura notevole il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, colmando in parte il vuoto ereditato dal passato.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) evidenzia come, per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica, non sia mai stata effettuata una reale programmazione, pur essendo quest'ultima assolutamente necessaria.

Elena CARNEVALI (PD), con riferimento all'intervento svolto dal deputato Tiramani, rileva che all'interno del gruppo della Lega vi sono contraddizioni dal momento che l'emendamento in esame è stato richiesto da un autorevole esponente della Lega, quale è Caparini, e che anche l'attuale sottosegretario Garavaglia in passato ne aveva condiviso il contenuto.

Precisa, inoltre, che nella passata legislatura la ex maggioranza parlamentare ha fatto in modo di aumentare i contratti di formazione specialistica in numero pari a circa duemila.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carnevali 1334/XII/41.1 e Ubaldo Pagano 1334/XII/41.3.

Elena CARNEVALI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1334/XII/Tab. 2, finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo cosiddetto Dopo di noi.

Vito DE FILIPPO (PD), prevedendo che anche l'emendamento in esame, come tutti quelli presentati da deputati del suo gruppo, sarà respinto dalla maggioranza, si dichiara comunque fiducioso per quanto concerne il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge di bilancio.

Giuditta PINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che anche in occasione del dibattito svoltosi nella giornata odierna, come già accaduto in passato, il deputato Tiramani, a microfono spento, ha rivolto epiteti ingiuriosi nei confronti di esponenti del gruppo Partito

democratico e, in particolare, dell'onorevole Carnevali.

Mara LAPIA (M5S), con riferimento agli episodi denunciati dalla deputati Pini, precisa di aver assistito personalmente a provocazioni rivolte verbalmente, sempre a microfono spento, al deputato Tiramani da parte della deputata Carnevali. Esprime, quindi, al deputato Tiramani la propria solidarietà.

Vito DE FILIPPO (PD) auspica che in futuro non si ripetano più episodi come quelli denunciati, che possono senz'altro essere evitati, anche a seguito di una maggiore conoscenza personale tra deputati appartenenti ai diversi gruppi parlamentari.

Paolo TIRAMANI (Lega) ammette di aver accennato a un comportamento « isterico » della collega Carnevali a seguito delle ripetute accuse rivolte da quest'ultima all'attuale maggioranza.

Ritiene, tuttavia, che vi siano le condizioni per creare rapporti leali e corretti tra gruppi parlamentari, osservando di non aver mai avuto problemi in passato con altri colleghi, nel corso della sua attività politica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, stigmatizza fortemente l'accaduto, evidenziando come si sia già verificato un episodio analogo, che non avrebbe dovuto ripetersi. Osserva che la critica politica, per quanto dura, non può mai trascendere in toni offensivi e, comunque, poco consoni all'aula di una Commissione parlamentare.

Raccomanda, quindi, fortemente a tutti i deputati della Commissione di tenere comportamenti adeguati, di essere reciprocamente rispettosi e, in caso di errore, di porgere prontamente le proprie scuse.

Elena CARNEVALI (PD) fa presente di aver sempre avuto ottimi rapporti con tutti i colleghi, appartenenti ai vari gruppi parlamentari, anche nelle precedenti fasi della propria storia politica.

Reputa, quindi, quanto mai opportuno che il suggerimento della presidente Loreface sia seguito da parte di tutti i deputati della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Carnevali 1334/XII/Tab. 2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

La seduta termina alle 19.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C. 1334)
(per le parti di competenza)**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei possibili beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei) così come previsto dalla legge n. 33 del 2017, al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: « euro 3.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 4.000 »;

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il beneficio economico del Rei è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del Rei è pari a un dodicesimo del valore su base annua »;

c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I bene-

ficiari del Rei per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del Rei è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento »;

e) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a); »;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1 ».

1-bis. 1. Fondo Povertà di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è incrementato di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 di cui 1.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.

Conseguentemente, al medesimo articolo 21:

a) sopprimere il comma 4;

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente*: Fondi per le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico.

1334/XII/21. 1. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di incrementare l'ammontare del beneficio economico e la platea dei possibili beneficiari del Reddito d'inclusione (ReI) così come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo Povertà di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo è incrementato di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, di cui 1.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 al fine del loro potenziamento.

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'estensione del beneficio economico e della platea nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, sopprimere il comma 4*;

b) *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente*: (Fondi per le Modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per

favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico).

1334/XII/21. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per l'estensione del beneficio economico e della platea dei beneficiari nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

Fondi per le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in materia di potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei beneficiari nonché per la revisione del sistema pensionistico.

1334/XII/21. 3. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lepri, Viscomi.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 *con le seguenti*: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

« ART. 3-bis.

(Istituzione dell'assegno personale di cura).

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3bis, comma 3, e 3ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. All'entrata in vigore della presente legge, le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano, su richiesta dell'interessato, contestualmente anche le sussistenze delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura e i procedimenti per la sua concessione ed erogazione, tenendo conto che tali criteri

devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità o per condizioni e necessità specifiche e tenuto conto dell'intensità del sostegno necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

ART. 3-ter.

(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura).

1. Per il computo dell'assegno di cura personale si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere erogato fino ad un valore pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo i seguenti criteri:

a) sostegno all'autonomia di persone e all'inclusione con disabilità grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3 bis comma 3: importo pari ad una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3 bis comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità

grave così come definita dai criteri del decreto di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento.

3. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *d)* del comma 1 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al successivo comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 bis 2, comma 3, l'interessato può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al successivo comma 7.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c)*, del comma 1 è richiesta congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016.

6. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta la rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impiego della prestazione e la finalità prevista dal progetto individualizzato.

7. L'assegno di cura personalizzato a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di ser-

vizi professionali di assistenza o di cura erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con IINPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale ovvero all'acquisto di beni o servizi strumentali alla realizzazione del progetto individualizzato, attraverso l'accreditamento dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1. In tal caso, la documentazione volta alla rendicontazione dovrà includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi strumentali.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persona con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le rendicontazioni di cui al comma 4 garantendone la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedimenti;

c) alla definizione di Linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al comma 2.

9. Il diritto all'assegno di cura personale, ove riconosciuto, decorre dal primo

giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda. ».

1334/XII/21. 4. Noja, Carnevali.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 8.750 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga dell'assegno del bonus bébé).

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

1334/XII/21. 5. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni

con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 390 milioni.

1334/XII/21. 01. Carnevali, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti delle professioni infermieristiche).

Le previsioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 55.

b) all'articolo 90, sopprimere le parole: e incrementato di 250 milioni per l'anno 2019 e sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 268 milioni di euro.

1334/XII/34. 01. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: titoli di solidarietà).

1. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79 » sono soppresse.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutate in 0,34 milioni

di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 249,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/XII/37. 01. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: beni culturali di proprietà di EE.PP.).

All'articolo 71 comma 3 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: « Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo » sono inserite le seguenti: « nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte. »

1334/XII/37. 02. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte indirette).

1. All'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « l'imposta di registro

non è dovuta per i contratti di appalto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 e enti pubblici »;

b) al comma 7, le parole: « che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale » sono sostituite con le seguenti: « di cui al comma 1 del presente articolo.

1334/XII/37. 03. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: autofinanziamento).

All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Negli altri casi, tali attività saranno considerate attività diverse, da svolgersi alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

1334/XII/37. 04. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore).

All'articolo 89 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 23 inserire il seguente:

« 24. Gli enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dalla legge n. 124 del 2017 articolo 1 commi 125 e 127 già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 13 nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative modalità e tempistiche ».

1334/XII/37. 05. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali).

All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 82, comma 1 »;

b) al comma 2, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 32, comma 1 »; al secondo periodo, le parole da: « Qualora » a: « l'eccedenza » sono sostituite dalle seguenti: « L'eventuale eccedenza »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 6 è soppresso.

1334/XII/37. 06. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte dirette).

All'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superiore di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta successivi ».

2. All'attuazione delle disposizioni del presente comma, valutate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1334/XII/37. 07. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifica all'impresa sociale).

All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: « dell'articolo 2359 del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Tali enti, qualora intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, non possono avere il legale rappresentante designato da una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le nomine degli amministratori da parte dell'amministrazione pubblica, in ogni caso, non possono determinare un mandato fiduciario con facoltà di revoca. »

1334/XII/37. 08. Rizzo Nervo, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Modifiche al Codice del Terzo settore: de minimis).

All'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: « de minimis », sono aggiunte le seguenti: « nei

limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generate ».

1334/XII/37. 010. Rizzo Nervo, Carnevali.

ART. 39.

Al comma 1, sostituire la parola: ridurre con la seguente: gestire; dopo le parole: spesa di 50 milioni di euro aggiungere le seguenti: in conto capitale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Risorse in conto capitale per la gestione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie.

1334/XII/39. 2. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire un'efficace erogazione dei servizi sanitari, all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « degli anni dal 2013 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2018 »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2018, la regione è con-

siderata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2018, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento.

c) al comma 3-*ter*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Gli obiettivi relativi all'assunzione di personale a tempo indeterminato possono essere aggiornati nel caso in cui le Regioni risultino adempienti nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

1334/XII/39. 3. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera *a)* le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2018 »;

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale

dipendente operante nei servizi, con priorità alle aree dell'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

1334/XII/39. 4. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Cure ospedaliere urgenti per gli iscritti all'AIRE).

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 1° febbraio 1996 del Ministro della sanità è sostituito dal seguente: « 2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 55;*

b) *all'articolo 90, sopprimere il comma 2.*

1334/XII/39. 01. Schirò, La Marca, Ungaro, Carè.

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento annuo è vincolato alla piena attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205.

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 55;*

b) *sopprimere l'articolo 90, comma 2.*

c) *all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole:* dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, *con le seguenti:* dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1334/XII/40. 21. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio *con le seguenti:* 30 giugno.

1334/XII/40. 7. Carnevali, De Filippo, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

h) lo sviluppo di reparti basati sull'intensità di cura e complessità assistenziale per la gestione di cronici e post-acuti;

i) l'investimento in nuove figure professionali che arricchiscano il *middle management* come l'ingegnere gestionale o biomedico;

l) il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale nel sistema di continuità assistenziale;

m) la previsione di contratti ad hoc per i medici che prolunghino l'attività fino a 70 anni, prevedendo il superamento del limite contributivo di 40 anni;

n) la definizione di una lista di attività che potrebbero essere svolte dal medico in formazione specialistica;

o) la previsione di nuovi modelli contrattuali per i medici che non accedono alle scuole di specializzazione, con percorsi protetti da sistemi di tutoraggio e formazione in azienda;

p) l'inserimento di medici neo-laureati non specializzati per la gestione di pazienti post-acuti

1334/XII/40. 5. Ubaldo Pagano, Fragemeli.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.

1334/XII/40. 4. Ubaldo Pagano.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

1334/XII/40. 18. Ubaldo Pagano, De Filippo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

1334/XII/40. 3. Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2 di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4-ter. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

1334/XII/40. 11. Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: « per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. » e la lettera *p-bis* è soppressa;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: « i disoccupati » sono sostituite dalle seguenti: « i non occupati », in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Conseguentemente:

a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

b) sopprimere l'articolo 55;

c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.

1334/XII/40. 1. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Schirò.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole: « entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020 ».

1334/XII/40. 2. Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 435 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

« 435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico. »

Conseguentemente:

all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* 185 milioni *con le seguenti:* 149 milioni;

b) *sostituire le parole:* 430 milioni a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.

1334/XII/40. 8. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « indicatori epidemiologici territoriali » aggiungere le seguenti: « criterio di deprivazione economica con un peso del 10 per cento da valere sull'intera quota ».

1334/XII/40. 6. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« c) laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche o laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente. »

1334/XII/40. 9. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di predisporre la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni *con le seguenti:* 180 milioni *e le parole:* 430 milioni *con le seguenti:* 425 milioni.

1334/XII/40. 10. De Filippo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma:

« 2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando

quanto disposto dall'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017 ».

1334/XII/40. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -42.000.000;
2020: -42.000.000;
2021: -42.000.000.

1334/XII/40. 13. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un pro-

gramma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -42.000.000;
2020: -42.000.000;
2021: -42.000.000.

1334/XII/40. 14. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

1334/XII/40. 15. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data

alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le Regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale. ».

1334/XII/40. 16. De Filippo, Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A partire dal 1° gennaio 2019, le regioni e le province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgono attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.

4-ter. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma *4-bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

4-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma *4-bis* sono rese indisponibili.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

1334/XII/40. 17. De Filippo, Carnevali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali ed i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:

- a) persone di età inferiore a 26 anni;
- b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;
- c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
- d) sieropositivi e coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
- e) portatori di HPV;
- f) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
- g) donne *post partum* entro i dodici mesi dal parto.

Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: — 5.000.000;
2020: — 5.000.000.

1334/XII/40. 19. Pini, Carnevali, Morani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 543 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020;

b) al secondo periodo le parole: « massima del 50 per cento » sono sostituite con le seguenti: « massima del 60 per cento » e dopo le parole: « rapporto di lavoro flessibile » sono inserite le seguenti: « nonché con contratti di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

1334/XII/40. 20. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole da: di 22,5 milioni *fino a:* a decorrere dal 2023 *con le seguenti:* di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* 162,5 milioni di euro per l'anno 2019, 406,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 401,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1334/XII/41. 2. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 deve essere definito sulla base del fabbisogno espresso dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute del 13 giugno 2017 n. 402.

1334/XII/41. 1. Carnevali, De Filippo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti ».

1334/XII/41. 3. Ubaldo Pagano, Frago-meli.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000,000;

2020:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000,000;

2021:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000,000;

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000,000;

2020:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000,000;

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000,000;

1334/XII/Tab. 2. Carnevali, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 318

ALLEGATO 1 *(Proposte emendative presentate)* 327

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 319

ALLEGATO 2 *(Ulteriore documentazione depositata dal rappresentante del Governo)* 332

ALLEGATO 3 *(Proposta di rilievi presentata dalla relatrice)* 334

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 320

ALLEGATO 4 *(Proposta di relazione del relatore)* 336

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Audizione del Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e dell'Assessore all'agricoltura della medesima regione, Leonardo Di Gioia *(Svolgimento e conclusione)* 322

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)* 323

ALLEGATO 5 *(Proposta di relazione alternativa del gruppo del Partito Democratico)* 341

ALLEGATO 6 *(Nuova proposta di relazione approvata dalla Commissione)* 344

Sull'ordine dei lavori 325

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, inoltre, che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge: ne sono stati presentate circa 10 (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, fa presente che, come avvenuto gli scorsi anni, in considerazione della necessità di operare sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento.

Avverte, pertanto, che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà perciò ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

Ciò premesso, comunica che tutte le proposte emendative presentate devono ritenersi ammissibili.

In base all'organizzazione dei lavori stabilita nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 novembre scorso, ricorda che avrà ora luogo la discussione generale.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, fa presente che sta predisponendo una proposta di relazione tenendo in particolare conto di alcune osservazioni a lui già pervenute dai colleghi, tra le quali quella dell'onorevole Cenni relativa alla necessità di stanziare risorse adeguate per far fronte alle gravi conseguenze dei recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della Toscana. Invita, pertanto, tutti i componenti la Commissione a formulare ulteriori

suggerimenti, assicurando che valuterà con la massima attenzione la possibilità di inserirli nella proposta di relazione che formalizzerà nella seduta già convocata per le ore 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per oggi alle ore 14.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2014. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Gagnarli, ha svolto la relazione introduttiva e che il Governo ha fornito le informazioni richieste in merito

all'individuazione degli interventi strategici ai quali le risorse verranno destinate.

Ricorda altresì che, in base all'organizzazione dei lavori stabilita nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 7 novembre scorso, la Commissione ha convenuto – qualora sussistano le condizioni – di esprimere i rilievi entro la giornata odierna. Diversamente, tali rilievi potrebbero essere espressi nella giornata di martedì 20 novembre.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, chiede al sottosegretario Manzato di fornire ulteriori elementi conoscitivi in merito ai criteri in base ai quali sono stati individuati i progetti che sono oggetto di finanziamento in base alla ripartizione delle risorse stabilita con lo schema di decreto in oggetto, nonché allo stato di attuazione dei progetti finanziati nel 2017.

Il sottosegretario Franco MANZATO, ad integrazione della nota lasciata agli atti della Commissione nella seduta di ieri, deposita un ulteriore documento recante elementi in merito all'iter che ha portato il MIPAAFT a individuare i progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento (*vedi allegato 2*).

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, ritiene che, con l'ulteriore documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, la Commissione sia nelle condizioni di procedere nella seduta odierna alla deliberazione dei rilievi da trasmettere alla Commissione Bilancio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita la relatrice, onorevole Gagnarli, a formalizzare la sua proposta di rilievi (*vedi allegato 3*).

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di rilievi da lei predisposta nella quale, nei termini riportati in allegato, si esprime una valutazione favorevole sullo schema di decreto all'esame (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (PD) rappresenta l'esigenza di poter svolgere gli opportuni approfondimenti sulla documentazione testé fornita dal rappresentante del Governo, chiede alla presidenza di rinviare ad altra seduta la votazione sulla proposta di rilievi predisposta dalla relatrice.

Camillo D'ALESSANDRO (PD) si associa alla richiesta della collega Gadda e chiede altresì al rappresentante del Governo di fornire le informazioni in merito all'individuazione degli interventi strategici che fanno capo al MIPAAFT ai quali le risorse verranno destinate, per colmare, almeno per ciò che concerne il Dicastero di riferimento, una lacuna dello schema di decreto all'esame che avrebbe dovuto recare tale indicazione per ciascun Ministero.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, fa presente che le informazioni richieste dall'onorevole D'Alessandro sono state già fornite dal rappresentante del Governo che ha prodotto un documento che è stato distribuito ai componenti la Commissione nella seduta di ieri e pubblicato in allegato al resoconto ad essa relativo.

Accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Gadda, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di questa mattina ha avuto luogo la discussione generale.

Passando all'esame delle proposte emendative, avverte che, prima dell'inizio della seduta, l'onorevole Benedetti ha ritirato tutte le proposte emendative a sua prima firma (*vedi allegato 1*).

Essendo state ritirate tutte le proposte emendative presentate, come convenuto nella seduta antimeridiana, chiede al relatore, onorevole Viviani, di formulare una proposta di relazione, con l'avvertenza che la stessa verrà posta in votazione nella seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, formalizza una proposta di relazione favorevole con osservazioni, evidenziando che nelle premesse sono formulate considerazioni sulla politica economica del Governo che costituiscono l'impianto su cui si fondano le osservazioni che analizza nel dettaglio (*vedi allegato 4*).

Rileva, quindi, l'opportunità di prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta (osservazione di cui alla lettera *a*)).

Sottolinea l'opportunità – evidenziata da un emendamento che era stato presentato dall'onorevole Bendetti – di prevedere che le agevolazioni di cui all'articolo 49, comma 2, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, al fine di scongiurare ulteriore consumo di suolo agricolo, siano destinate, in via prioritaria, all'acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti (osservazione di cui alla lettera *b*)).

Evidenzia poi, allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza

il nostro Paese, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, nonché, tenuto conto delle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004 (osservazione di cui alla lettera *c*)).

Si sofferma sull'esigenza di disporre un rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere un settore che è in crescita e che ha significativi risvolti anche sul piano della salute (osservazione di cui alla lettera *d*)).

Ritiene poi di fondamentale importanza, con riferimento a quanto stabilito nell'articolo 49, comma 4, intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, a tal fine incrementando le risorse stanziare per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno (osservazione di cui alla lettera *e*)). Ricordato come la diffusione della *Xylella fastidiosa* non rappresenti più, oramai, un problema soltanto della regione Puglia, ma sia diventata un'emergenza di rilevanza nazionale, reputa che la battaglia contro tale patogeno costituisca una tra le sfide più importanti che attendono i parlamentari della XVIII legislatura.

Si sofferma quindi sulle osservazioni riferite al settore della pesca, da lui formulate anche tenendo conto dei rilievi di alcuni colleghi dei gruppi di opposizione. In particolare, rileva che si dovrebbe prevedere l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i casi di fermo non obbliga-

torio (osservazione di cui alla lettera *f*). Rileva, inoltre, che nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziati apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita (osservazione di cui alla lettera *g*)).

Sottolinea altresì la necessità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore (osservazione di cui alla lettera *h*)). Ritiene, a tal riguardo, che con tale misura si assicurerebbe al comparto agricolo una spinta vigorosa per il suo rilancio.

Rimarca inoltre l'opportunità – evidenziata dalla collega Cenni – di assegnare adeguate risorse per la messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi (osservazione di cui alla lettera *i*)).

Rilevata la necessità di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, sottolinea, infine, l'esigenza di introdurre misure volte a rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all'eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del *food*; all'eliminazione del blocco per le spese di

formazione del personale e alla reintroduzione dell'indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni, (osservazione di cui alla lettera *l*)). Reputa infatti indispensabile potenziare gli strumenti di azione di una struttura che definisce di eccellenza per gli ottimi risultati già conseguiti sul piano della garanzia della sicurezza alimentare, dei prodotti a marchio, a denominazione di origine e, in generale, del *Made in Italy*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.

Audizione del Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e dell'Assessore all'agricoltura della medesima regione, Leonardo Di Gioia.

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Michele EMILIANO, *presidente della regione Puglia* e Leonardo DI GIOIA, *assessore all'agricoltura della regione Puglia* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Sara CUNIAL (M5S), Maria Chiara GADDA (PD), Luciano CILLIS (M5S), Susanna CENNI (PD), Marzio LIUNI (Lega), Dario BOND (FI), Luca DE CARLO (FdI), Maria Chiara GADDA (PD).

Michele EMILIANO, *presidente della regione Puglia*, risponde ai quesiti formulati.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) e Maria Chiara GADDA (PD) svolgono ulteriori interventi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 17.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione — Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella

seduta svolta alle ore 14 della giornata odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana della Commissione, il relatore, onorevole Viviani, ha formalizzato una proposta di relazione favorevole con osservazioni.

Avverte altresì che il gruppo Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione contraria (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) illustra la proposta di relazione alternativa presentata dal Partito Democratico (*vedi allegato 5*). Esprime un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto, ma manifesta la netta contrarietà del suo Gruppo sull'intero impianto della manovra di bilancio.

In linea con le considerazioni espresse in occasione dell'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018, evidenzia, infatti, il forte dissenso del PD nei confronti di una manovra che, a suo avviso, crea un clima di grave incertezza ed espone l'Italia al rischio di un forte isolamento dalle istituzioni europee e dagli altri Paesi dell'Unione. Richiama, a tal proposito, le valutazioni effettuate da numerosi attori del mondo delle imprese e alcune puntuali osservazioni rese dai soggetti istituzionali, di recente auditi presso la Commissione Bilancio, che hanno evidenziato l'inattendibilità delle previsioni di crescita su cui si fonda la manovra di bilancio all'esame.

Sottolinea, inoltre, che, mentre nel corso della precedente legislatura, per effetto di alcune importanti riforme, il PIL è cresciuto, seppure di poco, lo scenario attuale, al netto delle ragioni di carattere internazionale che frenano l'economia, è preoccupante, soprattutto per l'assenza di grandi investimenti, necessari, in primo luogo, per contrastare il dissesto idrogeologico.

Evidenzia, infatti, che dei circa 36 miliardi di euro, ai quali ammonta il valore complessivo della manovra, 15 miliardi di euro sono destinati al reddito di cittadinanza e alla così detta quota 100, 22

miliardi di euro alla sterilizzazione dell'Iva, e che pertanto ben poche risorse sono destinate alle politiche per gli investimenti.

Rimarca quindi che nella manovra di bilancio manca un indirizzo di crescita e di sviluppo perché vi è solo un elenco di misure, alcune in linea teorica condivisibili – come quelle relative alla così detta nuova Sabatini, che riguarda il comparto agricolo – ma che, all'atto pratico, scontano l'assegnazione di quote infinitesimali di risorse.

In merito alle misure che interessano direttamente il comparto agricolo, esprime un totale dissenso rispetto alla previsione dell'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021, di cui all'articolo 49, commi 1-3. Ritiene che tale misura sia fuori dalla storia e dalla realtà e che, anzi, faccia arretrare il Paese, innanzitutto sotto il profilo socioculturale e della visione del ruolo della donna. Reputa inoltre che tale intervento sia in realtà impraticabile e pertanto auspica che sia oggetto di un intervento correttivo.

Rileva poi le difficoltà applicative connesse all'attuazione della misura contenuta all'articolo 49, comma 4, che prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, a causa della sovrapposizione con interventi attivati dalla Regione Puglia.

Riconoscendo che nella proposta di relazione predisposta dall'onorevole Viviani sono trattati temi che rivestono notevole importanza per il suo Gruppo in riferimento al comparto agricolo, auspica che sugli stessi la maggioranza intenda

apportare degli interventi correttivi che, in tal caso, potranno essere condivisi dal suo Gruppo.

Chiede infine al relatore di riformulare l'osservazione inserita nel parere con la quale si richiede l'assegnazione di adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi, al fine di espungervi il riferimento ivi contenuto « a valutare l'opportunità di » che priva l'osservazione di qualsiasi efficacia vincolante.

Preannuncia, infine, il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, pur consapevole che ciò non avrà ripercussioni sull'orientamento di voto del Partito democratico, accogliendo la richiesta della deputata Cenni, riformula l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, con la quale si richiede l'assegnazione di adeguate risorse per i territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi al fine di renderla più stringente. Tenuto conto di osservazioni in tal senso ricevute informalmente da alcuni deputati, integra altresì la proposta di parere al fine di inserirvi due ulteriori osservazioni con le quali si richiede, rispettivamente, l'introduzione di specifiche disposizioni volte alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, che tengano conto del quantitativo di prodotto finito su base annua, nonché l'istituzione di apposito Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica omeoterma (*vedi allegato 6*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), nel ringraziare il relatore per il costruttivo confronto che ha portato all'inserimento nella relazione di molte delle questioni da lei affrontate nelle proposte emendative presentate, soprattutto per quanto concerne il settore della pesca, esprime apprezzamento per l'osservazione testé inse-

rita dal relatore nella proposta di relazione in merito all'istituzione di un Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica omeoterma, pur sottolineando che il problema deve essere gestito a monte, mediante l'introduzione di misure di gestione della fauna selvatica, così da prevenire i danni al settore agricolo.

Si sofferma poi sull'articolo 49, ritenendo le misure ivi previste assolutamente insufficienti ad assicurare lo sviluppo della produzione agricola di qualità, mentre si dichiara favorevole all'esigenza, rappresentata nel parere, di destinare risorse per lo svolgimento dei controlli sull'agroalimentare.

Conclusivamente, ferma restando la necessità di verificare all'esito dell'esame del disegno di legge di bilancio presso la V Commissione, quali misure saranno effettivamente accolte, esprime un giudizio sostanzialmente favorevole sulla proposta di relazione presentata.

Federico FORNARO (LeU) sottolinea come la proposta di relazione debba essere sostanzialmente divisa in due parti: una prima di carattere politico generale, nella quale vengono indicate le priorità di politica economica del Governo, che non può certo condividere e in relazione alle quali il suo Gruppo interverrà presso la Commissione Bilancio, ed una seconda parte, dedicata alle misure per il settore agricolo. Anche in tale ambito, si deve distinguere tra le richieste del relatore, contenute nella parte dispositiva della relazione, alcune delle quali – come ad esempio – la proposta di istituire un Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, dai contenuti del disegno di legge di bilancio con riferimento al comparto agricolo. In tale contesto, reputa assolutamente non condivisibili le misure contenute all'articolo 49, le quali, per affrontare un problema reale, rappresentato dallo spopolamento delle aree montane e marginali del Paese, risponde in modo assolutamente inadeguato, sposando un'i-

dea della donna e della società che non sono accettabili.

Preannuncia pertanto il suo voto contrario sulla proposta di relazione predisposta dall'onorevole Viviani.

Maria Cristina CARETTA (FdI), pur reputando la proposta di relazione dell'onorevole Viviani sostanzialmente condivisibile nella parte dispositiva, reputa che il comparto agricolo – che necessita di investimenti che ne assicurino la crescita e lo sviluppo – non sia adeguatamente tutelato dal disegno di legge di bilancio. Ritenendo le misure contenute all'articolo 49 una mera provocazione, sulle quali non ritiene pertanto si soffermarsi, preannuncia la presentazione di emendamenti presso la Commissione Bilancio e dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone quindi in votazione la proposta di relazione del relatore, avvertendo che la sua approvazione comporterà la preclusione della proposta del gruppo Partito Democratico. Avverte che la relazione preclusa sarà comunque trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza.

La Commissione approva la nuova proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 6*) e delibera altresì di nominare l'onorevole Viviani quale relatore di maggioranza.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il gruppo Partito democratico ha designato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, l'onorevole Gadda quale relatrice di minoranza presso la Commissione Bilancio.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), intervenendo in relazione a quanto verificatosi nel corso della audizione odierna del Presidente della regione Puglia, Michele Emi-

liano e dell'Assessore all'agricoltura della medesima regione, Leonardo Di Gioia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, si scusa pubblicamente per aver – a conclu-

sione della medesima – preso la parola senza essere stato a ciò autorizzato dal Presidente della Commissione e per le conseguenze che ne sono derivate.

La seduta termina alle 17.35.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica).

1. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa abbia fruito indebitamente.

6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

1334/XIII/13. 01. Benedetti.

(Ritirato)

ART. 49.

Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa aggiungere le seguenti: già costruita o da ristrutturare senza ulteriore consumo di suolo agricolo.

1334/XIII/49. 1. Benedetti.

(Ritirato)

Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa aggiungere le seguenti: senza ulteriore consumo di suolo agricolo.

1334/XIII/49.2. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « Ministero del Tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « ministero dell'Economia e delle Finanze »;

b) il comma 2 è così sostituito:

« 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, nel seguente modo:

a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome;

c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa ».

1334/XIII/49. 3. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis Per la realizzazione di progetti del settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

1334/XIII/49. 4. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricola biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.

3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.

4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in

aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento(CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.

7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1334/XIII/49. 01. Benedetti.

(Ritirato)

ART. 59.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato « Fondo », è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

1334/XIII/59. 1. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 121, dopo le parole « di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, » inserire le seguenti « nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: « a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma » inserire le seguenti: « nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita ». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

1334/XIII/59. 2. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017 –2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019.

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.

1334/XIII/59. 3. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi incluse le giornate di sabato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.

1334/XIII/59. 4. Benedetti.

(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

1334/XIII/59. 5. Benedetti.

(Ritirato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Con riferimento allo schema di decreto in oggetto, ad integrazione della precedente informativa del 12 novembre 2018, e per quanto riguarda l'iter che ha portato ad individuare i progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento, si informa che questo Ministero ha realizzato, fin dal 2004, una banca dati gestita dal Centro Politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia (CREA-PB), contenente il patrimonio progetti infrastrutturali a fini irrigui. Le possibili tipologie di intervento sono state ricondotte a quattro diverse categorie: completamento, adeguamento, nuovo intervento, altro.

Per ciascun progetto sono evidenziati: le opere previste, le caratteristiche tecniche, le infrastrutture su cui interviene per modificarne il funzionamento, le tecniche e tecnologie scelte.

I progetti sono stati classificati secondo il livello progettuale (studio di fattibilità, definitivo e esecutivo) secondo le finalità (sia di prevalente natura irrigua, comprendendo anche invasi con funzione multiobiettivo, che di difesa idrogeologica/ambiente) e secondo un indice di priorità dato dalle Regioni, in ragione delle problematiche che ciascun progetto si propone di risolvere.

La banca dati del patrimonio progetti è costantemente aggiornata; l'ultimo aggiornamento è avvenuto nel dicembre 2017 ad opera delle Regioni, che validano il censimento dei progetti dei consorzi e degli Enti di irrigazione (cui spetta per legge

regionale la realizzazione e la gestione delle opere di irrigazione e di bonifica) e le Autorità distrettuali.

Da tale banca dati, il Ministero ha attinto le informazioni necessarie alla individuazione dei progetti maggiormente coerenti con i settori di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica » anche al fine di pervenire alla soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione dell'Unione europea e comunque di grande impatto ambientale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma approvato nel 2017, si fa presente che il DPCM 21 luglio 2017 ha assegnato a questa Amministrazione risorse complessive pari ad euro 92.345.169 per « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » di cui alla lettera b) del comma 140 della legge 232/2016 cui si aggiungono risorse complessive pari ad euro 15.309.245 per interventi a « difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifica » di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Nell'attribuire a questa Amministrazione le risorse su indicate, ha operato un taglio di oltre 11 milioni di euro sull'importo complessivo dei progetti per i quali è stato chiesto lo stanziamento, ma dal momento che lo stesso decreto non individuava i progetti finanziati, non era conoscibile a carico di chi gravasse la riduzione. Solo nel mese di marzo 2018 si è avuta certezza dello stanziamento con ri-

ferimento a ciascun progetto e il taglio è stato ripianato attraverso una dotazione aggiuntiva a valere sulla dotazione assegnata al Mipaaf sul programma 2018, in corso di perfezionamento.

Pertanto, con nota del 14 marzo 2018, gli Enti realizzatori degli interventi, tre Consorzi di bonifica, l'Associazione irrigazione Ovest Sesia e l'Ente Acque Umbre Toscane, sono stati invitati a trasmettere i progetti per l'adozione del decreto di concessione, le cui procedure sono state, però, sospese in attesa di indicazioni inseguite alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2018, che ha riconosciuto l'illegittimità del comma 140 della legge di bilancio 2017 nella parte in cui non prevede forme d'intesa, quanto meno negli ambiti di cui alle lettere a), c), e), f), h), e i) (in materia di governo del territorio, protezione civile, grandi reti di trasporto, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione), né la competenza residuale dichiarata con riferimento all'ambito dei trasporti pubblici locali indicando i sicuri ambiti.

Ciò premesso, la parte motiva della sentenza, non prendendo in considerazione le lettere b) e d) parrebbe escludere tali ambiti dagli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nel *decisum*. Conseguentemente, con nota n. 19857 del 19/06/2018, questo Dipartimento ha, quindi, chiesto il parere del-

l'Ufficio legislativo Mipaaf, sulla lettura da dare alla sentenza della Corte Costituzionale, che non è stato reso.

Pertanto, in data 24 luglio 2018, è stato adottato il primo decreto di concessione all'Ente Acque Umbre dello stralcio, « Interventi per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga di Motedoglio sul fiume Tevere in agro dei comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR) » dell'importo di euro 6.520.000.

Il decreto, considerato « pilota » a causa della peculiarità della fattispecie (decreto di riparto che assegna il finanziamento facendo propria una proposta ma senza esplicitare gli interventi che lo hanno giustificato; sentenza della Corte Costituzionale aperta a diverse interpretazioni) è stato trasmesso alla registrazione degli Organi di controllo ed ha ricevuto il visto dell'Ufficio centrale di bilancio, mentre è stato oggetto di rilievi da parte della Corte di conti, non riferiti alla costituzionalità dell'atto, al quale è stato risposto in data 7 novembre 2018.

Da interlocuzioni informali si ritiene che i rilievi possano essere superati a breve. Appena registrato il decreto in discorso, si provvederà al perfezionamento degli altri decreti di concessione che sono stati già predisposti essendo stati acquisiti i relativi progetti esecutivi e alla loro trasmissione agli organi di controllo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51.

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DALLA RELATRICE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51);

ricordato che tale disposizione ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) per un totale (al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018, così detto decreto Genova), di 35,53 miliardi di euro, intervenendo anche sull'elenco delle finalità, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, e che tali risorse sono destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)*

difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche;

preso atto che la tabella allegata allo schema di decreto ripartisce le suddette risorse, per ciascun anno dal 2019 al 2033, tra le finalità indicate alle lettere da *a)* ad *m)* dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero;

valutato favorevolmente che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri;

preso con favore atto che, con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nel settore « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione » (di cui alla lettera *c)*, del citato articolo 1, comma 1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,5 milioni di euro

per l'anno 2019; 26,2 milioni di euro per l'anno 2020; 52,2 milioni di euro per gli anni 2021-2033, per un totale di 107,9 milioni di euro, con un incremento di quasi 15 milioni di euro rispetto a quelli assegnati al medesimo Ministero con il DPCM 21 luglio 2017;

preso altresì atto favorevolmente dell'assegnazione di risorse al MIPAAFT nell'ambito del settore della ricerca (pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018; a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale di 10,5 milioni di euro) e del settore « edilizia pubblica compresa quella scola-

stica e sanitaria » (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e ad 1 milione di euro per l'anno 2020);

preso atto dei chiarimenti forniti, nella seduta del 13 novembre 2018, dal Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito alla definizione degli interventi strategici ai quali le risorse stanziare sono destinate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

premesso che:

lo scenario in cui si muove la politica di bilancio del Governo mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società;

ritenuto che la priorità per l'Italia sia quella tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, il disegno di legge di bilancio per il 2019 propone una politica espansiva basata su un mutamento profondo di strategia che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture e su misure di sostegno al reddito;

ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 il Governo ha rappresentato che, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, intende perseguire una politica di bilancio che preveda una rimodulazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio strutturale di bilancio, rispetto a quanto già fissato nel precedente Documento;

ricordato, quindi, che, in questo quadro, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine, il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene

rinvio, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi, al momento in cui la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi;

preso atto che la stima di crescita del PIL per l'anno in corso è scesa dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 è passata dall'1,4 allo 0,9 per cento;

condiviso quanto affermato dal Governo sul fatto che tali tassi di crescita sono troppo bassi perché il Paese torni a crescere a livelli quantomeno equivalenti a quelli degli altri Paesi europei;

considerato, quindi, con favore che il Governo, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, intenda adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamento netto dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

condiviso l'orientamento del Governo di fornire, quindi, una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

condivisi gli obiettivi primari che il Governo intende perseguire attraverso il

ciclo di bilancio, consistenti nella riforma del sistema pensionistico, nella semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta e nell'introduzione del reddito di cittadinanza,

osservato che:

la manovra di bilancio deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n.119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra;

il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021;

nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente, la riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sterilizzazione della clausola IVA e la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da nuovo indebitamento; le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi;

le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici e, per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi per l'inclusione sociale, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici;

osservato favorevolmente, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, che anche il settore agricolo beneficia dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica interventi volti allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; al riguardo, l'articolo 49, commi da 1 a 3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento

della società agli stessi nuclei familiari, accordando loro la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato; ritenuto, a tale proposito opportuno che, in sede attuativa, tali agevolazioni siano destinate, in via prioritaria al recupero e all'acquisto di abitazioni già esistenti piuttosto che all'edificazione di nuove;

osservato altresì che il disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 49, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, sia destinato – tenuto conto delle difficoltà di attuazione della misura del reimpianto – anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità;

preso altresì favorevolmente atto che il disegno di legge, nella Sezione II, destina 20 milioni per il 2019, con un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017), al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999;

valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo ed, in particolare, quelle recate:

dall'articolo 10, che contiene la proroga e la rimodulazione del così detto iperammortamento, che consente di migliorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale,

dall'articolo 12, che proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo,

dall'articolo 19, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della così detta Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e di un correlato contributo statale in conto impianti riportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti,

dall'articolo 19, comma 2, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, quali la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;

preso atto con favore delle disposizioni contenute all'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ricordato che le risorse di tale Fondo sono state destinate con delibera CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

osservato, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle misure da esso previste, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

ravvisata, pertanto la necessità, al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti in questione, di introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerata altresì l'opportunità, anche al fine di rafforzare il peso del comparto primario nel quadro complessivo delle misure di finanza pubblica, di introdurre specifiche misure a sostegno delle filiere produttive e del comparto della pesca nonché per far fronte alle difficoltà in cui versa il settore primario;

ravvisata, a tale ultimo riguardo, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, anche tenuto conto delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con il particolare violenza il nostro Paese;

vista inoltre l'opportunità di sostenere settori agricoli in difficoltà, come quello della frutta a guscio, con particolare riguardo a quello castanicolo, rispetto al quale appare necessario il rifinanziamento dei relativi piani di settore;

considerata l'opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 4, a sostegno dei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, a tal fine incrementando le risorse stanziate per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, e incrementando la dotazione del fondo destinato alla ricerca;

viste le difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni;

ritenuto a tal fine fondamentale incrementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione di cui alla legge n. 154 del 2004;

ravvisata, per le medesime ragioni, la necessità di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nonché di estendere le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

ravvisata inoltre l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilito dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

vista, inoltre, l'opportunità, al fine di garantire un efficiente sistema di con-

trollo a tutela delle produzioni di qualità italiane, di intervenire con misure per rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli;

rilevata, infine, l'urgenza di adottare iniziative volte alla messa in sicurezza dei territori colpiti dai recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della regione Toscana e di assicurare il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate da tali fenomeni;

preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 86/2018 (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 97), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) all'articolo 49, comma 2 – che accorda ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato – si consideri l'opportunità, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, di prevedere che le agevolazioni in questione siano destinate in via prioritaria – al fine di scongiurare

ulteriore consumo di suolo agricolo – all’acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti;

c) allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza il nostro Paese, si dovrebbe incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004; per far fronte alle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, dovrebbe essere altresì incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004;

d) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere il settore della frutta a guscio, e in particolare quello castanicolo che versa in uno stato di grave crisi, dovrebbe essere istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apposito Fondo per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio;

e) all’articolo 49, comma 4, si dovrebbe intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, a tal fine incrementando le risorse stanziare per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno;

f) si dovrebbe altresì prevedere l’estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

g) nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziare apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

h) si dovrebbe intervenire al fine di estendere l’esenzione dal pagamento dell’IMU, stabilita dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

i) si dovrebbe valutare l’opportunità di assegnare adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi;

j) appare, infine, necessario, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, introdurre misure volte a rafforzare l’Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all’eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del food; all’eliminazione del blocco per le spese di formazione del personale e alla reintroduzione dell’indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

premesso che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contri-

buto del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in

pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensiona-

mento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

rilevato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione nella Sezione 1 manca vistosamente una visione del cambiamento per il settore agricolo e qualsiasi ragionamento relativo all'alimentazione e al cibo, ai suoi metodi di produzione e di consumo per una sostenibilità dei redditi dei produttori ed una riduzione delle disuguaglianze che si nascondono nello sfruttamento della manodopera, misure per contrastare la povertà e l'accesso alle eccedenze alimentari, così come incentivi per agevolare soluzioni innovative per il recupero e il riutilizzo di alimenti e la riduzione degli sprechi;

sono assenti anche misure per proseguire le azioni per il rafforzamento strutturale dell'impresa agricola, mediante misure di sostegno alla competitività, per l'accesso a nuovi strumenti finanziari e per la valorizzazione delle produzioni che contraddistinguono il Made in Italy che è presente nel testo in modo parziale e non esaustivo;

in particolare le misure previste all'articolo 49 propongono un approccio propagandistico e non condivisibile, risultando inadeguato per fronteggiare la crescita dell'attività agricola, inadatto a combattere lo spopolamento delle aree agricole e insufficiente per far fronte alle esigenze dei giovani agricoltori e a quelle delle imprese agricole a conduzione femminile. Una visione arretrata delle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne. Sono inoltre del tutto assenti i riferimenti ai servizi che in quelle aree, fragili e disagiate, possono essere attivati per evitarne lo spopolamento ;

le misure previste per le imprese all'articolo 19 con la cosiddetta Nuova

Sabatini non prevedono le adeguate misure fiscali in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi;

a fronte di un territorio profondamente colpito dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre e in risposta alle numerose richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite da tali calamità naturali non è previsto un adeguato incremento del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, né tantomeno sono previste misure a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate né quelle a favore dei proprietari delle aree boschive distrutte. Non sono state previste adeguate risorse da destinare alla messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, del comune di Calci e della montagna pisana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli stessi incendi;

non è stato previsto un piano di ricostruzione post Xylella, un piano per la ricostituzione del patrimonio olivicolo del Salento, mirato soprattutto a sostenere i piccoli produttori, ad eliminare le piante

infette, fonte di inoculo del batterio, ad avviare il reimpianto con varietà tolleranti e resistenti alla Xylella e a compensare la perdita di reddito derivante dall'abbattimento degli alberi infetti

per quanto concerne il comparto della pesca non è stata prevista l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sempre per quanto concerne il settore della pesca non sono state stanziare risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

esprime,

PARERE CONTRARIO.

Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti e Portas.

ALLEGATO 6

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo);

premessi che:

lo scenario in cui si muove la politica di bilancio del Governo mostra un persistente ritardo nel recupero dei livelli pre-crisi e il perdurare di condizioni sfavorevoli, soprattutto per le fasce più svantaggiate della società;

ritenuto che la priorità per l'Italia sia quella tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, il disegno di legge di bilancio per il 2019 propone una politica espansiva basata su un mutamento profondo di strategia che punti sul rilancio degli investimenti pubblici, sulla modernizzazione delle infrastrutture e su misure di sostegno al reddito;

ricordato che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 il Governo ha rappresentato che, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, intende perseguire una politica di bilancio che preveda una rimodulazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio strutturale di bilancio, rispetto a quanto già fissato nel precedente Documento;

ricordato, quindi, che, in questo quadro, il percorso di convergenza verso l'obiettivo di Medio Termine, il cui rag-

giungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi, al momento in cui la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi;

preso atto che la stima di crescita del PIL per l'anno in corso è scesa dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 è passata dall'1,4 allo 0,9 per cento;

condiviso quanto affermato dal Governo sul fatto che tali tassi di crescita sono troppo bassi perché il Paese torni a crescere a livelli quantomeno equivalenti a quelli degli altri Paesi europei;

considerato, quindi, con favore che il Governo, sulla base di un approccio che combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita, intenda adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, nonché un indebitamento netto dell'1,7 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

condiviso l'orientamento del Governo di fornire, quindi, una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, puntando sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita, al fine di superare la debolezza delle condizioni cicliche e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

condivisi gli obiettivi primari che il Governo intende perseguire attraverso il ciclo di bilancio, consistenti nella riforma del sistema pensionistico, nella semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta e nell'introduzione del reddito di cittadinanza,

osservato che:

la manovra di bilancio deve ritenersi comprensiva degli effetti del decreto-legge n.119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, essendo tale provvedimento qualificato come parte integrante della manovra;

il valore complessivo della manovra è di 36 miliardi nel 2019, 39,6 miliardi nel 2020 e 38,7 miliardi nel 2021;

nel 2019 si registrano maggiori spese per 22,6 miliardi, di cui 18,2 miliardi di parte corrente, la riduzione delle entrate è di 13,5 miliardi, di cui 12,6 miliardi per la sterilizzazione della clausola IVA e la copertura della manovra è assicurata per 14,2 miliardi da nuove risorse e per 21,8 miliardi da nuovo indebitamento; le maggiori entrate ammontano a circa 8 miliardi, mentre le riduzioni di spese contribuiscono per poco più di 6 miliardi;

le misure previste con la manovra sono concentrate su alcuni obiettivi programmatici e, per quanto riguarda le maggiori spese, il 40 per cento è destinato agli interventi per l'inclusione sociale, come il reddito di cittadinanza, il 30 per cento alle misure in materia pensionistica e il 17 per cento al sostegno degli investimenti pubblici;

osservato favorevolmente, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, che anche il settore agricolo beneficia dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica interventi volti allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; al riguardo, l'articolo 49, commi da 1 a 3, prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società

costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari, accordando loro la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato; ritenuto, a tale proposito opportuno che, in sede attuativa, tali agevolazioni siano destinate, in via prioritaria al recupero e all'acquisto di abitazioni già esistenti piuttosto che all'edificazione di nuove;

osservato altresì che il disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 49, prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, sia destinato – tenuto conto delle difficoltà di attuazione della misura del reimpianto – anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità;

preso altresì favorevolmente atto che il disegno di legge, nella Sezione II, destina 20 milioni per il 2019, con un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017), al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999;

valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo ed, in particolare, quelle recate:

dall'articolo 10, che contiene la proroga e la rimodulazione del così detto iperammortamento, che consente di migliorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale,

dall'articolo 12, che proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevola-

zione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo,

dall'articolo 19, che, al comma 1, dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della così detta Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 » e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti,

dall'articolo 19, comma 2, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, quali la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*;

preso atto con favore delle disposizioni contenute all'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ricordato che le risorse di tale

Fondo sono state destinate con delibera CIPE n. 10 del 18 febbraio 2013, anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

osservato, con riferimento alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, che la maggioranza delle imprese agricole soggette a tassazione in base alle regole catastali non possono avere accesso alle misure da esso previste, considerato il sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;

ravvisata, pertanto la necessità, al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti in questione, di introdurre un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole;

considerata altresì l'opportunità, anche al fine di rafforzare il peso del comparto primario nel quadro complessivo delle misure di finanza pubblica, di introdurre specifiche misure a sostegno delle filiere produttive e del comparto della pesca nonché per far fronte alle difficoltà in cui versa il settore primario;

ravvisata, a tale ultimo riguardo, la necessità di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004, anche tenuto conto delle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con il particolare violenza il nostro Paese;

vista inoltre l'opportunità di sostenere settori agricoli in difficoltà, come quello della frutta a guscio, con particolare riguardo a quello castanicolo, rispetto al quale appare necessario il rifinanziamento dei relativi piani di settore;

considerata l'opportunità di intervenire con lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49, comma 4, a sostegno dei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, a tal fine incrementando le risorse stanziato per il

rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, e incrementando la dotazione del fondo destinato alla ricerca;

vista la condizione di emergenza nella quale versa il comparto agricolo a causa dei danni provocati alle relative produzioni dalla fauna selvatica onoterma e considerata l'esigenza di prevedere lo stanziamento di risorse per alimentare un Fondo *ad hoc*, prevedendo, in riferimento alle relative modalità di accesso, il coinvolgimento delle regioni;

considerata altresì l'opportunità di introdurre misure a sostegno di specifici comparti produttivi dell'agroalimentare, come quello della birra, mediante interventi volti alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, tenendo conto dei quantitativi di prodotto finito su base annua;

viste le difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni;

ritenuto a tal fine fondamentale incrementare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione di cui alla legge n. 154 del 2004;

ravvisata, per le medesime ragioni, la necessità di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, nonché di estendere le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al

personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

ravvisata inoltre l'opportunità di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilito dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

vista, inoltre, l'opportunità, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, di intervenire con misure per rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli;

rilevata, infine, l'urgenza di adottare iniziative volte alla messa in sicurezza dei territori colpiti dai recenti incendi che hanno devastato alcuni territori della regione Toscana e di assicurare il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate da tali fenomeni;

preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge 86/2018 (convertito con L. 9 agosto 2018, n. 97), in materia di riordino delle competenze dei Ministeri;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) si dovrebbe prevedere che alle imprese agricole che effettuano investi-

menti in beni materiali strumentali nuovi e che non possono, nell'ambito di Agricoltura 4.0 – essendo soggette a tassazione in base alle regole catastali – avere accesso alle misure previste dall'articolo 19, comma 1, sia attribuito un equivalente credito di imposta;

b) all'articolo 49, comma 2 – che accorda ai nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari la facoltà di richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa, ubicata in prossimità del terreno assegnato – si consideri l'opportunità, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal comma 3 del medesimo articolo, di prevedere che le agevolazioni in questione siano destinate in via prioritaria – al fine di scongiurare ulteriore consumo di suolo agricolo – all'acquisto e al recupero di abitazioni già esistenti;

c) allo scopo di far fronte alle esigenze del comparto e alle aumentate richieste di indennizzo da parte delle aziende agricole colpite dalle calamità naturali che, nel corso degli ultimi mesi, hanno interessato con particolare violenza il nostro Paese, si dovrebbe incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 102 del 2004; per far fronte alle difficoltà nelle quali versa il settore della pesca, dovrebbe essere altresì incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge n. 154 del 2004;

d) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e di sostenere il settore della frutta a guscio, e in particolare quello castanicolo che versa in uno stato di grave crisi, dovrebbe essere istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, apposito Fondo per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio;

e) all'articolo 49, comma 4, si dovrebbe intervenire con ulteriori misure a sostegno dei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, a tal fine incrementando le risorse stanziare per il rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, incrementando altresì la dotazione del Fondo destinato alla ricerca sul medesimo patogeno;

f) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposito Fondo per gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica omeoterma, prevedendo il coinvolgimento delle regioni nella definizione delle relative modalità di accesso;

g) si dovrebbero introdurre specifiche disposizioni volte alla rimodulazione delle accise previste a carico dei birrifici artigianali, che tengano conto del quantitativo di prodotto finito su base annua, al fine di assicurare una riduzione delle accise medesime;

h) si dovrebbe altresì prevedere l'estensione delle disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, anche al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

i) nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, dovrebbero essere altresì stanziare apposite risorse volte a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

j) si dovrebbe intervenire al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'IMU, stabilita dell'articolo 1, comma 13,

della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) in favore dei terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, ancorché di proprietà di soggetti che ne sono privi, o, quanto meno, ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a soggetti in possesso di tali qualifiche, legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o di coniugio con il proprietario e conduttore;

k) si dovrebbero assegnare adeguate risorse destinate alla messa in sicurezza

dei territori della regione Toscana devastati dai recenti incendi e al ripristino del potenziale produttivo delle imprese agricole compromesso a causa degli incendi;

l) appare, infine, necessario, al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni italiane di qualità, introdurre misure volte a rafforzare l'Ispettorato preposto a tali controlli (ICQRF), procedendo, in particolare, all'eliminazione del blocco per la sostituzione delle autovetture destinate alle ispezioni nel settore del food; all'eliminazione del blocco per le spese di formazione del personale e alla reintroduzione dell'indennità di missione ed, infine, ad un piano di assunzioni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 350 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 361 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 352 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione di minoranza presentata dal Gruppo PD</i>) | 362 |
| Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 355 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 358 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>) | 364 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere riformulata dal relatore, approvata dalla Commissione</i>) .. | 366 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 360 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, in replica ai rilievi emersi dal dibattito svolto nella seduta precedente (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedì 13 novembre 2018, n. 91*), replicando al collega De Luca, osserva che,

seppur ben si comprende l'elemento polemico e l'attinenza dei suoi rilievi all'argomento delle procedure d'infrazione in generale, ritiene tuttavia che, nel contesto di questa procedura, la sua richiesta possa apparire quantomeno prematura, se non addirittura provocatoria. Ricorda che l'articolo 121 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede il coordinamento delle politiche economiche nazionali dei Paesi membri e che – a questo fine – essi comunicano alla Commissione europea le informazioni inerenti alle misure di rilievo adottate in termini di politica economica (comma 3, secondo periodo). Segnala che, a sua volta, l'articolo 126 del TFUE vieta i disavanzi eccessivi e che disposizioni di attuazione di tali previsioni sono contenute nei regolamenti (UE) n. 1176 del 2011 e n. 473 del 2013. Evidenzia, in particolare, che nell'articolo 7 del regolamento n. 473 del 2013 è prescritto che entro il 15 ottobre di ogni anno i Paesi membri inviino alla Commissione europea il progetto di bilancio e che la Commissione europea renda su di esso un parere, al massimo entro il 30 novembre. Sottolinea che in casi eccezionali, il parere è anticipato e s'instaura una procedura di consultazione con il Paese interessato, il quale può rispondere a rilievi e riceve nel parere la richiesta di un nuovo progetto di bilancio; a seguito della trasmissione del nuovo progetto di bilancio, la Commissione europea rende un nuovo parere. Tutti i pareri della Commissione europea sono trasmessi all'Eurogruppo. Ricorda che l'Eurogruppo – previsto dall'articolo 137 del TFUE – è l'organo che presiede alle politiche economiche dei Paesi la cui moneta è l'euro ed è composto dai relativi ministri dell'economia e delle finanze. Quanto alla normativa nazionale, segnala che l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009 prescrive che il progetto di bilancio sia trasmesso sia alla Commissione europea sia all'Eurogruppo. Evidenzia quindi che nella giornata del 13 novembre il Governo italiano ha trasmesso gli elementi d'informazione alla Commissione europea e all'Eurogruppo, con il cui presidente, Centeno, il Ministro Tria si era

incontrato il 9 novembre, dopo essere intervenuto in audizione innanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato. Sottolinea, infine, che l'articolo 126 non è stato ancora applicato e quindi non vi sono procedure d'infrazione neanche avviate sul tema del disavanzo eccessivo. In merito ai rilievi della deputata Rossello, ricorda che le direttive sulle vittime dei reati recentemente recepite sono due, la n. 2004/80 e la n. 2012/29, rispettivamente con la legge n. 122 del 2016 e con il decreto legislativo n. 212 del 2015. Evidenzia che sulla prima direttiva, inerente alle vittime dei reati intenzionali violenti e all'indennizzo loro dovuto, era stata avviata la procedura d'infrazione n. 2011/4147, che è stata chiusa proprio con la legge europea n. 122 del 2016. Segnala che cospicue integrazioni al codice di procedura penale sono state apportate, invece, con il decreto legislativo n. 212 del 2015, in attuazione della predetta direttiva n. 29 del 2012 sulle vittime vulnerabili, specialmente per quel che concerne il diritto alla traduzione e all'interpretariato e alle modalità di assunzione della prova delle persone con vulnerabilità. Osserva, infine, che eventuali proposte emendative alla legge di bilancio su questi temi dovranno essere presentate alla Commissione giustizia o direttamente alla Commissione bilancio. In merito ai rilievi del deputato Pettarin, sui profili relativi al decreto legislativo n. 118 del 2011, di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, segnala che anche in questo caso deve rinviare i colleghi alla Commissione bilancio, che svolge la funzione referente sulle decisioni circa gli stanziamenti e le misure di adempimento delle prescrizioni europee. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD) pur ringraziando la relatrice per la ricostruzione che ha voluto proporre in fase di replica ai suoi rilievi circa l'iter procedurale in materia di disavanzi eccessivi, rileva, tuttavia, che, nella realtà, tale procedura è, di fatto, già iniziata, come confermato dal fatto che il Ministro Tria ha inviato la lettera di

risposta ai rilievi della Commissione europea, formulati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 473/2013. Ricorda che la Commissione europea ha chiesto al Governo italiano di apportare modifiche significative al suo Documento programmatico di bilancio, che prevede una manovra con ricorso indebitamento, mentre nella lettera di risposta del Ministro non sono, a suo avviso, indicate nuove misure che vadano incontro a quanto richiesto, a parte il ricorso a talune privatizzazioni di beni di proprietà pubblica. In tal senso, ritiene che le preoccupazioni della Commissione europea non abbiano motivo di rientrare e che quindi tutto lascia intendere che la procedura di infrazione per debito eccessivo proseguirà il suo corso. È dell'avviso che sia quindi necessario predisporre opportune misure in termini di previsioni di bilancio affinché la situazione finanziaria del Paese non subisca futuri danni. In tal senso crede che, per ragioni prudenziali, come l'andamento del differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi, che ha superato oggi quota 310 punti base, dovrebbe essere inserita un'apposita voce che registri la possibilità che l'Italia effettivamente si trovi a dover versare una rilevante somma a titolo cauzionale per via della procedura di infrazione. Ricorda che i trattati prevedono che questa somma sia pari allo 0,2 per cento del PIL dello Stato membro soggetto alla procedura. Osserva che la combinazione di tutti questi dati avrebbe disastrose conseguenze per i risparmiatori e le imprese italiani, che vedrebbero deprezzati i propri investimenti e aumentare l'onerosità dei prestiti in coincidenza, per altro, con il venir meno del programma c.d. *quantitative easing* della Banca centrale europea, che ha deciso di azzerarlo a decorrere dal 1° gennaio 2019. Sottolinea che è la prima volta che si verifica una tale procedura da quando esiste la zona euro e che, vista la risposta del Governo italiano, non si possa fare finta che il problema non esista. In tal senso ritiene preciso dovere della XIV Commissione, considerato il suo ambito di competenze, riferire alla Commissione bilancio la sus-

sistenza del predetto pericolo e suggerire di cercare soluzioni tecniche adeguate affinché il bilancio dello Stato incorpori strumenti contabili per affrontarlo al meglio.

Guido Germano PETTARIN (FI) ringrazia la relatrice per aver voluto inserire nelle premesse della sua proposta di relazione le considerazioni circa l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili e l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo finalizzato all'attuazione della normativa in materia di diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi pomeriggio.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta di questa mattina, la relatrice ha formulato una

proposta di relazione favorevole che dovrà essere votata nella seduta di oggi.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza a nome del suo Gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta di relazione presentata dalla relatrice.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che in virtù dell'inserimento delle due considerazioni inserite dalla relatrice nelle premesse della sua proposta di relazione, che ha illustrato nella seduta antimeridiana, il suo gruppo ha preferito non depositare una relazione di minoranza. Tuttavia considerato che la legge di bilancio rappresenta il momento qualificante dell'attività del Governo e visti i suoi contenuti complessivi, preannuncia il voto contrario del gruppo sul provvedimento.

Marco MAGGIONI (Lega) nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento intende tuttavia sottolineare che il richiamato, nel dibattito odierno, articolo 126 del TFUE, al comma 11 prevede che le autorità dell'Unione europea « possono » chiedere che lo Stato membro accantoni determinate somme in via cauzionale e quindi non stabilisce automaticamente un obbligo. In tal senso, osserva che una onesta rilettura del testo citato ritiene dovrebbe indurre il collega De Luca a rivedere le sue affermazioni. Nel merito della manovra economica proposta dal Governo, sottolinea che dal 2012 ad oggi, periodo nel quale i Governi che si sono succeduti hanno applicato le « ricette » economiche suggerite dall'Unione europea, si sono registrati tassi di crescita del PIL negativi ovvero molto modesti, senza che il deficit sia stato contenuto. Rileva quindi che, relativamente agli anni nei quali vi sono stati risultati virtuosi, essi sono stati dovuti essenzialmente al contesto internazionale e, più specificamente, al corso dei prezzi del petrolio — che era a livelli minimi, ad esempio nel 2014 e 2015 — e

alla politica espansionistica tenuta dalla Banca centrale europea con il c.d. *quantitative easing*. Ritiene di poter dire che le politiche citate non sono riuscite a raggiungere risultati soddisfacenti e si dice convinto che la strada percorsa dall'attuale Governo, che descrive una nuova rotta e una nuova strategia, consentirà di raggiungere i risultati attesi.

Filippo SCERRA (M5S) nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice, sottolinea che la manovra economica proposta dal Governo è finalmente coraggiosa e punta ad agire sulla domanda aggregata al fine di stimolare la crescita. Ritiene che essa restituirà dignità ai cittadini e che sia improntata all'equità sociale. Osserva che i conti sono in ordine e ritiene che lo sfioramento del 2,4 per cento non costituisce una misura eccessiva, considerato che cifre simili erano previste nelle precedenti leggi di bilancio, soprattutto in relazione ai benefici che si attendono dalla manovra medesima. Conclude, replicando al deputato De Luca, ricordando che quanto obiettato circa le sanzioni connesse alla procedura di infrazione per indebitamento eccessivo rappresenta, al momento, una mera ipotesi e non una certezza.

Piero DE LUCA (PD) riallacciandosi a quanto da lui già espresso nella seduta antimeridiana circa il rischio che l'Italia sia sottoposta a procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, e alle sue relative conseguenze, osserva che per il momento è già noto che il 21 novembre prossimo la Commissione europea risponderà formalmente al Ministro Tria, e ciò lascia intendere che la procedura di infrazione sia probabile. Aggiunge che è su tale probabilità che aveva proposto al Governo di approntare misure contabili per affrontare tale pericolo, evitando così di ricorrere, in futuro, a misure affrettate e costose. Per quanto concerne la lettura proposta dal deputato Maggioni dell'articolo 126 del TFUE osserva che le regole relative alla sostenibilità del debito pubblico e del deficit dei Paesi membri vanno

intese anche alla luce di quanto disposto dal c.d. « *six pack* » e cioè dell'insieme dei cinque regolamenti comunitari e di una direttiva che ha modificato regolano la stabilità finanziaria nei paesi dell'area euro. Osserva, per altro, che la di là dei tecnicismi la manovra ha già di fatto prodotto danni all'economia del Paese, sia in termini di maggiori oneri per le famiglie e le imprese in occasione del ricorso al credito – con il pagamento di tassi di interesse in forte crescita –, sia in termini di fuga dei capitali esteri che, perdendo fiducia nel sistema Italia, si dirigono verso altri Paesi per i loro investimenti. In tal senso, ritiene che non vi sia bisogno di raffinate analisi previsionali per conoscere il giudizio sulla manovra economica proposta dal Governo, essendo sufficiente chiedere alle persone e a chi lavora e produce. Ritiene che gli atti economici di questo Governo vadano nel senso opposto di quanto dichiarato e delle finalità che si propone di raggiungere. A meno che, aggiunge, la vera intenzione del Governo non coincida, in ultima analisi, con il senso delle dichiarazioni del Ministro Savona e del suo « cigno nero ». Per questi motivi, che rafforzano le sue preoccupazioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento all'esame.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S) in riferimento alle osservazioni del deputato De Luca, esprime la sua sorpresa per dichiarazioni che dipingono la manovra economica del Governo a tinte fosche, come se fosse in atto un attacco al risparmio degli italiani. Osserva che, paradossalmente, le dichiarazioni del collega potrebbero essere idonee, da sole, a spaventare i mercati finanziari. Sottolinea, inoltre, relativamente a quanto detto sul Ministro Savona che questi si è sempre detto favorevole e fedele all'Unione europea e che ha sempre smentito dichiarazioni di senso contrario. Conclude riaffermando il suo apprezzamento per la libertà di pensiero e per coloro che la usano, invitando, tuttavia, ad abbassare i toni esasperati.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene opportuno condividere con i colleghi della Commissione una sua recente esperienza avuta a Londra in relazione agli effetti della Brexit. Dalle interlocuzioni che ha avuto con gli operatori economici italiani ivi attivi ha registrato una loro forte preoccupazione per i possibili sviluppi della vicenda. Ricorda, in proposito, che il giro di affari che lega l'Italia a Londra – citando in proposito le informazioni le sono state fornite dal presidente della Camera di commercio italiana di Londra – è pari a circa 35 miliardi di euro e coinvolge molte imprese manifatturiere e investimenti. Questo giro di affari assicura un *surplus* italiano pari a 12 miliardi, e ciò dà la misura della rilevanza degli interessi in gioco. Sottolinea che le maggiori preoccupazioni della comunità italiana riguardano il passaporto e la condizione di *civil status* che si godrà alla definitiva uscita del Regno Unito di Gran Bretagna dall'Unione europea. A tal proposito, coglie l'occasione per annunciare che intraprenderà talune iniziative parlamentari in materia di decreto sicurezza volte a ripristinare a due anni il periodo di attesa per ottenere la cittadinanza in determinati casi che il medesimo decreto ha allungato a quattro anni. Per quanto ritenga opportuno guidare il Paese a percorrere itinerari di mappe geopolitiche nuove, tuttavia ritiene ancora più opportuno che ciò avvenga con moderazione e accortezza. Invita il Governo a voler individuare un referente specifico su Brexit che dalla fine del prossimo mese di marzo possa essere d'aiuto per affrontare le diverse difficoltà che dovessero palesarsi e a fare in modo che la fase transitoria non si svolga in un clima turbolento. A riprova dell'interesse rilevante che deve sentire il Paese su questa questione, conclude ricordando che in termini di residenti connazionali Londra rappresenta di fatto la quinta città italiana per numero di abitanti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che gli interventi devono attenersi all'oggetto della discussione.

Cristina ROSSELLO (FI) esprimendo apprezzamento per le tematiche sollevate dalla collega Rossini crede che su di esse, nonché su altri argomenti di interesse della Commissione, sia opportuno organizzare un incontro con il Ministro Savona, come per altro richiesto dal suo gruppo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, con riferimento all'intervento della deputata Rossello, ricorda che il suo gruppo potrà avanzare eventuali richieste di audizione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Giordano quale relatrice presso la Commissione Bilancio.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una relazione di minoranza (*vedi allegato 2*), indicando l'onorevole De Luca quale relatore di minoranza presso la Commissione Bilancio.

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, osserva che il decreto legge n. 113 del 2018, si presenta come un provvedimento ampio e articolato, che interessa numerosi versanti. Ritiene che esso, nel suo complesso, nonché per alcuni aspetti di specifica competenza, possa suscitare l'interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea, in quanto attinge alla materia del bilanciamento tra esigenze di sicurezza della collettività e diritti individuali. Evidenzia che, da questo punto di vista, la materia dei diritti attiene all'ambito complessivamente interessato dai Trattati comunitari e – in particolare – dall'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che affida a quest'ultima il compito di realizzare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Segnala, inoltre, che l'articolo 78 del TFUE fa obbligo all'Unione europea di perseguire una politica comune in materia di asilo e protezione internazionale, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1951. Rileva che si potrebbe osservare al riguardo – non senza attinenza al provvedimento all'esame – che proprio l'articolo 67 del TFUE prescrive, al secondo comma, che l'Unione europea dovrebbe avere una politica migratoria comune e che gli Stati membri dovrebbe essere solidali gli uni con gli altri nella gestione dei flussi, ma che questo, osserva, non sembra accadere: e su ciò si augura vi sia lo spazio per tornare nel corso del dibattito. Segnala che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione – a seguito delle modifiche introdotte al Senato –, che porta oggi una delegazione legislativa piuttosto corposa sul riordino dei ruoli e delle carriere della polizia, non attiene a profili di stretta competenza della Commissione. Illustrando aspetti più vicini alle competenze della XIV Commissione, evidenzia un primo gruppo di disposizioni del decreto legge che inerisce proprio alla materia della migrazione e dei richiedenti asilo e reca novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, vale a dire il testo unico sull'immigrazione. A tal proposito, sottolinea che viene disposta l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico sull'im-

migrazione e – dunque – dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari mentre si prevede che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno « speciali ». Osserva che talune di esse – per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – sono già previste dal Testo unico dell'immigrazione, rispettivamente all'articolo 18, articolo 18-*bis* ed articolo 22, comma 12-*quater*, e che qui ricevono in parte una ridefinizione. Segnala che altre fattispecie non erano puntualmente disciplinate dal Testo unico e ricevono ora una tipizzazione e disciplina. Ricorda che esse riguardano le condizioni di salute di eccezionale gravità e le situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Evidenzia che viene altresì introdotto un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Infine, segnala che sono poste disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei già ricordati permessi « speciali », quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Osserva che la relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione motiva tale impianto di disposizioni quale risposta ad un andamento per così dire « inflattivo » nel rilascio dei permessi di soggiorno per motivi umanitari. È dell'avviso che per capire bene questa riforma e i suoi nessi con il diritto dell'Unione europea, occorre ricordare che chi fugge o afferma di fuggire dal proprio paese per motivi di persecuzione o per guerre in atto può domandare l'asilo e che, in tal caso l'esito della domanda apre tre scenari: la protezione principale con il riconoscimento dello *status* di rifugiato, e questa ipotesi – sussistendone i requisiti – è un istituto giuridico obbligatorio per il rispetto del diritto internazionale e dell'Unione europea; la protezione sussidiaria, cioè quella cui ha diritto chi non in atto ma in potenza è soggetto al rischio di persecuzioni politiche o religiose, anche questa ipotesi obbligatoria ai sensi della

direttiva 85 del 2005/CE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 25 del 2008; la protezione umanitaria, che il testo unico prevedeva in modo disancorato dalla richiesta di asilo e basata su « seri » o « gravi » motivi di carattere umanitario, che l'autorità preposta poteva valutare in via sostanzialmente discrezionale e caso per caso. Ricorda che nel linguaggio della giurisprudenza, si conosceva così la protezione « esterna », cioè quella richiesta a prescindere dalla richiesta di asilo; e quella « interna » vale a dire quella domandata insieme all'asilo e che poteva essere concessa se non erano presenti gli estremi dell'asilo. Ritiene, quindi, che non si possano ravvisare elementi di contrasto con il diritto dell'Unione europea, giacché – come è stato evidenziato anche nella relazione presso la sede referente – viene eliminata la possibilità di escogitare caso per caso motivi atipici di protezione umanitaria non previsti dalla legge, alla quale si restituisce una formulazione più chiara e stringente, senza perciò intaccare la sostanza dei diritti cui la direttiva presta tutela. Per quanto riguarda l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi sulle decisioni in materia di protezione internazionale, sottolinea che il decreto legge prevede il rito civile in modalità sommaria e che viene altresì prolungato il termine massimo di trattenimento nei centri di identificazione a 180 giorni. Presso tali centri, inoltre, il decreto amplia le possibilità di trattenimento, a motivo di due ulteriori ipotesi, lo scopo di verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero oppure l'impossibilità di verificare tali elementi. Evidenzia che all'articolo 4, il decreto-legge novella l'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico sull'immigrazione, prevedendo che, in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, il trattenimento dello straniero possa avvenire anche in luoghi diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio. Osserva che nell'articolo 5, il comma 14-*bis* dell'articolo 13 del medesimo testo unico è modificato nel senso di estendere il divieto di reingresso non già nel solo territorio dello Stato ma in tutta l'area di Schengen,

mentre nell'articolo 5-*bis* si prevede che anche il respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore possa essere oggetto di ricorso all'autorità giudiziaria, e che l'articolo 6 amplia le destinazioni delle risorse assegnate sul Fondo rimpatri. Segnala che l'articolo 6-*bis* consente l'attività lavorativa ai familiari stranieri del personale, diplomatico e non, che lavora presso le rappresentanze in Italia, mentre l'articolo 7 amplia la gamma dei reati la condanna definitiva per i quali comporta il diniego o la revoca della protezione internazionale. Rileva che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 7-*bis*, introdotto con un emendamento del Governo al Senato, che inerisce alla nozione di « Paese sicuro » verso cui è possibile il rimpatrio: la materia è oggetto della direttiva 2013/32/UE, che offre parametri ai quali sostanzialmente l'articolo 7-*bis* si conforma. Osserva che l'articolo 8 prevede la cessazione dello *status* di rifugiato in ragione del ritorno volontario nel Paese di origine e che l'articolo 9 modifica il citato decreto legislativo n. 25 del 2008 di attuazione della direttiva 85 del 2005, prevedendo l'inammissibilità delle cosiddette domande reiterate, cioè le istanze di riconoscimento dello *status* di rifugiato presentate al solo scopo di ritardare l'espulsione, che l'articolo 10 inerisce al procedimento di trattazione della domanda innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale mentre l'articolo 11 contempla l'istituzione presso le prefetture di articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Evidenzia che l'articolo 12 contiene una riforma del sistema di protezione per i richiedenti asilo (SPRAR), mentre gli articoli 12-*bis* e 12-*ter* prevedono rispettivamente il monitoraggio dei flussi migratori e l'obbligo per le cooperative sociali di pubblicare l'elenco dei soggetti cui esse versano somme per lo svolgimento di servizi per l'integrazione, l'assistenza e la protezione sociale dei migranti. Inoltre, l'articolo 13 del decreto-legge stabilisce che il permesso di soggiorno concesso per la richiesta di asilo non è documento sufficiente per l'iscri-

zione nell'anagrafe dei residenti di un comune. Per quanto concerne l'acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana, rileva che l'articolo 14 del decreto-legge elimina la preclusione al rigetto della cittadinanza per matrimonio, anteriormente prevista dalla legge n. 91 del 1992, dovuta al decorso di due anni: esso innalza da 200 a 250 euro il contributo richiesto per le pratiche relative e richiede che per l'acquisto della cittadinanza l'interessato abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Ricorda che gli articoli da 15 a 23 prevedono un nutrito pacchetto di disposizioni genericamente attinente alla giurisdizione e alla sicurezza urbana. Si tratta di norme che valuta di considerevole importanza e che, però, non interessano direttamente le specifiche competenze della XIV Commissione. Si limita a citarne solo tre a titolo di esempio. La prima è quella che introduce nel sistema difensivo della Repubblica italiana innanzi alle Corti sovranazionali una novità importante: mentre l'Avvocatura dello Stato difendeva l'Italia solo davanti alla Corte di giustizia del Lussemburgo, restando rimessa la difesa innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo al Contenzioso del Ministero degli esteri, tramite un agente e uno o più co-agenti aggiunti, nominati dal Ministro degli esteri, l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge, come modificato al Senato, affida anche questo incarico all'Avvocatura dello Stato. La seconda è recata nell'articolo 16 che estende l'applicabilità del braccialetto elettronico come modalità di controllo dell'imputato. La terza è contenuta nell'articolo 19 che prevede l'utilizzo in via sperimentale del *taser* per gli agenti di polizia municipale. Segnala quindi che dall'articolo 24 fino all'articolo 29, agli articoli 32-*bis* e 32-*quinqüies* e da 36 a 38 sono previste disposizioni di rafforzamento del contrasto alle organizzazioni mafiose, soprattutto per quel che concerne le attività economiche infiltrate, il condizionamento mafioso degli enti locali e la gestione dei beni confiscati. A questo proposito evidenzia che l'articolo 29 incrementa di ulteriori 5 milioni di euro le risorse destinate alle

commissioni straordinarie che gestiscono i comuni per condizionamento mafioso. Sottolinea inoltre che mentre l'articolo 29-bis concerne la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, prevedendo che essi non possano circolare se intestati a persone residenti in Italia da più di sei mesi e che veicoli presi in locazione in altri Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono portare a bordo un documento che indichi data certa, titolo e durata della locazione, gli articoli da 30 a 31-ter inaspriscono le misure di contrasto dell'invasione di terreni o edifici. Segnala infine che le rimanenti disposizioni ineriscono ad aspetti essenzialmente ordinamentali e finanziari che non riguardano direttamente la competenza della Commissione. Osservato che nel complesso non vi sono profili di violazione del diritto dell'Unione europea, conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ritiene che sia opportuno approfondire la parte relativa alla previsione che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana, come per altro avviene nel sistema tedesco, l'interessato debba avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e ciò in considerazione del fatto che i finanziamenti per raggiungere tale fine sembra siano stati eliminati. Rileva inoltre che l'articolo 3 del decreto in oggetto, che prevede uno speciale trattenimento dello straniero a scopo di identificazione della durata di 30 giorni, prolungabile fino a 180, contrasta con l'articolo 31 della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato e con l'articolo 15 della direttiva comunitaria n. 115 del 2008 che limita i casi di trattenimento al solo pericolo di fuga e al compimento di condotte che ostacolano il rimpatrio dello straniero. Sul punto invita a considerare, inoltre, che un cittadino italiano può essere trattenuto in stato di fermo per sole 24 ore e qualora vi sia dolo.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni esposte

e di replicare in altra seduta all'esito dei predetti approfondimenti.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che è stato ufficialmente trasmesso alle Camere il prescritto parere della Conferenza unificata sull'atto e, pertanto, la Commissione può quindi procedere con l'espressione del parere.

Invita quindi il relatore, Leonardo Penna, a formulare la sua proposta di parere.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Marco MAGGIONI (Lega) osserva, sul piano generale, che quando si introducono normative simili a quella all'esame è sempre necessario chiedersi quale sia il concreto impatto delle disposizioni sugli ope-

ratori economici. Rilevato quindi che la fatturazione elettronica possiede molti pregi, è comunque dell'avviso che sia opportuno prevedere un periodo transitorio per permettere a chi concretamente, sul territorio, si trova ad agire con la pubblica amministrazione di affrontare con serenità le eventuali difficoltà legate a queste nuove modalità di fatturazione. Aggiunge che ciò è pensato principalmente non per le imprese, anche medie e piccole, ma per quelle società semplici che pure hanno rapporti economici con gli enti locali, come ad esempio un imbianchino che svolga dei lavori per il comune. In tal senso il suo gruppo ha proposto l'inserimento di talune considerazioni nelle premesse della proposta di parere del relatore, che ringrazia per la disponibilità, sulla quale quindi preannuncia voto favorevole.

Cristina ROSSELLO (FI) anche a nome del collega Pettarin ringrazia il relatore per aver voluto condividere talune considerazioni circa l'opportunità di attenuare, in determinati casi, gli effetti sanzionatori per il periodo d'imposta 2019 ed averle inserite nella premessa della sua proposta di parere.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricorda di aver chiesto al relatore di verificare o fare presente nella proposta di parere che la normativa nazionale si coordinasse con quella dell'Unione europea. Prende atto che anche il parere rilasciato dalla Conferenza unificata si esprime in tal senso. Chiede quindi se sia possibile verificare quanto rilevato e invita a realizzare un passaggio alle nuove modalità di fatturazione in modo graduale per non creare difficoltà ed ingenerare disorientamento negli operatori economici.

Piero DE LUCA (PD) ritiene opportuno che il relatore specifichi quali siano gli attuali effetti sanzionatori e, quindi, per un confronto, quali siano invece quelli che ci si auspica attenuare con la formulazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, chiede di sospendere brevemente la seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorda con la Commissione, sospende brevemente la seduta

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.05.

Leonardo Salvatore PENNA (M5S), *relatore*, riformula la proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia voto contrario in considerazione che il provvedimento nel suo complesso costituisce un aggravio per gli operatori economici in termini di tempo, adempimenti e sforzo economico. Si chiede se all'Agenzia delle entrate abbiano mai tentato di verificare concretamente cosa significhi, per gli operatori economici, applicare una simile procedura. Ritiene, inoltre, che debbano essere proprio le autorità fiscali che debbano fornire ausilio e consulenza a chi impiega il proprio tempo e le proprie energie a produrre ricchezza per il Paese e lavoro. Conclude osservando che le disposizioni del testo che stabiliscono che l'attuazione di quanto disposto debba avvenire senza costi per la finanza pubblica sia ipocrita in quanto nel contempo, di fatto, si creano nuovi oneri a carico dei soli privati operatori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione.

Piero DE LUCA (PD) segnala che l'intenzione del suo gruppo era nel senso di tenere un comportamento collaborativo nell'esame del provvedimento in esame, ma di fronte alla proposta di parere del relatore, anche come riformulata, non può che preannunciare un voto contrario. Ciò, conclude, in quanto gli sembra che si introduca una specie di « condono fiscale preventivo volontario ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole come riformulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1334 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », limitatamente alle parti di competenza;

esaminata in particolare la Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 L'Italia nell'Europa e nel mondo) e il programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);

considerata l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale

che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili;

sottolineata l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo istituito, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che riconosce, dal 23 luglio 2016, il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).**RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La XIV Commissione

premessi che,

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal

2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata dal DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risen-

tono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

L'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella

precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

L'Italia è esposto al rischio, senza precedenti, di subire una procedura per disavanzi eccessivi, ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, rispetto alle procedure ordinarie, ha un percorso ben più accelerato, con la conseguente necessità di prevederne le conseguenze finanziarie nella legge di bilancio. A tale riguardo infatti che l'Italia rischia di essere costretta a costituire un deposito infruttifero pari almeno allo 0,2 per cento del PIL;

le competenze della XIV Commissione non possono essere intese in modo limitato e burocratico e che lo scambio di corrispondenza tra Commissione europea e Governo italiano in ordine all'obiettivo di indebitamento annuale comporta un'incidenza diretta sul bilancio dello Stato per il 2019;

L'aumento al 2,4 per cento (contro l'1,2 a legislazione vigente) è volto solo a favorire la spesa corrente improduttiva e non seri investimenti pubblici e creazione di duraturi posti lavoro, con particolare riguardo al Meridione, e che la legge di bilancio non è ispirata a una strategia credibile di lungo periodo di riduzione dello *stock* di debito mediante l'avanzo primario e la lotta all'evasione fiscale;

è ritenuto anche essenziale tutelare il risparmio degli italiani e proteggerlo dallo *spread* che incrementa il costo del nostro debito pubblico,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);

rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;

tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione;

preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018; di non applicare le sanzioni

nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

**PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE,
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);

rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;

rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;

tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione, nonché delle esigenze di coordinamento normativo tra i vari livelli di governo;

preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 di-

cembre 2018; di non applicare le sanzioni nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari 368

Mercoledì 14 novembre 2018. – Presidenza del presidente provvisorio CALIENDO indi del presidente eletto MORRA.

La seduta comincia alle 9.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio, senatore CALIENDO (FI-BP), avverte che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicato nella precedente legislatura la cui Presidenza competeva alla Camera.

Invita quindi le deputate NESCI (M5S) e BALDINO (M5S), componenti più giovani per età, a svolgere le funzioni di segretari provvisori. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio CALIENDO (FI-BP), comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 50

Hanno ottenuto voti:

| | |
|-----------------------|----|
| Morra: | 30 |
| Grasso: | 13 |
| Schede bianche: | 7 |

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore MORRA (M5S) che ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti, e cede a lui la Presidenza della seduta.

Il presidente MORRA (M5S), dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti e votanti: 50

Hanno ottenuto voti:

| | |
|--------------------|----|
| Solinas | 20 |
| Santelli | 15 |
| Mirabelli | 13 |
| Ferro | 1 |
| Schede nulle | 1 |

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione il senatore SOLINAS (L-SP-PSd'Az) e la deputata SANTELLI (FI).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: 50

Hanno ottenuto voti:

Tonelli 25

Ferro 12

Miceli 9

Santelli 2

Schede bianche 2

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i deputati TONELLI (Lega) e FERRO (FDI).

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare quanto prima i propri rappresentanti onde poter procedere tempestivamente alla convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 10.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento | 370 |
|--|-----|

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007 n. 124, di uno schema di regolamento.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato.

Il senatore Adolfo URSO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di re-

golamento in esame sulla quale intervengono, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Elio VITO (FI), Antonio ZENNARO (M5S) e Riccardo MOLINARI (Lega).

Dopo un intervento del senatore Adolfo URSO, *relatore*, Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario 371

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del presidente provvisorio Tony Chike IWOBI, indi del presidente eletto Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 9.20.

Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Tony Chike IWOBI, *presidente*, ricorda che il Comitato è convocato per costituire l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato Tuzi, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Tony Chike IWOBI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 19
Maggioranza assoluta dei
voti: 10

Hanno ottenuto voti:

Zoffili: 15
Scalfarotto 1
Schede bianche: 3

Proclama quindi eletto presidente del Comitato il deputato Zoffili che invita ad assumere la presidenza.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti del Comitato, in particolare alla deputata Ravetto, ringraziandola per il lavoro svolto nella scorsa legislatura.

Evidenzia l'importanza e l'attualità delle materie di competenza del Comitato che è onorato di presiedere, garantendo l'impegno personale a presiedere con imparzialità, come ha sempre fatto nella sua esperienza politica e istituzionale, anche a livello locale.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente e di un segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti e votanti: 19

Hanno ottenuto voti:

Tuzi: 12
Schede bianche: 7

Proclama quindi eletto vicepresidente del Comitato il deputato Tuzi.

Comunica il risultato della votazione
per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti: 19

Hanno ottenuto voti:

Pacifico: 12

Schede bianche: 7

Proclama quindi eletta segretaria del
Comitato la senatrice Pacifico.

Invita infine i gruppi aventi più di un
componente nel Comitato a indicare al più
presto i nominativi dei rispettivi rappre-
sentanti.

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Variazione della composizione della Commissione | 373 |
| Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari | 373 |

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza del Presidente provvisorio, indi Presidente eletto Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione della composizione della Commissione.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Massimo Vittorio Berutti, in sostituzione della senatrice Maria Virginia Tiraboschi, dimissionaria.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Fausto Raciti e Silvia Benedetti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

| | |
|--|----|
| Presenti e votanti: | 29 |
| Maggioranza assoluta dei componenti: | 16 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Vignaroli | 17 |
| Ferrazzi | 1 |
| Schede bianche | 11 |
| Schede nulle | 0 |

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Stefano Vignaroli che assume la presidenza.

Dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai commissari, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti e votanti: | 29 |
|---------------------------|----|

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Briziarelli | 15 |
| Ferrazzi | 8 |
| Schede bianche | 2 |
| Schede nulle | 1 |

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i senatori Luca Brizzarelli e Andrea Ferrazzi.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: 29

Hanno ottenuto voti:

Potenti 14

Berutti 8

Iannone 1

Muroni 1

Schede bianche 5

Schede nulle 0

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il deputato Manfredi Potenti e il senatore Massimo Vittorio Berutti.

Invita infine i gruppi a far pervenire al più presto i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo presso la Commissione.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari | 375 |
|--|-----|

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente provvisoria Paola BINETTI, indi della presidente eletta Licia RONZULLI.

La seduta comincia alle 15.

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

In apertura di seduta il presidente provvisorio senatrice BINETTI (FI-BP) avverte che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicato nella precedente legislatura la cui Presidenza competeva alla Camera.

Invita quindi le deputate GOBBATO (Lega) e BOLDI (Lega) a svolgere le funzioni di segretari provvisori. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio BINETTI (FI-BP), comunica il risultato della votazione:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 38 |
| Votanti | 38 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Ronzulli | 21 |
| Schede bianche | 17 |

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione la senatrice RONZULLI (FI-BP), che ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti, e cede a lei la Presidenza della seduta.

Il presidente RONZULLI (FI-BP), dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| Pillon | 16 |
| Bini | 13 |
| Schede bianche | 8 |

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione i senatori PILLON (L-SP-PSd'Az) e BINI (PD).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

| | |
|----------------|----|
| Presenti | 37 |
| Votanti | 37 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|----------------------|----|
| D'Angelo | 12 |
| Giannone | 8 |
| Schede bianche | 16 |
| Schede nulle | 1 |

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione la senatrice D'ANGELO (M5S) e la deputata GIANNONE (M5S).

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare quanto prima i propri rappresentanti onde poter procedere tempestivamente alla convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 377 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative in materia di prescrizione e emendamenti 1.124, 5,10, 6.5 e 6.012 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>) | 413 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 385 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 432 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti 1.128 e 1.129 dei Relatori</i>) | 434 |
| ALLEGATO 4 (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>) | 435 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite hanno deliberato, nella seduta dell'8 novembre 2018, di ampliare il perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione. Conseguentemente a tale decisione, è stato fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti aventi ad oggetto, appunto, la prescrizione ed è stato stabilito lo svolgimento di un supplemento di attività conoscitiva avente ad oggetto il suddetto tema.

Sono state quindi presentate circa 70 proposte emendative (*vedi allegato 1*), tra subemendamenti agli emendamenti 1.124, 5.10 e 6.5 dei relatori e nuovi emendamenti in tema di prescrizione. Al riguardo fa presente che l'ampliamento del perimetro dell'esame in sede referente rende dunque possibile ammettere alla discussione ed al voto emendamenti che intervengano sulla disciplina generale della

prescrizione. Tale ampliamento non può però valere a consentire l'ammissibilità di emendamenti che incidano su altri istituti e norme incidenti sullo svolgimento del processo penale (termini processuali, appello, riparazione per ingiusta detenzione ecc.) o sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Infatti, si tratterebbe di materie comunque distinte, le quali, sebbene possano presentare alcuni profili di connessione con il tema della prescrizione del reato, afferendo comunque alla situazione complessiva della giustizia e ai tempi del processo, restano oggettivamente distinte, non giustificandosi pertanto l'ammissibilità degli emendamenti ad esse riferite. Avverte che le Presidenze ritengono pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: Costa 01.01, in quanto introduce un nuovo articolo 346-*bis* nel codice di procedura penale volto all'estinzione dei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale sia inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione; Costa 01.02 e Costa 0.1.124.49, in quanto introducono nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 205-*quater* sulla durata ragionevole del processo e sull'obbligo di segnalazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede; Costa 01.03 e Costa 0.1.124.50, in quanto introducono nel codice di procedura penale una specifica sezione relativa alla sentenza di proscioglimento per violazione della durata ragionevole del processo; Costa 01.04, in quanto volto a conferire una delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria; Costa 01.05 e Costa 01.06, in quanto modificano l'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione; Costa 01.07, che interviene sulla misura dell'indennizzo prevista dall'articolo 2-*bis* della legge 24 marzo 2011, n. 89, in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Monta-

ruli 0.1.124.48, in quanto sopprime il secondo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale in ordine alla appellabilità contro le sentenze di proscioglimento.

Sono altresì inammissibili, in quanto incongrui sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata per operare l'intervento normativo introdotto dalla proposta emendativa. A tal proposito le presidenze ritengono inammissibili sotto tale profilo le seguenti proposte subemendative, in quanto subordinano l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione recata dall'emendamento 1.124 dei relatori a eventi esterni incerti nell'*an* e nel *quando*, quali la riforma del processo penale, dei quali non si indicano i tempi e le modalità, ovvero l'entrata in vigore di decreti attuativi di una delega oggetto di successivo intervento normativo: Costa 0.1.124.52 e Costa 0.1.124.44, in quanto ancorano l'entrata in vigore delle modifiche introdotte alla disciplina generale della prescrizione ad una riforma organica del processo penale di cui non vengono indicati né le modalità né i tempi; Bordo 0.1.124.43, in quanto ancorano l'entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione al 2023, previa approvazione di riforme delle quali non viene chiarito l'oggetto; Bartolozzi 0.1.124.47, in quanto ancorano l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla prescrizione al 1° gennaio 2020 a condizione che entrino in vigore entro tale data i decreti legislativi attuativi di una delega oggetto di un disegno di legge previsto dallo stesso emendamento, e rendendo pertanto incerta la produzione di effetti di tale previsione.

Le Presidenze ritengono altresì inammissibile il subemendamento Bordo 0.5.10.1, in quanto non ha natura di subemendamento, sostituendo integralmente l'emendamento cui si riferisce; si rileva peraltro che il medesimo deputato ha presentato l'emendamento 5.3 al disegno di legge, che presenta un testo identico al subemendamento 0.5.10.1 e che sarà oggetto di esame prima dell'emendamento 5.10 dei relatori. Le Presidenze ritengono

inoltre di confermare il giudizio di inammissibilità già pronunciato sull'emendamento Costa 2.5.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato alle ore 17,30 di oggi.

Enrico COSTA (FI), pur sforzandosi di moderare i termini, considera il giudizio di ammissibilità appena espresso un attentato alla democrazia parlamentare, ricordando che i presidenti delle Commissioni parlamentari, considerato il ruolo che ricoprono, non possono agire come esponenti della maggioranza tenuti a blindare il provvedimento in esame. Ricorda che, a tal fine, è comunque sempre possibile esprimersi in senso contrario durante la votazione delle proposte emendative in questione o, se fosse necessario, presentare emendamenti soppressivi nel corso dell'esame in Assemblea, piuttosto che cancellare le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Nel preannunciare, ai fini della presentazione del ricorso, una valutazione attenta di ogni singola proposta emendativa a sua firma dichiarata inammissibile, ritiene che già dopo una prima lettura dei contenuti non si possano dichiarare inammissibili proposte emendative del tutto attinenti al testo del provvedimento. In particolare, con riguardo alle proposte emendative 01.02 e 0.1.124.49 sulla ragionevole durata del processo, precisa che l'intervento da esse recato è del tutto speculare, come ribadito anche dalla dottrina, all'intervento sui termini di prescrizione, attraverso il bilanciamento dei termini delle fasi processuali. Ricorda altresì che tutti gli auditi hanno dichiarato che l'emendamento 1.124 dei relatori in materia di prescrizione viola il principio della ragionevole durata del processo. Stigmatizza inoltre il fatto che le presidenze abbiano dichiarato inammissibile anche il subemendamento della collega Bartolozzi 0.1.124.47 che fissa al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle modifiche all'istituto della prescrizione, a condizione che sia stata realizzata la riforma organica del codice di procedura

penale, precisando come tale proposta emendativa sia stata formulata sulla base di analoghi precedenti dichiarati ammissibili. Ricorda inoltre che autorevole esponenti della Lega, a cominciare dal Ministro Bongiorno, hanno sbandierato ai quattro venti che l'accordo raggiunto dalla maggioranza prevedeva una clausola di collegamento tra l'entrata in vigore delle modifiche alla prescrizione con la realizzazione della riforma del processo penale. Nel ritenere non accettabile il termine proposto dalla presidente Sarti per la presentazione di eventuali ricorsi, sottolinea il paradosso per cui i lavori delle Commissioni riunite I e II sono stati sospesi per quattro giorni in attesa che fosse conclusa l'istruttoria su 4 proposte emendative, mentre meno di un giorno è stato sufficiente per il vaglio di ammissibilità delle oltre 70 proposte emendative presentate nella giornata di ieri.

Giulia SARTI, *presidente*, prima di dare la parola agli altri colleghi che intendano intervenire sull'ordine dei lavori, invita il deputato Costa a verificare il contenuto delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Con riguardo alle proposte emendative volte a collegare l'entrata in vigore della modifica della prescrizione con la realizzazione della riforma del processo penale, ricorda che, come già dichiarato in apertura di seduta, il criterio per determinarne l'inammissibilità è dato dalla mancanza di certezze in ordine ai tempi e alle modalità della citata riforma. Precisa a tale proposito che, a riprova di quanto appena dichiarato, il subemendamento Bartolozzi 0.1.124.46 è stato dichiarato ammissibile in quanto prevede che entro sei mesi dalla data in vigore del provvedimento in esame, il Governo presenti alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale. Nel precisare infine che il termine fissato per la presentazione dei ricorsi può essere concordemente rinviato, evidenzia che le presidenze, anche in ragione delle contestazioni delle opposizioni, hanno fatto in modo di concludere il vaglio di ammissibilità delle

nuove proposte emendative presentate in tempo per l'inizio dei lavori della seduta odierna.

Enrico COSTA (FI), nel rilevare che ai fini della presentazione del ricorso ogni proposta emendativa dichiarata inammissibile richiede un'attenta valutazione, ritiene che non debba essere dato per scontato l'esito della successiva eventuale valutazione da parte del Presidente della Camera.

Franco VAZIO (PD), chiede che la pubblicità dei lavori venga assicurata anche mediante gli impianti di ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Giulia SARTI, *presidente*, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Franco VAZIO (PD), a integrazione delle considerazioni svolte dal collega Costa, rileva un problema politico non banale connesso con il giudizio di ammissibilità appena formulato. Ricorda infatti che tutti i soggetti auditi dalle Commissioni riunite I e II considerano l'emendamento 1.124 dei relatori in materia di prescrizione una sciagura per il sistema giudiziario nazionale. Precisa altresì che due dei soggetti intervenuti in audizione hanno espresso l'opinione che l'intervento sull'istituto della prescrizione recato dal Governo potrebbe avere senso soltanto con una riforma contestuale del processo penale, volta ad accorciarne la durata. Pertanto ritiene che dichiarare inammissibili, con l'obiezione di una mancanza di certezza dei tempi, proposte emendative che vincolano l'effettività delle modifiche introdotte all'istituto della prescrizione all'entrata in vigore di strumenti volti ad abbreviare i tempi del processo, la dica lunga sulla volontà del Governo e della maggioranza di distruggere le garanzie del sistema processuale penale. Rileva a tale proposito che le opinioni del Primo Presidente e del Procuratore generale della Corte di cassazione dovrebbero indurre nelle presidenze un atteggiamento diverso rispetto alle proposte emendative in que-

stione. In secondo luogo, stigmatizza la dichiarazione che la Presidente Sarti ha rilasciato in Assemblea l'8 novembre scorso, accusando i parlamentari di opposizione di aver aggredito i funzionari e gli altri dipendenti della Camera che lavorano presso le Commissioni I e II. Ritiene infatti che tale dichiarazione sia gravemente lesiva dell'onore e della reputazione dei parlamentari, configurando una fattispecie criminosa che andrebbe dettagliata con il nome e il cognome dei soggetti responsabili. Nel precisare, ad esempio, che né egli stesso né i colleghi Bordo, Migliore, Bazoli e Fiano, sono stati coinvolti dagli eventuali disordini durante la seduta delle Commissioni riunite dell'8 novembre, essendo rimasti seduti ai propri banchi come scolari, si aspetta le scuse della presidente Sarti, che considera preliminari al prosieguo dei lavori, al fine di evitare la convocazione del gran giurì d'onore.

Michele BORDO (PD), chiede alle presidenze di riflettere sul giudizio di inammissibilità relativo al subemendamento a sua firma 0.1.124.43, nel quale si prevede che la disciplina della prescrizione entri in vigore dal 2023 previa approvazione delle relative riforme. Ritiene infatti incomprensibile la motivazione recata dalle presidenze, dal momento che è chiaramente evincibile dal contesto che le riforme citate sono quelle relative al processo penale. Nel ribadire la necessità di un supplemento di valutazione, preannuncia che verificherà attentamente i precedenti in materia di giudizi di ammissibilità, ritenendo del tutto chiaro l'oggetto del suo subemendamento.

Giulia SARTI, *presidente*, invita i colleghi ad esporre le ragioni delle loro eventuali contestazioni in sede di presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità.

Ciro MASCHIO (FdI), nel rilevare che le proposte emendative dichiarate inammissibili non sono particolarmente numerose e che le stesse sono state determinate dalla decisione della maggioranza di am-

pliare il perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione, al fine di assicurare l'economicità dei lavori, propone che le presidenze rivedano il proprio giudizio di inammissibilità sulle stesse per porle in votazione con il parere contrario dei relatori. Ritiene che ciò renderebbe più celeri i lavori delle Commissioni.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che il Regolamento non prevede tale modalità di svolgimento dei lavori.

Francesco Paolo SISTO (FI), chiede alle presidenze di revocare il giudizio di inammissibilità testé espresso. Osserva, infatti, che l'interpretazione di una norma giuridica deve essere prima di tutto letterale e che non può dichiararsi inammissibile un emendamento il cui contenuto sia letteralmente attinente all'oggetto del provvedimento in esame. In proposito, osserva come l'articolo aggiuntivo Costa 01.01, dichiarato inammissibile, rechi disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione. Si domanda come sia stato possibile dichiarare inammissibile una proposta emendativa che già nel proprio titolo si riferisce alla prescrizione. Ritiene che le presidenze nel dichiarare l'inammissibilità di tale articolo aggiuntivo abbiano commesso un abuso interpretativo.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che sarà possibile intervenire sul merito degli emendamenti ritenuti inammissibili quando saranno discussi i ricorsi in ordine alla declaratoria sull'ammissibilità degli stessi. Ciò premesso, in ragione delle richieste dei colleghi, proroga il termine per la presentazione dei ricorsi relativi alle dichiarazioni di inammissibilità alle ore 9 della giornata di domani, giovedì 15 novembre.

Francesco Paolo SISTO (FI), nell'apprezzare la disponibilità delle presidenze a prorogare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la declaratoria sulla inammissibilità degli emendamenti presentati, ribadisce la sua richiesta di revoca

della stessa. Ritiene, infatti, che la dichiarazione di inammissibilità testé pronunciata dalla presidente costituisca un grave precedente dal quale potrebbe scaturire la perdita di controllo delle regole fondanti per l'ammissibilità delle proposte emendative. Evidenzia, quindi, che l'ammissibilità di un emendamento non è legata esclusivamente all'elemento letterale ma anche a quello cognitivo dello stesso. Nel rammentare che i temi identitari della prescrizione sono le cause estintive del reato, la ragionevole durata del processo e le regole per poter applicare o disapplicare la prescrizione a seconda dei vari frangenti, si domanda come sia possibile dichiarare inammissibili emendamenti volti a chiarire il modo in cui esplicitare la prescrizione. Evidenzia quindi che le proposte emendative Costa 01.02 e 0.1.124.49, dichiarate inammissibili, introducono nelle norme di attuazione e transitorie del codice un articolo sulla ragionevole durata del processo e sull'obbligo di segnalazione al Ministro della Giustizia e al CSM da parte del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede. Si domanda come si possa sostenere che la prescrizione non sia connessa al tema della ragionevole durata del processo.

Giulia SARTI, *presidente*, invita l'onorevole Sisto a concludere.

Francesco Paolo SISTO (FI), ribadisce la richiesta di revoca della dichiarazione di inammissibilità. Ritiene, inoltre, che anche il tema della dotazione organica sia pertinente a quello della prescrizione in quanto rammenta che ampliare l'organico dell'amministrazione giudiziaria contribuisce a snellire i processi. A suo avviso anche le ulteriori proposte emendative ritenute inammissibili sono invece da ritenersi ammissibili e crede che alla maggioranza interessi esclusivamente affermare il principio della sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio anche in caso di assoluzione. Con riferimento, inoltre, ai subemendamenti Bordo 0.1.124.43 e Bartolozzi 0.1.124.47, che ancorano l'entrata in vigore della

nuova disciplina della prescrizione rispettivamente al 2023 e al primo gennaio 2020, previa entrata in vigore di riforme in materia di processo penale, rammenta che nella passata legislatura è stata approvata un'analoga norma durante l'esame del disegno di legge in materia elettorale. In tale occasione, infatti, si è subordinata la data di entrata in vigore della legge elettorale a quella della riforma costituzionale, sottolineando che al momento in cui è stata approvata tale disposizione la riforma costituzionale non era ancora stata approvata.

Giulia SARTI, *presidente*, invita nuovamente il collega Sisto a terminare il proprio intervento per consentire anche agli altri colleghi di intervenire.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel concludere il proprio intervento, ritiene che il giudizio di inammissibilità espresso dalle presidenze abbia una valenza politica ed evidenzia come l'inammissibilità debba essere un giudizio rigido fondato su parametri certi. Rinnova ulteriormente la propria richiesta di revoca del giudizio di inammissibilità testé espresso dalle presidenze.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel rivolgere alle presidenze un'accurata richiesta di riesame del giudizio di ammissibilità testé espresso, evidenzia come, in particolare, l'articolo aggiuntivo Costa 01.07, del quale è cofirmatario, sia strettamente connesso al tema della prescrizione in quanto è volto a integrare la disciplina sulla prescrizione che i relatori intendono introdurre attraverso l'emendamento 1.124. Evidenzia come lo stesso articolo aggiuntivo, infatti, sia volto a prevedere un indennizzo a carico dello Stato per l'imputato dichiarato assolto o prosciolto dopo un procedimento di durata complessiva superiore a 10 anni. Rileva come tale disposizione non scardini l'impianto previsto dai relatori, bensì lo integri recependo i rilievi emersi nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di lunedì 12 novembre scorso. Invita, quindi, i pre-

sidenti a riconsiderare il giudizio di inammissibilità già espresso.

Gennaro MIGLIORE (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi finora intervenuti, ritiene che le dichiarazioni di inammissibilità siano state dettate da ragioni politiche legate ad un problema interno alla maggioranza che, per evitare di esprimere il proprio giudizio in ordine al tema dell'ergastolo per processo» introdotto con l'emendamento 1. 124 dei relatori, si rifiuta di esaminare la questione. Ritiene grave che si chieda alle Commissioni di assumere dei comportamenti omissivi per non sottolineare delle difficoltà insite nella maggioranza. Si associa quindi alla richiesta di revoca della dichiarazione di inammissibilità già formulata dal collega Sisto.

Cosimo Maria FERRI (PD), ritiene preliminarmente che in ordine alla valutazione politica sulla questione sarebbe necessaria la presenza del Ministro della giustizia. Nel rammentare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2017, ha ribadito la natura di diritto sostanziale dell'istituto della prescrizione, sottolinea come, da una parte, le Commissioni siano state chiamate a discutere in ordine all'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo al tema della prescrizione e dall'altro le presidenze, nel dichiarare l'inammissibilità di alcuni emendamenti, hanno sottolineato che tale ampliamento non può valere a consentire l'ammissibilità di proposte emendative che incidano su altri istituti e norme incidenti sullo svolgimento del processo penale o sull'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Evidenzia, quindi, come la maggioranza stia utilizzando un istituto di diritto sostanziale come rimedio per risolvere una patologia processuale. Evidenzia, inoltre, che la riforma della prescrizione proposta dai relatori risulta in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, determinando un'irragionevole durata dei tempi processuali. Ciò premesso, sottoscrive il subemendamento Bordo 0.1.124.43 dichiarato

inammissibile, e sottolinea l'esistenza di un tema politico non risolto, evidenziando come attraverso un comunicato postato su *facebook* il Ministro Bonafede abbia collegato l'entrata in vigore nel 2020 della riforma della prescrizione ad una riforma processuale complessiva. In proposito si domanda come sia possibile che emendamenti di tenore analogo alle dichiarazioni del Ministro siano stati dichiarati inammissibili.

Maria Carolina VARCHI (FdI), ritiene che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata nella seduta odierna sia in conflitto con la deliberazione in precedenza assunta sull'ampliamento del perimetro, preannunciando la presentazione di ricorsi che rallenteranno l'iter di esame. Fa notare che la maggioranza, nel giustificare l'ampliamento del perimetro al tema della prescrizione, ritenuta dalla stessa maggioranza quasi come la panacea di tutti i mali del processo penale, ha addotto come motivazioni l'esigenza di conformarsi alle indicazioni dell'Unione europea. Invita dunque la maggioranza a chiarire il suo rapporto con l'Unione europea, evitando di tirarla in ballo solo quando fa comodo politicamente, ad esempio quando si parla della lunghezza dei processi.

Alfredo BAZOLI (PD), si associa alle considerazioni svolte dal deputato Vazio sul tema delle presunte aggressioni da parte delle opposizioni agli uffici.

Giulia SARTI, *presidente*, invita i deputati a non intervenire sempre sullo stesso tema.

Alfredo BAZOLI (PD), concentrandosi sul tema delle questioni di inammissibilità, ritiene che la precedente deliberazione sull'ampliamento del perimetro avrebbe dovuto suggerire una maggiore flessibilità nella valutazione delle presidenze. Ritiene, dunque, che la rigidità che contraddistingue le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate nella seduta odierna non sia giustificata.

Enrico COSTA (FI), non comprende il motivo per il quale sia stato dichiarato ammissibile il subemendamento Salafia 0.1.124.42, il quale, in spregio al principio di successione delle leggi penali, prevede che alcune norme del provvedimento dispieghino i loro effetti in un tempo successivo alla loro entrata in vigore. Chiede allora che siano giudicati ammissibili anche i suoi subemendamenti 0.1.124.52 e 0.1.124.44.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che le questioni relativi alle inammissibilità potranno essere affrontata presentando specifici ricorsi entro le 9 della giornata di domani.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ricollegandosi anche all'articolo 89 del regolamento, che ammette votazioni su questioni di inammissibilità degli emendamenti, chiede che i temi posti all'attenzione delle Commissioni a seguito della presentazione di taluni emendamenti, dichiarati inammissibili dalle presidenze, costituiscano l'oggetto di una proposta di ampliamento del perimetro sulla quale le Commissioni siano chiamate a pronunciarsi con un voto espresso, così come avvenuto per la questione della prescrizione, in relazione alla quale peraltro è stato espresso a suo avviso un voto non valido.

Stefano CECCANTI (PD), giudica rozza una interpretazione delle presidenze che valuti a priori ammissibile o meno una proposta emendativa a seconda che subordini l'entrata in vigore di una norma ad una data certa piuttosto che ad eventi esterni incerti nell'*an* e nel *quando*.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che entro le 9 della giornata di domani potranno essere presentati ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità. In risposta alla deputata Bartolozzi, fa notare che la questione da lei posta in relazione ad ulteriore ampliamento del perimetro di esame potrà essere valutata nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Paolo SISTO (FI), giudica paradossale valutare ammissibile il subemendamento Salafia 0.1.124.42, che, a suo avviso, innesca un cortocircuito giuridico nell'ordinamento penale, ponendo inquietanti interrogativi rispetto alla valutazione di fatti penali eventualmente intervenuti tra la data di entrata in vigore della legge e la data del dispiegarsi degli effetti di talune sue norme.

Giulia SARTI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni svolte nel dibattito odierno, che hanno fatto riferimento alle sue dichiarazioni rese al termine della seduta di giovedì 8 novembre, precisa che ella intendeva riferirsi esclusivamente ad aggressioni verbali, non fisiche, rivolte, al termine di quella seduta, agli uffici, non da tutti gli esponenti dei gruppi di opposizione, ma solo da alcuni.

Gennaro MIGLIORE (PD), ritiene scorretto che la Presidente formuli accuse generiche senza precisare i nominativi dei deputati che sarebbero stati autori di tali aggressioni. Nel ritenere peraltro che tali accuse siano infondate, evidenzia la necessità che su tale questione si pronunci una Commissione appositamente nominata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento. Ritiene che la Presidente con le odierne dichiarazioni abbia peggiorato la situazione, mostrandosi ancor di più irrispettosa dell'intera Commissione.

Giulia SARTI, *presidente*, ritiene gravi le aggressioni verbali poste in essere nella seduta dell'8 novembre 2018, proprio perché rivolte agli uffici. Invitando i deputati a comportamenti più consoni ad una sede parlamentare, stigmatizza atteggiamenti volti addirittura a coinvolgere gli uffici della Camera in questioni politiche o regolamentari, che dovrebbero essere poste piuttosto alle presidenze. Rileva che la corrispondenza al vero di quanto da ella dichiarato risulta anche dalle immagini trasmesse dal circuito chiuso, richiamando poi tra gli autori di tali comportamenti il deputato Miceli il quale si era rivolto ai

funzionari con toni non certo calmi chiedendo documenti di cui essi non disponevano. Auspica che tali episodi non si ripetano in futuro.

Stefano CECCANTI (PD), prende atto che la presidente Sarti ha espressamente indicato il deputato Miceli e chiede in quale sede ritenga di indicare i nominativi degli altri deputati a suo avviso responsabili del comportamento in questione e per quale motivo in questa sede abbia indicato soltanto il deputato Miceli.

Enrico COSTA (FI), osserva come il deputato Miceli, riguardando le contestazioni mosse alla Presidenza la circostanza che non fosse stata data la parola ai deputati che avevano chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, si sia limitato a chiedere agli uffici di attestare la sua richiesta di intervenire sull'ordine dei lavori.

Giulia SARTI, *presidente*, ribadisce di non essersi mai riferita a un'aggressione fisica e di averlo precisato a difesa dei deputati coinvolti, ma osserva che l'insistenza su tali episodi potrebbe aggravare le conseguenze degli stessi. Rileva come in ogni caso la questione potrà essere sottoposta al Giurì d'onore.

Enrico COSTA (FI), stigmatizza il fatto che la Presidenza consideri gli organi di garanzia, come il Giurì d'onore, appendici della maggioranza, precostituendone le decisioni. Rileva come il clima che si è venuto a determinare sia conseguenza della conduzione dei lavori da parte dei presidenti, che, in attesa di deliberare l'ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo, hanno ritardato il giudizio di ammissibilità e osserva come sia singolare il fatto che siano stati necessari quattro giorni per formulare tale giudizio su un numero esiguo di proposte emendative mentre per il giudizio poc'anzi reso su 70 proposte emendative sono state sufficienti poche ore.

Giulia SARTI, *presidente*, osserva come l'intervento del deputato Costa verta sul

merito e non sull'ordine dei lavori e come non possa essere oggetto di contestazione il tempo impiegato dalla Presidenza per il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative.

Enrico COSTA (FI), ritiene che il suo intervento attenga all'ordine dei lavori in quanto verte sulla conduzione degli stessi da parte della Presidenza. Stigmatizza il fatto che si proceda a singhiozzo e che la Presidenza non sia in grado di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. Comprende come i presidenti siano espressione delle forze politiche di maggioranza ma rileva come con tale conduzione essi perdano credibilità nell'esercizio delle loro funzioni e rivendica il diritto delle opposizioni a vedere discusse e votate le proposte emendative presentate.

Gennaro MIGLIORE (PD), ritiene inaccettabile l'atteggiamento minaccioso della presidente Sarti, laddove ha prefigurato conseguenze più gravi nei confronti dei deputati di opposizione, e la invita a rimettere ogni valutazione al Giurì d'onore. Ritiene altresì inaccettabile che la presidente nella seduta dell'8 novembre scorso si sia avvicinata ai banchi dell'opposizione per spegnere un microfono.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa di essersi recata, dopo aver sospeso la seduta, presso una postazione a chiudere il microfono, la cui accensione provocava un rumore fastidioso.

Gennaro MIGLIORE (PD), ribadisce di ritenere inaccettabile la riferita condotta della presidente Sarti e rileva come la sua conduzione dei lavori costituisca un elemento di disordine.

Ylenja LUCASELLI (FdI), illustra l'emendamento a sua firma 1.2, volto a sopprimere le disposizioni che aboliscono la necessità della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati contro la pubblica amministrazione commessi all'estero.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.2

Giulia SARTI, *presidente*, dovendosi tenere una seduta della I Commissione ed essendo inoltre imminente la ripresa della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2018. — Presidenza della presidente della II Commissione Giulia SARTI, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA e del vicepresidente della II Commissione Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 17.30.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo e C. 725 Colletti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta svoltasi nella giornata odierna.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che i presentatori dell'emendamento Ascari 1.4 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.

Enrico COSTA (FI), premesso che l'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) riguarda il tema dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, osserva come tale tema sia anche oggetto del successivo emendamento 1.5 a sua prima firma, volto a espungere la relativa previsione sopprimendo la lettera c) del comma 1, mentre l'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) sopprime

formalmente la medesima lettera *c*) ma sostanzialmente ne modifica il contenuto e lo trasferisce alla lettera *h*). Ritiene pertanto che debba essere posto in votazione dapprima l'emendamento soppressivo Costa 1.5 e successivamente l'emendamento modificativo Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*).

Giulia SARTI, *presidente*, osserva come l'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) preveda sia la soppressione della lettera *c*) sia la modifica della lettera *h*) e va pertanto posto in votazione prima dell'emendamento Costa 1.5 che prevede soltanto la soppressione della lettera *c*).

Enrico COSTA (FI), ribadisce come l'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) sia solo formalmente soppressivo della lettera *c*), in quanto ne riproduce il contenuto, seppur modificato, trasferendolo nella lettera *h*). Rileva come votando prima l'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) si affermerebbe il principio per cui è sufficiente ricorrere all'*escamotage* di cambiare la collocazione di una norma per pretermettere la votazione dei relativi emendamenti soppressivi.

Giulia SARTI, *presidente*, osserva che si potrebbe procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*), nel senso di votare dapprima la parte che reca la soppressione della lettera *c*), che a quel punto sarebbe identica all'emendamento Costa 1.5, e successivamente la restante parte.

Emanuele FIANO (PD), avanza la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Franco VAZIO (PD), si associa alle considerazioni del deputato Costa e ritiene inaccettabile che a fronte di emendamenti formalmente soppressivi di una disposi-

zione quest'ultima venga in realtà solo ricollocata altrove, seppur modificata, e che in caso di approvazione siano preclusi altri emendamenti sulla medesima materia. Ritiene che tale esito, anche qualora sia considerato corretto dal punto di vista formale, sia inaccettabile dal punto di vista sostanziale.

Giulia SARTI, *presidente*, osserva come, nel caso di approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) che reca la soppressione della lettera *c*), la preclusione delle successive proposte emendative riferite alla medesima lettera discenda dall'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*), rileva come esso attenga al tema della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, che costituisce un elemento qualificante del provvedimento. Osserva come la sua introduzione delinei un sistema anomalo, in quanto la pena accessoria dovrebbe per l'appunto accedere alla pena principale, mentre in questo caso la pena accessoria continua a spiegare i propri effetti anche quando la pena principale sia venuta meno, ad esempio a seguito di sospensione condizionale o di riabilitazione. Rileva come sia stato creato sostanzialmente un istituto del tutto nuovo, simile a una misura di sicurezza più che ad una pena, e come ciò sia pericoloso nonché foriero di esiti contraddittori nel caso di concessione della sospensione condizionale o della riabilitazione, che presuppongono la formulazione da parte del giudice di una prognosi favorevole circa la futura condotta del condannato. Rileva, inoltre, l'incongruità della previsione dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nel caso di reati propri del pubblico ufficiale, quale ad esempio il peculato, in quanto in questi casi tale previsione è evidentemente inefficace. Ricorda di aver presentato emendamenti sia soppressivi sia migliorativi del testo, volti ad esempio ad espungere dall'ambito di

applicazione della pena accessoria i delitti di peculato e di traffico di influenze, e chiede se essi saranno posti in votazione.

Giulia SARTI, *presidente*, rileva che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il deputato Costa risulteranno preclusi nel caso di approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*).

Alfredo BAZOLI (PD), prende atto che i successivi emendamenti modificativi saranno preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*) e si limita pertanto a svolgere alcune considerazioni di carattere generale. Rileva, in primo luogo, come la previsione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione quale strumento di contrasto alla corruzione contraddica le considerazioni riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge, nelle quali si rileva come gli inasprimenti del regime sanzionatorio previsto da precedenti interventi normativi da un lato ha determinato l'allungamento dei termini di prescrizione ma dall'altro non ha prodotto effetti in termini di condanne. Rileva, inoltre, l'irragionevolezza della misura della pena accessoria, peraltro evidenziata anche nel corso delle audizioni, in quanto l'interdizione perpetua non consente un'adeguata valutazione specifica da parte del giudice e contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, che impone un trattamento differenziato a fronte di situazioni diverse, con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'articolo 27, nonché con il principio del giusto processo di cui all'articolo 111. Ricorda come tali profili di criticità siano stati evidenziati in sede di audizioni dal dottor Piccirillo, capo della delegazione italiana presso il GRECO, che ha riferito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in relazione a un'analogo fattispecie relativa al trattamento sanzionatorio della bancarotta fraudolenta. Sulla base di tali considerazioni sono state presentate proposte emendative volte a migliorare il testo pro-

posto dal Governo, che a suo avviso presenta i profili di illegittimità costituzionale evidenziati.

Michele BORDO (PD,) osserva che tra gli emendamenti che rimarrebbero preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, vi sarebbe anche l'emendamento a sua prima firma 1.19, volto a prevedere che la condanna a una pena superiore a due anni di preclusione per i delitti contro la pubblica amministrazione non importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione per gli imputati cui siano state riconosciute le circostanze attenuanti perviste dall'articolo 323-*bis* del codice penale. Sottolinea di aver proposto tale emendamento, in quanto spesso risulta particolarmente utile, per i processi per i delitti relativi a corruzione, la collaborazione e ritiene che qualora il collaboratore non potesse godere di tali attenuanti e dell'esclusione della pena accessoria, potrebbe non collaborare. A suo avviso, prevedere norme così punitive su tale materia è controproducente.

Giulia SARTI, *presidente*, prima di passare alla votazione dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, chiede se vi sia richiesta di porlo in votazione per parti separate.

Enrico COSTA (FI), chiede che, prima dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 1.5, soppressivo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1.

Giulia SARTI, *presidente*, fa notare che la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4 risulta identica all'emendamento Costa 1.5 e che, pertanto, qualora le Commissioni deliberassero di votare per parti separate l'emendamento Ascari 1.4, sarebbe posta in votazione prima la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, identica all'emendamento Costa 1.5, entrambi soppressivi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, e successivamente la se-

conda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutivo della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1.

Enrico COSTA (FI), nel ritenere non corretto l'ordine di votazione e sottolineando che dall'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 deriverebbe la preclusione di tutte le altre proposte emendative riferite alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, ribadisce che, a suo avviso, non è corretto porre in votazione un emendamento, come la proposta emendativa Ascari 1.4, volto sia a sopprimere sia a modificare parti del provvedimento, prima di un emendamento totalmente soppressivo come l'emendamento a sua prima firma 1.5. Precisa quindi che l'emendamento Ascari 1.4 trasferisce il contenuto di una lettera ad un'altra lettera del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, evidenzia come anche l'approvazione dell'emendamento Costa 1.5 precluderebbe la votazione di tutte le proposte emendative riferite alla lettera *c*) in quanto tale emendamento sopprime la medesima lettera e ribadisce che l'ordine di votazione degli emendamenti è disposto in ragione di una precisa e chiara prassi parlamentare.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, allo scopo di una proficua prosecuzione dei lavori, propone che i relatori accantonino l'emendamento Ascari 1.4.

Giulia SARTI, *presidente*, ribadisce che l'ordine di votazione degli emendamenti è affidato a una precisa e stringente disciplina regolamentare. Pone quindi in votazione per parti separate la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, soppressiva della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, e l'identico emendamento Costa 1.5.

Le Commissioni approvano la prima parte dell'emendamento Ascari 1.4 e l'identico emendamento Costa 1.5 (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della prima parte dell'emendamento Ascari 1.4, soppressiva della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 e dell'identico emendamento Costa 1.5, gli emendamenti Turri 1.6, Costa 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, Bazoli 1.11, le identiche proposte emendative Vitiello 1.12 e Costa 1.13, nonché gli emendamenti Costa 1.15, Ferri 1.14, Vazio 1.16, Costa 1.17, Vazio 1.18 e Bordo 1.19 sono preclusi.

Enrico COSTA (FI), stigmatizza la circostanza di aver dovuto votare in senso contrario all'emendamento a sua prima firma 1.5, in quanto la Presidente lo ha posto in votazione congiuntamente all'emendamento Ascari 1.4, che prevedeva anche la sostituzione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa al deputato Costa che l'emendamento Ascari 1.4 è stato posto in votazione per parti separate e che pertanto le Commissioni non hanno ancora votato la seconda parte di tale proposta emendativa, riferita alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

Enrico COSTA (FI), chiede che la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sia posta in votazione per parti separate, nel senso di votare prima il primo periodo del capoverso articolo 317-*bis*.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che non è possibile effettuare la votazione per parti separate della seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, in quanto l'ulteriore partizione proposta dall'onorevole Costa renderebbe una parte dello stesso priva di autonomia logico-giuridica.

Enrico COSTA (FI), nell'intervenire per un richiamo al Regolamento, evidenzia come, a suo avviso, l'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, non sia soppressivo

ma trasferisca una parte della norma da una lettera all'altra dell'articolo 1.

Giulia SARTI, *presidente*, pone in votazione la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutiva della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), manifesta perplessità in merito all'ordine con il quale gli emendamenti sono stati posti in votazione e ribadisce il diritto dei parlamentari a esprimere le proprie opinioni.

Le Commissioni approvano la seconda parte dell'emendamento Ascari 1.4, come riformulato, sostitutiva della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (FI), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.20, che sopprime la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, con il quale veniva introdotto l'articolo 32-*quater* del codice penale in materia di casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Evidenzia che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione è una sanzione accessoria che deve avere un suo obiettivo e ritiene che vada distinto chiaramente il soggetto a cui attribuirlo. Osserva infatti che la valenza di tale sanzione accessoria è ben diversa se la stessa viene comminata ad un soggetto che svolge attività imprenditoriale o invece ad un pubblico ufficiale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.20.

Enrico COSTA (FI), illustra il suo emendamento 1.21, non comprendendo il motivo del parere contrario dei relatori atteso che mira a sottrarre il reato di abuso di ufficio dall'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Fa notare che senza la modifica proposta da tale emendamento si assisterebbe ad effetti

paradossali che penalizzerebbero eccessivamente soggetti come gli stessi amministratori locali. Chiede dunque delucidazioni ai relatori.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ritiene che la l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), rechi una pena accessoria sproporzionata rispetto alla natura del reato di abuso di ufficio, paventandone l'incostituzionalità.

Giulia SARTI, *presidente*, fa notare che la medesima finalità dell'emendamento 1.21 è perseguita anche dal successivo emendamento Ascari 1.25, che tuttavia reca un intervento diverso. Rileva altresì che l'emendamento Costa 1.21 espunge anche il riferimento al reato di peculato e a quello di traffico di influenze illecite.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), si chiede allora per quale ragione non votare a favore dell'emendamento 1.21.

Giulia SARTI, *presidente*, ribadisce che l'emendamento Ascari 1.25 reca un diverso contenuto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.21 e 1.22.

Enrico COSTA (FI), illustra il suo emendamento 1.23, non comprendendo le ragioni per le quali i relatori non esprimano parere favorevole su tale proposta emendativa, constatato che il successivo emendamento Ascari 1.25, sul quale il parere dei relatori è favorevole, persegue la medesima finalità.

Giusi BARTOLOZZI (FI), si associa alle considerazioni del deputato Costa, non comprendendo per quale ragione i relatori esprimano parere contrario su un emendamento che viene prima dell'emendamento Ascari 1.25 e persegue la medesima finalità.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, pur precisando che l'emendamento Ascari 1.25 per-

vede un contenuto più ampio, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Costa 1.23.

Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento Costa 1.23, ribadendo altresì il parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Costa 1.23 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Costa 1.24.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ascari 1.25 (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.124 dei relatori ed i relativi subemendamenti, nonché le nuove proposte emendative presentate in materia della prescrizione si intendono accantonati in pendenza del termine dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella seduta odierna.

Enrico COSTA (FI), non comprende le ragioni di tale accantonamento, giudicando piuttosto opportuno sospendere i lavori e riprenderli una volta scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi. Fa notare che la maggioranza tende ad invertire l'ordine dei lavori e delle votazioni a proprio piacimento.

Giulia SARTI, *presidente*, fa notare che le presidenze avevano inizialmente proposto di fissare il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 18,30 della seduta odierna, ma, venendo incontro alle richieste delle opposizioni, si è deciso di rinviare alla giornata di domani la fissazione di tale termine.

Prende atto che i presentatori dell'emendamento Potenti 1.26 lo ritirano.

Enrico COSTA (FI), dichiara di far proprio l'emendamento Potenti 1.26, ritenendolo di buon senso.

Emanuele FIANO (PD), dichiara che il gruppo PD sottoscrive tutti gli emendamenti del gruppo della Lega.

Giulia SARTI, *presidente*, pone in votazione l'emendamento 1.26.

Franco VAZIO (PD), chiede una verifica dei risultati della votazione, che non appaiono a suo avviso chiari. Si chiede, ad esempio, come abbia votato il gruppo della Lega.

Giusi BARTOLOZZI (FI), chiede la controprova del voto.

Giulia SARTI, *presidente*, pur ritenendo non vi sia alcuna incertezza circa il risultato della votazione, dispone la ripetizione della votazione dell'emendamento 1.26.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.26.

Roberto TURRI (Lega), accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Vinci 1.27, di cui è cofirmatario.

Enrico COSTA (FI), chiede ai relatori se la riformulazione dell'emendamento Vinci 1.27, in cui si fa esplicito riferimento all'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sia volta a garantire l'applicazione della cosiddetta legge Severino. Ricorda a tale proposito che la citata legge prevede la sospensione e la decadenza a seguito di condanna superiore ai 6 mesi per abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, dichiara che la riformulazione proposta è volta a meglio precisare l'ambito di applicazione dell'emendamento Vinci 1.27, ritenendo che il testo originario presentasse rischi di incostituzionalità, non qualificando il fatto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vinci 1.27 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.128 e 1.129 (*vedi allegato 3*) dei relatori, che saranno messi immediatamente in distribuzione. Fissa a domani mattina alle ore 9 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Alessia MORANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che il termine fissato dalla presidente per la presentazione di eventuali subemendamenti ad emendamenti che i componenti le Commissioni non hanno potuto ancora visionare, risulta impraticabile, considerato che si prevede di proseguire l'esame del provvedimento fino a tarda ora.

Franco VAZIO (PD), sottolinea che l'atteggiamento dei gruppi di opposizione non è determinato da alcuna volontà ostruzionistica, benché ve ne siano gli estremi in considerazione della conduzione dell'esame del provvedimento da parte della maggioranza, visto che vengono presentati di volta in volta nuovi emendamenti o nuove formulazioni di emendamenti dell'opposizione, volte ad accaparrarsi surrettiziamente proposte emendative dell'opposizione. Pertanto, se si vogliono proseguire i lavori delle Commissioni in modo corretto, ritiene indispensabile ritirare i nuovi emendamenti dei relatori o, in alternativa, sospendere i lavori per consentire ai deputati di svolgere l'attività subemendativa in tempi adeguati. Nel ricordare che non è mai capitato in passato che venisse chiesto ai deputati di lavorare alla predisposizione di subemendamenti nel corso della notte, ritiene che la maggioranza avrebbe potuto presentare i nuovi emendamenti in tempo utile.

Giulia SARTI, *presidente*, ricordando che in origine si era convenuto di non proseguire i lavori delle Commissioni riunite fino a tarda ora, proroga il termine

per la presentazione dei subemendamenti alle 12 di domani.

Franco VAZIO (PD), ritiene intollerabile l'atteggiamento da «maestrina» della Presidente che, a fronte di una obiezione sensata, replica con una punizione, ventilando l'ipotesi di saltare la cena perché i deputati sono stati «cattivi».

Giulia SARTI, *presidente*, nel ribadire che l'intento era proprio quello di evitare di lavorare nelle ore notturne, assicura che è prevista una sospensione dei lavori per l'ora di cena.

Franco VAZIO (PD), chiede dove siano i nuovi emendamenti presentati dai relatori.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori saranno posti in distribuzione non appena completata la riproduzione delle copie per tutti i deputati.

Alessia MORANI (PD), stigmatizza il fatto che la Presidente abbia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti senza che i deputati avessero potuto visionare il testo degli emendamenti dei relatori.

Giulia SARTI, *presidente*, nel precisare che è in corso la riproduzione delle copie del testo degli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori, ribadisce che il termine è stato prorogato alle ore 12 di domani.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene che la Presidente non possa manifestare sorpresa per l'atteggiamento dell'opposizione, considerato che nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha fatto letteralmente le barricate a fronte di analoghe situazioni. Nel manifestare il massimo rispetto per le presidenze, ricorda che i lavori delle Commissioni riunite sono stati sospesi per ben quattro giorni per una istruttoria di ammissibilità di soli 4 emendamenti e che attualmente si è invece costretti a lavorare con tempi stringenti imposti dalle neces-

sità della maggioranza, privando i deputati della necessaria tranquillità per svolgere una coerente attività emendativa. Su tali basi, ritiene che sarebbe preferibile sospendere i lavori per riprenderli quando il quadro del provvedimento sarà completo.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato per lunedì prossimo l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene che, apprezzate le circostanze, le presidenze possano comunque interloquire con la Presidenza della Camera al fine di rinviare la data dell'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento, tanto più considerato che sulla materia della prescrizione non vi è alcuna urgenza. Ritiene che con tali atteggiamenti si rischi di costringere l'opposizione ad abbandonare i lavori delle Commissioni riunite, considerato che la discussione è limitata a pochissimi colleghi e che la Presidente esercita continue pressioni per procedere rapidamente alle votazioni. Visto il tenore della conduzione dei lavori, si riserva di non partecipare oltre e di rinviare la « battaglia » all'esame in Assemblea.

Franco VAZIO (PD), interviene per porre un problema non banale, considerato che l'ennesima presentazione di emendamenti da parte dei relatori rappresenta la prova che il provvedimento in esame « fa letteralmente schifo ».

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda al collega Vazio che la discussione sugli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori sarà svolta a suo tempo.

Franco VAZIO (PD), nel chiedere alla Presidente Sarti di consentirgli di parlare, ricorda che l'opposizione si è limitata a presentare pochi emendamenti, mirati esclusivamente al miglioramento del testo, prendendo atto che gli stessi relatori ne riconoscono l'inadeguatezza. Chiede se la presentazione degli emendamenti 1.128 e 1.129 rappresenti l'ultima novità in ordine

di tempo o se ci si debba aspettare ulteriori interventi emendativi in materia di peculato o di pene accessorie o di qualsivoglia altra materia. Invita la Presidente a non assumere un atteggiamento infastidito, considerato che l'opposizione ha fatto il proprio lavoro in maniera onesta.

Giulia SARTI, *presidente*, nel ricordare che è facoltà dei relatori presentare emendamenti in qualsiasi momento dell'esame del provvedimento, chiarisce che il suo eventuale fastidio è dovuto a condizioni personali e non certamente all'atteggiamento dei colleghi dei gruppi di opposizione.

Emanuele FIANO (PD), rifacendosi a una prassi invalsa nella scorsa legislatura tra i componenti del Movimento 5 Stelle, chiede ai relatori se possano illustrare il contenuto degli emendamenti appena presentati.

Roberto TURRI (Lega), alla luce degli emendamenti 1.128 e 1.129 dei relatori, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.38.

Giulia SARTI, *presidente*, nel ricordare che gli emendamenti Turri 1.28 e 1.38 sono stati sottoscritti dal gruppo del Partito democratico, avverte che saranno comunque posti in votazione.

Enrico COSTA (FI), osserva che l'emendamento 1.124 dei relatori, intervenendo in materia di prescrizione sull'articolo 158 del codice penale, si inserisce correttamente all'articolo 1 del provvedimento in esame. Ritiene pertanto che la maggioranza, costringendo con i suoi continui interventi emendativi ad accantonare l'esame di tale materia, stia alterando il regolare andamento dei lavori delle Commissioni, con un atteggiamento dilatorio, volto a evitare che le disposizioni in tema di prescrizione vengano poste in votazione nel loro contesto naturale. Ciò premesso, chiede di passare all'esame del Capo II del provvedimento, che affronta un argomento totalmente diverso, accantonando momen-

taneamente tutte le proposte emendative riferite al Capo I per consentire che vengano votate secondo l'ordine corretto. Chiede pertanto alla Presidente di sospendere la seduta per pochi minuti, allo scopo di consentire ai componenti del gruppo di Forza Italia di valutare se partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni, rilevando come l'eventuale decisione di abbandonare i lavori comporterebbe un'inevitabile incrinatura dei rapporti di fiducia reciproca.

Giulia SARTI, *presidente*, nel ritenere di poter accogliere la richiesta dell'onorevole Costa, preannuncia una breve sospensione dei lavori.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, nel rilevare che i nuovi emendamenti dei relatori recano interventi non sostanziali, illustra l'emendamento 1.128, volto a precisare che la riparazione pecuniaria prevista dall'articolo 165, quarto comma, del codice penale consiste nella restituzione di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inaccettabile che la relatrice descriva l'emendamento 1.128 come se il suo contenuto fosse «acqua fresca». Al contrario, considera che si tratti di una modifica sostanziale introdotta all'ultimo minuto, dopo che l'opposizione ne parla da oltre un mese, per porre rimedio ad una «porcata» del provvedimento. Chiede perché non si sia scelta la strada della riformulazione delle proposte emendative dell'opposizione, che a questo punto risultano precluse dalla presentazione degli emendamenti dei relatori. Nel ribadire in conclusione che l'originaria disposizione del provvedimento, che prevedeva la restituzione non soltanto di quanto indebitamente percepito ma anche di quanto promesso, era assolutamente inaccettabile, chiede che co-

s'altro ci si debba aspettare dalla maggioranza.

Giulia SARTI, *presidente*, ribadisce che è possibile intervenire sugli emendamenti dei relatori presentando subemendamenti.

Emanuele FIANO (PD), sulla base delle parole della relatrice, che si è limitata ad illustrare il solo emendamento 1.128, ritiene che la Presidente possa convenire sul fatto che l'emendamento in questione, per quanto legittimo ai sensi delle norme regolamentari, configuri una modifica di grande portata che non può essere confinata alla presentazione di subemendamenti notturni. Esprime la convinzione che la presentazione alle ore 19 di una modifica sostanziale del provvedimento, richiedendo ai membri delle Commissioni di lavorare di notte alla formulazione dei subemendamenti, peraltro contestualmente allo svolgimento della seduta, rappresenti uno spregio dei diritti dei parlamentari.

Giulia SARTI, *presidente*, come anticipato, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.40.

Giulia SARTI, *presidente*, informa che la seduta proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3 fatta eccezione per gli emendamenti già accantonati.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala di essersi confrontato con la Presidente del suo gruppo Gelmini sull'andamento dei lavori delle Commissioni, evidenziando come a suo giudizio vi sia stata una notevole limitazione del diritto del suo gruppo a esaminare gli emendamenti presentati; a tale riguardo avverte che la capogruppo Gelmini intende prendere contatto con la Presidenza della Camera al fine di stigmatizzare quanto avvenuto oggi durante l'esame del provvedimento in assenza di un atteggiamento ostruzionistico da parte

dei gruppi di opposizione; evidenzia pertanto l'opportunità che la Presidenza garantisca un coerente e ordinato svolgimento dei lavori anche nel corso dell'esame degli articoli del Codice penale. Si impegna quindi a non ostacolare l'ulteriore prosieguo dei lavori anche al fine di garantire il rispetto del termine entro il quale le Commissioni devono votare il mandato ai relatori.

Giulia SARTI, *presidente*, prende atto delle considerazioni svolte dal collega Costa evidenziando come sulla base dei previsti termini per la presentazione dei ricorsi e dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori, non era possibile un'organizzazione diversa nell'esame delle proposte emendative; non ritiene peraltro che le decisioni assunte dalla Presidenza possano ostacolare un ordinato andamento dei lavori delle Commissioni e ribadisce che nella seduta di questa sera si procederà nell'esame degli emendamenti presentati fino all'articolo 3.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel ribadire l'opportunità che la presidenza garantisca un ordinato svolgimento dei lavori, propone di sospendere l'esame di tutti gli articoli sulla giustizia al fine di poter sciogliere tutti i punti problematici.

Le Commissioni potrebbero quindi passare all'esame degli articoli riferiti alla materia dei partiti politici. Auspicando che sulle pronunce di inammissibilità già comunicate vi sia un autorevole intervento da parte del Presidente della Camera e ribadisce la necessità che le Commissioni procedano a un esame ordinato del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), dichiara di non concordare con le considerazioni svolte dal collega Sisto dal momento che la stessa Presidenza ha ribadito la facoltà dei relatori di presentare emendamenti in qualunque momento.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nello stigmatizzare quanto accaduto nel corso della

seduta odierna ritiene che la Presidenza debba assumere i provvedimenti più opportuni per garantire un ordinato svolgimento dei lavori. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati sulla materia della trasparenza nel finanziamento ai partiti politici garantendo la disponibilità del suo gruppo a lavorare in modo serio e non discontinuo

Giulia SARTI, *presidente*, segnala che i relatori esprimeranno gli ulteriori pareri sulle proposte emendative quando le Commissioni passeranno all'articolo 7 e seguenti del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.28 sottolinea come in base alle disposizioni contenute nel provvedimento sull'articolo 62 del Codice penale si rischia di alterare e creare una notevole confusione nelle categorie concettuali del diritto penale. Evidenzia, al riguardo, da parte del Governo un intervento di tipo pan penalista che, evidentemente, ritiene tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione suscettibile di creare una fattispecie penalmente rilevante. Tali scelte rischiano di determinare la crisi del sistema penale e la dispersione dei pilastri del sistema medesimo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.28

Francesco Paolo SISTO (FI), chiede alla Presidenza che rimanga agli atti il fatto che il gruppo della Lega ha espresso un voto contrario sull'emendamento 1.28, originariamente presentato proprio da quel gruppo.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), evidenzia che l'emendamento 1.28 è stato ritirato dal collega Turri e fatto proprio dal gruppo del Partito democratico.

Alessia MORANI (PD), chiarisce che l'emendamento 1.28 è stato sottoscritto dal gruppo del PD a causa di un atteggiamento ipocrita da parte del gruppo della Lega.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Costa 1.29 e Vazio 1.30, Vitiello 1.31, Bazoli 1.32, Bordo 1.33, nonché gli identici emendamenti Bordo 1.34 e Costa 1.35 e Costa 1.36 devono ritenersi accantonati e verranno posti in votazione unitamente al nuovo emendamento dei relatori 1.128 in quanto riguardano la medesima lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1.

Pietro PITTALIS (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.40, in qualità di cofirmatario, ne illustra le finalità chiarendo come la soppressione della lettera *f*) del comma 1 derivi dalla necessità di garantire il rispetto dell'istituto della sospensione condizionale della pena, evitando che le cosiddette pene accessorie diventino di fatto perpetue, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione.

Cosimo Maria FERRI (PD), intervenendo sull'emendamento 1.39 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando la necessità che sia rispettato il principio della proporzionalità della pena e una stretta connessione tra la sorte della pena principale e le pene accessorie. Ricorda su tale specifico aspetto, l'intervento in audizione del Professor Masucci che infatti ha affermato come la sospensione condizionale della pena deve poter essere estesa anche alle pene accessorie in caso di mancata recidiva così come previsto dalle norme del Codice penale.

Evidenzia altresì la necessità di evitare lo stravolgimento dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Chiede quindi al Governo di riconsiderare il parere contrario sugli emendamenti in esame ribadendo l'opportunità che le opinioni espresse dagli esperti della materia, ascoltati in audizione, siano tenuti nella debita considerazione.

Federico CONTE (LeU), sottoscrive l'emendamento Ferri 1.39 e dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Ferri in ordine all'audizione del Pro-

fessor Masucci. A riguardo ribadisce come anche il Codice penale non preveda l'applicazione di pene accessorie in caso di sospensione condizionale della pena e preannuncia l'intenzione di sottoscrivere anche l'emendamento Bazoli 1.47, soppressivo della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1.

Enrico COSTA (FI), ribadisce la gravità della scelta compiuta dal Governo di volere rompere la stretta connessione tra pena principale e pene accessorie, evidenziando la portata irrazionale della lettera *f*), che sembra attribuire al Giudice un potere eccessivamente discrezionale. Al riguardo invita il Governo ad un supplemento di riflessione su tali aspetti problematici, al fine di garantire il rispetto del principio rieducativo della pena che non può prevedere fattispecie di pene accessorie a carattere permanente.

Michele BORDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, ritiene opportuno che la maggioranza effettui un approfondimento sulla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento e chiede che i relatori accantonino l'esame degli identici emendamenti Bordo 1.37, Turri 1.38, Ferri 1.39 e Costa 1.40. A suo avviso, la disposizione contenuta nella citata lettera *f*) rischia di minare molte garanzie del processo e costituisce l'ennesima dimostrazione di come la maggioranza abbia scelto di procedere su questo provvedimento. Rammenta che il primo comma dell'articolo 166 del codice penale dispone la regola generale in base alla quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. Fa notare come la medesima lettera *f*) preveda la deroga in base alla quale, nel caso di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, si attribuisce al giudice la facoltà di disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dei pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ritiene che l'approvazione di tale disposizione determinerebbe la tenuta costituzionale del provvedimento.

Alessia MORANI (PD), evidenzia come sia necessario sopprimere la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento per evitare che il provvedimento sia in contraddizione con le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 164 del codice penale, il quale prevede che la sospensione condizionale della pena renda inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Alla luce delle osservazioni dei colleghi Ferri, Bordo e Costa, nonché dei rilievi che il professor Masucci ha sollevato nel corso delle audizioni, si associa alla richiesta di accantonamento delle predette proposte emendative, per consentirne una più approfondita valutazione.

Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che la disposizione di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, demolisca la definizione di pena accessoria che deve seguire la pena principale. Nell'osservare che con tale disposizione invece si estingue la pena principale e non accessoria, ritiene la stessa una « follia giuridica ». A suo avviso, quando si affrontano i temi relativi al diritto penale non si dovrebbe rimanere legati all'appartenenza politica, ma sarebbe necessario assumere un atteggiamento libero. Ritiene che tale lettera introduca gravi lesioni alle fondamenta del diritto e che apra la strada ad uno Stato giustizialista indegno della nostra Costituzione. Nel lamentare il disinteresse dei colleghi della Lega al dibattito parlamentare, fa presente che il vero *vulnus* del provvedimento è proprio la deroga contenuta nella lettera *f*), a suo avviso palesemente incostituzionale, che introduce la logica dell'effetto diversificato della sanzione. Rileva che il diritto penale non nasce dall'intuizione di un artista e teme che il nostro codice penale, che scaturisce come reazione ad anni bui, possa essere distrutto dalle disposizioni che si vogliono introdurre. A suo avviso, infatti, la scellerata introduzione delle nuove norme sulla prescrizione determinerà una crisi dell'intero sistema, trasformando il diritto penale delle garanzie in diritto penale della paura. Nel ribadire che

la predetta lettera *f*) introduce pene accessorie che divengono fondanti rispetto a quella principale, ritiene che in tale maniera non si garantisca più il processo penale.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), alla luce delle osservazioni espresse dai colleghi, sottoscrive l'emendamento Bordo 1.37.

Alfredo BAZOLI (PD), precisa di comprendere almeno in parte la filosofia di fondo che ha ispirato l'Esecutivo nella stesura della citata lettera *f*), in base alla quale, attraverso la facoltà concessa al giudice, si vuole perseguire l'obiettivo di evitare che il reo rimanga in contatto con ambienti che hanno favorito la commissione del reato. Osserva però che attraverso la mancata sospensione della pena accessoria si introduce una misura di sicurezza che viola i principi posti dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale, il quale stabilisce che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione misure di prevenzione e dal terzo comma dell'articolo 164 del codice penale che stabilisce che la sospensione condizionale della pena rende inapplicabile le misure di sicurezza tranne che si tratti della confisca. Ritiene che su tale questione il Governo dovrebbe compiere un supplemento di valutazione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), sostiene che, rispetto alle dotte e pregevoli argomentazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, occorra fare un passo indietro, per l'incoerenza di una norma che rischia di mandare in corto circuito tutto il sistema delle garanzie. Ricorda che il Ministro Bonafede, nel presentare questo disegno di legge qualche giorno fa, annunciò un DASPO per i corrotti. Ma il DASPO è un provvedimento amministrativo che riguarda le manifestazioni sportive: non ha niente a che fare con il diritto penale. Esiste, quindi, a suo avviso, un equivoco di fondo del legislatore che confonde le sanzioni amministrative con quelle penali.

Ritiene inutile farsi problemi di coerenza rispetto alle singole norme, perché c'è un'incoerenza generale del provvedimento alla quale dichiara di volersi ribellare.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, intende fornire alcuni chiarimenti sulle ragioni sottostanti la norma di cui si parla. Essa consente al giudice un doppio binario per pronunciare un giudizio di sospensione delle pene che può essere più facile se può essere mantenuta la pena accessoria. È proprio perché si parla di reati contro la pubblica amministrazione che mantenerla ha un senso, anche se viene meno la pena principale. Si concede una maggiore discrezionalità al giudice che intenda risparmiare il carcere a chi si è macchiato di un reato contro la pubblica amministrazione. La norma ha quindi una sua *ratio* e pertanto rifiuta la richiesta di accantonamento formulata.

Alfredo BAZOLI (PD), apprezza il tentativo del relatore di fornire chiarimenti che dimostra la sua disponibilità ad interloquire; tuttavia, deve rilevare di aver sentito affermazioni criticabili. Ricorda che, in caso di condanna, non si è colpevoli, ma innocenti fino alla condanna definitiva. Il relatore, forse, dimentica che, in caso di sospensione, il giudice è guidato dall'articolo 164 del codice penale e il criterio è la presunzione di astensione dal commettere reati. La contraddizione con i principi del codice penale è a suo avviso evidente.

Francesco Paolo SISTO (FI), ringrazia il relatore per il suo accurato tentativo di difendere il provvedimento. Ritiene che venga effettuata una sovrapposizione scorretta tra il concetto di imputato e quello di condannato. Sostenere che si tratta di una norma garantista è inaccettabile. La valutazione del giudice segue criteri prefigurati rispetto al suo giudizio di sospensione e le pene accessorie devono seguire il regime delle pene principali. Rinnova quindi con forza la richiesta di accantonamento e invita a una riflessione, in uno

sforzio sinergico e con reciproca lealtà. Sostiene che se questa è l'idea che il Movimento 5 Stelle ha del diritto penale, si è vicini al disastro: siamo di fronte ad un elogio dell'incompetenza. Conclude preannunciando il voto a favore dell'emendamento Costa 4.4.

Cosimo Maria FERRI (PD), ringrazia i colleghi Bazoli e Sisto per le puntualizzazioni. Definisce imbarazzante l'intervento del relatore Forciniti. Sottolinea che il tema della lotta alla corruzione sta a cuore a tutti e si sta cercando di aiutare il Governo a non fare figuracce. Afferma che la separazione della pena principale da quella accessoria trasforma quest'ultima in una misura di sicurezza in piena contraddizione con gli articoli 166, comma 2, e 164, comma 3, del codice penale. L'impostazione della norma è a suo avviso completamente errata e la lezione di diritto penale impartita dal relatore potrebbe essere definita effettivamente come una tesi minoritaria.

Alessia MORANI (PD), reitera al relatore la richiesta di accantonamento degli identici emendamenti 1.37, 1.38, 1.39 e 1.40, poiché le appare evidente che la portata della norma non sia stata capita. Le affermazioni del relatore sono a suo avviso oggettivamente sbagliate e, pertanto, invita ad una maggiore riflessione sulle implicazioni della norma rispetto ai diversi articoli del codice penale. Considera la stessa decisamente pericolosa per l'intero sistema penale.

Federico CONTE (LeU), si associa alle richieste di accantonamento dei colleghi, in quanto il reato si estingue per effetto della sospensione della pena e, pertanto, le pene accessorie non possono sopravvivere: sarebbe una creazione giuridica abnorme.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bordo 1.37, 1.38, Ferri 1.39 e Costa 1.40.

La seduta, sospesa alle 21.05, è ripresa alle 21.40.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44 e Cristina 1.45.

Roberto TURRI (Lega), ritira l'emendamento a sua prima firma 1.46.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Turri 1.46 è stato sottoscritto dal gruppo del Partito democratico.

Alfredo BAZOLI (PD), ritiene che la disposizione recata dalla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1, che l'emendamento a sua prima firma 1.47 intende sopprimere, sia uno degli aspetti più rappresentativi della prevalenza della propaganda politica rispetto alla correttezza delle valutazioni giuridiche. Evidenzia infatti come la citata disposizione presenti un elevato rischio di incostituzionalità, prevedendo che si producano effetti sulla cessazione della pena accessoria soltanto a 12 anni dalla riabilitazione e a condizione che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Nel ricordare che nessuno dei soggetti auditi ha espresso un giudizio positivo sulla disposizione recata dalla lettera *g*), precisa che l'articolo 179 del codice penale già prevede che la buona condotta sia una condizione per la concessione della riabilitazione. Si domanda pertanto come sia possibile pretendere ulteriori 12 anni dalla riabilitazione per l'estinzione della pena accessoria. Nel rilevare la chiara contraddizione della disposizione introdotta dal provvedimento in esame rispetto al contenuto del citato articolo 179 del codice penale, ritiene che l'unica spiegazione per un simile intervento normativo sia da ricercarsi nella volontà del Ministro Bonafede di introdurre, a beneficio dell'opinione pubblica, il cosiddetto DASPO per i corrotti. Nell'esprimere la convinzione che la Corte costituzionale spazzerà via una disposizione così indecente, ritiene che il Ministro Bonafede, pur essendone perfettamente consapevole, persegua unicamente l'obiettivo del consenso elettorale, indipendentemente dalle ferite inferte al nostro

sistema penale. Da ultimo ribadisce l'incompatibilità della disposizione con l'articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio della rieducazione del reo.

Alessia MORANI (PD), al fine di chiarire i termini della questione, ricorda che, ai sensi dell'articolo 178 del codice penale, la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e che il successivo articolo 179, fissando le condizioni per la riabilitazione, prevede che essa sia concessa decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Nel rammentare che nel corso delle audizioni autorevoli giuristi hanno rilevato, rispetto alla disposizione in esame, la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, evidenzia come un termine di 12 anni per la revoca della pena accessoria renda di fatto impraticabile il fine rieducativo della pena. Ricorda altresì che nel corso delle audizioni è stato avanzato il suggerimento di intervenire piuttosto raddoppiando, in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, il citato termine dei tre anni previsto dal citato articolo 179 del codice penale per la concessione della riabilitazione. Allo scopo di far comprendere la portata dell'errore, invita ad accantonare gli identici emendamenti Turri 1.46, Bazoli 1.47 e Costa 1.48 per un supplemento di valutazione della questione, ricordando ai colleghi della maggioranza di aver un tempo definito la nostra Costituzione « la Carta più bella del mondo ».

Federico CONTE (LeU), si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dalla deputata Morani, al fine di consentire un supplemento di riflessione su un argomento che presenta problemi analoghi rispetto a quelli sollevati con riguardo alla sospensione condizionale della pena. Evidenzia a tale proposito che, se un giudice certifica con la concessione della riabilitazione l'avvenuto abbandono delle pratiche illecite, non può in alcun modo con-

figurarsi il prosieguo delle pene accessorie. Ritiene che la legittimità costituzionale della disposizione potrebbe essere salvaguardata se si intervenisse con una tempistica più lunga, rispetto alle condizioni previste dal codice penale, per la concessione della riabilitazione ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Preannuncia a tale proposito l'intenzione di presentare un emendamento nel senso indicato, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. Precisa inoltre che un analogo intervento è già recato dal codice penale per quanto riguarda la concessione della riabilitazione ai recidivi, per i quali è previsto un termine di otto anni, e ai delinquenti abituali, per i quali il termine è fissato a dieci anni. Nel ricordare inoltre che il codice penale, all'articolo 180 prevede la revoca della sentenza di riabilitazione di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena detentiva per un tempo non inferiore a due anni, suggerisce alla maggioranza di intervenire eventualmente sull'istituto generale, aggravando le condizioni stabilite.

Francesco Paolo SISTO (FI), nell'evidenziare l'irragionevolezza della disposizione introdotta con la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ritiene che la maggioranza, introducendo un diritto penale dell'odio invece che delle garanzie, voglia vedere distrutto chiunque sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Rileva l'illegittimità costituzionale della citata disposizione per un triplice ordine di motivi. In primo luogo evidenzia che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici confligge con il fine rieducativo previsto dall'articolo 27 della costituzione, che pure è stata difesa in altri tempi dal Movimento 5 Stelle. Quanto al secondo motivo, ritiene che una nozione di pena accessoria perpetua confligga con la natura transitoria della pena principale. In terzo luogo si domanda perché «l'ergastolo» della pena accessoria sia stato limitato esclusivamente all'interdizione dai pubblici uffici e

all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ritiene che tale scelta sia la dimostrazione del rapporto patologico della maggioranza nei confronti di chi opera nella o con la pubblica amministrazione. Evidenzia a tale proposito che nessuno vorrà operare in questo settore correndo, anche se innocente, un serio rischio, essendo dipendente dalla valutazione di una persona, ricordando infatti a tale proposito che il processo penale esprime una terza verità, che non è né quella vera né quella delle parti. Ribadendo che il codice penale non è uno strumento percussivo, evidenzia la comicità insita nell'ultimo periodo della citata lettera g) quando si fa riferimento al termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione per l'estinzione della pena accessoria. Ritiene infatti che si tratti di un termine impraticabile per qualunque imprenditore, anche nell'eventualità che avesse sbagliato, nonché per i soggetti eventualmente deputati alla valutazione delle prove effettive e costanti di buona condotta. Nel chiedere ai relatori di perdonarlo per l'intensità con cui ha espresso il proprio «stupore giuridico» chiarisce che se l'intento della maggioranza è quello di distruggere le garanzie delle democrazie occidentali, Forza Italia sarà sulle barricate. In conclusione esprime la convinzione che quando leggeranno tali disposizioni i cittadini decideranno di privare del loro consenso gli esponenti della maggioranza, anche con riguardo agli amici della Lega che tanto timidi si stanno manifestando in questa occasione.

Pierantonio ZANETTIN (FI), sottolinea la palese incongruenza e irrazionalità della scelta normativa del Governo, che certamente presenta profili di incostituzionalità e confligge con l'istituto della rieducazione della pena. Evidenzia, in particolare, l'irragionevolezza del previsto termine di dodici anni necessario per la riabilitazione in caso di condanna per il reato di peculato. Più in generale, ritiene di poter individuare una sorta di filo rosso che unisce le misure adottate dal Governo relative ad istituti che si pongono in con-

trasto con la sopravvivenza del mondo imprenditoriale il quale, a suo giudizio, dovrebbe essere considerato una ricchezza per il Paese. Ritiene infatti che provvedimenti di questa natura finiscano per distruggere lo stesso concetto di impresa: ribadisce quindi le forti perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti 1.46, Bazoli 1.47 e Costa 1.48.

Michele BORDO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.49, ne illustra le finalità, evidenziando come esso sia volto a ridurre da dodici a sei anni il termine per l'estinzione delle pene accessorie. Ritiene che su tali aspetti il Governo stia compiendo delle scelte irragionevoli, facendo trasparire una sorta di furia iconoclasta nei confronti di alcuni reati. Al riguardo ritiene che il legislatore dovrebbe assicurare il rispetto del principio della proporzionalità della pena, la quale dovrebbe avere una funzione rieducativa, anche al fine di evitare future pronunce di incostituzionalità.

Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che l'emendamento Bordo 1.49 cerchi di trovare un compromesso accettabile, limitando i danni prodotti dall'intervento normativo del Governo, anche se non convince la scelta del termine dal quale far decorrere l'estinzione della pena. Ricorda la necessità che siano garantiti contestualmente il principio della presunzione di non colpevolezza così come quello della personalità della responsabilità penale. Rispetto alle disposizioni in esame, ritiene che il Governo abbia scelto, qualora i ritardi processuali dovessero diventare irragionevoli, di anticipare l'applicazione della pena, intaccando così lo stesso diritto di difesa. Preannuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento Bordo 1.49.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, propone una riformulazione degli emendamenti Bordo

1.49, Ferri 1.50 e Vitiello 1.51, al fine di individuare una adeguata soluzione di mediazione. Esprime in particolare parere favorevole su tali emendamenti, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel sottolineare la *ratio* dell'emendamento a sua prima firma 1.51, volto a limitare i danni prodotti dalla scelta del Governo di prevedere un termine di dodici anni, dichiara di accettare la riformulazione avanzata dai relatori che, pur non risolvendo i dubbi di costituzionalità, può rappresentare un soddisfacente punto di mediazione.

Alfredo BAZOLI (PD), evidenzia come la riformulazione proposta dai relatori cerchi di andare verso le sollecitazioni provenienti dai gruppi di opposizione, ma non ritiene che essa elimini il problema evidenziato, cioè quello di prevedere i medesimi criteri per la riabilitazione e la conseguente estinzione delle pene accessorie. Cionondimeno, evidenzia l'aspetto positivo della riduzione del termine da dodici a otto anni.

Alessia MORANI (PD), coglie favorevolmente il fatto che gli interventi dei colleghi abbiano prodotto una riflessione nei relatori e, nel tentativo di trovare una mediazione tra l'esigenza della maggioranza e i rilievi sollevati dai colleghi dell'opposizione, suggerisce ai relatori di valutare l'opportunità, mediante la riformulazione dell'emendamento Ferri 1.50, di intervenire direttamente sull'articolo 179 del codice penale piuttosto che introdurre un nuovo istituto.

Franco VAZIO (PD), manifesta profonda preoccupazione in ordine alle modalità con le quali la maggioranza sta intervenendo sulle disposizioni del codice penale, snaturando istituti che invece hanno dato prova di efficienza e di tenuta organica del sistema. Ritiene che il Movimento 5 Stelle, per « l'ansia da prestazione » di intestarsi la paternità del prov-

vedimento in esame, stia mescolando pene accessorie con pena principale e misure di sicurezza, introducendo, in maniera affrettata, disposizioni non organiche e profondamente sbagliate. Ritiene che l'esperienza dei professori e dei magistrati, nonché degli operatori del diritto vada tenuta in considerazione e sottolinea come sulla materia ci sia stata univocità di interpretazione da parte dei soggetti auditi. Ritiene anche che, mentre i colleghi del Movimento 5 Stelle stanno procedendo animati dal « furore giustizialista », la responsabilità maggiore di quello che sta avvenendo in queste ore sia da imputare ai colleghi della Lega, i quali sono consapevoli che le norme in esame sono sbagliate ma non hanno il coraggio di opporvisi. A suo avviso tali disposizioni non possono essere votate, ritenendo peraltro che la maggioranza approverà invece una riforma che scardina il sistema.

Michele BORDO (PD), precisa che l'emendamento a sua prima firma 1.49 ha la finalità di limitare i danni rispetto ad un provvedimento che rischia di produrre conseguenze molto negative. Non comprende quindi l'atteggiamento della maggioranza e dei relatori che, anche quando si trovano di fronte a degli emendamenti il cui contenuto può essere condiviso, trovano la maniera di non accettare una giusta « via di mezzo ». Si domanda se tale atteggiamento sia dettato dall'esigenza di intestare totalmente il provvedimento ad una sola forza della maggioranza evitando che in esso possa confluire anche una sola norma proposta dall'opposizione. Ciò premesso, non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.49 avanzata dai relatori.

Federico CONTE (LeU), con riferimento alla proposta di riformulazione dei relatori degli emendamenti Bordo 1.49, Ferri 1.50 e Vitiello 1.51, osserva come le ultime due proposte emendative siano espressione di una logica normativa diversa rispetto a quella di cui all'emendamento Bordo 1.49, del quale chiede l'accantonamento. Nell'associarsi alle considerazioni della col-

lega Morani, ritiene, invece, che gli emendamenti Ferri 1.50 e Vitiello 1.51 realizzino una mediazione sugli anni rispetto a una norma costituzionale incerta. Entrambe le proposte emendative si riferiscono all'articolo 179 del codice penale e propongono due variazioni peggiorative del termine di tre anni previsti, al primo comma del medesimo articolo, per la riabilitazione. A suo avviso sarebbe possibile effettuare una mediazione, non riconducibile a un mero « mercato dei numeri », tra l'emendamento Ferri 1.50 e l'emendamento Vitiello 1.51, dando al legislatore la possibilità di imprimere un segno significativo contro questi reati.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'apprezzare lo sforzo effettuato dai relatori, ritiene che comunque ci si trovi di fronte a una fortissima violazione dei principi generali. Fa presente che il suo gruppo parlamentare, al fine di attenuare il danno prodotto dalla maggioranza, ha presentato la proposta emendativa Bartolozzi 1.52 ma ritiene che non sia possibile « gettare alle ortiche » norme sistematiche del nostro ordinamento giuridico. Per tale ragione preannuncia il giudizio contrario del suo gruppo sulla proposta di riformulazione dei relatori.

Ciro MASCHIO (FdI), nel comprendere lo sforzo dei relatori di limitare il danno, osserva comunque che lo stesso non è sufficiente a ripristinare la razionalità del provvedimento. Intervenendo quindi sull'ordine dei lavori, lamenta l'assenza del Ministro Bonafede che, non partecipando ai lavori delle Commissioni, umilia il ruolo del Parlamento. Chiede quindi formalmente alle presidenze di inoltrare l'invito al Ministro della giustizia a partecipare ai lavori delle Commissioni.

Giulia SARTI, *presidente*, prende atto della richiesta formulata dal collega Maschio.

Francesco Paolo SISTO (FI), nel ritenere che la proposta dei relatori sia un tentativo di accaparrarsi il consenso del-

l'opposizione senza offrire alle stesse alcunché, sottolinea come tale comportamento ricordi nelle modalità quello già adottato dagli esponenti del precedente Esecutivo. Condividendo le osservazioni del collega Zanettin, ribadisce il giudizio contrario del proprio gruppo parlamentare sulla proposta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bordo 1.49.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Ferri 1.50, rileva come, sebbene lo stesso sia corretto nel metodo, non può essere condivisibile nel numero degli anni previsti per la riabilitazione. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo parlamentare sullo stesso.

Alfredo BAZOLI (PD), nel non accettare la riformulazione dell'emendamento Ferri 1.50, del quale è cofirmatario, proposta dai relatori, sottolinea come tale emendamento, anche riformulato nella natura temporale, avrebbe potuto rappresentare il punto di incontro tra le esigenze della maggioranza e dell'opposizione e ritiene che i relatori avrebbero dovuto considerarlo con maggior attenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferri 1.50.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel premettere di condividere le osservazioni testé svolte dai colleghi, seppur manifestando perplessità in ordine alla scelta di allungare i tempi di una riabilitazione ordinaria rispetto a una tipologia di reo che non ha commesso fatti più gravi rispetto ad altri per i quali invece rimane il termine di tre anni, accetta comunque la riformulazione del suo emendamento 1.51 proposta dai relatori, comprendendo la *ratio* del disegno di legge in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI), riconosce che l'emendamento 1.51, prima della riformulazione, tentava una mediazione po-

litica rispetto alla doppia riabilitazione che è da considerarsi un mostro giuridico. Afferma che non saprebbe dire in quale delle norme del provvedimento in esame si trovi la più grave incostituzionalità. Dichiarata, infine, di non poter non votare contro l'emendamento 1.51, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vitiello 1.51 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giulia SARTI, *presidente*, dichiara preclusi gli emendamenti Bartolozzi 1.52, Costa 1.53, 1.54 e 1.55, Bartolozzi 1.56, Costa 1.57, Bazoli 1.58 e Bordo 1.59.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, propone l'accantonamento dell'emendamento Turri 1.61.

Francesco Paolo SISTO (FI), propone l'accantonamento dell'emendamento Vinci 1.62, per identità di materia, con l'emendamento 1.61.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Turri 1.61 e Vinci 1.62 sono accantonati.

Dichiara quindi preclusi gli emendamenti Ferri 1.63 e Turri 1.64, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*).

Federico CONTE (LeU), illustra il suo emendamento 1.65 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.65.

Giulia SARTI, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Conte 1.66, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.67, afferma che esso è finalizzato a modificare

una norma che introduce un meccanismo perverso sul quale sarebbe opportuna una discussione più lunga. Propone che sia l'Assemblea ad occuparsi del rapporto equilibrato previsto tra la sentenza di condanna e la pena accessoria: la modifica proposta servirebbe a rendere quanto meno più « digeribile » la norma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.67 e Conte 1.68.

Giulia SARTI, *presidente*, dichiara concluso l'emendamento Costa 1.69, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ascari 1.4 (*Nuova formulazione*).

Alfredo BAZOLI (PD), illustrando il suo emendamento 1.70, precisa che esso tenta di riportare ad una maggiore razionalità una previsione normativa non sufficientemente giustificabile. Rileva che occorre evitare che l'interdizione perpetua assurga a pena accessoria privilegiata e che il termine di tre anni per la sua applicazione è da considerarsi irragionevole, in quanto la pena non viene tarata sull'effettiva gravità della fattispecie di reato. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento, che non scardina l'impostazione complessiva del provvedimento.

Alessia MORANI (PD) rileva che si introduce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per alcuni delitti, senza includere quelli di cui agli articoli 314-*ter*, comma 2, 353 e 353-*bis* del codice penale. Ritiene che l'automatismo con cui si prevede l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua violi i principi di uguaglianza e di proporzione della pena costituzionalmente garantiti e che sia così sottratta al giudice ogni valutazione discrezionale.

Francesco Paolo SISTO (FI), ritiene che la proposta emendativa 1.70 abbia una sua logica, in quanto la previsione di tre anni anziché di due comporterebbe la possibilità di poter usufruire di benefici dal punto di vista penitenziario. Preannuncia

in ogni caso il suo voto contrario sull'emendamento 1.70.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bazoli 1.70.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustrando l'emendamento Costa 1.71, afferma che esso è finalizzato a restituire al giudice una discrezionalità nell'approccio in assenza della quale egli resterebbe solo una *longa manus* del legislatore che, invece, dovrebbe limitarsi a dare semplicemente un orientamento. Ritiene che l'automatismo di una pena così grave violi l'articolo 27 della Costituzione. Si tratta, a suo avviso, di una norma irragionevole che obbliga a comminare la pena accessoria perpetua, senza aggiungere alcun criterio applicativo per il giudice. Invitando i relatori a riflettere in merito, chiede l'accantonamento dell'emendamento, suggerendo, prima di rifiutarlo, di verificare la giurisprudenza della Consulta in materia. Conclude preannunciando che se l'emendamento non verrà accantonato, voterà a favore su di esso.

Giulia SARTI, *presidente*, prende atto che i relatori non intendono accogliere la richiesta di accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.71.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.72, ricorda le due ultime riforme dell'articolo 318 del codice penale e si interroga sulle ragioni di un ulteriore aumento della pena da sei a otto anni. In proposito, rileva che gli inasprimenti delle pene non hanno mai comportato una riduzione dei reati e che l'unico deterrente è la prevenzione. Chiede se sia stato fatto un monitoraggio sull'applicazione della norma che viene modificata dal provvedimento. Si tratta, a suo avviso, di un incremento di sanzione di natura politica e afferma che non si può riscrivere in questo modo il codice penale: è un fatto gravissimo, perpetrato con una disinvoltura antidemocratica tipica dei re-

gimi tirannici. Prende atto che il relatore sta confermando, sorridente, che trattasi di un incremento politico della pena, dimostrando così quanto egli sia poco consapevole del suo delicato ruolo. Questo incremento politico della pena è a suo avviso causato da un giustizialismo sanzionatorio che caratterizza un modo incivile di stare al governo in virtù di una fortuita *joint venture* tra due forze politiche. Conclude dichiarando di registrare un silenzio assordante provenire dal gruppo della Lega.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.72.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), illustra l'emendamento a sua firma 1.73, che è volto ad introdurre una migliore dosimetria del livello sanzionatorio dei reati di corruzione previsti dal codice penale, segnalando in particolare di aver introdotto il criterio della particolare tenuità con riguardo ad alcuni fatti di corruzione e di aver trasferito i delitti di concussione nell'alveo naturale dell'estorsione.

Francesco Paolo SISTO (FI), in relazione all'emendamento 1.73 Vitiello, che riscrive i delitti di cui all'articolo 318 del codice penale, ritiene che si sia raggiunto un equilibrio notevole soprattutto con l'introduzione della particolare tenuità con riguardo ai reati previsti dall'articolo 322-bis. Ritiene che l'impianto dell'emendamento 1.73 rappresenti una chiave di volta, intervenendo non con una macchina da guerra ideologica ma attraverso una norma incriminatrice che, pur prevedendo un elevato livello sanzionatorio, gradua le pene in maniera sistematica. Preannuncia pertanto il voto favorevole di Forza Italia sull'emendamento Vitiello 1.73.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vitiello 1.73 e Turri 1.74.

Ylenja LUCASELLI (FdI), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.75, volto a ridurre le pene previste per i reati di

corruzione impropria, in considerazione dell'eccesso di divaricazione sanzionatoria dell'articolo 318 del codice penale rispetto alle previsioni del successivo articolo 319. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 1.75.

Alfredo BAZOLI (PD), illustra l'emendamento a sua prima firma 1.76, volto analogamente a quelli precedenti, a ridurre le sanzioni edittali. A tale proposito evidenzia la contraddizione tra i contenuti della relazione illustrativa al provvedimento, che sottolinea il mancato effetto deterrente dell'incremento delle pene, e l'aumento del livello sanzionatorio recato dal provvedimento stesso. Rileva altresì che la relazione illustrativa motiva l'inasprimento per le pene per i reati di corruzione impropria sulla base della considerazione che a tale fattispecie vengono ricondotti anche fatti ben più gravi di corruzione per asservimento. Ritiene che tale giustificazione sia del tutto insensata, in considerazione del fatto che l'inasprimento introdotto riguarda non solo il massimo edittale ma anche il minimo edittale della pena, con la conseguenza di rendere la norma eccessivamente rigida anche per i casi in cui i fatti da punire siano di particolare tenuità. Ciò premesso, ritiene più opportuno intervenire ad incrementare la forbice tra i livelli edittali minimo e massimo, rinviando alla discrezionalità del giudice la valutazione delle condotte da punire e delle relative sanzioni.

Alessia MORANI (PD), a integrazione delle considerazioni del collega Bazoli, rileva l'ulteriore problema rappresentato dalla molteplicità di fattispecie in tema di corruzione, che vengono sottoposte alla valutazione del giudice. Ricorda a tale proposito la sollecitazione venuta da illustri magistrati quali Davigo e Cafiero de Raho a far convergere i diversi reati attualmente previsti dal codice penale in un'unica fattispecie di corruzione.

Ciò premesso evidenzia come l'intervento della maggioranza sia volto non soltanto ad aggravare le pene, ma anche ad incrementare il già elevato livello di complessità del nostro sistema giuridico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bazoli 1.76

Ciro MASCHIO (FdI), illustra l'emendamento Ferro 1.77, che, nel quadro del riequilibrio della dosimetria delle pene e dell'assetto complessivo delle norme, interviene ad abrogare il secondo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale in tema di induzione alla corruzione.

Francesco Paolo SISTO (FI), rileva come l'emendamento Ferro 1.77 faccia eco alla interpretazione fornita dalla sentenza Maldera dell'articolo 319-*quater* del codice penale con riferimento al profilo della distinzione tra induzione e costrizione alla corruzione. Sottolinea la delicatezza del tema, considerato che la legge cosiddetta Severino ha introdotto la novità per cui il comportamento induttivo non sarebbe da considerarsi irresistibile. Pertanto rileva come l'abolizione della punibilità del soggetto indotto alla corruzione richieda un supplemento di riflessione nonché un approfondimento di natura statistica. Preannuncia pertanto l'astensione dalla votazione dell'emendamento Ferro 1.77 dei componenti del gruppo di Forza Italia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferro 1.77 e Verini 1.78

Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento all'emendamento Di Sarno 1.79, ritiene che il nuovo articolo 322 - *ter.* 1 del codice penale presenti una formulazione troppo generica che meriterebbe una precisazione con riguardo alle finalità nonché alla natura dei beni sequestrati. Preannuncia pertanto l'astensione dalla votazione dell'emendamento Di Sarno 1.79 dei componenti del gruppo di Forza Italia.

Gianfranco DI SARNO (M5S), con riferimento alle considerazioni del collega Sisto, precisa che la disposizione introdotta dall'emendamento a sua prima firma è volta, in linea con le sollecitazioni provenienti dall'audizione del rappresentante della Guardia di Finanza, a consentire l'utilizzo a fini istituzionali di rilevanti proventi delle attività illecite.

Francesco Paolo SISTO (FI), anche dopo le precisazioni del collega Di Sarno rileva la necessità di precisare la natura dei beni in questione.

Giulia SARTI, *presidente*, con riguardo alla richiesta di precisazione avanzata dal collega Sisto rileva che, qualora ne ravvisassero l'opportunità, i relatori potranno valutare di intervenire in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Sarno 1.79 (*vedi allegato 2*)

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito della presentazione dell'emendamento 1.128 dei relatori, sono accantonati gli identici emendamenti Vazio 1.80 e Vitiello 1.81 nonché gli emendamenti Costa 1.82 e 1.83.

Enrico COSTA (FI), con riguardo agli emendamenti a sua prima firma 1.84 e 1.85, evidenzia preliminarmente di considerare il tema dell'abuso d'ufficio talmente rilevante da aver richiesto in tempi remoti al Governo di fornire dati statistici sul numero di soggetti condannati in primo grado e assolti in appello. Rileva in particolare che si tratta di un reato indeterminato su cui si è intervenuto in più circostanze con modifiche normative prive di risultati degni di nota, ricordando a tale proposito le considerazioni svolte dal Presidente Cantone, che ha segnalato le divergenze tra la norma scritta e la sua reale applicazione. Segnala a tale proposito che sono state qualificati come reati di abuso di ufficio anche taluni casi di eccesso di potere, nonché eventuali violazioni dell'articolo 97 della Costituzione. Evidenzia

inoltre il gran numero di sindaci che risultano iscritti nel registro degli indagati spesso a seguito di pretestuose denunce da parte delle forze di opposizione e che, in conseguenza dell'eventuale condanna di primo grado, sono sospesi dalla carica di amministratore per diciotto mesi. A tale proposito rileva come molti di loro, dimessisi dalla carica di sindaco per senso di responsabilità, siano stati successivamente assolti in appello. Nel confermare pertanto la rilevanza dei dati statistici richiesti al Governo ricorda la battaglia condotta dall'ANCI sul tema dell'abuso di ufficio. Ciò premesso, evidenzia come gli emendamenti a sua prima firma 1.84 e 1.85 siano volti con modalità diverse a dettagliare la fattispecie dell'abuso di ufficio, al fine di prevedere che il reato si configuri attraverso un «atto dell'ufficio» o per violazione di norme specifiche. Chiede pertanto il loro accantonamento ai fini di un supplemento di valutazione.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costa 1.84, in qualità di cofirmatario, evidenzia la rilevanza della fattispecie del reato di abuso di ufficio, fattispecie disciplinata dall'emendamento in esame, prevedendo in particolare specifiche violazioni di legge. Tale riscrittura della fattispecie è volta a evitare oscillazioni interpretative sul contenuto sulla condotta punibile. Ribadisce quindi l'importanza dell'emendamento in esame, volto a prevedere una manifesta violazione di un comando normativo chiaro. Chiede quindi alla Presidenza l'accantonamento di tutti gli emendamenti su tale materia.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore per la I Commissione*, dichiara di confermare il parere contrario sull'emendamento Costa 1.84, non essendo favorevole a circoscrivere la fattispecie del reato di abuso di ufficio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.84.

Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI consegna alle Commissioni i dati relativi

all'abuso d'ufficio, richiesti dal deputato Costa (*vedi allegato 4*)

Enrico COSTA (FI), ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, dalla quale emerge come solo l'11 per cento dei processi per abuso di ufficio si concluda con una condanna, a testimonianza dei problemi relativi all'applicazione di tale fattispecie di reato, eccessivamente generica e indeterminata per molti aspetti. Illustra quindi l'emendamento a sua prima firma 1.85, volto a prevedere la violazione di specifiche norme di legge ai fini della individuazione della fattispecie del reato di abuso di ufficio. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento di semplificazione normativa al fine di contrastare più efficacemente tale fenomeno. Più in generale invita il Governo e la maggioranza ad una riflessione sui contenuti della legge Severino, sottolineando l'opportunità di una maggiore chiarezza nella individuazione delle fattispecie penali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.85.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), chiede alla Presidenza se, a questo punto, sia iniziata la seduta notturna e se si intenda procedere ad oltranza nell'esame del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente*, come già preannunciato, precisa che le Commissioni nella seduta attualmente in corso esamineranno le proposte emendative fino all'articolo 3.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86, chiarisce l'importanza di sopprimere la lettera *n*), che introduce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter* prevedendo una causa di non punibilità di alcuni reati contro la pubblica amministrazione in presenza di determinati requisiti. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento normativo davvero non condivisibile di cui non si comprende appieno la *ratio* né i presupposti applicativi.

Alfredo BAZOLI (PD), nel condividere le considerazioni svolta dal collega Vitiello, evidenzia come l'obiettivo sotteso all'introduzione del nuovo articolo 323-ter nel Codice penale non tenga in debita considerazione i rischi di tale previsione normativa che, disciplinando una esimente totale, rischia di incentivare la corruzione e il diffondersi della figura dell'agente provocatore privato. Ricorda che tali profili problematici sono emersi anche durante le audizioni svolte dalle Commissioni, quale ad esempio, quella del Presidente dell'ANAC Cantone. Esprime, altresì, forti perplessità anche sulla formulazione letterale del nuovo articolo 323-ter che prevede l'applicazione della nuova causa speciale di non punibilità in presenza di determinati comportamenti di collaborazione da parte del responsabile del reato. Si tratta, quindi, a suo giudizio, di una norma di difficile applicazione che rischia di intaccare la stessa funzionalità del sistema penale.

Alessia MORANI (PD), osserva come la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, che gli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88 intendono sopprimere, introduca una causa di non punibilità di ampia portata subordinata ad una condotta di collaborazione processuale. Rileva che tale disposizione traspone per i reati contro la pubblica amministrazione norme già utilizzate per i pentiti per i reati di criminalità organizzata. Sottolinea la diversa tipologia di tali tipi di reati ed evidenzia che i delitti contro la pubblica amministrazione sono dei « reati contratto » che si fondano su un accordo tra corrotto e corruttore. Ritiene che tale disposizione sia indeterminata. Segnala quindi che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha sollevato il problema che potrebbe sorgere con l'entrata in vigore di tale disposizione qualora si ricorresse alla stessa per ottenere la non punibilità dell'agente provocatore il quale abbia agito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, in ragione dell'ora tarda, sarebbe ragionevole sospendere i lavori delle Commissioni per riprenderli nella mattinata odierna, anche in considerazione del fatto che i partiti di opposizione si sono impegnati a non adottare atteggiamenti ostruzionistici e che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per la giornata di lunedì 19 novembre prossimo.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), si associa alle considerazioni del collega Vazio.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa che essendo stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 1.1298 e 1.129 dei relatori per le ore 12 di giovedì 15 novembre, non sarà possibile iniziare i lavori delle Commissioni prima che gli uffici abbiano predisposto i relativi fascicoli. Pertanto ritiene indispensabile procedere nella seduta odierna fino all'esaurimento degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, esclusi gli emendamenti accantonati.

Enrico COSTA (FI) fa presente che la disponibilità accordata a chiudere tempestivamente l'esame del provvedimento potrebbe essere ritirata a fronte di una chiusura da parte della maggioranza e, in tal caso, preannuncia una massiccia partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte dei parlamentari del suo gruppo.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa di non aver assunto atteggiamenti di chiusura nei confronti delle opposizioni e ribadisce che la necessità di non convocare le Commissioni nelle prime ore della mattinata di giovedì 15 è dettata dall'esigenza di predisporre la documentazione utile per la prossima seduta, essendo stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori per le ore 12 della giornata di giovedì 15 novembre e quello per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria sull'inammissibilità delle proposte emen-

dativo per le ore 9 della medesima giornata.

Federico CONTE (LeU), evidenzia come la qualità del dibattito potrebbe essere mortificata dalla curva di stanchezza fisiologica derivante da una seduta così lunga.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Costa 1.87, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Ritiene che la disposizione contenuta in tale lettera costituisca la norma « più vergognosa » del provvedimento. Rammenta che nei cosiddetti « anni di piombo » la tecnica legislativa era quella tesa ad ottenere una spaccatura all'interno di gruppi eversivi. Con l'introduzione della disposizione in discussione, ritiene che si stia tornando a quegli anni, nei quali si è rinunciato al diritto soggettivo di punire in cambio della collaborazione da parte di pentiti. Rileva tuttavia che, in tali anni, una siffatta norma eccezionale nasceva da una situazione di emergenza non ravvisabile nel periodo attuale e si domanda se una causa di non punibilità possa attualmente trovare spazio in un codice moderno. Ciò premesso, ritiene che l'articolo 323-ter del codice penale introdotto dalla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento sia una norma scritta in maniera inconsapevole e auspica che il Governo rifletta sull'impossibilità del suo funzionamento. In particolare, evidenzia come la stessa sia particolarmente confusa e che, nel prevedere che la causa di non punibilità sia subordinata alla denuncia volontaria da parte di chi ha commesso il fatto prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro degli indagati, la disposizione ponga una condizione incerta a carico del soggetto, in quanto tale iscrizione non rappresenta un elemento noto per lo stesso. Chiede inoltre chiarimenti in merito al significato della locuzione « volontariamente », domandandosi se possa considerarsi una denuncia volontaria quella indotta da elementi esterni.

Sottolinea inoltre che il processo penale non conosce il concetto di « indicazioni utili » che debbono essere fornite per assicurare la prova del reato, congiuntamente e per individuare gli altri responsabili. Ritiene quindi che tale disposizione sia carente sotto ogni profilo. Reputa pertanto che con la disposizione che gli identici emendamenti 1.86, 1.87 e 1.88 intendono sopprimere si rischia di inserire una bomba al *napalm* nel sistema penale. Osserva, inoltre, che quando si immettono norme processuali nell'ordinamento queste devono poter funzionare; invece l'impressione è quella di essere di fronte a un « obbrobrio giustizialista » che trasforma il processo in un mercimonio. Le attenuanti potrebbero essere considerate accettabili, ma la non punibilità induce a colpevolizzare terzi. Chiede quindi di accantonare gli identici emendamenti per tentare di trovare una soluzione meno invasiva. Conclude preannunciando che voterà a favore degli emendamenti in discussione.

Carmelo MICELI (PD), si dichiara convinto che la *ratio* del legislatore sia quella di contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Tuttavia deve concordare con il collega Sisto quando afferma che prima di creare le norme occorre immaginarne l'impatto nell'ordinamento. Si associa alla richiesta del deputato Sisto di accantonare gli identici emendamenti in discussione.

Cosimo Maria FERRI (PD), dichiara di trovare il tema appassionante, oltre che un punto centrale meritevole di un ragionamento più approfondito. Riferisce di aver apprezzato i numerosi spunti riflessivi emersi dal dibattito. Rileva, però, che la norma in questione introduca cause di non punibilità di portata molto ampia senza alcuna giustificazione e che lo scambio tra la non punibilità e la collaborazione processuale gli ricorda la vendita di indulgenze di storica memoria. Ritiene che l'emendamento corregga una certa confusione tra la legislazione speciale antimafia e le norme anticorruzione. Concorda con la proposta di accantonamento degli identici emendamenti in questione.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.87, segnala, nonostante l'ora tarda, l'interesse del dibattito sull'introduzione sulla causa di non punibilità. Evidenzia, in particolare, che la disposizione introdotta dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame creerà moltissime disfunzioni del sistema, a cominciare dal fatto che fra i reati ai quali essa si applica manca curiosamente la corruzione in atti giudiziari. Chiede a tale proposito se il mancato riferimento ai reati di cui all'articolo 319-ter del codice penale sia dovuto al fatto che la disposizione in questione è stata scritta da un magistrato. Nel ricordare l'ampio dibattito svolto nella scorsa legislatura sulla tempestività dell'iscrizione nel registro degli indagati e sulla conseguente durata delle indagini preliminari, segnala che il tema tornerà d'attualità con sembianze ancora più preoccupanti, perché si potrebbe verificare il caso di un differimento dell'iscrizione allo scopo di favorire la denuncia da parte del soggetto interessato. Rileva a tale proposito la necessità di prevedere una sanzione per il magistrato che si renda responsabile di tale differimento. Con riguardo agli altri aspetti problematici connessi con l'introduzione della causa di non punibilità, ricorda in particolare le considerazioni svolte in audizione dal Professor Camon, che ha qualificato tale disposizione come una distorsione del sistema, in quanto indurrebbe all'utilizzo di tutti i mezzi disponibili pur di procacciarsi una denuncia. Sempre con riferimento all'audizione del Professor Camon, rammenta le problematiche che potrebbero sorgere nel caso in cui durante l'istruttoria il pubblico ministero, convincendosi che il livello di collaborazione del denunciante non sia adeguato, riaprisse le indagini sul soggetto interessato. Rileva in secondo luogo che, variando sensibilmente da ufficio a ufficio i tempi di iscrizione della *notitia criminis*, si rischia di incidere in maniera sensibile sulla punibilità o meno del soggetto denunciante. In linea con le considerazioni svolte dal Professor Camon, evidenzia inoltre che il momento dell'iscrizione nel re-

gistro degli indagati non è nota al soggetto e che, pur a fronte di una richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, si potrebbe verificare il caso di un'iscrizione operata da una procura diversa da quella interrogata dal soggetto. In considerazione inoltre della dinamicità dei reati di corruzione, spesso individuati attraverso le intercettazioni telefoniche, ipotizza anche il caso che su un medesimo fatto indagino due diverse procure, con le inevitabili conseguenze del caso in tema di applicazione della causa di non punibilità. Nel sottolineare che con la disposizione in questione viene di fatto introdotta una sorta di agente provocatore privato che si aggiunge all'agente infiltrato disciplinato dall'articolo 5 del provvedimento, ritiene che tali espedienti siano volti a innalzare il numero dei procedimenti penali fino a renderli coincidenti con il tasso di corruzione percepita citato dalla relazione introduttiva al disegno di legge, indipendentemente dal fatto che tale percezione sia corrispondente al dato reale. Rileva pertanto come gli strumenti introdotti dal provvedimento sembrino volti a « creare » reati contro la pubblica amministrazione al solo scopo di consentire al Ministro Bonafede di aggiornare la sua statistica in tema di contrasto alla corruzione. Evidenzia, infine, come tra le ulteriori disfunzioni introdotte dalla causa di non punibilità sia da annoverare la fattispecie del soggetto che si sia autodenunciato ma il cui livello di collaborazione sia stato ritenuto insufficiente nonché la difficoltà di dimostrare l'eventuale premeditazione.

Chiede pertanto ai relatori di accantonare l'emendamento a sua prima firma 1.87. nonché gli identici emendamenti Vitiello 1.86 e Bazoli 1.88.

Giulia SARTI, *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento dell'onorevole Costa.

Enrico COSTA (FI), chiede che venga posta in votazione la proposta di accantonamento.

Le Commissioni respingono la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88.

Le Commissioni respingono quindi gli identici emendamenti Vitiello 1.86, Costa 1.87 e Bazoli 1.88.

Cosimo Maria FERRI (PD), illustra l'emendamento Turri 1.89, sottoscritto dai componenti del Partito democratico, volto a migliorare la formulazione del nuovo articolo 323-*ter* del codice penale, che introduce le cause di non punibilità. Ritene, infatti, in primo luogo, che la disposizione originaria sia eccessivamente indeterminata, riproponendo il tema dell'enorme discrezionalità del giudice nella valutazione dell'idoneità del livello di collaborazione del soggetto ai fini della concessione del salvacondotto giudiziario. Evidenza inoltre la sovrapposibilità delle disposizioni introdotte con il citato articolo 323-*ter* con le circostanti attenuanti previste ai sensi dell'articolo 323-*bis* per chi fornisca elementi utili a prova del reato, con l'unica differenza dell'autodenuncia prevista dal provvedimento in esame per l'accesso alla causa di non punibilità. Ritene che la disposizione introdotta dal disegno di legge in esame configuri un intollerabile espediente volto a garantire l'impunità dell'eventuale agente infiltrato che abbia agito in violazione dell'articolo 5 del provvedimento. Ribadisce inoltre la propria perplessità per il fatto che siano state trasferite in un ambito del tutto diverso le misure previste per il fenomeno del pentitismo mafioso.

Giulia SARTI, *presidente*, invita il deputato Ferri a non fare ulteriore riferimento ai pentiti, precisando che si tratta di collaboratori di giustizia.

Cosimo Maria FERRI (PD), invita la Presidente a rispettare il contenuto del suo intervento e non censurare le espressioni non offensive utilizzate, evidenziando, da ultimo, che per la natura specifica dei « reati contratto » cui attengono gli atti di

corruzione, si rischia che la disposizione introdotta ottenga l'effetto paradossale di indurre i soggetti coinvolti al rispetto almeno parziale dell'illecito accordo raggiunto.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.89, osserva come esso sia volto in parte a migliorare il testo del disegno di legge in tema di cause di non punibilità. Con riferimento al precedente intervento del collega Ferri, desidera precisare che il termine « pentito » non evoca alcuna accezione offensiva, ma si riferisce piuttosto a un fenomeno storicamente collocato nel tempo.

Giulia SARTI, *presidente*, desidera precisare che le norme contenute nel disegno di legge con riferimento alle cause di non punibilità non possono essere ricondotte al fenomeno del pentitismo.

Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia le differenze sostanziali tra il fenomeno della dissociazione e quello del pentitismo che, come già precisato, rappresenta una fattispecie storicamente definita.

Ritornando al merito dell'emendamento 1.89, osserva come esso preveda la presenza di concreti elementi di prova in ordine alla sussistenza del reato, affinché possa considerarsi applicabile la fattispecie di non punibilità. Più in generale, ritiene che la disciplina contenuta nell'emendamento in esame presenti tuttavia dei limiti relativi all'individuazione della fattispecie che infatti potrà essere riconosciuta solo al termine del procedimento penale.

Sottolinea, altresì, come sia poco comprensibile la *ratio* della previsione della sospensione della prescrizione così come la puntuale disciplina delle cause di non punibilità relative agli ufficiali di polizia giudiziaria, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Al riguardo, evidenzia i rischi connessi a tali previsioni normative finalizzate a privilegiare la formulazione di accuse nei confronti di altri

soggetti. Tutto ciò premesso, preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.89.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.89.

Giulia SARTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 2.30, è ripresa alle 2.35.

Francesco Paolo SISTO (FI), illustra le finalità dell'emendamento Costa 1.91, di cui è cofirmatario, volto a prevedere l'applicazione delle cause speciali di non punibilità limitatamente alle ipotesi in cui vi sia stata comprovata la dazione di denaro o di altra utilità. Sottolinea infatti l'opportunità di circoscrivere l'applicazione del nuovo articolo 323-*ter* del codice penale a precise fattispecie.

Carmelo MICELI (PD), intervenendo sull'emendamento Costa 1.91, evidenzia come lo stesso, prevedendo la causa di non punibilità nei casi in cui vi è comprovata dazione o altra utilità, delimita la differenza tra uno Stato giusto che vuole realmente reprimere questa specie di delitti e uno Stato ingiusto che crea un *humus* fertile al delitto di calunnia. Nel ritenere che la disposizione contenuta alla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento introduca una norma pericolosa e agevolmente utilizzabile da chi delinque, si associa alla richiesta del deputato Sisto di accantonare l'emendamento Costa 1.91, al fine di consentire ai relatori di effettuare sullo stesso una più attenta valutazione e rivederne il parere.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, non ritiene possibile accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Costa 1.91.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.91, quindi approvano l'emendamento Di Sarno 1.90 (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Sarno 1.90, l'emendamento Costa 1.92 non sarà posto in votazione, in quanto assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.90.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.93.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Sarno 1.90, gli emendamenti Bordo 1.94 e Ferri 1.95 non saranno posti in votazione in quanto preclusi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.96.

Francesco Paolo SISTO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Costa 1.97, del quale è cofirmatario, volto a sostituire le parole «utili a» con le parole «decisive per».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Costa 1.97 e 1.98.

Enrico COSTA (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.99, volto a prevedere che il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge per l'iscrizione del nome della persona, alla quale il reato è attribuito nel registro degli indagati, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità previsto dall'articolo 323-*ter*, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.99.

Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Conte 1.101.

Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.101, quindi approvano l'emendamento Costa 1.102 (*vedi allegato 2*).

Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Conte 1.103.

Le Commissioni respingono l'emendamento Conte 1.103, quindi approvano gli identici emendamenti Ferri 1.104 e Costa 1.105 (*vedi allegato 2*). Respingono, inoltre, l'emendamento Ferri 1.106.

Roberto TURRI (Lega) ritira l'emendamento Potenti 1.107, del quale è cofirmatario.

Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Potenti 1.107.

Franco VAZIO (PD) sottoscrive l'emendamento Potenti 1.107.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.107.

Giulia SARTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata alle 15.15 della giornata odierna.

La seduta termina alle 2.55 del 15 novembre 2018.

ALLEGATO 1

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189
Governo e C. 725 Colletti)**

**PROPOSTE EMENDATIVE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE E
EMENDAMENTI 1.124, 5.10, 6.5 e 6.012 DEI RELATORI E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

*(Disposizioni per la ragionevole durata del
processo e per la riduzione dei procedimenti
oggetto di prescrizione).*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. – (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estraendo.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati

complessivamente per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-

l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 ».

01. 01. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zannettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate

« norme di attuazione del codice di procedura penale », dopo il capo XVI è inserito il seguente:

« CAPO XVI-*bis*

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE
DURATA DEL PROCESSO

ART. 205-*quater*.

(*Durata ragionevole del processo
e obbligo di segnalazione*).

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono

rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attri-

buite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento ».

01. 02. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zannettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

« Sezione I-bis

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

ART. 531-bis. — *(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo).* — 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649 ».

01. 03. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zannettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.

Conseguentemente:

a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: « pubblica amministrazione » inserire le seguenti: « , nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria »;

b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: « pubblica amministrazione » inserire le seguenti: « , nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria ».

01. 04. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza ».

01. 05. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre

i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314. ».

01. 06. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Premettere il seguente articolo:

ART. 01.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazione non può essere inferiore a un milione di euro ».

01. 07. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere le lettere d-bis) e d-ter).

0. 1. 124. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere le lettere d-bis) e d-quater).

0. 1. 124. 2. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere la lettera d-bis).

* **0. 1. 124. 3.** Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

* **0. 1. 124. 4.** Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole: o continuato e le parole: o la continuazione.

**** 0. 1. 124. 5.** Vitiello.

**** 0. 1. 124. 6.** Ferri.

**** 0. 1. 124. 7.** Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin

Alla lettera d-bis) sopprimere le parole: o continuato.

0. 1. 124. 8. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-bis), vengono soppresse le parole: o la continuazione.

*** 0. 1. 124. 9.** Conte.

*** 0. 1. 124. 10.** Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere le lettere d-ter) e d-quater).

0. 1. 124. 11. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere la lettera d-ter).

0. 1. 124. 12. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) l'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 159. — (Sospensione del corso della prescrizione). — Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia

cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comun-

que non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

0. 1. 124. 13. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Al comma 1, alla lettera d-ter), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, sempre che intervenga nel termine perentorio di tre anni dalla prima udienza dibattimentale, fino alla data di esecutività della sentenza di condanna che definisce il giudizio »;

b) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla prima udienza dibattimentale »;

c) il punto 2 è soppresso.

0. 1. 124. 14. Vitiello.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 159, il secondo, il terzo e il quarto comma sono abrogati.

0. 1. 124. 15. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « un anno e sei mesi » con le seguenti: « un anno e quattro mesi ».

0. 1. 124. 16. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).

0. 1. 124. 17. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: « un anno e sei mesi » con le seguenti: « un anno ».

0. 1. 124. 18. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2).

0. 1. 124. 19. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituire la lettera d-ter) con la seguente:

d-ter) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 ».

0. 1. 124. 20. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter) sopprimere il numero 1.

0. 1. 124. 21. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 1), prima delle parole: il corso della prescrizione sono inserite le seguenti: Solo per i reati puniti con una pena minima non inferiore a 4 anni di reclusione,.

0. 1. 124. 22. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Alla lettera d-ter) sostituire le parole: rimane altresì sospeso *con le seguenti:* si interrompe *e dopo le parole:* dalla pronunzia della sentenza *aggiungere le seguenti:* di condanna *e dopo le parole:* del decreto di condanna *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza.

0. 1. 124. 23. Ferri.

Alla lettera d-ter) sostituire le parole: rimane altresì sospeso *con:* si interrompe *e aggiungere dopo le parole:* dalla pronunzia della sentenza *le seguenti parole:* di condanna.

0. 1. 124. 24. Ferri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso *d-ter)*, numero 1, sostituire le parole: « della sentenza di primo grado o del decreto » con le parole: « della sentenza di condanna o l'emissione del decreto penale »;

b) al capoverso *d-ter)*, sostituire il numero 2, con il seguente: « Il terzo comma è sostituito dal seguente: »Se l'imputato viene successivamente prosciolto, i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere«. Il quarto comma è abrogato. ».

0. 1. 124. 25. Zucconi, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

Alla lettera d-ter), capoverso numero 1, dopo la parola: sentenza *inserire le seguenti:* di condanna.

0. 1. 124. 26. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: di primo grado o decreto penale di condanna *con le seguenti:* di secondo grado.

0. 1. 124. 27. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: primo grado *con le seguenti:* di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna.

0. 1. 124. 28. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 1, sostituire le parole: primo grado con le seguenti: di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione.

0. 1. 124. 29. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), dopo le parole: di primo grado sono inserite le parole: di condanna.

0. 1. 124. 30. Conte.

Alla lettera d-ter), numero 1), dopo le parole: di primo grado sono inserite le seguenti: , solo se di condanna,.

0. 1. 124. 31. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Alla lettera d-ter) numero 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello.

0. 1. 124. 32. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il

deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno ».

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

0. 1. 124. 33. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

Alla lettera d-ter), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il secondo comma inserire il seguente:

« Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma ».

0. 1. 124. 34. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

Alla lettera d-ter), sopprimere il numero 2.

0. 1. 124. 35. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 2, sopprimere le parole: terzo e.

0. 1. 124. 36. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera d-ter), numero 2, sopprimere le parole: e quarto.

0. 1. 124. 37. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sopprimere la lettera d-quater).

0. 1. 124. 38. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Dopo la lettera d-quater) inserire la seguente:

d-quinquies) l'articolo 157, primo comma, è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

0. 1. 124. 39. Colletti.

Dopo la lettera d-quater) inserire la seguente:

d-quinquies) all'articolo 161 il secondo comma è soppresso.

0. 1. 124. 40. Colletti.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore. ».

0. 1. 124. 41. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore dopo che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, sia effettivamente accertato il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

3. L'effettiva attuazione del principio di ragionevole durata del processo penale è accertata con decreto del ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense. »

0. 1. 124. 52. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della riforma organica del processo penale volta ad assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. »

0. 1. 124. 44. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2024. ».

0. 1. 124. 45. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1° gennaio 2023. »

0. 1. 124. 46. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Dopo il capoverso d-quater) aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. La nuova disciplina della prescrizione di cui alle lettere *d-bis*) e *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore dal 2023 previa approvazione delle relative riforme. »

0. 1. 124. 43. Bordo.

Aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) entrano in vigore il 1° gennaio 2020 a condizione che entro tale data siano in vigore tutti i decreti legislativi previsti dalla delega di cui al periodo precedente. »

0. 1. 124. 47. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Dopo il capoverso d-quater), aggiungere il seguente periodo:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*, acquistano efficacia il 1° gennaio 2020. ».

0. 1. 124. 42. Salafia, Macina.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, all'articolo 593 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

0. 1. 124. 48. Montaruli, Varchi, Maschio, Prisco, Donzelli.

Nella parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei

procedimenti oggetto di prescrizione, nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«CAPO XVI-*bis*.

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE
DURATA DEL PROCESSO

ART. 205-*quater*.

(*Durata ragionevole del processo
e obbligo di segnalazione*).

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:

a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1,

lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.

4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente

assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.

7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento ».

2. Il corso dei termini indicati nell'articolo 205-*quater*, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospeso per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato emesso il provvedimento di cui all'articolo 205-*quater*, comma 1, lettera *a*), delle norme di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

0. 1. 124. 49. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Nella parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo

II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

« Sezione I-*bis*

SENTENZA DI PROSCIoglimento PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

ART. 531-*bis*.

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo).

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *a)* sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera *b)* è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis*

e 3-*quater*, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini

di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649 ».

0. 1. 124. 50. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla parte consequenziale, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d-bis)* e *d-ter)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

0. 1. 124. 51. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione ».

d-ter) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e quarto comma sono abrogati.

d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

Conseguentemente:

a) *al titolo del disegno di legge, dopo le parole:* pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , nonché in materia di prescrizione del reato;

b) *alla rubrica del Capo I, dopo le parole:* pubblica amministrazione *inserire le seguenti:* , nonché in materia di prescrizione del reato.

1. 124. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 159:

1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi »;

d-ter) all'articolo 161 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronuncia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado ».

1. 125. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 159 del codice penale, secondo comma, al numero 1) premettere il seguente:

« 01) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale

sino alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni. Tale termine può essere prorogato dal giudice di un anno, sino ad un massimo di quattro anni, nei casi di particolare complessità per la molteplicità di fatti oggetto del giudizio ovvero per l'elevato numero di imputati o di persone offese. ».

1. 126. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 161, secondo comma, sostituire le parole da: « un quarto » fino alla fine del comma con le seguenti: « un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105. ».

1. 127. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Sostituirlo con il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

« *a-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, a seguito di specifica autorizzazione del pubblico ministero titolare delle indagini, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai

delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali. »

0. 5. 10. 1. Bordo.

Alla lettera a) dopo le parole: o ne accettano l'offerta o la promessa sono inserite le seguenti: senza averle sollecitate.

0. 5. 10. 2. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « o la promessa »;

b) sopprimere le parole: « promettono o »;

c) aggiungere infine il seguente periodo: « La presente disposizione non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante rispetto alla commissione del fatto. ».

0. 5. 10. 3. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Alla lettera a), sopprimere le parole: o compiono attività prodromiche e strumentali.

0. 5. 10. 4. Bartolozzi, Costa, Sisto, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consen-

tono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;”.

5. 10. I Relatori.

Alla lettera b), capoverso comma 2, le parole: « le parole: per una durata non inferiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: per una durata non inferiore ad un anno sono aggiunte le seguenti: e non superiore a cinque anni. ».

0. 6. 5. 1. Costa, Sisto, Bartolozzi, Casinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote ».

2. Al comma 5, le parole: « per una durata non inferiore ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove

dei reati e per l'individuazione dei responsabili del reato ovvero per il sequestro delle somme o di altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 ».

6. 5. I Relatori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« ART. 6-bis.

(Ritiro delle riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Stra-

sburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110).

1. Il Governo non rinnova alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali ».

6. 012. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189
Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la lettera c);*

2) *alla lettera h), sostituire il capoverso ART. 317-bis con il seguente:*

« ART. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o, se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni ».

1. 4. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti,

Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zannettin, Ravetto.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 323, secondo comma.

1. 23. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zannettin, Ravetto.

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 32-quater, sostituire le parole da: 323, secondo comma, fino a: n. 152 con le seguenti: 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644 del presente codice.

1. 25. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri».

- 1. 27.** (Nuova formulazione) Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, Cantalamessa, Di Muro.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta».

- 1. 51** (Nuova formulazione) Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) dopo l'articolo 322-ter, è aggiunto il seguente:

«ART. 322-ter.1. — (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). — I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dall'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.».

- 1. 79.** Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, lettera n), capoverso ART. 323-ter, sostituire il primo comma con il seguente:

«ART. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

- 1. 90.** Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Al comma 1, lettera n), capoverso ART. 323-ter, terzo comma, sopprimere le parole: vi è prova che.

- 1. 102.** Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

Al comma 1, lettera n), capoverso ART. 323-ter, terzo comma, sostituire la parola: premeditata con la seguente: preordinata.

- * **1. 104.** Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.
- * **1. 105.** Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

ALLEGATO 3

**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. (C.1189
Governo e C. 725 Colletti)**

EMENDAMENTI 1.128 E 1.129 DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

All'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » sono inserite le seguenti: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: »della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, ».

1. 128. I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

All'articolo 322-quater, dopo la parola: « 320 » sono inserite le seguenti « , 321 » e le parole: « di una somma all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizi ».

1. 129 I Relatori.

ALLEGATO 4

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (C. 1189 Governo e C. 725 Colletti).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Procedimenti contenenti reati contro la PA definiti dagli Uffici GipGup con sentenza di non doversi procedere o con decreto di archiviazione per prescrizione nei tribunali italiani - anni 2015-2017

| Reato | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | Sentenze n.d.p. per prescrizione | Decreti di archiviazione per prescrizione | Sentenze n.d.p. per prescrizione | Decreti di archiviazione per prescrizione | Sentenze n.d.p. per prescrizione | Decreti di archiviazione per prescrizione |
| Peculato (art. 314 cp) | 11 | 46 | 5 | 31 | 4 | 44 |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 3 | 13 | 3 | 24 | 7 | 27 |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 6 | 131 | 29 | 96 | 15 | 90 |
| Concussione (art. 317 cp) | | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | | 6 | | 4 | 1 | 3 |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 7 | 26 | 4 | 39 | 18 | 37 |
| di cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | | 3 | | 4 | 4 | 6 |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | | 4 | | 3 | | 4 |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | | 1 | | | | |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | | | | 3 | 1 | 1 |
| Pene per il corruttore (art. 321 cp) | 4 | 17 | 1 | 23 | 12 | 21 |
| Istigazione alla corruzione (art. 322 cp) | | 13 | | 8 | | 7 |
| Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp) | | | | | 1 | |
| Abuso d'ufficio (art. 323 cp) | 32 | 473 | 29 | 424 | 36 | 409 |
| Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | | | | | | |

I dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento

* compresi i casi in combinato disposto con il 321

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Procedimenti contenenti reati contro la PA definiti in dibattimento con sentenza di non doversi procedere per prescrizione nei tribunali italiani - anni 2015-2017

| Reato | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Sentenze n.d.p. per prescrizione |
| Peculato (art. 314 cp) | 17 | 17 | 17 | 16 | | |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 11 | 9 | 9 | 6 | | |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 19 | 30 | 30 | 37 | | |
| Concussione (art. 317 cp) | 8 | 14 | 14 | 15 | | |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 5 | 7 | 7 | 2 | | |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 38 | 49 | 49 | 42 | | |
| di cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 2 | 6 | 6 | 11 | | |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | | 1 | 1 | 1 | | |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 1 | 4 | 4 | 3 | | |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
| Pene per il corruttore (art. 321 cp) | 32 | 45 | 45 | 40 | | |
| Istigazione alla corruzione (art. 322 cp) | 4 | 6 | 6 | 6 | | |
| Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp) | | | | | | |
| Abuso d'ufficio (art. 323 cp) | | | 114 | 113 | | 110 |
| Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | | | | | | |

I dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

I dati non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento

* compresi i casi in combinato disposto con il 321

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Validità di definizione nei tribunali italiani - sezione gip/gup- dei procedimenti contenenti reati contro la PA - ANNO 2015

| SEZIONE GIP/GUP | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|--|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------|--|----|------|
| to | Sentenze | | | | | | Decreti | | | | Definiti in altro modo | Totale definiti | | | |
| | Condanne | Pattugliam. | Fornitricie | Assoluzioni | Non doversi procedere per prescrizione | Non doversi procedere diverso da prescrizione | Altre sentenze | totale sentenze | Decreti finali di condanna esecutivi | Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione | | | Decreti che dispongono il totale decreti giudicati | | |
| ulato (art. 314 cp) | 5% | 12% | 2% | 3% | 1% | 4% | 0% | 26% | 0% | 2% | 48% | 21% | 71% | 3% | 100% |
| li cui comma 1 | 5% | 12% | 2% | 3% | 0% | 4% | 0% | 26% | 0% | 2% | 48% | 21% | 72% | 3% | 100% |
| lversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 0% | 7% | 1% | 0% | 2% | 2% | 0% | 12% | 0% | 9% | 53% | 23% | 85% | 2% | 100% |
| debita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 1% | 3% | 88% | 4% | 96% | 1% | 100% |
| icussione (art. 317 cp) | 6% | 5% | 1% | 5% | 0% | 3% | 1% | 20% | 0% | 2% | 52% | 22% | 76% | 4% | 100% |
| ruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 21% | 0% | 6% | 45% | 25% | 76% | 4% | 100% |
| ruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 3% | 10% | 3% | 3% | 1% | 5% | 1% | 26% | 0% | 4% | 46% | 23% | 73% | 2% | 100% |
| ifi cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 1% | 14% | 4% | 4% | 0% | 4% | 0% | 29% | 0% | 3% | 30% | 35% | 68% | 3% | 100% |
| ruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 0% | 12% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% | 18% | 0% | 7% | 49% | 25% | 81% | 2% | 100% |
| ruzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 3% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 28% | 0% | 1% | 33% | 38% | 72% | 1% | 100% |
| ruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 5% | 24% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 39% | 0% | 0% | 36% | 24% | 59% | 2% | 100% |
| ie per il corruttore (art. 321 cp) | 4% | 13% | 4% | 3% | 1% | 6% | 1% | 32% | 0% | 3% | 36% | 27% | 66% | 2% | 100% |
| gazione alla corruzione (art. 322 cp) | 8% | 12% | 0% | 1% | 0% | 3% | 0% | 25% | 0% | 6% | 26% | 37% | 70% | 5% | 100% |
| ulato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e gazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli anari delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati uso d'ufficio (art. 323 cp) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% |
| di cui comma 2 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% | 0% | 6% | 0% | 6% | 78% | 8% | 93% | 2% | 100% |
| ffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | 1% | 3% | 1% | 8% | 1% | 16% | 0% | 30% | 0% | 4% | 23% | 39% | 66% | 4% | 100% |
| | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |

ati degli uffici non rispondenti sono stati stimati
 ompresi i casi in combinato disposto con il 321
 te: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzative

Validità di definizione nei tribunali italiani -sezione gip/gup- dei procedimenti contenenti reati contro la PA - ANNO 2016

| Codice | Descrizione | SEZIONE GIP/GUP | | | | | | | | | | | | | | | Definiti in altro modo | Totale definiti |
|--------|---|-----------------|-------------|------------|-------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|--|---|--|-----|-----|-----|------|------------------------|-----------------|
| | | Sentenze | | | | | Decreti | | | | | Decreti che dispongono il totale decreti | | | | | | |
| | | Condanne | Pattugliam. | Promozione | Absoluzioni | Non doversi procedere per prescrizione | Altre sentenze | Intele sentenze | Decreti penali di condanna esecutivi | Decreti di archiviaz. per prescrizione | Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione | | | | | | | |
| | | 5% | 11% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 24% | 0% | 2% | 51% | 21% | 73% | 2% | 100% | | |
| | di cui comma 1 | 5% | 12% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 25% | 0% | 2% | 50% | 21% | 73% | 3% | 100% | | |
| | versazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 3% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 10% | 0% | 15% | 48% | 24% | 88% | 2% | 100% | | |
| | abita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% | 6% | 1% | 3% | 80% | 9% | 92% | 2% | 100% | | |
| | cussione (art. 317 cp) | 1% | 5% | 2% | 4% | 1% | 3% | 0% | 16% | 0% | 3% | 56% | 21% | 80% | 4% | 100% | | |
| | ruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 3% | 7% | 1% | 1% | 0% | 3% | 1% | 15% | 0% | 3% | 63% | 15% | 82% | 3% | 100% | | |
| | ruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 3% | 8% | 2% | 2% | 1% | 3% | 0% | 19% | 0% | 6% | 52% | 20% | 78% | 3% | 100% | | |
| | il cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 6% | 8% | 1% | 0% | 0% | 3% | 0% | 18% | 0% | 4% | 45% | 28% | 78% | 4% | 100% | | |
| | ruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 5% | 9% | 5% | 5% | 0% | 9% | 0% | 33% | 0% | 5% | 38% | 16% | 59% | 9% | 100% | | |
| | uzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 4% | 10% | 2% | 2% | 0% | 3% | 1% | 23% | 0% | 0% | 45% | 28% | 73% | 5% | 100% | | |
| | ruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 10% | 0% | 6% | 54% | 27% | 88% | 2% | 100% | | |
| | ie per il corruttore (art. 321 cp) | 3% | 9% | 3% | 2% | 0% | 4% | 1% | 23% | 0% | 4% | 46% | 24% | 74% | 3% | 100% | | |
| | gazione alla corruzione (art. 322 cp) | 7% | 13% | 2% | 7% | 0% | 5% | 1% | 34% | 0% | 4% | 25% | 33% | 62% | 4% | 100% | | |
| | ulato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e gazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli ani delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati eri (art. 322 bis cp) | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% | 7% | 67% | 20% | 93% | 0% | 100% | | |
| | uso d'ufficio (art. 323 cp) | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 6% | 80% | 7% | 93% | 2% | 100% | | |
| | di cui comma 2 | 2% | 2% | 3% | 5% | 2% | 15% | 0% | 28% | 0% | 5% | 20% | 37% | 62% | 11% | 100% | | |
| | fficio di influenze illecite (art. 346 bis cp) | 0% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 0% | 62% | 8% | 69% | 0% | 100% | | |

ati degli uffici non riponenti sono stati stimat
-ompresi i casi in combinato disposto con il 321
ite: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzative

validità di definizione nei tribunali italiani -sezione gip/gup- dei procedimenti contenenti reati contro la PA - ANNO 2017

| SEZIONE GIP/GUP | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|----------|-------------|--|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| IO | Sentenze | | | | | | | | | | Decreti | | | Definiti in altro modo | Totale definiti |
| | Condanne | Pattugliam. | Promisue | Assoluzioni | Non dovetti procedere per prescrizione | Non dovetti procedere diverso da prescrizione | Altre sentenze | totale sentenze | Decreti penali di condanna esecutivi | Decreti di archiviaz. per prescrizione | Decreti di archiviaz. diversi da prescrizione | Decreti che dispongono il giudizio | totale decreti | | |
| giato (art. 314 cp) | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 0% | 11% | 0% | 4% | 69% | 13% | 86% | 2% | 100% |
| i cui comma 1 | 5% | 9% | 1% | 3% | 0% | 4% | 0% | 22% | 0% | 2% | 51% | 21% | 74% | 4% | 100% |
| versazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 2% | 5% | 0% | 1% | 5% | 3% | 0% | 15% | 0% | 20% | 43% | 20% | 83% | 2% | 100% |
| debita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 4% | 0% | 8% | 1% | 3% | 75% | 11% | 90% | 2% | 100% |
| cusione (art. 317 cp) | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 2% | 0% | 15% | 0% | 3% | 55% | 25% | 83% | 2% | 100% |
| uzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 3% | 7% | 3% | 2% | 1% | 1% | 2% | 19% | 0% | 2% | 56% | 22% | 79% | 2% | 100% |
| uzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 5% | 8% | 2% | 2% | 2% | 4% | 1% | 24% | 0% | 4% | 47% | 22% | 73% | 2% | 100% |
| il cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 6% | 10% | 2% | 2% | 3% | 7% | 0% | 30% | 0% | 5% | 31% | 28% | 64% | 6% | 100% |
| ruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 1% | 8% | 3% | 0% | 0% | 4% | 0% | 17% | 0% | 6% | 70% | 6% | 82% | 1% | 100% |
| ruzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 5% | 10% | 1% | 6% | 0% | 5% | 1% | 28% | 0% | 0% | 39% | 30% | 69% | 3% | 100% |
| ruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 8% | 8% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 25% | 0% | 1% | 45% | 25% | 71% | 3% | 100% |
| e per il corruttore (art. 321 cp) | 7% | 9% | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 27% | 0% | 3% | 39% | 27% | 70% | 3% | 100% |
| azione alla corruzione (art. 322 cp) | 12% | 10% | 0% | 2% | 0% | 4% | 0% | 29% | 0% | 3% | 30% | 34% | 67% | 4% | 100% |
| ulato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e azione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Stati | 0% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 24% | 0% | 0% | 48% | 19% | 67% | 10% | 100% |
| ani delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 6% | 82% | 6% | 94% | 2% | 100% |
| iso d'ufficio (art. 323 cp) | 0% | 3% | 4% | 1% | 5% | 14% | 0% | 27% | 0% | 5% | 27% | 36% | 68% | 4% | 100% |
| il cui comma 2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 70% | 20% | 90% | 5% | 100% |
| ffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | | | | | | | | | | | | | | | |

ati degli uffici non ripendenti sono stati stimati
ompresi i casi in combinato disposto con il 321
ite: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzative

Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezione dibattimento- dei procedimenti contenenti reati contro la PA. - ANNO 2015

| Reato | DIBATTIMENTO | | | | | | | | | | Definiti in altro modo | Totale definiti |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|--|---|----------------|-----------------|----|------|------------------------|-----------------|
| | Sentenze | | | | | | | | | | | |
| | Condanne | Patteggiam. | Promiscue | Assoluzioni | Non doversi procedere per prescrizione | Non doversi procedere diverso da prescrizione | Altre sentenze | totale sentenze | | | | |
| Peculato (art. 314 cp) di cui comma 1 | 40% | 0% | 8% | 40% | 5% | 4% | 3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 27% | 0% | 15% | 32% | 27% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 34% | 3% | 3% | 46% | 10% | 2% | 3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Concussione (art. 317 cp) | 37% | 0% | 19% | 36% | 6% | 0% | 1% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 24% | 0% | 12% | 29% | 29% | 0% | 6% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 26% | 1% | 24% | 20% | 23% | 4% | 3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| di cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 22% | 0% | 44% | 11% | 11% | 6% | 6% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 42% | 0% | 33% | 8% | 0% | 17% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 44% | 0% | 31% | 13% | 6% | 0% | 6% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 50% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Pene per il corruttore (art. 321 cp) | 24% | 0% | 25% | 21% | 23% | 4% | 4% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Istigazione alla corruzione (art. 322 cp) | 51% | 10% | 4% | 25% | 4% | 2% | 4% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp) | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Abuso d'ufficio (art. 323 cp) di cui comma 2 | 11% | 0% | 16% | 48% | 20% | 3% | 2% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | 11% | 0% | 6% | 44% | 17% | 22% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |

I dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

* compresi i casi in combinato disposto con il 321

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezione dibattimento- dei procedimenti contenenti reati contro la PA - ANNO 2016

| Reato | DIBATTIMENTO | | | | | | | | | | Definiti in altro modo | Totale definiti |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----|----|------------------------|-----------------|
| | Sentenze | | | | | | | | | | | |
| | Condanne | Patteggiam. | Promiscue | Assoluzioni | Non doversi procedere per prescrizione | Non doversi procedere diverso da prescrizione | Altre sentenze | totale sentenze | | | | |
| Peculato (art. 314 cp) | 48% | 1% | 8% | 35% | 5% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 0% | 100% |
| di cui comma 1 | 50% | 1% | 8% | 34% | 4% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 0% | 100% |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 52% | 0% | 4% | 4% | 39% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 27% | 0% | 2% | 47% | 13% | 4% | 6% | 100% | 6% | 1% | 0% | 100% |
| Concussione (art. 317 cp) | 32% | 0% | 22% | 31% | 12% | 3% | 1% | 100% | 3% | 1% | 0% | 100% |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 24% | 0% | 6% | 29% | 41% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 22% | 0% | 24% | 22% | 27% | 4% | 1% | 100% | 4% | 1% | 0% | 100% |
| di cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 15% | 0% | 25% | 25% | 30% | 5% | 0% | 100% | 5% | 0% | 0% | 100% |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 56% | 0% | 0% | 33% | 11% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 66% | 0% | 7% | 10% | 10% | 7% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 11% | 0% | 44% | 33% | 11% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Pene per il corruttore (art. 321 cp) | 20% | 0% | 23% | 21% | 30% | 4% | 2% | 100% | 4% | 2% | 0% | 100% |
| Istigazione alla corruzione (art. 322 cp) | 59% | 4% | 5% | 24% | 6% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 0% | 100% |
| Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Abuso d'ufficio (art. 323 cp) | 13% | 0% | 14% | 51% | 20% | 2% | 1% | 100% | 2% | 1% | 0% | 100% |
| di cui comma 2 | 22% | 0% | 19% | 44% | 15% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 100% | 33% | 0% | 0% | 100% |

I dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

* compresi i casi in combinato disposto con il 321

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Modalità di definizione nei tribunali italiani -sezione dibattimento- dei procedimenti contenenti reati contro la PA - ANNO 2017

| Reato | DIBATTIMENTO | | | | | | | | | | Definiti in altro modo | Totale definiti |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|--|---|----------------|-----------------|----|------|------------------------|-----------------|
| | Sentenze | | | | | | | | | | | |
| | Condanne | Patteggiam. | Promiscue | Assoluzioni | Non doversi procedere per prescrizione | Non doversi procedere diverso da prescrizione | Altre sentenze | totale sentenze | | | | |
| Peculato (art. 314 cp) | 45% | 1% | 10% | 37% | 5% | 3% | 1% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| di cui comma 1 | 46% | 1% | 9% | 36% | 4% | 3% | 1% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) | 12% | 0% | 8% | 50% | 23% | 4% | 4% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cp) | 30% | 1% | 3% | 46% | 12% | 5% | 3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Concussione (art. 317 cp) | 29% | 0% | 15% | 40% | 12% | 2% | 2% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)* | 42% | 0% | 33% | 8% | 17% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp)* | 25% | 0% | 29% | 16% | 24% | 1% | 5% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| di cui circostanze aggravanti (art. 319 bis cp)* | 21% | 0% | 28% | 21% | 26% | 2% | 2% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) | 45% | 0% | 14% | 31% | 10% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cp)* | 20% | 0% | 27% | 40% | 13% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Pene per il corruttore (art. 321 cp) | 22% | 0% | 29% | 18% | 25% | 1% | 4% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| istigazione alla corruzione (art. 322 cp) | 54% | 6% | 4% | 26% | 6% | 2% | 3% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cp) | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Abuso d'ufficio (art. 323 cp) | 11% | 0% | 14% | 49% | 22% | 3% | 1% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| di cui comma 2 | 4% | 0% | 16% | 48% | 24% | 8% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
| Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |

I dati degli uffici non rispondenti sono stati stimati

* compresi i casi in combinato disposto con il 321

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>) | 3 |
|--|---|

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>) | 9 |
|--|---|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Eduardo Gianfrancesco; prof. Roberto Zaccaria) | 13 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C.1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 377 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative in materia di prescrizione e emendamenti 1.124, 5,10, 6,5 e 6.012 dei Relatori e relativi subemendamenti)</i> | 413 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C.1189 Governo e C. 725 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 385 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| <i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> | 432 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 3 (Emendamenti 1.128 e 1.129 dei Relatori)</i> | 434 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| <i>ALLEGATO 4 (Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo)</i> | 435 |
|--|-----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 14 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i> | 26 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 16 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 22 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 29 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 25 |
|---|----|

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) . | 30 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 32 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 34 |
|--|----|

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 35 |
|------------------|----|

III Affari esteri e comunitari

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) . | 36 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| In ricordo dell'Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris | 38 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 39 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 42 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 47 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione alternativa presentata dal gruppo del partito democratico</i>) | 49 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) | 41 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 4 (Rilievi deliberati dalla Commissione) | 52 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 41 |

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 53 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 53 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti) | 59 |
| ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati dalla Commissione) | 62 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 56 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 56 |
| Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Agostino Biancafarina a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 9 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 56 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 58 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 63 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 63 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Decreto-legge n. 113 del 2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 69 |
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 86 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 87 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 88 |
|--|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 95 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) . | 95 |
| ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>) | 98 |

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334 Governo) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) .. | 178 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 179 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) | 179 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>) | 185 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione presentata</i>) | 204 |
| ALLEGATO 3 (<i>Relazione alternativa presentata dal Gruppo del Partito Democratico</i>) | 205 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 184 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque », di rappresentanti di Alto Calore Servizi SpA e di Acquedotto Lucano – Servizio Idrico Integrato | 212 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 212 |
| Variazione nella composizione della Commissione | 213 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 216 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 1334 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazioni</i>) | 217 |
| ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 219 |

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza del gruppo del Partito Democratico) | 221 |
| AVVERTENZA | 218 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 225 |
| ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati) | 229 |
| ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) | 230 |
| ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di relazione del Gruppo PD) | 231 |
| ALLEGATO 4 (Relazione approvata) | 234 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 227 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 228 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 228 |
|--|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 235 |
| ALLEGATO 1 (Relazione approvata) | 240 |
| ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dai deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini) | 241 |
| Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 238 |
| ALLEGATO 3 (Parere approvato) | 245 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 239 |

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 246 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato) | 256 |
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 247 |
| ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) | 257 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 248 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 248 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>) | 281 |
| ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>) | 282 |
| ALLEGATO 5 (<i>Relazione di minoranza presentata dal gruppo Partito Democratico</i>) | 284 |

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza). (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 288 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (per le parti di competenza). (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 295 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>) | 302 |
| AVVERTENZA | 301 |

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 318 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 327 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto n. 51 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 319 |
| ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>) | 332 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta di rilievi presentata dalla relatrice</i>) | 334 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 320 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione del relatore</i>) | 336 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 322 |

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia. Audizione del Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano e dell'Assessore all'agricoltura della medesima regione, Leonardo Di Gioia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 322 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) | 323 |
| ALLEGATO 5 (<i>Proposta di relazione alternativa del gruppo del Partito Democratico</i>) | 341 |
| ALLEGATO 6 (<i>Nuova proposta di relazione approvata dalla Commissione</i>) | 344 |
| Sull'ordine dei lavori | 325 |

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

| | |
|--|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 350 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) | 361 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) | 352 |
| ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza presentata dal Gruppo PD) | 362 |
| Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 1346 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 355 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 358 |
| ALLEGATO 3 (Proposta di parere presentata dal relatore) | 364 |
| ALLEGATO 4 (Proposta di parere riformulata dal relatore, approvata dalla Commissione) .. | 366 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 360 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

| | |
|--|-----|
| Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari | 368 |
|--|-----|

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|--|-----|
| Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento | 370 |
|--|-----|

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

| | |
|--|-----|
| Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario | 371 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

| | |
|---|-----|
| Variazione della composizione della Commissione | 373 |
| Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari | 373 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

| | |
|--|-----|
| Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari | 375 |
|--|-----|

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*